

Valore di questo Secondo Volume dello *Spirito*
del *Codice Napoleone* in 8.00

Fogli 30. a ss. 3. - - - - L. 4 : 10 : -

Legatura - - - - - » - : 5 : -

di Milano L. 4 : 15 : -

DIPARTIMENTO DI
DIRITTO PRIVATO

ANT

C

39

2

Università Padova

ANT
C. 39.2

IEIE005633
REC M81



SPIRITO
DEL
CODICE NAPOLEONE

OPERA

DI G. G. LOCRÉ

VOLGARIZZATA E COMMENTATA

DAGLI AVVOCATI

FEBRARI E PAGANI



VOLUME II

BRESCIA MDCCCVI

PER BETTONI

SPRITO

CODICE NAPOLEONE

OTTO

DE C. G. LORRE

FORNIMENTI E CONFEZIONI

DEI FANTASMI

LEONARDI E CACIAT



VOLUME II

LIBRERIA NAZIONALE

DEI FANTASMI

SPIRITO
DEL
CODICE NAPOLEONE

TRATTO DALLA DISCUSSIONE

OSIA

Collazione istorica, analitica e ragionata del progetto
del Codice Civile, delle osservazioni dei Tribunali,
dei processi verbali del Consiglio di Stato, delle
osservazioni del Tribunato, delle esposizioni dei
motivi, dei rapporti, discorsi ec.

OPERA DEL SIG. LOCRÉ

Segretario Generale del Consiglio di Stato

dell' Impero Francese

e Membro della Legion d'onore

SPRITO

CODICE NAPOLITANO

EDIZIONE PRIMA

EDIZIONE PRIMA

TITOLO II.

Atti dello Stato Civile ()**Nozioni generali. (1)*

La preferenza dovuta alla prova d'atti autentici sopra ogni altra tra quelle, di cui si gio-

(*) Questo titolo fu prodotto al Consiglio di Stato il 6 frut. an. 9 dal signor *Thibaudeau* in nome della Sezione legislativa, e ventilato nelle Sessioni 6, 14, 24 frut. an. 9; 8, 12, 28 brum. e 2 frim. an. 10, comunicato al Tribunato li 7 messid. an. 10, riferito di nuovo al Consiglio li 22 frut. an. 10 dopo il congresso tenuto tra i membri del Consiglio di Stato e quelli del Tribunato; accettato definitivamente lo stesso giorno; presentato al Corpo legislativo li 9 vent. an. 11 dai Signori *Thibaudeau*, *Français* e *Jolivet* Consiglieri di Stato, *Thibaudeau* relatore; comunicato formalmente li 10 dal Corpo legislativo al Tribunato; riferito a questo li 17 dal Signor *Siméon* in nome della Sezione legislativa; approvato dal Tribunato li 18; discusso li 20 al Corpo legislativo tra gli Oratori del Governo, ed i Sigg. *Siméon*, *Chabot* e *Curé* Oratori del Tribunato, relatore *Chabot*; decretato lo stesso giorno, e promulgato li 30.

L.

(1) Il primo titolo del Codice Napoleone avendo additato le persone che godono dei diritti civili, e il come perdano siffatto godimento, era pur acconcio che immediatamente vi tenesse dietro il titolo, che risalendo all'origine di tai diritti, ne determinasse le maniere di acquistarli, e quelle di renderne legalmente certo l'acquisto; il che fu fatto col titolo *Atti dello stato civile*, che prendiamo ad illustrare di qualche noterella. Questi diritti si producono nell'uomo a tre notabili punti dell'umana vita, nascita, matrimonio, e morte. Quindi è mestieri assicurare e la nascita e il momento in cui avvenne; perciocchè comincia da quell'istante a godere dei beneficj della legge civile e ad appartenere ad una famiglia: conviene assicurare la realtà del matrimonio, perchè pur da questo procedono diritti, come di marito, di padre: conviene infine accertare la morte e la sua qualità, non solo per riconosce-

vano i singoli per giustificare lo stato loro, fece istituire i registri pubblici.

„ Lo stato civile dei cittadini appartiene alla
„ costituzione delle famiglie, e quella di esse
„ all'ordine sociale „ (*). Adunque troppo mon-

re se sia effetto di un delitto, art. 81.; ma perchè suol trasmettere altrui dei diritti, come di proprietà e di tutela. Vedi al libro I. il titolo 10; ed al libro III. il titolo 1 e 2 Codice Napoleone. Per le quali cose si rende manifesta la somma importanza del presente titolo, che tende a tor di mezzo funestissime incertezze. E noi Italiani specialmente dobbiamo sentire tale importanza, poichè dai varj Governi che dianzi reggevano rispettivamente le provincie componenti il nostro Regno, non erasi dato grave pensiero a questo ramo di legislazione. Perciò riguardo noi riescono affatto nuove le sagge discipline contenute in questo titolo; e non anderà guari, che anche in questa parte lauderemo la sapienza del Codice Napoleone. Discese le armate francesi in Italia e costituito dal loro generalissimo Bonaparte, ora Re nostro, il Governo Cisalpino, fece Quegli deporre presso il Direttorio Esecutivo una legge spettante i Registri delle Nascite, de' Matrimonj, delle Morti, e de' Cittadini attivi, nella sessione del gior-

no 6 termid. anno V. Questa legge che racchiude alcune disposizioni conformi alle attuali, dovea esser di norma universale prima del Codice Civile; ma non fu veramente eseguita, che nella parte de' matrimonj ed in alcune comunità soltanto, dappoichè venne ritenuto per principio politico che fosse il matrimonio un contratto civile.

Presso i Romani erano adoperati consimili registri per far constare della nascita de' cittadini; dei quali ve n'erano due specie, i registri natali, e i censuali. De' libri natali, che da Virgilio si appellano anche *acta tabularia*, (Geor. 2.) e da Giovenale *libros actorum* (satyr. 9) si giovavano i genitori per farvi iscriverne i proprj figli. Questi atti venivano riposti nel tempio di Saturno per la più sicura loro conservazione. I libri censuali poi erano quelli, ove si descriveva il censo, il patrimonio, l'età, ed il domicilio di ciascun cittadino. Servio Tullio fu l'istitutore di questi registri censuali. V. Dion. d'Alic. Ant. rom. lib. 4. I Trad. (*) Chabot, Tribun. tom. I. pag. 157, 158. L,

tano le prove dello stato civile, perchè il Legislatore le lasci in balia del caso.

Niuno può dar ragione di suo stato civile, se non per alcuno de' modi seguenti: il possesso; la prova testimoniale; le carte di famiglia; gli atti pubblici. Questo sì è il più sicuro: debbe perciò il Legislatore preferirlo agli altri, e non permettere questi, se non per difetto della prova d'atti pubblici. Più: doveva egli eziandio accertare tal genere di prova, additando i mezzi di produrla. Ecco perchè *da molto tempo l'uso dei registri pubblici, ove annotansi la nascita, il matrimonio e la morte dei cittadini, s'introdusse nelle colte nazioni (*)*. Così fu tolta la difficoltà ed il rischio delle prove testimoniali, dato al possesso un titolo autentico, riparati i cittadini della perdita, omissione, o mal esattezza dei titoli famigliari. La gran famiglia è fatta custode e depositaria dei primi e più essenziali titoli dell'uomo, che infatti non nasce a se solo ed alla sua famiglia, ma allo Stato (2). Ponendo in essere la nascita di lui, si provvede all'interesse pubblico sociale, ed al privato personale. Tali registri sono comuni alle famiglie di qualunque grado, uffizio, o ricchezza che sieno. Posti a segnare i tre precipui punti della vita, ne rammentano la nascita, la generazione

(*) *Siméon*, Tribuno, tom. I. pag. 134, 135.

(2) *Non tantum parenti, cujus esse dicitur, verum etiam reipublicae nascitur.* De vent. in posses. mittent. E Cicerone

nel lib. 1 cap. 7 de offic. Sed quoniam (ut praeclare scriptum est a Platone) non nobis solum nati sumus, ortusque nostri partem patria vindicat, partem amici. T.

e la morte, per tutti retta da pari leggi: che la natura ne fece uguali senza farci simili, *pa-res magis quam similes* (3) che la dissomiglianza deriva da una più felice o più colta costituzione, dal diritto di proprietà, dagli istituti e convenzioni sociali, e che se non vengono dal diritto naturale propriamente detto, non sono perciò meno rispettabili, e necessarie (*).

Perchè i registri non si tengano più dai Parrochi.

L' *Assemblea Costituente* trovò i registri dello stato civile in mano ai Parrochi. Di suo piede ne veniva, che queglino stessi da cui s'imploravano le benedizioni e le preci all'atto della nascita, del matrimonio e della morte, ne autenticassero le date e ne facessero i processi verbali. La società aggiunse la sua fidanza a chi l'avea già dalla pietà cristiana; furono soltanto obbligati a dar copia dei registri loro alle cancellerie dei Tribunali, protettori e giudici dello stato civile, di cui non poteano i sacerdoti essere che i primi depositarj. Bisogna confessare ch'ei li tenevano con regola e fedeltà, dovendo pel loro ministero esser uomini di dottrina, ed intera probità. La condotta loro, dalle leggi sindacata, come quella d'ogni cittadino, era certificata dalla più speciale sanzione della religione che insegnavano (*). Ma la religione cat-

(3) *Quod ad jus naturale attinet, omnes homines aequales sunt.* l. 32. ff. de reg. jur.

(*) *Siméon*, *Tribun.* tom. I. pag. 135. L.

(*) lvi pag. 136. L.

tolica romana non più essendo dominante, non poteano costringersi le famiglie, che non la seguono, a ricorrerne ai ministri, negli emergenti che più loro montano. La nazione non debbe partirsi in sette come i privati; onde fu d'uopo istituire per tutti i cittadini registri ed ufficiali, di cui ognuno potesse senza ripugnanza valersi. Anorchè tutti i Francesi avessero professato uno stesso culto, conveniva nondimeno ben riflettere che lo stato civile non ha a fare colla fede religiosa; che la religione non toglie, nè dà lo stato civile; che la libertà da essa voluta pei suoi dogmi, e per gl'interessi spirituali, spetta alla società per regolare e mantenere lo stato civile e gl'interessi temporali (*). Così „ per „ isciogliere dai dogmi religiosi la validità degli „ atti civili, l'Assemblea Costituente ordinò lo „ stabilimento di un modo uniforme per tutti i „ Francesi indistintamente, onde porre in essere „ le nascite, i matrimonj e le morti „, (*2).

Istituzione degli ufficiali dello stato civile.

L'Assemblea legislativa sancì questa massima colla legge 20 settembre 1792. ancora in vigore all'atto che il Codice civile venne in luce (*3). Ella determinò le operazioni degli Ufficiali dello stato civile, ed impose ai consigli generali delle comunità di nominare fra di loro, secondo

(*) *Siméon* ivi.

L. 12 vent. an. 11, tom. II. p.

(*2) *Thibaudeau*, spos de' 454 L.

motivi, processo verbale dei

(*3) *Ivi*.

L.

l'ampiezza e popolazione dei luoghi, una o più persone incaricate di queste operazioni. Tal metodo poscia modificato dalle leggi 19 dic. 1792, 28 nov., 14 e 21 frutt. an. 2; 3 vent. an. 3, e 19 vend. an. 4. fu mutato da quella 28. piov. an. 8. che ai Podestà ingiunse di tenere i registri. Non sempre laudabilmente i Parrochi furono susseguiti dagli ufficiali dello stato civile; sovente osservossi in molte comunità poca esattezza, delle omissioni, e talvolta anche delle infedeltà, perchè in alcune l'incaricato di tenere i registri non era tra' più intelligenti, ed in altre tra i più morali cittadini () » Ma gli sconcj moltissimi avvenuti non avverranno più. La qualità della scelta ne fu cagione; or questa va migliorando, dacchè i cittadini colti e proprietarj locansi nelle cariche, » (*2). Il ministero degli ufficiali dello stato civile si perfezionerà per la qualità di chi ne sarà incaricato; per l'interesse che hanno tutti i cittadini ad invigilare sopra atti cotanto rilevanti a tutte le famiglie; per le sagge precauzioni dalla legge ordinate. (*3).*

Il Codice civile nulla pronunzia intorno agli ufficiali, cui verranno affidati i registri.

„ E' tuttavia indeciso, se le operazioni d'ufficiale dello stato civile rimarranno in chi le affidarono le leggi anteriori al Codice civile, » (*4).

(*) *Siméon*, Trib. tom. I. pag. 136. (*4) *Il Console Cambacérés* L. proc. verb. 6 frutt. an. 9 tom. I. p. 143. L.
 (*2) *Ivi.* L.
 (*3) *Ivi.* L.

Questo si limita a deliberare che tali atti ricevansi da ufficiali civili; esso non li dinota, poichè è questo subbietto da disciplina (4).

Piano di questo titolo

Dividesi in cinque capi. *Vi sono norme egualmente proprie ad ogni atto dello stato civile, e*

(4) Un decreto dei 27 di cui abbisognano cc.) Art. marzo 1806. di S. A. I. il 2 » Nei Comuni di terza classe Principe Vice-Re, approvando » se, se non vi ha un locale un *Regolamento generale* » pubblico, ove custodire i » sui registri delle nascite, ma- » registri, questi si conser- » trimoni e morti, stabilisce in » veranno nel locale in cui la » esso, e il luogo ove si custo- » Municipalità tiene le sue » diranno i registri, e chi de- » adunanze, ovvero in qua- » ve attendere alle incombenze » lunque altro che sarà rico- » di ufficiale dello Stato Civile. » nosciuto il più opportuno. » le. » Ogni Comune, dice il » Il Sindaco in ciascuna Co- » » citato Regolamento, ha i » mune di terza classe è an- » » suoi particolari registri de- » che ufficiale dello stato ci- » » gli atti dello stato civile. » vile. Egli adempie ai rela- » » Questi registri, ne' Comuni » tivi doveri, ed è garante » » di prima e seconda classe, » della regolarità dei Regi- » » serbansi nel locale della » stri. » Art. 3 » Ove il Sin- » » Municipalità. Uno dei Sa- » daco non fosse in istato di » » vj, nella qualità di ufficia- » stender i registri in debita » » le dello Stato civile, è spe- » forma, il Segretario della » » cialmente incaricato della » Municipalità ne supplisce » » formazione e custodia di » per tal parte le veci. Qua- » » tali registri. Si assegnerà » lora il Seg. non abitasse » » uno o più impiegati, se- » nel Comune, il Prefetto o » » condo il bisogno, che, sot- » Vice-Prefetto, sulla pro- » » to la responsabilità del Sa- » posizione del Sindaco, sce- » » vjo, attenda ai registri me- » glie tra gli Anziani, o Mem- » » desimi, a senso dell'art. » bri del Consiglio Comuna- » » 38 tit. 5 del decreto impe- » le, quell'individuo, che » » riale e reale 8 Giug. 1805 ». » risulterà più capace all'e- » » (Questo artic. 38 è così con- » secuzione di tale incom- » » cepito: *Ciascuna Municipa-* » benza: in caso d'insuffi- » » lità ha un Segretario; quelle » cienza di questi, lo elegge » » di prima, e di seconda clas- » anche fra gli altri domici- » » se hanno inoltre gl'impiegati » liati nel Comune ». T.

si riunirono in un capo preliminare, che ha per titolo Disposizioni generali (*). Tre notabili tempi costituiscono lo stato degli uomini, e sono origine d'ogni diritto civile, la nascita, il matrimonio e la morte. Allorchè taluno viene al mondo, due cose vogliansi accertare, il fatto della nascita, e la filiazione. Scopo del matrimonio si è eternare la generazione regolarmente, e distinguere le famiglie: è mestieri dunque di norme, che improntino a questo contratto un carattere uniforme e legittimo. La morte rompe i vincoli dell'uomo colla società; cessando di vivere, egli trasmette de' diritti. Le nascite, i matrimoni, e le morti soggiacciono dunque a regole speciali (*²). Questi tre punti sono argomento dei capi II. III. IV. Gl'istituti intorno lo stato civile erano troppo lontani dalle milizie fuori stato, onde ne approfittassero. Però fu mestieri moderare, rispetto loro, le regole generali; ciò che trattasi nel capo V. Finalmente non ostanti tutte le cautele ordinate alla migliore compilazione degli atti dello stato civile, possono talvolta occorrervi delle correzioni (*³), ed ecco l'oggetto del capo VI.

Perchè non vi si comprendano gli atti di adozione, e di divorzio.

„ Gli atti di adozione e di divorzio sembra
„ dovessero locarsi nel presente titolo; ma, al-

(*) Thibaudeau, spos. de' bot, tom. I. pag. 157. L.
mot. proc. verb. 12 vent. an. (*²) Ivi. L.
11, tom. II. pag. 454. Cha- (*³) Ivi. L.

„ lorchè venne sancito, questa materia ventila-
 „ vasi tuttavia; per lo che sarebbe stato intem-
 „ pestivo dinotare la forma degli atti spettanti
 „ ad esse istituzioni, che poteano essere riprova-
 „ te. Ad ogni modo, sinchè non fossero statui-
 „ te, non poteasi saper di certo a quali atti
 „ avrebbero fatto luogo. Difficoltà che era tolta
 „ quanto alle nascite, matrimonj e morti: giac-
 „ chè la nascita e la morte sono fatti fisici, non
 „ legati a volontà di quaggiù, ed a cui non
 „ pensa il legislatore, che per additare il modo
 „ di provarli, e dirigerne gli effetti; il matri-
 „ monio è un istituto necessario, già da tutti i
 „ popoli reso sacro, sul quale non potea cadere
 „ nè disparere, nè disamina. Però, benchè le
 „ disposizioni in massima sopra ciò non fossero
 „ ordinate, potevasi tuttavia stabilirne gli atti
 „ occorrenti „ (*). Era inoltre compiuto il ti-
 „ tolo ridotto a questi termini. *I tre gran mo-
 menti della vita sono la nascita, il matrimonio
 e la morte. Il divorzio e l'adozione sono speciali
 materie e fuori dell'ordine comune; e tanto più
 agevolmente si potevano unire le disposizioni in-
 torno alla forma alle disposizioni spettanti l'es-
 senza di questi due soggetti, che nell'adozione
 e nel divorzio il procedere dell'ufficiale dello
 stato civile non è segnato dalla legge, ma da
 giudizj (*).*

(*) Ivi.

L. (*2) Il Primo Console, proc.
 verb. 28 brum an. 10. L.



CAP. I.

Disposizioni generali.

Gli articoli di questo capo si riferiscono a quattro parti: il 34 35 36 37 38 39 agli atti: il 40 41 42 43 44 45 e 49 ai registri: il 46 47 e 48 al modo di supplire ai registri; il 50 51 52 53 54 alla *risponsabilità* degli ufficiali incaricati degli atti e dei registri.

PARTE I.

Degli Atti.

A quattro oggetti si riferiscono gli articoli posti in questa prima parte: gli art. 34. e 35. stabiliscono le regole intorno alle esposizioni che verranno inserite negli atti. L' Art. 36. dispone come le parti dovranno comparire. Il 37. ordina ciò che spetta i testimonj chiamati agli atti. Il 38. e 39. determinano la solennità, e la forma esteriore degli atti. Laonde questa prima parte vuol dividersi in quattro.

DIVISIONE I.

Quali sposizioni si richieggano e quali sieno proibite negli atti dello stato civile.

Rilevava del pari richiedere sposizioni senza cui gli atti dello stato civile non avrebbero som-

ministrato tutte le prove che debbono, e bandire quelle che potessero produrre confusione nelle conseguenze. La legge dovette por mente ad amendue questi disordini.

SUDDIVISIONE I.

Quali esposizioni sieno richieste.

Art. 34. Gli atti dello stato civile esprimeranno l'anno, il giorno e l'ora in cui saranno ricevuti, i nomi, i cognomi, l'età, la professione ed il domicilio di tutti coloro che in essi saranno nominati.

L'art. 34. disegna ciò che debbe esporsi negli atti dello stato civile, cioè l'anno, il dì, l'ora che saran ricevuti; i cognomi, i nomi, età, professione e domicilio di quelli che ivi saran nominati, o de' loro speciali procuratori, ove non compariscano personalmente ().* Tali disposizioni, suggerite dall'esperienza, furono avvalorate colla dichiarazione del 1736. Questo articolo determina anche le esposizioni comuni agli atti d'ogni specie. Ma gli atti non debbono contener queste sole, ed è uopo che ciascuna specie d'atto riferisca i fatti e le circostanze che di sua natura è istituito a provare: gli atti di nascita, il fatto e le circostanze che attestino la nuova vita di un bambino e sua filiazione; gli atti di matrimonio, l'adempimento di tutte le condizioni, onde il matrimonio dipende; gli atti di morte, il fatto della morte e la indicazione del

(*) *Siméon*, tom. I. p. 141. L.

defunto. Ma le sposizioni speciali agli atti d'ogni maniera, non appartenendo all'art. 34, si vogliono collocare nei seguenti capi.

SUDDIVISIONE II.

Quali sposizioni sieno proibite.

Art. 35. Gli Ufficiali dello stato civile non potranno inserire coia alcuna negli atti che riceveranno, sia per annotazione, sia per qualsivoglia indicazione, oltre quello che deve essere dichiarato dai comparanti (a).

L'art. 35. accenna le sposizioni, che non si possono inserire negli atti; su di che stabilisce due regole: la prima, che gli ufficiali dello stato civile non possano nulla aggiugnere all'esposizioni de' comparanti; la seconda, che inserir non vi possano nemmeno quelle de' comparanti, ove non sieno fra le permesse dalla legge.

REGOLA I.

La prima regola scaturisce dal carattere degli ufficiali dello stato civile, i quali non hanno „ giurisdizione, ma solo ad adempiere un ministero passivo „ (*). Essi non sono giudici, ma „ cancellieri, commissarij inquisitori; quindi niuna dichiarazione da parte loro niuna esposizione o nota è loro lecita (*2). *Essi non debbono fare alcuna interrogazione o ricerca o inquisizio-*

(a) Nella I e II edizione 11, tom. II. pag. 455. = *Siméon*, tom. I. pag. 138. L. *intervenienti*.

(*) *Thibaudeau*, spos. de' mot. proc. verb. 12 vent. an. (*2) *Siméon*, pag. 138 ivi. L.

ne su fatti che non debbano rassegnarsi, o sulla verità delle dichiarazioni delle parti. Il loro ministero è circoscritto solo a ricevere le enunciazioni conformi alla legge; quindi non han diritto nè di commentarle, nè di opporvisi, nè di giudicarle: chè lo stato de' cittadini non doveva mai abbandonarsi al loro capriccio (). Questi principj furono già stabiliti colla legge 20 sett. 1792 (tit. 3 art. 12) ma bene spesso dimenticati: poichè, sovente per uno imprudente zelo, e talvolta per un sentimento più riprovevole, erano gli ufficiali dello stato civile trascorsi a opporre o indebolire le dichiarazioni loro fatte. Alcuni sospettarono della legittimità, ch'era loro attestata; negarono o rivotarono in dubbio il matrimonio, dal quale dicevasi loro esser nato un bambino; ne domandarono le prove, e cambiarono in inquisizione le incumbenze semplici e ristrette a ricevere dichiarazioni (*2). Questo abuso è levato dalla regola prima,*

REGOLA II.

Colla seconda regola fu migliorata la legislazione allora vigente. Infatti non bastava far sì, che lo stato civile de' cittadini abbandonato non fosse al capriccio de' compilatori degli atti, che

(*) *Chabot*, tom. I. p. 162. lità infinta. V. Parte I. Titolo II cap. II. *Degli atti di nascita nelle circostanze ordinarie* § II L.
Tuttavolta gli ufficiali dello stato civile hanno il diritto di verificare, se i comparsi non si attribuiscano una qua- (*2) *Siméon*, t. I. p. 138. L.

il provano; ma „ era pur d'uopo proteggerlo „ dalle lesioni, che le parti stesse vi potrebbero „ recare con indeterminate o infedeli asserzioni, „ dettate dalla passione o dal personale interes- „ se „ (*). Per ottenere sì fatto scopo, bastava „ ridurre le dichiarazioni ai fatti, che la legge „ ordina che deducansi negli atti, e proibire „ agli ufficiali dello stato civile di riceverne di „ più estese; il che è prescritto dall'art. 35. il „ quale non permette, che s'inserisca negli atti „ ciò che non debb' essere dichiarato „ (*²). Quindi, *se il bambino rodoto agli ufficiali dello stato civile, è nato da parenti che si asseriscano maritati, sarà ciò dichiarato; e il sarà pure, s'è nato fuori di matrimonio da un padre che confessi esser suo figlio; che se nato sia fuori di matrimonio da un padre, che nol confessi, non si farà punto menzione del padre: poichè quello che debb' essere dichiarato dalle parti, è un padre certo o per matrimonio o per confessione, non un padre che si nasconda, e cui la legge non permette di ricercare* (*³).

DIVISIONE II.

Modo della comparsa delle parti.

Art. 36. Le parti interessate, nei casi in cui non saranno tenute a comparire personalmente, potranno farsi rappresentare da persona munita di procura speciale ed autentica (5).

- (*) Chabot, ivi pag. 161. 20 citato alla nota 4 all'art.
162. L. 8 dichiara, che l'autentica-
(*²) Siméon ivi pag. 141. zione della procura verrà fat-
Chabot ivi pag. 161. L. ta colla firma di un pubblico
(*³) Siméon ivi pag. 139. L. Notajo. T.
(5) Il regolamento 27 mar-

L'art. 36. concede alle parti la facoltà di essere da speciali procuratori rappresentate; ma questa loro facoltà non è illimitata, avendovi de' casi che debbono intervenire personalmente; e n'è uno il matrimonio. Intorno la forma delle facoltà „ la Commissione era paga di speciali „ procure, non pur esigendo che fossero autentiche „ (*). „ Siffatta agevolezza erasi usata „ per risparmiare spese alle parti (*2) „. Ma fu poi considerato, *che le spese per una procura sono ben tenui, e che i Tribunali aveano chiesto l'autenticazione delle procure* (*3).

DIVISIONE III.

De' testimonj chiamati agli atti.

Art. 37. I testimonj presentati per gli atti dello stato civile, non potranno essere che maschi, in età almeno di ventun'anno, parenti od altri, e saranno scelti dalle (6) persone interessate.

Qui si deve determinare, 1. il carattere proprio de' testimonj; 2. chi possa chiamarsi a testimonio; 3. il modo di chiamarli.

(*) *Progetto del Cod. civ.* lib. I. tit. II. art. 4 p. 11. L. che le persone interessate debbono farne la scelta, il che

(*2) *Tronchet*, proc. verb. ci piacque annotare, onde togliere l'anfibologia che nella traduzione nasce dalla proposizione articolata *dalle* che può corrispondere anche ai

(*3) *Thibaudau*, ivi, pag. 135, 136; Osservazioni della Corte d'Appello di Poitiers, p. 3: = di Rennes, p. 12. L. *parmi, tra le persone ec.*: anfibologia necessaria bandirsi dalle leggi. T.

(6) Il testo francese ha *par les personnes ec.* significando

Differenza tra i testimonj e i dichiaranti.

„ La dichiarazione del 1736 (art. 4.) non
 „ distingueva i testimonj dai dichiaranti. Negli
 „ atti di nascita il santolo e la santola adem-
 „ pievano i due ministeri; ma la legge 20 sett.
 „ 1792. introdusse altro sistema : addossando
 „ a' cittadini l'obbligo di manifestare le nascite
 „ e le morti, che mercè alcune circostanze ve-
 „ nissero loro note, volle che la dichiarazione
 „ ne fosse sostenuta da testimonj „ (*) ; quindi
 i due ufficj di testimonio, e dichiarante venne-
 ro separati. Il Codice civile conserva ora cotale
 distinzione, ma solo per gli atti di nascita: poi-
 chè questi soli ammettono dichiarazioni. Impe-
 rocchè negli atti di matrimonio non è mestieri
 di dichiaratore, riducendosi tutto al fatto della
 celebrazione già prima notificata, e posta nella
 maggiore pubblicità, cui concorrono pure le
 parti, l'atto delle quali prova lo stato; quindi
 basta solo un semplice processo verbale delle
 cose corse. Negli atti di morte il fatto principa-
 le, il trapasso, è certo per la presentazione del
 cadavere; perciò ove la legge richiedesse in tale
 argomento alcuna dichiarazione, potrebbe solo
 avvenire per cautela di buon governo generale,
 perchè se vi ha delitto, non possa il colpevole
 dileguarsi nelle tenebre; non già per attestare
 un fatto evidente. Intorno alla morte adunque,
 ci restano solo a certificare le persone: circo-

(1*) *Thibaudeau*, proc. verb. 6 fratt. an. 9, t. I. p. 136. L.

stanza, che non è oggetto di manifestamento, ma di deposizione. Gli atti di nascita per l'opposito provano fatti oscuri, la cui verità può contrariarsi, e che di lor natura sono necessariamente reconditi: per lo che è utile l'ingiungere al padre, come a quello, cui il fatto importa più d'ogni altro, l'obbligo di rivelarlo: ma potendo egli essere lontano, la legge dovette attribuire quest' obbligazione a cui niente può sfuggire di ciò che è avvenuto.

Qualità che aver debbono i testimonj.

L' Art. 37. due sole qualità vuole ne' testimonj: che sieno maschi, ch'abbiano ventun' anno; e stabilisce che si possano assumere tra i parenti del bambino, o del defunto. *La legge 20 settembre 1792 ammetteva del pari soli testimonj maschi, nè fu ragione di mutare queste disposizioni. Gli atti dello stato civile sono rilevanti non meno dei testamenti, per cui le leggi hanno così ordinato (*)* In oltre questa condizione non s'estende agli annunziatori, e la disposizione dell' articolo è ristretta ai testimonj prodotti per sostenere la dichiarazione. „ Le donne come gli uomini, sono chiamate a far dichiarazioni „ (*2). L' art. 56. ne fa un dovere alle mammane, e in questo, non che negli art. 58. e 78. si usano di espressioni che abbracciano i

(*) *ThibaudEAU*, ivi.

L.

(*2) *Roederer*, ivi. = *Boulay*, ivi pag. 17.

L.

due sessi. Fu creduto opportuno „ di dichiarare „ formalmente testimonj valevoli i parenti. Gli „ ufficiali dello stato civile non gli aveano per „ altro mai ricusati „ (*). Ma poteasi dubitare, che si presumesse di applicar loro la regola contenuta nelle leggi sulle prove e sugli esami, che esclude le testimonianze de' parenti delle parti (7).

Della citazione de' testimonj.

„ La citazione de' testimonj non è atto d'autorità, nè una ricerca concessa ai privati, „ che li presentano; sul che per togliere ogni „ equivoco alla voce *chiamati* del primo dettato, „ fu sostituito *prodotti* „ (*2). Essi devono per l'ordinario scegliersi dalle parti che v'hanno interesse. „ Negli atti di nascita e di morte, la parte „ che n'è subbietto, non può veramente far tale „ scelta „ (*3); ma qui parlasi generalmente di chi abbia interesse nel far constare il fatto: e „ pochi atti vi sono alla formazione de' quali „ non abbia interesse un terzo „ (*4). Pure av-

(*) *Bigot, Préameneu*, proc. verb. 6 frut. an. 9, tom. I. pag. 136.

(7) Non vi era ragione per escludere i parenti dal far testimonianza negli atti dello stato civile. La regola di escludere i parenti negli altri atti civili ha per base specialmente la probabilità, che un parente testimonio possa mentire in danno di un estraneo, tratto dal piacere di fa-

voreggiare il proprio parente. Ma all'opposto negli atti dello stato civile non suole accadere questo conflitto d'interesse tra estraneo e parente, che induca in menzogna. T.

(*)2 *Roederer*, proc. verb. 6 frut. an. 9, tom. I. pag. 137. = *Decisione*, ivi. L.

(*)3 *Il Ministro della giustizia*, ivi pag. 136. L.

(*)4 *Thibaudeau*, ivi. L.

viene talvolta, *che alcuno muoja lungi dal proprio domicilio, sconosciuto in diverso paese, o che un bambino si ritrovi esposto* (*); e benchè „ tali supposti avvengano radissime volte „ (*2), doveansi prevedere. Ciò faceasi, dilatando la regola, sicchè comprendesse tutti i casi; bastava stabilire che „ i testimonj si producessero dai „ dichiaranti „ (*3) *o si chiamassero dal pubblico ministro* (*4). Così fu proposto, riflettendosi al vantaggio „ di prevenire i capricci dell'ufficiale „ dello stato civile, nel caso che sianvi dei „ dichiaranti, e porgergli una certa norma, ove „ non fosse cui montasse di presentare i testimonj „ (*5). Ma ciò approvandosi, ne sarebbe derivata un'alternativa atta a cagionare sovente delle disputazioni tra le parti interessate e l'ufficiale anzidetto; simultaneamente usando eglino il diritto di produrre testimonj, e chiamati essi da quelle e da questo, quali doveansi preferibilmente ascoltare? Come provvedere a tali dibattimenti? Forse accordando la citazione de' testimonj all'ufficiale civile nel solo caso di fanciullo trovato, o del cadavere d'uno sconosciuto? Questi non sono, come si dedusse nella discussione, i soli casi, in cui non sono parti che abbiano interesse; può darsi. v. g. che chi d'ordinario vuolsi tenere per interessato a far porre in essere la nascita d'un fanciullo, abbia una mira opposita per nasconderla. Bisognava dunque

(*1) *Tronchet*, ivi. L. (*4) *Regnaud* (di S. Gio.

(*2) *Boulay*, ivi, p. 137. L. d'Angely) ivi. L.

(*3) *Bigot Prémeneu*, ivi. L. (*5) *Regnaud* sudd. ivi. L.

venire a distinzioni infinite, senza forse abbracciarle tutte, volendo additare le circostanze in cui i testimonj dovessero prodursi dall'ufficiale dello stato civile, o dalle parti interessate. Onde evitare cotal minutezza fu proposto che si dicesse solamente in genere, che *gli atti dello stato civile si farebbero in presenza di testimonj* (*). Ma per questo modo la questione restava tuttora; però preferissi il porre all'articolo 37. la regola generale, *che i testimonj saranno scelti da chi vi ha interesse*; il che previene ogni dibattimento tra questi e l'ufficiale dello stato civile. Nondimeno, onde provvedere al caso che non vi fossero parti interessate, ebbesi cura che la norma non fosse limitata, cioè non escludesse i testimonj, che per mancanza di parti fossero da altri prodotti. Per ciò fu cambiato il dettato proferito dalla Sezione, che dicea: *I testimonj chiamati per gli atti dello stato civile, non potranno essere che maschi di ventun'anno almeno, e scelti per le persone interessate* (*2). Poteva sembrare, che „ l'espressione *che* si riferis- „ se non solo ai testimonj, ma anche alle voci „ *scelti per le persone interessate*, e che ad esse „ sole la legge volesse attribuire la scelta de' te- „ stimonj „ (*3). Per escludere questa falsa intel- ligenza di testo (*4), fu tolta la relazione della

(*) *Il Console Cambacérés*, tom. I, p. 136. L.
 ivi L. (*3) *Duchâtel*, ivi p. 137. L.
 (*2) *Primo dettato*, art. 4. (*4) *Decisione*, ivi. L.
 proc. verb. 6 frut. an. 9.

voce *che* all'ultima parte dell'articolo, così scrivendo: *e saranno scelti per le persone interessate.*

DIVISIONE IV.

Delle solennità, e della forma esteriore degli atti.

Art. 38. L'Ufficiale dello stato civile farà lettura degli atti alle parti comparenti, o (a) ai loro procuratori, ed ai testimonj.

In essi sarà fatta menzione dell'adempimento di questa formalità.

Art. 39. Questi atti saranno sottoscritti dall'ufficiale dello stato civile, dai comparenti e dai testimonj; ovvero si farà menzione della causa che ha impedito ai medesimi di sottoscrivere (8).

Della lettura degli atti alle parti, e della sottoscrizione.

Ogni atto ha le sue peculiari solennità, che vengono nei seguenti capi spiegate; ma una è comune a tutti, cioè la lettura di essi alle parti, perchè ne possano sapere l'esposto, ed è prescritta dall'art. 38. La forma di essi fu argomento d'una sola disposizione dell'art. 39, che ordina sieno sottoscritti da tutti che intervenissero alla formazione. Pure da ciò insorsero due questioni.

(a) Nella prima edizione con minore esattezza c. l.

(8) La firma dell'ufficiale sarà posteriore a quella delle parti e de' testimonj. Reg. 27

mar. 1806 art. 11. Sembra che per simil ragione quella de' testimonj vada posteriore a quella delle parti. T.

Se dovesse ordinarsi che tutti gli atti dello stato civile si scrivessero in francese.

Lungo la discussione dimandossi, che la legge prescrivesse di scrivere gli atti in francese, perchè in alcuni dipartimenti aggregati il silenzio della legge non facesse luogo all'uso di lingua forestiera (*). E bene, si disse, avvezzare tutti i Francesi a valersi della lingua nazionale (*2). Ma come deliberare su tal proposizione non sapendosi tuttavia chi sarebbe stato incaricato delle operazioni d'ufficiale dello stato civile; poichè dovendosi compiere dai Podestà nei dipartimenti aggregati, gli atti non potevano dettarsi che in Fiammingo, o in Tedesco (*3)? Veramente offrivasi un modo di rendere possibile per tutto lo Stato la lingua francese „ ordinando formole semplici, sicchè „ all'ufficiale dello stato civile non rimanesse „ che il copiarle (*4). Ma la speranza di questo ripiego era tolta dall'esperienza. Già le formole degli atti, compilate dalla Sezione dell'interno, erano state spedite agli uffiziali dello stato civile; eppure nei dipartimenti aggregati gli atti venivano tuttavia scritti nella lingua volgare (*5). Per altro non era di necessità che la legge prescrivesse la lingua propria degli atti, ch'è materia soltanto disciplinale (*6). Però la proposizione fu procrastinata.

(*) Fourcroy, proc. verb. 6 frut. an. 9, t. I p. 135. L.

(*2) Il I. Console, ivi. L.

(*3) Regnaud, ivi. L.

(*4) Il I. Console, ivi. L.

(*5) Regnaud, ivi. L.

(*6) Boulay, ivi. L.

Se la legge dovesse prefiggere agli ufficiali dello stato civile i moduli degli atti, ed obbligarli a conformarvisi.

Era egli mestieri disegnare agli ufficiali dello stato civile de' moduli di atti, e stringerli a conformarvisi? La proposta ne venne dalla Commissione, e poscia dalla Sezione, (*) il parere delle quali fu dapprima approvato. Il dettato sancito ai 6 e 24 frutt. an. 9 diceva: *Gli atti saranno scritti nei registri, giusta gli uniti moduli* (*2). Ma poi fu soggiunto, che nei progetti di Codice anzi prodotti, erasi parlato eziandio di moduli degli atti, e che vennero da ogni parte ricorsi contro questa disposizione. Osservossi allora, che la legge o darebbe questi moduli per norma, ed obbligherebbe gli ufficiali dello stato civile a seguirli; o per solo esempio: nel primo caso essa porrebbe in pericolo lo stato de' cittadini, poichè difficilmente le copie ne sarebbero state in tutto esatte; nel secondo non importava che ne parlasse. Sarebbe inoltre sorta tanta varietà di giurisprudenza intorno la nullità derivante dalle omissioni, e dalla poca esattezza, che tale, il cui stato civile sarebbe certo in un distretto, lo perderebbe in un altro. Le vecchie ordinanze non contengono moduli degli atti (*3). Da tal quistio-

(*) Prog. del Cod. civ. lib. I., tit. II. art. 10. p. 11. = Primo dettato, art. 9 proc. verb. succ. nnato = Secondo dettato, art. 9 proc. verb. 24 frutt. an. 9, pag. 202. L.

(*2) Ivi, pag. 145. 202. L.

(*3) Il Console Cambacérès, proc. verb. 6 frutt. an. 9, t. I p. 145 = Proc. verb. 2. frim. an. 10. L.



ne se ne vedrebbe originata per incidenza un'altra, cioè se potesse commettersi nullità rispetto agli atti dello stato civile. Su di tale nullità avea chiesto disposizioni la Corte d'Appello di Lione (*); ma il Consiglio riconobbe *non potersi in questo argomento dare regole generali; poichè, diceasi, dalle circostanze dovressi ognora giudicare della nullità degli atti. Puossi non pertanto darne alcuna negli atti di matrimonio, sendochè tal contratto è preceduto ed accompagnato da solennità, e soggetto a condizioni; ma le nullità negli atti di nascita e di morte non toglierebbero mai la certezza della data, la quale n'è parte delle più essenziali; e se in questa pure vi fosse errore, come a dire un anno per l'altro, l'abbaglio venendo evidente dal contesto dell'intero registro, darebbe campo a regolare, e non ad annullare l'atto* (*2). Al che può aggiungersi, che sarebbesi prodotto un effetto opposto al ricercato, ammettendo delle nullità. „ La mira di esse „ sarebbe stata di meglio assicurare lo stato dei „ cittadini, appoggiandolo ad atti che non lascias- „ sero nè dubbio nè equivoco; eppure tal si- „ stema invece di assicurarlo lo avrebbe talvol- „ ta messo in pericolo; stantechè la menoma „ negligenza e inosservanza dell'ufficiale dello „ stato civile avrebbe al cittadino levato il van- „ taggio del suo titolo, anche rispetto le prove „ risultanti da quella parte d'atto che fosse re-

(*) Osservazioni di essa
Corte p. 18.

(*2) Tronchet, proc. verb.
L. 6 frut. an. 9, t. I. p. 145. L.

golare „ (*). Però fu deciso di non affiggere nullità alla violazione delle forme. Quindi, *se pure gli atti non siano scoperti falsi, la imperfezione non ne toglie la forza, ed attribuiranno sempre al cittadino un qualche titolo* (*²). Fu nondimeno provveduto acciocchè ne venissero osservate le forme, disponendo coll' art. 50 intorno la *risponsabilità* degli ufficiali dello stato civile. La decisione della controversia incidente fece negativamente risolvere la principale; deliberossi che non vi saranno moduli degli atti; e furono perciò stralciate dall' articolo le voci: *giusta i moduli* (*³).

Uso de' moduli che furono mandati agli ufficiali dello stato civile posteriormente al Codice.

Dopo la compilazione del Codice civile la questione si proferse di nuovo al Consiglio di Stato nella seguente maniera. Il decreto 19 fiorile an. 8 riguardante l' elezione dei Podestà e Savj delle comuni minori di cinque mila abitanti, dice all' art. 10; *il Ministro dell' interno manderà ai Prefetti, i quali li rimetteranno ai Vice-Prefetti, da trasmettersi ai Podestà e Savj, i moduli degli atti di nascita, morte, matrimonio, divorzio e adozione per rendere certa in tutta la repubblica l' uniformità degli atti dello stato civile.* Giusta ciò „ la Sezione dell' interno avea

(*) *Siméon*, t. I. p. 143.

(*) *Ivi.*

L. (*3) *Decisione*, proc. verb.

L. a *frim.* an. 10.

L.

„ compilati i moduli degli atti approvati e man-
 „ dati agli ufficiali dello stato civile col decreto
 „ 19 fior. „ (*). Nell'anno 12 il Ministro dell'in-
 terno, giudicando che l'art 10 di esso decreto
 dovesse continuare ad eseguirsi, e mo-so dall'es-
 sere i moduli, spediti l'anno 8, differenti dalla
 nuova legislazione sugli atti dello stato civile,
 presentò altre formole proponendo di sostituirle
 alle vecchie. Il suo rapporto fu trasmesso al
 Consiglio di Stato. Ma esso rimase nel suo pri-
 mo pensiero; e riflettendo, che se *può venir*
pericoloso, massime in tale argomento, prefig-
gere il testo d'uno od altro dettato, sicchè l'uso
d'ogni diverso ne sia vietato, e possa mettere
a repentaglio la sostanza medesima degli atti
(inconveniente escluso col non inserirne forme
peculiari nel Codice civile): pure è di somma
utilità il proporre delle norme a moltissimi mi-
nistri, che non tutti sono di uguale esperienza;
ma che ciò non è scopo, nè dizione della leg-
ge, o decreti imperiali; giacchè approvando delle
formole, farebbesi in via di consiglio, non di pre-
cetto, di esempio, non di disposizioni coattive,
opind che le formole presentate fossero in so-
stanza buone, ed utili all'oggetto indicato: ma
che dovessero pubblicarsi soltanto per istruzione
ministeriale, secondo gli ordini che piacerà ema-
*nare a S. M. I. (*2). Quindi giusta i comandi*
 della M. I. sullodata, il Ministro dell'interno

(*) Regnaud, (di S. Gio-
 d'Angely) proc. verb. 6 frut.
 an. 9, tom. I, p. 135. L.

(*2) Avviso 12 term. anno
 12, approvato dall'Impera-
 tore li 25. L.

mandò ai Prefetti sotto il dì 25 frutt. an. 12 le formole poste in fine di questo titolo, onde fossero trasmesse agli ufficiali dello stato civile, soggiungendovi la seguente istruzione. *L'Amministrazione generale, approvando queste formole, non volle prescriverle tali quali per testo, sicchè l'uso di altre fosse vietato, e portasse pericolo alla sostanza medesima degli atti. Il Governo mirò a schifare questi disordini, non inserendone formole speciali nel Codice civile; queste sono principalmente dirette a norma di moltissimi ministri, non avendo tutti un pari grado d'esperienza. Esse debbono aversi per consigli, non per precetti, per esempj, e non per disposizioni strettamente obbligatorie.*

Sul Bollo degli atti dello Stato Civile.

Nella discussione venne chiesto, se farà mestieri spiegarsi sull'applicazione della legge del bollo agli atti dello stato civile (*); e fu risposto, che essa legge erasi da se stessa dichiarata (*2); laonde il silenzio del Codice civile su di ciò non deve considerarsi come una derogazione.

PARTE II.

Dei registri.

Gli articoli di questa seconda parte provengono I. al numero de' registri, art. 40; II. alla

(*) *Il Console Cambacérés*, t. I. p. 135.
proc. verb. 6 frutt. an. 9,

(*2) *Duchâtel*, ivi.

L.
L.

loro forma, art. 41 42 e 49: III. alla chiusa e deposito, sì de' registri, che dei *documenti* prodotti per la compilazione degli atti, art. 43 e 44; IV. all' uso de' registri, art. 45.

DIVISIONE I.

Del numero de' registri.

Art. 45. Gli atti dello stato civile saranno iscritti, in ciascun comune, sopra uno o più registri tenuti in duplo (9).

Concedendosi lo scrivere gli atti dello stato civile sopra carte volanti, nascerebbero due inconvenienti, la possibilità dello smarrimento, l'agevolezza di costruirne altri molto tempo dopo la loro data. Entrambi i pericoli sono ovviati dai registri pubblici; e la legislazione anteriore al Codice civile vi avea eziandio provveduto. vietandone la scritta sopra fogli sciolti (*). Un registro solo, per la successione degli avvenimenti, può perdersi o distruggersi: perciò fu prudente

(9) I registri avranno un' eguale forma, e grandezza per tutto lo Stato. Saranno in doppio libro, e saranno separati quelli di nascita da quelli di matrimonio, e da quelli di morte, e così viceversa. Un quarto Registro colla medesima forma degli altri tre sovraccennati, servirà per l'iscrizione delle pubblicazioni matrimoniali, e delle opposizioni: ciascuno avrà un sufficiente margine per le va-

rie annotazioni che occorresse, giusta il disposto dal Codice e da questo Regolamento. Art. 4. Regol. 27 Marzo 1806. I libri dei registri sono provveduti, e diramati dal Prefetto del dipartimento o dal Vice-Prefetto distrettuale, ove risieda il Tribunale civile di prima istanza. La spesa è a carico dei singoli comuni in proporzione Reg. sud. art. 5. T. (*) Dichiarazione del 1736. Legge 20 settembre 1792. L.

cosa far che i registri si tenessero duplicati, acciocchè „ le prove dello stato de' cittadini non „ possano mai disperdersi „ (*). La Commissione, per alcuni comodi d'amministrazione (*2), avea proposto che fossero triplici (*3). Fu opposto, „ che il tenere i registri in numero maggiore, „ non avendo per base motivi di giurisdizione „ tra le autorità, ma la sicurezza dello stato „ de' cittadini, con questa sola mira dovea ordinarsi, e con quella d'impedire, che la perdita d'un registro non portasse seco quella dei diritti famigliari „ (*4). „ Sotto questo aspetto, fu soggiunto, un registro doppio è necessario „ (*5), „ ma altresì bastante „ (*6). Era egli opportuno statuire duplicatamente tanti registri, quante vi sono sorte di atti? „ Per la „ dichiarazione 1736 scrivevansi del pari sopra „ lo stesso registro duplice gli atti di nascita, „ di matrimonio e di morte „ (*7). „ L'Assemblea legislativa portò parere opposto, che „ ogni sorta di atto dovesse scriversi in un registro speciale, benchè duplicato. Quindi la „ legge 20 sett. 1792 ordinò un registro per „ le nascite, uno pei matrimonj, uno per le „ morti „ (*8), „ Sembrava loro, che questa di-

(*) *Thibaudau* proc. verb. 6 frut. an. 9
6 frut. an. 9 t. I p. 138. L. t. I p. 1 ec L.

(*2) Vedi la Divisione III. (*5) *Thibaudau* ivi. L.
sussequente. L. (*6) *Boulay*, ivi, p. 141. L.

(*3) *Prog. del Cod. civ. lib.* (*7) *Thibaudau*, spos. de'
I tit. I art. 13 p. 11. L. mot. proc. verb. 12 vent. an.

(*4) *Ministro della Giusti-* 11, t. II. p. 455. L.
(*8) *Ivi*. L.

„ visione avesse ad agevolarne la conservazione.
 „ Si conobbe poscia l'inganno, e che il rime-
 „ dio, anzichè prevenire, moltiplicava gli erro-
 „ ri, ed invece di ordine, produceva confusio-
 „ ne. Infatti a questa numerosità di registri
 „ debbesi imputare lo stato deplorabile, in cui
 „ trovaronsi presso moltissime comunità „ (*).
*Compiuto il registro delle morti prima dell' an-
 no, l'ufficiale dello stato civile ne scrivea gli
 atti su quello delle nascite, ove rimanevano pa-
 gine bianche e spesso una mera trasposizione ap-
 parve lacuna od ommissione* (*2). Agli ordinatori
 dunque del Codice civile stava lo scegliere tra il
 metodo della dichiarazione 1736 e quello della
 legge 20 sett. 1792. Non esitarono eglino a
 ripigliare il vecchio sistema, non solo a motivo
 degli inconvenienti scoperti nel nuovo, ma al-
 tresì perchè l'esperienza avea dimostrato, che
 „ se la conservazione de' registri non si rendea
 „ semplice, in assaissime comunità di campagna
 „ non si troverebbero persone cui commetter-
 „ la (*3). Per altro *la regola dell'unità de' regi-
 stri non è così assolutamente statuita, che il
 governo non possa derogarvi, quanto alle città,
 in cui gli ufficiali dello stato civile sono più il-
 luminati, e la compilazione degli atti più fre-
 quente. Tale estensione sembrò necessaria anche
 nelle discussioni avute sulla legge 20 sett. Di-
 ceasi allora, che il tenere sei registri recava più*

(*) Ivi.
 (*2) Ivi.

L. (*3) Chabot, tom. I. p. 161.
 L.

impaccio, che utile, ove non era moltissima la popolazione ()*. Oltracciò, *il numero de' registri è subbietto meramente disciplinale; alla legge spetta solo il determinare, se abbiassi a tenerne due o tre* (*) (a).

DIVISIONE II.

Forma de' registri.

Due sono gli scopi degli articoli di questa divisione, la sottoscrizione de' registri, e la forma con cui debbono tenersi.

SUDDIVISIONE I.

Della sottoscrizione de' registri.

Art. 41. I registri saranno numerati dal primo all'ultimo foglio, e ciascuno di questi fogli sarà *validato* dal presidente del tribunale di prima istanza, o dal giudice che ne farà le veci.

L'uso di far numerare e sottoscrivere ogni pagina dei registri su cui si scrivono gli atti dello stato civile è antichissimo, stabilito dall'ordinanza 1667 art. 8 e confermato da quella 1736 art. 2. Si scorge a primo occhio, che questa formalità dipende dalla disposizione, che ordina doversi gli atti dettare tutti di filo senza intervalli bianchi; e che tende, come essa, a

(*) *Thibaudeau*, luogo citato. 6 frutt. an. 9, tom. I. pag. L. 144.

(*) *Defermon*, proc. verb. (a) Vedi la nota 9 p. 28. T.

prevenire le aggiunte, e le detrazioni degli atti. La dichiarazione 1736 affidava ai Tribunali la sottoscrizione de' registri: la legge 20 sett. 1792 ne gli spogliò, per investirne le Amministrazioni. Il cambiamento non potea durare. Infatti *trattandosi dei registri dello stato civile, ebbesi principalmente in mira di assicurare lo stato dei cittadini. Questa preziosa proprietà stassi, come le altre, sotto l'egida de' Tribunali. Ecco perchè debbono essi rivedere, e sottoscrivere i registri, che ne sono i fondamenti: il qual diritto venendo loro tolto, ad ogni difficoltà, che loro fosse portata innanzi, sarebbero astretti farne riconoscere la sottoscrizione, e la cifra del Prefetto* (*) I primi dettati dell'art. 41. diceano, che i registri sarebbero sottoscritti *gratis* (*2): ma fu proposto di togliere questa voce, perchè non è di spettanza del Codice civile il disporre sulle spese degli atti giudiziali, e perchè le sue ordinazioni non debbono ostare alle leggi, che in seguito potessero pubblicarsi in tale argomento (*3). Altronde osservossi, che i registri di cui parla l'articolo, furono ognora numerati e sottoscritti graziosamente, e che vi andrebbe della gravità giudiziale nel riceverne compenso (*4). La correzione fu approvata per la inutilità della

(*) Tronchet, loc. cit. pag. 202. = Dett. III. proc. verb. L. 2 frim. an. 10 (art. 8). L. 141.
 (*2) Dettato I. (art. 8) loc. cit. P. 144 = Dett. II (art. 8) proc. verb. 24 frut. p. 201
 (*3) Desfermon. proc. verb. L. 2 frim. an. 10.
 (*4) Réal, ivi. L.

voce *gratis*. Basta infatti che non vi sia tassa, perchè non si debba riceverne sportula (*).

SUDDIVISIONE II.

Della forma in cui tengonsi i registri.

Gli atti non possono scriversi ne' registri che per intero, o sommariamente in margine di un altro atto. Al primo caso si riferisce l'art. 42; al secondo il 49.

§. I. *Della scrittura degli atti per intero.*

Art. 42. Gli atti saranno iscritti ne' registri senza interruzione, e senza alcuno spazio in bianco. Le cancellature e le postille (10) saranno approvate, e sottoscritte nello stesso modo che il corpo dell'atto. Non vi saranno abbreviature, e non potrà mettersi veruna data in cifre numeriche.

(*) Il Primo Console, proc. verb. sud. *Decisione*, ivi L.

(10) Il testo francese ha *renvois*, la traduzione latina *notae*, l'italiana *postille*. Perdoneranno i chiarissimi Traduttori del Codice *Ufficiale* sì italiano che latino, se osiamo fare qualche riflesso alla traduzione della parola *renvois* in *postille*. Questa voce francese, trattandosi di scritti, significa propriamente qualunque segno, che corrisponda ad altro simile in margine, o al basso della pagina in cui si scriva qualche cosa omissa nel luogo del testo. Questa è la definizione dell'Accademia e della Società Furetti-riana, e corrisponde all'in-

dex de' latini, nel qual significato, non sappiamo con quanta autorità, alcuni italiani scrissero *richiamo*. La stessa voce *renvois* nel senso traslato vale per le parole medesime richiamate al testo co' que' segni; parole, che noi dicemmo *rimesse*. Dall'esposto si rileva, a nostro parere, che l'espressione dei SS. traduttori su' lodati tanto italiana (*postilla*) che latina (*nota*) è meno esatte. *Postilla* significa bensì talvolta *renvois*, ma nell'interpretazione soltanto di annotazione fatta in margine, come chiaro il dimostra l'etimologia di questa dizione e le uniforme dottrina dei SS. Della Crusca, Du-Gange,

Dall' art. 42 è ordinata la forma in cui si terranno i registri, e contengonsi in esso quattro disposizioni. 1. Che gli atti sieno scritti di filo con divieto di lasciarvi degli interstizj. 2. Che le cancellature e rimesse debbano convalidarsi dalla sottoscrizione intiera delle parti. 3. Che non vi sieno abbreviature. 4. Che la data vi sia per esteso in alfabeto. Queste disposizioni dalla Commissione erano state di ise, la prima formava l'art 10 del suo progetto, ed aveala posta nel capo delle *Disposizioni generali* (*). Le altre tre stavano nell'art. 67 al capo della *Rettificazione degli atti dello stato civile* (*2). Dalla Sezione furono riunite, come appartenenti del pari alla forma in cui debbono tenersi i registri, e riposte al proprio luogo. *Non terrassi inutile o minuta veruna delle formalità volute da questo articolo, ove si pensi quanto importi alla società intiera,*

Vossio, e Menagio *Nota* corrisponde bensì ad un segno qualunque, ma indeterminato, e può dire anche annotazione, talchè dall'una, e dall'altra voce sembrerà che gli anzi lodati SS. traduttori abbiano proprio voluto esprimere annotazioni. Ora dalla *Pratica di Francia*, dalla lettera del Codice, e più chiaramente ancora dall'esposizione del N. A. risulta, non doversi a tal luogo pigliare quel vocabolo, opposto a *ratures*, che per *rimessa* nel preciso significato del Commendatore Ca-

ro, del quale a migliore nostra garanzia, per essersi detta voce ommessa nella *Crusca*, riportiamo anche il testo che dice così: *E fino a ora (le mie lettere) stanno nel modo medesimo che il giovinetto l'ha cavate dalle minute, ed anco peggio per gli sgorbi (ratures) e per le rimesse (renvois) alle volte poco leggibili che nelle minute si fanno.* Vol. 11. lett. 200.

T.
(*) *Prog. del Cod Civ. lib. I. tit II art 10 p 11.* L.

(*2) lvi, art. 67 p. 19 e 20. L.

che gli atti dello stato civile nulla contengano, se non certo e vero, e sieno possibilmente al sicuro d'ogni alterazione e falsità ()* L'atto sarà nullo per la contravvenzione a questo articolo? La questione è sciolta dalle massime già esposte sulla nullità (*2); e può anche vedersene il capo VI.

§. II *Della iscrizione degli atti in margine per sommario.*

Art. 49. In tutti i casi in cui dovrà farsi menzione di un atto relativo allo stato civile in margine di un altro atto di già iscritto, essa verrà fatta a richiesta delle parti interessate, dall'ufficiale dello stato civile nei registri correnti, od in quelli che saranno stati depositati negli archivj del comune, e dal cancelliere del tribunale di prima istanza, sui registri depositati nella cancelleria; pel qual effetto l'ufficiale dello stato civile ne darà avviso entro tre giorni al Regio Procuratore presso il tribunale predetto, il quale invigilerà, acciocchè la menzione sia fatta in modo uniforme ne' due registri (11).

Fu la Sezione, che aggiunse l'art. 49, il quale non diede luogo a discettazione. Esso dinota le persone, per cui istanza se ne può fare menzione, cioè le parti interessate; assicura che questa porrassi ne' registri tutti dove occorrerà, ordinando che venga inserita tanto nei registri usuali, che in quelli depositati; delibera quale

(*) *Chabot*, t. I. p. 163. L.

(2*) V. Parte I di questo titolo, capo I. Divis. IV. L.

(11) Il regolamento succitato a l'art. 17. porge qualche rischiaramento sul presente articolo. Laddove esso dice che l'ufficiale dello stato civile avverte fra tre gior-

ni il R. Procuratore. dichiara che i tre giorni decorrano dalla domanda delle parti. Aggiunge che detto ufficiale rimette al R. Procuratore sud-detto copia conforme dell'annotazione da lui fatta. Il R. Procuratore darà le necessarie disposizioni all'esecuzione. T.



ufficiale dovrà farla, cioè quello che ha nelle mani ogni sorta di registri, quello dello stato civile pei registri usuali, quello del tribunale pei depositati. Finalmente, siccome del pari devesi aver fede ad entrambi i registri, e quindi essendovi varietà tra la menzione scrittavi, potrebbe venirne tal dubbio da porre in pericolo lo stato de' cittadini: ciò si previene dall' art. 49, ordinando l' intervento del ministero pubblico. Esso articolo impone all' ufficiale dello stato civile di avvertirne entro giorni tre il Procurator Regio, ed a questo d' invigilare, onde la menzione facciasi uniforme in ambo i registri: saggia cautela aggiunta sulla richiesta del Tribunato (*). Si dimandò, se i Regj Procuratori presso i Tribunali andranno eglino pure soggetti alle pene minacciate dall' art. 50. Esso, diceasi, è sì assoluto, che sembrerebbe risguardarli a motivo delle incumbenze loro affidate dall' art. 49. Ma questa disposizione non menomerebbe essa la dignità del carattere di cui sono investiti (*2)? E fu risposto, che, giusta le antiche ordinanze, i giudici erano sottoposti ad emende, ogni qualvolta dimostrassero trascuranza nel loro uffizio (*3); e che d' altra parte, indebolita la legge con una dispensa dall' esecuzione di essa, perderebbe tutta la sua virtù (*4).

(*) Osserv. mmss. del Tribu-
nato L.

(*2) Lacuée, pro. verb. 22.
frut. an. 10 t. II. p. 4 L.

(*3) Il Con. Cambacérés,
ivi L.

(*4) Berenger, ivi L.

DIVISIONE III.

Della Chiusa e del Deposito de' registri, come pure delle carte prodotte per la formazione degli atti.

SUDDIVISIONE I.

Della Chiusa e del Deposito de' registri.

Art. 43. In fine d'ogni anno, i registri saranno chiusi o firmati dall'ufficiale dello stato civile, e dentro un mese, uno dei registri sarà depositato negli archivj del comune, e l'altro presso la cancelleria del tribunale di prima istanza (12).

Da chi debban chiudersi i registri.

La chiusa de' registri spetta alla formazione, non alla custodia o verificaione di essi: però è propria dell'ufficiale dello stato civile; quindi non fu preso pensiero della riflessione fatta, che „ non convenisse affidare la chiusa de' registri a „ quegli, che li tiene (*). Alla custodia, e verificaione di essi provvede l'art. 53.

(12) Alla fine di ciascun anno l'ufficiale dello stato civile, immediatamente sotto l'ultimo atto, dichiara chiuso il Registro, e vi appone la sua firma. Nel primo mese dell'anno susseguente, un esemplare del Registro sarà depositato nell'archivio del comune, e l'altro esemplare presso la cancelleria del Tribunale di prima istanza. Regol. cit. 27 Marzo. T.

(*) Duchâtel, proc. verb. 6 frut. an. 9 t. I. p. 144. L.

Se debbano deporsi presso l'Amministrazione, o presso i Tribunali.

Ma ove doveano deporsi? Per la dichiarazione 1736 uno de' due esemplari rassegnavasi alla cancelleria de' Tribunali: la legge 20 sett. 1792 li fidava alla cura della autorità amministrativa.

Proposta della Commissione.

La Commissione, onde il tutto fosse conciliato, avea proposto, che il registro si tenesse in tre esemplari, sicchè uno si presentasse alla cancelleria del Tribunal civile del distretto; un altro porgesse all'Amministrazione gli elementi di statistica; il terzo rimanesse alla comunità, acciocchè i cittadini potessero, senza incomodo, cavarne le copie occorrenti. Riputò che questi registri potessero trasmettersi d'uno ad altro podestà, come già avveniva tra parrochi, e come le minute de' notaj ne passavano agli eredi. Avea inoltre considerato, che l'ufficio di Podestà, essendo gratuito, vi si largiva qualche onorario, lasciando loro il prodotto di queste copie; onorario che sarebbe tolto, levati loro di mano i registri anteriori all'anno stante: ciò che forse potrebbe farli meno gelosi nel tenerli ().*

(*) Tronchet, ivi, p. 142 I. art. 14. p. 12.
 Prog. del Cod. Civ. lib. I. tit.

Proposta della Sezione.

„ La Sezione giudicava che i registri doves-
 „ sero presentarsi soltanto alla cancelleria del
 „ Tribunale del distretto, e per necessaria illa-
 „ zione, volea che fossero meramente due, (*).
 I due sistemi ventilaronsi: io già addussi i motivi
 che determinarono a non ordinarne che due (*2);
 il qual punto consentito, la questione era solo,
 se depositato un esemplare presso i tribunali,
 avesse a darsene un altro anche all'Amministra-
 zione: tra le quali due autorità fu mestieri tra-
 scegliere.

*Motivi per depositare i registri presso l'Am-
 ministrazione.*

Due precipue ragioni metteansi in campo, ac-
 ciò fosse preferita l'Amministrazione. „ 1. Il biso-
 „ gno ch'essa ha de' registri onde stendere le
 „ tavole decennali della popolazione, e per dare
 „ que' lumi che le vengono sovente chiesti intor-
 „ no la statistica „ (*3). *Un Prefetto non po-
 trebbe somministrare frequenti notizie sulla po-
 polazione, ove fosse costretto a raccogliercle; il che
 pure riuscirebbe difficile perciocchè il cancelliere,
 come ogni depositario, non dovendo perdere di
 mira il suo deposito, sarebbe il Prefetto forzato*

(*) *Dettato I. (art. 7)* Parte II L.
 proc. verb. 6 frut. an. 9 t. I. (*3) *Regnaud, proc. verb. 6*
 p. 138. L. frut. an. 9 t. I p. 139. *Roe-*
 (*2) Vedi la *Divis. I. della* *derer, ivi, p. 140.* L.

mandare pei lumi occorrenti sopra luogo (*). 2. L'ordine gerarchico. Gli ufficiali dello stato civile saranno presi naturalmente dagli impiegati amministrativi. Fra' giudici non v'è che quello di pace, il quale potesse ricevere gli atti dello stato civile; ma il loro numero è scarso per potterneli incaricare. Se non può dunque evitarsi di dare queste incumbenze agli impiegati amministrativi, non può farsi che i registri non sieno depositi in mano degli amministratori, dovendosi affidare a coloro, che hanno autorità d'invigilare su chi li tiene, e perchè gl'impiegati amministrativi non sono subordinati che ai loro superiori dell'ordine amministrativo (*2). Aggiungeasi che ciò non portava seco alcun disordine. 1. „ Non incomoderebbe gran fatto i cittadini, avendovi un „ registro nella propria comunità (*3). 2. „ Non „ impedirebbe i giudizj nelle questioni di stato che „ potrebbero i tribunali decidere, massime essen- „ do rare, su le copie dei registri che loro sareb- „ bono dall'Amministrazione rilasciate „ (*4). Anche lo stato politico è una proprietà come il civile, e pure l'Amministrazione è depositaria dei registri che lo comprovano (*5) (13). Se dunque innanzi Tribunali si adduce alterazione di registri, o altro dubbio, le prove si allegheranno come nelle

(*) Roederer, ivi, p. 143 L.

(*2) Roederer, ivi, p. 139

e 140.

(*3) Roederer, ivi, p. 143 L.

(*4) Lo stesso, ivi, p. 140 L.

(*5) Ivi, p. 142 e 143. L.

(13) La legge 27 Luglio 1802 che regola i diritti di

cittadinanza nel nostro Stato al tit 2 art 9 e segg, stabilisce presso ogni Cancelliere distrettuale un Registro civile, ove ciascun cittadino dee farsi iscrivere per godere dei diritti politici. T.

questioni di stato politico (*). Se qui dovesse pigliarsi norma dalla competenza de' Tribunali, ne verrebbe ch'eglino dovessero altresì avere in deposito gli archivj delle comunità, in cui è gran quantità d'atti spettanti i diritti civili e politici, e le proprietà de' cittadini (*2). 3. „ Il deposito negli archivj del Dipartimento non è „ men sicuro di quello che in una cancelleria, „ sendo così immobili le residenze de' Prefetti „ che quelle de' Tribunali, e gli archivj di quelli, così bene ordinati, come le cancellerie di „ questi „ (*3). 4. *L'importanza di sostituirne altro ad un registro perduto, non è l'unico motivo, per cui sono ordinati in doppio: ciò è suggerito dalla necessità di esaminarli, e di esaminarli tratto tratto, massimamente ora che gl'incaricati di tenerli non sono ancora bene avvezzi alle loro incumbenze, e questa disamina può farsi dall'amministrazione soltanto, se gli ufficiali dello stato civile sono dell'ordine amministrativo* (*4). Questa vigilanza del Prefetto sarà tanto efficace, quanto quella de' Tribunali; perciocchè se „ i „ Regj Procuratori hanno il diritto di denunziare „ (*5) „ lo ha il Prefetto eziandio sopra „ i Podestà „ (*6). Distruggevasi inoltre l'autorità dell'antica giurisprudenza, dicendosi, che, *se un tempo venivano i registri depositati nelle cancellerie de' baliaggi regj, avveniva per essere essi allora tenuti dai parrochi, e per essere i baliaggi le au-*

(*) Ivi, p. 143.

L.

(*4) Ivi, p. 143.

L.

(*2) Regnaud, ivi, p. 141 L.

(*5) Portalis, ivi, p. 140 L.

(*3) Roederer ivi, p. 142. L.

(*6) Regnaud, ivi, p. 141 L.

torità, cui la legge attribuiva l'approvazione dei parrochi stessi. Però un' analogia di ragione inversa rimette ora il deposito dei registri alle cariche amministrative (*).

Risposte a questi motivi.

Dall'altra parte, onde abbattere la base di questo sistema, opponeasi alla prima delle due osservazioni su cui è fondato, che la *facitura delle tavole decennali* fu sinora tentata infruttuosamente, e gli sforzi fattivi servirono appunto a provarne l'estrema difficoltà (*2), o anzi l'impossibilità di eseguirle. Come raccoglierne presso la prefettura tutti gli elementi? Un dipartimento di quattro mila comunità darebbe dodici mila registri all'anno, e centomila in dieci anni; oh quanto vasto luogo vorrebbe a sì immensa raccolta che d'altra parte richiederebbe uno speciale custode degli archivj (*3)! Oltracciò, il Prefetto non ha mestieri essere depositario dei registri, per conoscere la popolazione del suo dipartimento, e somministrare i documenti che gliene vengono richiesti. Occorrendogli di consultarli, il Regio Procuratore ordinerà che i registri, e tutti i necessarij fondamenti gli sieno comunicati; e potendo essi Procuratori venire deposti, non è a temersi che manchino al loro dovere (*4). Altronde l'esemplare che deve depositarsi negli ar-

(*1) Roederer, ivi, p. 140 L.

(*2) Il Cons. Cambacérès, L.

(*3) Ivi, p. 144.

(*4) Portalis, ivi p. 141 L.

chivj d'ogni comunità, è sempre in balia del Prefetto (*). Alla seconda riflessione opponeasi, che tuttavia non è deciso quali ministri dovranno tenere i registri dello stato civile. La legge 19 vent. an. 4 ne incaricava i Podestà; l'esperienza dimostrò i gravi sconvolgimenti di questo metodo. Porransi forse degli ufficiali ad hoc, ed allora sarà agevole collocarli nella gerarchia giudiziaria, o amministrativa (*2).

Ragioni per cui fu deciso che i registri si depositassero presso i Tribunali.

Onde stabilire il sistema contrario, di affidare cioè i registri secondi ai Tribunali, distinguendosi le incumbenze amministrative propriamente, da quelle che di necessità spettano ai Tribunali. „ L'Amministrazione, diceasi, deve „ fornire di registri le comunità „ (*3). E' forse vantaggioso abilitarla a dirigerne con istruzioni gli ufficiali, che ne sono incaricati (*4), supponendoli tolti dalla classe amministrativa: ma gli atti, una volta costrutti, debbono esser loro cosa in tutto estranea (*5). All' autorità giudiziale sta il deliberare sulle difficoltà che nascono in forza degli atti medesimi (*6). Se questi registri sono alterati, nascerà controversia civile o crimina-

(*) Thibaudeau, spos. de' mot. proc. verb. 12 vent. an. 11. t. II. p. 457 L.

(*2) Il Cons. Cambacérès, proc. verb. 6. frut. an. 9 t. I. p. 143. L.

(*3) Portalis ivi, p. 140 L.

(*4) Il Cons. Camb. ivi, p. 143. L.

(*5) Ivi. L.

(*6) Ivi, p. 139. L.

le di spettanza esclusiva de' Tribunali ()*. Ora vien di suo piede, che i registri abbiano a depositarsi presso l'autorità che deve giudicarne le alterazioni (*2). Se l'Amministrazione conservasse la ispezione sui registri, dopo compiuti gli atti, insterebbe tantosto pel diritto di rettificarli, e così si arrogherebbe quello di decidere le questioni di stato, lo scioglimento delle quali è riservato ai giudici (*3). Imperocchè „ lo stato civile è una proprietà, che, siccome ogni altra, „ stassi sotto l'egida de' Tribunali „ (*4). L'ultimo sistema prevalse.

SUDDIVISIONE II.

Deposito dei documenti.

Art. 44. Le procure e le altre carte che debbono restare unite agli atti dello stato civile, dopo che saranno state segnate dalla persona che le avrà prodotte, e dall'ufficiale dello stato civile, saranno depositate presso la cancelleria del tribunale, col duplicato dei registri, il cui deposito deve farsi in detta cancelleria (14).

Coi registri è necessario conservare le carte che furono presentate. Erasi proposto „ che se

- | | |
|---|---|
| (*) Portalis, ivi, p. 140 L. | „ za civile giusta le module |
| (*2) Portalis, ivi L. | „ qui sottoposte, e quanto |
| (*3) Il Cons. Cambacérés, ivi, p. 143. L. | „ ai comuni di terza classe |
| (*4) Tronchet, ivi, p. 142. L. | „ il deposito si farà dal Sindaco nell'archivio comunale |
| (14) „ Il deposito dei Registri si farà dall'ufficiale dello stato civile con una succinta accompagnatoria diretta alla Municipalità nei comuni di prima, e seconda classe, e diretta al Tribunale di prima istanza | „ le alla presenza di due anziani debitamente congregati „ Reg. 27. Marzo 1806 art. 15. Vedi alla fine del presente titolo la formula di questa lettera accompagnatoria. T. |

„ ne facesse soltanto cenno negli atti „ (*) .
 Ma fu riflettuto, che *questo cenno non basterebbe; poichè a deliberare sulla validità d' un atto, bisogna vederne gli stessi documenti, e giudicare se non abbiano vizio di falsità* (*2). Il deposito delle carte concernenti gli atti, dee venir dietro a quello dei registri passati alla cancelleria, per meglio assicurarne la conservazione, e perchè d' altra parte non ve n' è bisogno nelle comunità, ove si tiene un registro solo perchè i cittadini possano senza incomodo procurarsene all' uopo gli stralci. Del rimanente, questi fondamenti fanno parte del registro, e debbono, come gli atti, essere autenticati dalla sottoscrizione di chi li produce, e da quella dell' ufficiale dello stato civile. „ Fu opposto alla proposizione di „ farli unire al registro; perchè, diceasi, non è „ possibile attaccarvi dei fasci spesso voluminosi. „ Però domandossi, che la disposizione si limitasse alle procure „ (*3). Ma allora era manchevole; *avvegnachè sianvi delle carte non meno delle procure necessarie; come p. e. gli atti di levato impedimento* (a), *che esimono d' ogni responsabilità l' ufficiale dello stato civile* (*4). Inoltre l' impossibilità allegata non è reale; poichè „ l' intenzione del legislatore non fu che le carte „ venissero annesse al registro, ma che ne fossero locate vicino nel medesimo archivio „ (*5).

(*) Regnaud, proc. verb.
 2 frim. an. 10. L.

(*2) Réal ivi. L.

(*3) Defermon, proc. verb.
 2 frim. an. 10. L.

(a) Main-levée d' opposition.

(*4) Thibaudeau ivi. L.

(*5) Cretet, ivi. L.

DIVISIONE IV.

Uso de' registri.

Art. 45. Qualunque persona potrà farsi rilasciare dai depositarj de' registri dello stato civile gli estratti de' medesimi. Questi estratti uniformi ai registri, e legalizzati dal presidente del tribunale di prima istanza o dal giudice che ne sostiene le veci (a), faranno fede sino a che siano attaccati di falso (15).

I registri e gli atti dello stato civile sono ordinati meramente per somministrare ai cittadini una prova irrefragabile dello stato loro; essi tornerebbero vani, ove i fatti che ne risultano avessero mestieri di altre prove. Gli stralci che se

(a) Così nella I. e II. edizione; nella III. *Giudice supplente*.

(15) A prima vista sembrerà, che questa disposizione sia contraddittoria a quello che soggiunge in dichiarazione di essa il N. A. colle parole del Console Cambacerès, che par togliere alla iscrizione o querela di falso (Vedi Ordinanze 1666 1670) il valore d'infirmare la fede degli atti. Ma la contraddizione dileguerà allorquando accuratamente si distinguano gli stralci o copie estratte, di cui parla l'articolo, ed i veri atti formanti i registri, de' quali intende il lodato Console. Se gli stralci nella qualità propria di essi vengano querelati come falsi, la fede ne sarà menomata; all'opposto degli atti, che, comunque que-

relati di falso, ove sieno regolari, tengono la virtù di prova provata quanto allo stato civile de' cittadini unicamente V. il N. A. all'art. 56. »Egual fede faranno gli estratti che dall'ufficiale dello stato civile, o di lui supplente verranno spediti durante l'anno, in cui i Registri correnti stanno presso il medesimo. Gli estratti saranno scritti in carta bollata della qualità comune voluta dalla legge, e saranno da questo carico esonerati quelli che si trovassero muniti di una fede di miserabilità rilasciata ne' modi prescritti dai Regolamenti vigenti e dalla legge 17 Luglio 1805 (t. V. sez. V.): Vedi Regol. 27 marzo 1806 art. 16. T.

ne rilasciano, debbono dunque produrre il convincimento legale più perfetto, quando sieno conformi ai registri, e che la sottoscrizione sia autenticata. Questo effetto non può mancare, se non allorchè, venendo supposti, non vi sieno realmente. Così „ può farsi un' iscrizione di falso „ contro gli atti; ma ove sieno regolari, i Tribunali non possono ammettere prova oltre, o „ contro la contenenza di essi „ (*). Il legislatore non ne fece motto nel titolo *degli atti dello stato civile*, perchè il luogo naturale di questa disposizione è nel titolo delle prove, e deve estendersi ad ogni sorta d'atti autentici (*2). Gli atti dello stato civile non appartengono alle sole parti, ed alle famiglie loro; spettano all'intera società. Perciò i registri, dove sono scritti e conservati, saranno aperti a tutti, e ciascuno potrà dimandare che gli sieno comunicati, e dati in copia (*3). Erasi proposto „ di determinare „ l'onorario da pagarsi pel rilascio delle copie „ (*4). La legge 20 sett. 1792 conteneva una disposizione in questo argomento; ma la proposizione non fu approvata, mercecchè l'ordinare salario è oggetto meramente disciplinale, e la legge non deve che dinotare i depositarj dei registri. (*5). Del resto „ l'intenzione di assicurare un compenso all'ufficiale dello stato ci-

(*) Il Console Cambacérés
proc. verb. 6 frut. an. 9 t. I.
p. 148.

(*2) Tronchet ivi.

(*3) Simon Trib. t. I. p.

142.

(*4) Thibaudeau, proc. ver.
6 frut. an. 9 t. I. p. 146.

(*5) Tronchet, ivi.

L.

L.

L.

„ vile, fu uno tra motivi, onde stímossi lasciar
 „ loro in mano i registri degli anni anteriori al
 „ corrente. Il provvedimento era giusto nel ca-
 „ so segnatamente, in cui i registri continuasse-
 „ ro a tenersi dai Podestà, la cui opera è gra-
 „ tuita „ (*). Pure tal motivo è accessorio sol-
 tanto; i registri si lasciano loro precipuamente
 per maggiore comodità de' cittadini. Ma la au-
 tenticazione voluta dall'art. 45, è poi necessaria
 soltanto, ove l'atto sia prodotto fuori del di-
 stretto? Osservossi, che *fin qui gli atti autenti-
 ci ebbero fede giudiziale senza autenticazione
 nell' intiero distretto, in cui furono scritti* (*2).
 E si rispose, che *l'articolo non contraria questa
 massima, richiedendo infatti l'autenticazione so-
 lo qualora il Tribunale non conosca la firma
 dell' ufficiale pubblico che stese l'atto* (*3).

PARTE III.

*Modo di supplire le prove derivanti dagli at-
 ti, e dai registri.*

Quantunque cauta sia la legge per guarentire
 ai cittadini il vantaggio di provare col mezzo
 de' registri lo stato loro, ne possono questi esse-
 re privi da varj accidenti; era perciò necessario
 ritrovare un ripiego per tale emergente. Ciò può
 avvenire in due modi; o in mancanza di re-

(*) Tronchet, ivi. L. 22 frut. an 10 t. II. p. 4. L.
 (*2) Jollivet, proc. verb. (*3) Emmory, ivi. L.

gistri; o per la lontananza de' cittadini da quei registri che pur esistono, talchè non vi possano aver ricorso. Al primo si riferisce l'art. 46, al secondo gli art. 47, 48.

DIVISIONE I.

Del caso in cui manchino i registri.

Art. 46. Allorquando non si saranno tenuti i registri, o si saranno smarriti, avrà luogo la prova col mezzo tanto di documenti che di testimonj, ed in questo caso i matrimonj, le nascite e le morti potranno provarsi coi registri e colle carte (a) de' genitori defunti, egualmente che per testimonj (16).

I registri mancano, o perchè non se ne tenga o perchè i tenuti siensi smarriti. In ambe le supposizioni non è pari assolutamente la situazione di chi deve comprovare il suo stato; poichè, se vi furono registri, è possibile ch'egli se ne abbia fatto dare gli stralci, i quali, sendo in buona forma, ottengono fede per l'art. 45, comunque i registri, donde furono cavati, non sieno più. Dunque nell'art. 46 si tratta soltanto nel supposto che non rimanga traccia dello sta-

(a) Ovvero *colle scritture provenienti dai genitori defunti, egualmente che per mezzo de' testimonj*. Ediz. 3. in 8.

(16) Comincia questo articolo col supporre due casi: quello che non abbiano mai esistito registri, e quello che siansi smarriti. Indi dice: *in entrambi questi casi, (dans ces cas)* ec. Il testo italiano al contrario, ed il latino tradu-

ce semplicemente *in questo caso, hoc casu*: per lo che potrebbe esitarsi che qui si parli del secondo caso soltanto cioè del caso in cui sieno i registri andati perduti, e non anche di quello in cui non vi sieno mai stati, come in realtà intende l'articolo. Non abbiamo creduto affatto inutile questa piccola osservazione.

T.



to di alcuno, o perchè gli stralci de' registri che esistettero non siansi procacciati o conservati, o perchè i registri non vi sieno mai stati. Allora, provato il fatto, sia con fondamenti, sia con testimonianze, la legge ammette delle prove men certe di quelle che risultano dai registri: e vuole che si abbia riguardo ai registri e carte emanate dai genitori defunti, ed avvalorate dalla prova testimoniale. A primo aspetto sembrerà, che la disposizione generalmente abbracci tutti gli atti, e tutti i casi; gli atti di matrimonio, divorzio, adozione, come quelli di nascita e morte; il caso che non vi fossero stati mai registri, o che si fossero smarriti. Non pertanto collazionando ad altri l'art. 46 del Codice si scorge, non applicarsi esso a tutti gli atti, che allorquando i registri siansi perduti: ma che quando ve ne sieno stati (17), non assente esso articolo la prova di scritture domestiche e testimonj, che per la nascita e la morte (*). Ma tale disposizione è forse esclusiva, e divieta ai giudici di far caso d'altri fondamenti, dalle carte famigliari in fuori? Ecco i lumi che su questo punto porge

(17) Non abbiamo mancato di diligenza onde illustrare questo passo per noi sibillino, ma la diligenza tutta riuscì a vano; non potemmo trasportare nella lingua italiana che le nude parole vuote di senso, o, meglio, contraddittorie come sono, senza intendere a che il N. A. mirasse, e qual distin-

zione intendesse fare tra i registri perduti e quelli che vi sono stati, e non vi sono più. Se noi dunque non erriamo, deveasi forse con un po' di discrezione supporre omessa dallo stampatore Parigino una negativa. T.

(*) Vedi la Divisione che segue. L.

la discussione. La Commissione e la Sezione avevano da prima presentato l'art. 46. in questi termini: *Se non vi furono registri, o se sian si smarriti, se ne ammette la prova per fondamenti e testimonj, ed in questo caso i matrimoni, le nascite e le morti potranno comprovarsi così con registri, o scritture famigliari del padre e della madre defunta, che con testimonj, salva la prova in contrario alle parti interessate* (*). Il dettato fu assentito nella Sessione 6 frutt. an. 9; ma riprodotto in quella 2 frim. an. 10, fece luogo ad alcuni obbietti. Si richiese per una parte, che l'articolo venisse levato, perchè, diceasi, l'argomento del titolo degli atti dello stato civile era d'indicare la forma di quest'atti, e non la maniera di provarli in genere (*2): imperocchè d'altronde già si è provveduto a quella di provare il proprio stato, ove fosse impossibile averne le prove dai registri (*3). Con questa ultima osservazione aveasi in mira il titolo *Della paternità, e della filiazione*, che invero determina come il figlio, la cui nascita non sarà stata registrata, dimostrerà il suo stato, e che „ dandogli il mezzo di far certa la sua „ nascita, gli accorda quello in pari tempo di „ porre in essere la sua età „ (*4): altra circostanza „ rispetto la quale la prova per iscritture non è meno necessaria; di quello che ris-

(*) Prog. del Cod. Civ. lib. I. tit. II. art. 19 p. 12 Dett. I. art. 12. Proc. verb. 6 frut. an. 9 t. I. p. 146.

(*2) Il Cons. Cambacérés, proc. verb. 2 frim. an. 10. L.

(*3) Ivi.

(*4) Ivi.

L.
L.

„petto lo stato medesimo „ (*). Dall' altra parte fu proposto di rimandare l' articolo a questo titolo (*2). Infatti la materia della filiazione sarà quella in cui ordinariamente se ne farà uso. Pure „ come può questo avvenire anche della „ morte „ (*3), la proposizione non ebbe i voti. Quanto a quella di stralciare l' articolo, fu modificata, e dimandossi soltanto, che l' articolo si riducesse alla prima disposizione, e restasse alle voci, ed in questi casi etc.; il rimanente, diceasi, non ispetta alle operazioni dell' ufficiale dello stato civile (*4). La correzione fu approvata (*5). L' articolo venne dunque comunicato al Tribunato nel seguente modo. *Se non vi saranno registri, o se siansi perduti, se ne ammette la prova tanto per iscritture, che per testimonj* (*6). Al Tribunato parve troppo generico. *Non basta spiegare, diss' egli, come si possa giustificare il difetto o la perdita de' registri; bisogna eziandio, avuta questa prova, indicare i mezzi onde certificare lo stato de' cittadini. Sembrò opportuno, proseguiva, additarli in questo, per non ripeterli ad ogni capo, ove nascesse in progresso questione sulle nascite, matrimonj e morti* (*7). Venendo in seguito alle prove da ammettersi, il Tribunato proponeva di far caso non solo delle scritture famigliari, ma ancora di

(*) Béranger, ivi.	L.	(*5) Decisione, ivi.	L.
(*2) Thibaudeau, ivi.	L.	(*6) Dettato comunicato al	
(*3) Roederer, ivi.	L.	Tribunato (art. 13) ivi.	L.
(*4) Il Cons. Cambacérés,		(*7) Osserv. mmss. del Tri-	
ivi.	L.	bunato.	L.

tutte le carte pubbliche e private. Questa ampli-
 azione gli sembrava senza pericolo in argo-
 mento nel quale può offrirsi la mera prova te-
 stimoniale (*). Le riflessioni fecero reintegrare
 la parte dell'articolo, che era stata levata nella
 sessione 2 frim. (2): ma non si giudicò accom-
 odata l'estensione proposta dal Tribunato. Al-
 tra questione non meno importante si è, se l'art.
 46 esprimendosi, che in mancanza di registri, i
 matrimonj, nascite e morti saranno provate così
 con registri e carte de' genitori, che con testi-
 monj, abbia ammessa la prova testimoniale, non
 solo per avvalorare gl'indizj che nascerebbero
 dalle scritture domestiche, ma di per se, ed eziandio
 quando non vi fossero queste. Ecco le spiega-
 zioni addotte in proposito dall'Oratore del gover-
 no. *I soli fondamenti pubblici ed il possesso,*
diss' egli, rendono inalterabile lo stato civile.
La prova del possesso viene dalla legge natura-
le; quella de' registri nasce dalla civile: la pro-
va mera testimoniale non è di peso o carattere
tale, che vaglia a supplire questa sorta di pro-
ve, nè a contrastarle. Piene di questa idea
tutte le Ordinanze vollero, che la prova della
nascita si facesse per registri pubblici, e nel ca-
so di smarrimento di questi, che si ricorresse ai
registri, o carte famigliari dei genitori trapassa-
ti, perchè lo stato, la filiazione, l'ordine, e
l'armonia delle famiglie non avesse a dipende-

(*) Ivi.

(2) Dettato definitivo (art. 13) proc. verb. 22 frut. an.
 10 T. II. p. 3. L.

re unicamente, da prove equivocate e pericolose, come la pura testimoniale, la cui incertezza spaventò sempre i legislatori. L'ordinanza 1767. in solenne statuto avea convalidato questa massima: la giurisprudenza vi si conformò ognora e l'articolo la richiama ()*. E' nondimeno necessario riflettere, che allorquando i registri o sieno stati smarriti, o non mai fatti, le parti sono a miglior condizione, che quando vi sieno, ed esse non vi si trovino iscritte; in tal caso possono almeno applicare a se stesse le norme riguardanti l'accidente, in cui l'atto fu ommesso per negligenza, norme che esporremo nella seguente divisione.

DIVISIONE II.

Del caso in cui lo stato civile non sia stato scritto nei registri.

Art. 47. Qualunque atto dello stato civile degl' Italiani, e degli stranieri, formato in paese straniero, farà fede, se sarà esteso secondo le forme usate in quel paese.

Art. 48. Qualunque atto dello stato civile degl' Italiani, formato in paese straniero, sarà valido, se è stato ricevuto, secondo le leggi italiane, dagli agenti diplomatici, o dai commissarj delle relazioni commerciali del Regno.

Non bisogna confondere la circostanza dell'atto non iscritto, e di quello scritto malamente, cioè senza la forma prefissa. Nella ultima supposizione debbesi seguire la regola posta al capo VI. *Della rettificazione degli atti dello stato civile*; qui

(*) *Thibaudeau*, spos. dei 11. t. II. p. 457 e 458. L. mot. proc. verb. 12 vent. an.

trattasi della prima. Gli atti non furono scritti per malignità, o per negligenza, o per impossibilità delle parti. La malignità tanto dell' ufficiale pubblico che dei privati darebbe luogo a processo criminale, ed il giudizio punitivo de' rei restituirebbe in pari tempo lo stato, a chi si fosse tolto; poichè non sarebbero puniti senza decidere, che vi fu una *soppressione* di stato, e questa non può essere dimostrata, se non lo è lo stato medesimo. Non dee sospettarsi negligenza nell' ufficiale pubblico, la quale lo assoggetterebbe alle pene ordinate dall' art. 50; molto meno nelle parti. *Di pericolo sommo sarebbe*, dissero lungo la disamina, *che la legge prevedesse il caso d' ommissione* (*): infatti ben si vede, che la disposizione, per cui fosse stato lecito riparare agevolmente le ommissioni, le avrebbe moltiplicate. Pure ciò avvenendo, qual rimedio è concesso alle parti? Potranno esse tenersi al disposto dell' art. 46 riguardante lo smarrimento o la mancanza de' registri? Ciò avea chiesto la Corte d'appello di Lione (*2), la cui osservazione fu ricordata nella disamina (*3); ma „ era mestieri pre-
 „ vedere le ommissioni; e ciò fu motivo che si
 „ riprovasse „ (*4). *Pure le contestazioni che per tali ommissioni possono suscitarsi, debbono portarsi ai tribunali, che delibereranno a norma delle circostanze* (*5). Tal ricorso nondimeno non sarà ogno-

(*) *Thibaudeau*, proc. verb. 6 frut. an 9 t. I. p. 146. L.

(*2) Osserv. della Corte d'appello di Lione p. 13. L.

(*3) *Cons Cambacérés* proc. verb. 6 frut. an 9 t. I. p. 146. L.

(*4) *Thibaudeau*, ivi. L.

(*5) *Ivi.* L.

ra aperto ; poichè talvolta l'atto può supplirsi , tal'altra il difetto è senza riparo : il che dipende dalla natura dell'atto, e giusta il titolo proprio di ciascheduno di essi. Il titolo del *Matrimonio*, al capo IV. *Delle dimande di nullità*, espone le conseguenze della ommessa presentazione, così dell'atto di celebrazione, che di quelli che attestano l'adempimento delle solennità. Quello del *Divorzio* art. 258 e 294 suppone, che non vi sarà divorzio, se un atto non ne affermi il giudizio. Quello della *Paternità*, e della *Filiazione* contiene un intiero capo delle *Prove della filiazione de' figli legittimi*, ed accorda, art. 320, il possesso di stato in difetto di titolo. Esso dispone, art. 334, che qualsivoglia atto autentico basti a provare la ricognizione del figliuolo. Così l'art. 62 che ordina trascriversi tale atto sui registri, e che ne sia fatta menzione in margine all'atto di nascita, è una pura disposizione d'ordine, diretta a raccogliere in un sol corpo tutte le prove dello stato civile, onde sia più agevole il rinvenirle, e lo stato de' cittadini meglio assicurato. Col titolo dell'*Adozione*, art. 359, si espongono gli effetti dell'atto non iscritto. Le omissioni, che vengono da malignità, essendo subbietto d'altre leggi; quelle che derivano da negligenza, non dovendo essere espressamente prevedute; e giudicandosi d'altra parte, colle regole testè accennate; rimanevano in questo titolo a riparare soltanto quelle omissioni, che nascono dalla impossibilità, in cui furono le parti, di far iscrivere lo stato loro, o quello delle

persone loro attinenti, nei nostri registri pubblici. Tale circostanza le scusa; ma la scusa non vale, se non in quanto la lontananza de' registri sia diventata un ostacolo insuperabile. Ora le parti non sono abbastanza distanti da non potersene prevalere, se non fuori dello Stato; poichè in ogni comunità di esso vi sono registri. Perciò gli art. 47 e 48, i soli di questo titolo, che si riferiscano al caso, in cui gli atti non fossero scritti sui registri, risguardano le sole persone che sono fuori del Regno. Eccone l'ordine. Può darsi, che uno straniero venga stretto a provare in Francia il suo stato civile, anche allora soltanto, che viene chiamato a qualche eredità, o che vuole ivi sposarsi. E' manifesto, ch'egli nol può, se non con atti legittimi fatti in sua patria, e questi sono ammessi dall'art. 47. Ma avviene talvolta pure, che un francese, essendo in paese forestiero, non possa fare scrivere sui registri pubblici gli atti del proprio stato. Allora, come la legge non può imporre ai cittadini, che quanto è loro possibile, forza è che si appaighi delle prove che gli fu lecito procacciare. S'egli potè farne stendere l'atto nelle forme ordinate dalle leggi del luogo, in cui dimorava, l'art. 47 lo abilita a farlo valere, e vuole che ottenga autorità, purchè sia regolare. Se gli riuscì farlo scrivere dagli incaricati Francesi diplomatici o commerciali, trovandosi ove ne siano, l'art. 48 non si limita ad ordinare che tali atti riportino piena fede, ma li dichiara vevoli, quasi compilati in Francia; e perciò appunto vuole,

che il sieno nelle forme prescritte dalle leggi francesi. Erasi pensato d'ordinare, che „ gli „ atti dello stato civile, fatti fuori Stato, fossero „ riportati in sui registri di Francia, acciò que- „ sti contenessero tutto quanto concerne lo stato „ civile de' Francesi „ (*) . „ L'ommissione per „ altro di questa formalità non avrebbe renduto „ l'atto nullo „ (*2). Ma la proposizione venne ritirata dal suo autore (*3), considerando *che sarebbe impossibile riportare gli atti sui registri francesi, secondo la data di essi* (*4).

PARTE IV.

Ragione che debbono dare i ministri incaricati di tenere o di custodire i registri.

Art. 50. Ogni contravvenzione agli articoli precedenti per parte de' mentovati funzionarj, sarà denunziata al tribunale di prima istanza, e punita con una multa che non potrà eccedere le cento lire (18).

(*) Tronchet proc. verb. 6
frut. an. 9 t. I p. 147. L.

(*2) Bigot Prémeneu, ivi. L.

(*3) Tronchet, ivi. L.

(*4) Berlier, ivi. L.

Qui dovrebbe locarsi l'art.
49; ma il filo delle idee volle
che si mettesse a canto dell'art.
42 V. Parte II. Divis. II. Sud-
div. II. p. II L.

(18) Dal presente articolo
e dai seguenti si può dedurre
una massima ed è che le
imperfezioni degli atti dello
stato civile non rendono que-
sti nulli se non v'intervenga
falsità. Questi atti, comun-

que imperfetti, daranno sem-
pre ai cittadini qualche tito-
lo, posciacchè se da una om-
missione ne avesse a ridonda-
re la nullità dell'atto, sa-
rebbe tradita apertamente la
mira della legge che è di as-
sicurare con questi registri lo
stato civile de' cittadini, non
di esporlo a pericoli. Oltre-
chè parlando la legge in tutti
questi articoli di falli ed al-
terazioni, nè annettendovi
che pene ai trasgressori, ma
non già nullità di atto, sa-
rebbe contro ragione e dirit-
to il darvi una interpretazio-

Art. 51. Ogni depositario di registri sarà responsabile civilmente delle alterazioni che vi sopravverranno, salvo a lui il ricorso (a) contro gli autori delle medesime (19).

Art. 52. Qualunque alterazione, o falsità negli atti dello stato civile, qualunque iscrizione di questi atti fatta sopra un foglio volante, ed in altro modo che sui re-

ne estensiva in danno di que' medesimi che la legge vuol tutelare. Combinano a queste le osservazioni del N. A. esposte intorno le nullità. T

(a) il testo francese aggiunge *s'il y a lieu*, e non inutilmente.

(19) Questo articolo richiama contro i depositarj dei registri tutte le obbligazioni, che legano ciascun altro depositario. E quindi manifesto che all'ufficiale dello stato civile, ed ogni altro depositario di questi registri dovranno applicarsi tutte le regole di diritto stabilite per il contratto di deposito. V. *Cod. Napol. Cap. II. Sez. III. tit. XI. art. 1927 e segg.* Per la qual cosa non avranno detti depositarj a rispondere *per gli accidenti prodotti da forza irresistibile* art. 1929. : *Casus a nullo praestantur*. E qui può nascer dubbio, se simile depositario sia tenuto per colpa lata, lieve o lievissima. Questa divisione della colpa in tre gradi, fu introdotta dai Giureconsulti interpreti del *jus Romano*. Ma il Codice Napol. pare non ammetta siffatta distinzione.

Ciò nondimeno sembra, che l'art. 1928 nel citato titolo *Del deposito* non escluda af-

fatto la divisione della colpa in due gradi almeno, perocchè dice, doversi l'antecedente *articolo applicare con maggior vigore* in alcuni speciali casi ivi enunciati. Questo antecedente articolo parla della diligenza che impiegar dee il depositario: il dire dunque che questa disposizione si applica con *maggior vigore* è un esigere maggior diligenza in chi si trova nei casi ivi mentovati. Ma la diligenza che si richiede nell'art. 1927. è quella stessa che usa ciascuno nel custodire le cose proprie; diligenza che, giusta i Dottori, suole praticar chiunque sia mediocrementemente attento, all'ommissione della quale corrisponde la colpa *leggiera*. Ora il depositario de' pubblici registri non si trova nei casi specificati all'art. 1928, dunque la misura dell'attenzione con cui dee tenere in custodia i registri è determinata dall'art. 1927: ma dessa è quella che il depositario stesso usa nelle cose proprie, alla cui mancanza corrisponde la colpa *leggiera*; dunque sarà egli rispondevole d'ogni colpa *leggiera*, semprechè sia relativa alla capacità della mente di lui. T.

gistri a ciò destinati, daranno luogo all'azione de' danni ed interessi delle parti, restando però in vigore le pene stabilite dal Codice penale (20),

Art. 53. Il Regio Procuratore presso il tribunale di prima istanza sarà tenuto di verificare lo stato de' registri al tempo del loro deposito presso la cancelleria; formerà un processo verbale sommario della seguita verificaione, denunzierà le contravvenzioni o i delitti commessi dagli ufficiali dello stato civile, e farà istanza per la loro condanna alle multe (21).

Art. 54. In tutti i casi in cui un tribunale di prima istanza pronunzierà intorno agli atti relativi allo stato civile, le parti interessate potranno ricorrere contro la sentenza.

§ I. Quali ministri sieno responsabili.

Già osservai, che salve le nullità producenti un effetto opposto al disegnato, la sicurezza, che le forme sarebbero osservate, erasi addossata ai ministri incaricati della custodia de' registri (*). Ma non bastava provvedere, che gli atti

(20) Il Regolamento sopra citato 27 mar. del Principe Vice-Re sull'attivazione dei registri degli atti dello stato civile, dietro il presente art. 52 riporta l'articolo 200 così concepito: *Se l'ufficiale pubblico è morto al tempo in cui si è scoperta la frode, l'azione sarà promossa dal Regio Procuratore nella via civile contro i suoi eredi col concorso delle parti interessate e dietro loro denunzia.* Questo articolo 200 è posto nel Codice sotto il Capo IV. *Delle domande per nullità di matrimonio*, di maniera che sembra applicato al solo caso di matrimonio. Tuttavolta avendo il Governo trovato es-

presso in modo generico, volle estenderlo ad ogni atto dello stato civile. T.

(21) » Il Giudice di Pace
» di ciascun cantone, in qualità di Delegato del R. Procuratore presso il Tribunale civile di prima istanza, visiterà al fine d'ogni bi-
» mestre i Registri del suo cantone: riferirà immediatamente al R. Procuratore lo stato dei Registri relativi alla loro regolarità od
» irregolarità, additandone i difetti, e suggerendo i provvedimenti da compartirsi »
Regol 27 marzo, 1806 art. 24. T.

(*) Parte I. Divis. IV. L.

fossero esatti e regolari; bisognava anche impedire, che non fossero poscia alterati. E in questo aspetto, la *risponsabilità* fu estesa a quelli deputati alla custodia de' registri. Ambi questi pesi sono imposti dagli art. 50 e 51. Ma dirassene altrettanto dei Regj Procuratori, nel caso dell' art. 49? Veggasi quanto su di ciò è detto più sopra (*).

§. II. *A quali fatti si riferisca la risponsabilità.*

Si deve dar ragione; 1. delle *contravvenzioni che risultano meramente da errore o trascuranza* (*2). 2. *De' delitti che suppongono intenzioni più ree, come le falsità, e le alterazioni* (*3).

§. III. *Effetti di questa risponsabilità.*

Questa *risponsabilità* assoggetta a tre pene; l'ammenda, se non è che pura contravvenzione; i castighi ordinati dal Codice criminale, se vi è delitto; il riparo de' danni alle parti, se vi è alterazione, falsità, o se gli atti furono scritti sopra carta sciolta, o diversamente da quello che è disposto pei registri. Rispetto all'applicazione di esse pene, vuol farsi qualche distinzione. Le pe-

(*) Parte II. Divis. II. 11. t. II. p. 457. L.
suddivis II. §. II. L. (*3) Thibaudeau, ivi p.
(*2) Thibaudeau, spos. dei 458. L.
mot. proc. verb. 12 vent. an.

ne della contravvenzione s'incontrano col fatto. Così, ogni ommissione, o errore dà luogo ad emenda; la scrittura sopra carta sciolta al compenso de' danni. Non così delle pene imposte ai delitti. „ Se avvi falsità o alterazione, i ministri „ imputabili sono indistintamente obbligati al ri- „ paro de' danni, abbiano essi o no connivenza „ cogli autori del delitto „ (*) . Per indicare la quale idea, l'art. 52 si vale delle espressioni generali: *ogni alterazione, e falsità* „, l'obbligazione per questo rispetto è indefinita „, (*2); riservato al ministro il regresso contro gli autori del fatto. Ma „ s'egli non è, nè autore, nè „ complice del delitto, non va soggetto alle pene sancite dal Codice criminale, benchè il reo „ fosse altronde incognito „, (*3) .

§. IV. *Del rendimento di ragione.*

Per osservare quanto riguarda il rendimento di ragione, bisogna esaminare chi lo dimanda, sotto qual forma, avanti qual Tribunale.

Chi può sollecitare il rendimento di ragione.

Il rendimento di ragione può invocarsi certamente dalle parti, se havvi delitto o contravvenzione, che dia campo alla rifusione de' danni.

(*) *Siméon*, t. I. p. 143. L. frut. an. 9 t. I. p. 148. L.
 (*2) *Regnier*, proc. ver. 6 (*3) Ivi p. 148, e 149. L.

Ciò non ostante, se la legge se ne fosse riportata ad esse, il fatto renderebbe illusoria l'obbligazione; sendochè dall'un canto le parti ignorano quasi sempre i difetti degli atti loro spettanti; esse ordinariamente non se ne accorgono, se non nel caso che da emergenti vengano strette a rivolgersi ai registri: dall'altro l'art. 52 tra tutte le contravvenzioni che possano commettersi, non attribuisce che ad una sola l'effetto della riparazione de' danni. Le altre tutte, ed i delitti rimanevano impuniti, se non fosse stata ordinata una inquisizione d'uffizio per iscoprirli e suscitare il castigo; ed essa è statuita dall'art. 53. Spirato l'anno, ed all'atto della deposizione il Procurator Regio esamina i registri.

Con qual forma si promova il rendimento di ragione.

Dimandossi se l'ufficiale dello stato civile, dietro la seguita disamina de' registri, trovandosi nel caso di venire inquisito sull'istanza del pubblico ministero, possa essere a dirittura tradotto innanzi il Tribunale, o se questa traduzione voglia preliminarmente confermarsi dalla superior carica. Il Consiglio di Stato con avviso 30 nev. an. 12, approvato da S. M. I. il 4 piov. consecutivo, determina: *che gli ufficiali dello stato civile non si possono avere per ministri del governo, nè loro è permesso quindi d'impetrare il beneficio dell'art. 75 della Costitu-*

zione (22). La via da seguirsi contro loro è segnata nei motivi del tit. II. del Cod. civ. svolti al Corpo legislativo. Il Regio Procuratore, si dice, forma un processo verbale sommario, denunzia i delitti, e ricerca sieno condannati ad emenda. Però l'approvazione dell'autorità superiore non è necessaria; e questo principio deesi tanto più ritenere quanto accresce il diritto di vigilanza, che i Regj Procuratori hanno sulla condotta degli ufficiali dello stato civile: debbono questi dunque nel caso di contravvenzione esser tradotti addirittura innanzi i Tribunali, e sulla pura richiesta del Procurator Regio. Oltracciò „ l'esame che fa de' registri il ministero pubblico, non mira che a scoprire le contravvenzioni ed i delitti, e far punire il ministro negligente o prevaricatore, e non a far rettificare gli atti; per sì rilevante materia è d'uopo aspettare l'istanza delle parti (*).

Avanti qual Tribunale debbasi instare per il rendimento di ragione,

Dopo data la norma della pena, e del modo di solleccitarla, rimaneva dire della giurisdizione. Era vano quì esprimere, che il castigo dovuto ai

(22) La Costituzione che qui si cita è dell'anno 8 rep. la quale all'articolo 85 dispone, che gli agenti del governo non possono essere processati per delitti spettanti al loro ufficio, se non se dietro una decisione del Consiglio di stato. Nella nostra Costituzione di Lione, e nei posteriori Statuti Costituzionali non si riscontra una pari disposizione.

(*) Siméon, t. I. 143.

delitti, si applicherebbe dai Tribunali criminali; abbastanza lo dice il diritto comune; e si sa del pari, che in tal caso la riparazione civile è giudicata dai Tribunali medesimi. Ma restava a decidersi chi avrebbe applicata la multa, che è la pena delle pure contravvenzioni, ed il ristoro de' danni, cui essa fa luogo, se consista nella scrittura degli atti sopra carte sciolte, o registri non pubblici. Tale incumbenza dall'art. 50 è addetta ai Tribunali di prima istanza. Intese forse il legislatore, che in tal caso i Tribunali anzidetti procedano come Tribunali correzionali, e colle forme volute dal tit. III. del Codice dei delitti, e delle pene, o soltanto civilmente, e colle forme proprie del processo civile? La questione era già stata decisa per l'avvertenza avuta dal Consiglio sulla domanda del Tribunato, di specificare accuratamente, che nel caso di pura contravvenzione, l'ufficiale pubblico non andrebbe soggetto che ai Tribunali civili; giacchè tale sposizione si fece appunto per sottrarli alle sentenze correzionali. Infatti, il dettato trasmesso al Tribunato diceva: *Ogni contravvenzione agli articoli anzidetti per canto de' ministri ivi accennati, sarà punita con multa non maggiore di cento franchi (*)*. Il Tribunato propose d'aggiungervi; *sarà querelata presso i tribunali civili e punita etc. (*2)*. *Motivo di questa*

(*) Dettato I. (art. 15). Dett. III. comunicato al Tribunale, (art. 16) proc. verb. 6 frut. an. 9 t. I. p. 147. Dett. II. (art. 16) 2 frim. an. 10. L. proc. verb. 24. frut. p. 203. (*2) Oss. mms. del Trib. L.

mutazione, dicea esso, si è l'indicare che la contravvenzione sola non importa contro l'ufficiale civile il giudizio de' Tribunali correzionali, come che si tratti di multa, che a prima vista è di loro competenza; ch'egli deve per questo rispetto condannarsi dai tribunali civili soltanto per attributo peculiare di questo caso (*). E' manifestissimo, che assentita l'opinione del Tribunato (*₂), il Consiglio approvò del pari i motivi che n' erano base, e che però non volle affliggere con processo correzionale gli ufficiali dello stato civile caduti in contravvenzione. Ma poscia ebbe occasione di meglio spiegare le sue mire. Un avviso da esso sancito li 30 nev. an. 12 e da S. M. I. R. approvato li 4 piov. consecutivo dice: *Il giudizio delle contravvenzioni incorse dagli ufficiali dello stato civile nella custodia de' registri, essendosi dall' art. 50 del Cod. civ. conferito ai Tribunali di prima istanza, non si può attribuire ai tribunali di polizia correzionale senza mutare il testo della legge ed accrescerne la severità*. Non pertanto l'intenzione del legislatore poteva essere incerta sulla questione, se egli avesse costituiti i Tribunali di prima istanza giudici inappellabili. L'incertezza fu tolta dall' art. 54. dichiarandoneli giudici di prima istanza, la cui sentenza è soggetta ad appellazione. Esso è generico nella sua disposizione coll'oggetto di prevenire ogni dubbiezza che po-

(*) Ivi.

(*₂) Dett. definit. (art. 17)L. proc. verb. 22 frut. an. 10,
t. II. p. 3.

L.

trebbe insorgere, ogniquale volta i tribunali di prima istanza avessero a decidere contestazioni sopra atti dello stato civile.

CAPO II.

Degli atti di nascita.

Gli atti di nascita sono compilati, o in circostanze ordinarie, o in particolari; però gli statuti di questo capo sono divisi in due parti.

PARTE I.

Atti di nascita nelle circostanze ordinarie.

Dico qui *circostanze ordinarie* quelle in cui un bambino nasce di padre, o almeno di madre nota, ed in luogo bastevolmente vicino ai registri pubblici, per potervene scrivere la nascita. A questa ipotesi si riferiscono gli art. 55, 56, 57 e 62.

§. I. *Delle Dichiarazioni di nascita.*

Art. 55. Le dichiarazioni di nascita dovranno farsi nei tre giorni consecutivi al parto, all' ufficiale dello stato civile, cui si dovrà presentare il fanciullo (a) (23).

(a) Nell'ediz. III. *il Neonato*. L. lo stato civile riceverebbe le dichiarazioni di nascita, che è quello *del luogo*, cioè del Comune in cui è nato il bambino: indicazione che si è posta nel Regolamento 27. marzo 1806 all'articolo 25. T.

(23) Nella traduzione latina, e italiana di questo articolo si è ommesso d'indicare, come è indicato nel testo francese, quale ufficiale del-

Dall' art. 55 è regolato il termine, ed il modo delle dichiarazioni di nascita. Da prima la Sezione avea proposto di stabilire quello di *ventiquattro ore* (*), giusta la legge 20 settembre 1792; ma si ebbe per troppo breve (*2) e fu prodotto a tre giorni (*3). La dichiarazione è fatta all' ufficiale dello stato civile, a cui viene presentato il figlio. Quest' ultima disposizione fruttava essa qualche vantaggio? Fu opposto „ essere „ vana; giacchè l'atto ha il suo vigore dalla „ dichiarazione convalidata da due testimonj, e „ non dalla presenza del fanciullo „ (*4); che d'altra parte, *ostacoli naturali possono impedire l'adempimento di questa formalità, come la morte del bambino* (*5). Prevalse il parere contrario. *L'ufficiale dello stato civile*, si disse, *deve cogli occhi proprj convincersi della esistenza del figlio* (*6): „ con che si prevengono moltissimi abusi „ (*7). „ Se il bambolo fosse morto, si „ stenderebbe processo verbale in cui stasse la „ dichiarazione di sua nascita „ (*8). „ La legge „ 20 sett. 1792 abilitava l'ufficiale dello stato „ civile a trasferirsi sul luogo in caso di pericolo „ imminente „ (*9). La disposizione non è ripe-

(*) Compil. I. (art. 19.) t. I p. 144. L.
 proc. verb. 6 frut. an. 9. t. I. (*7) *Thirbaudeau*, espos. dei
 P. 149. L. mot. proc. verb. 12. vent. an.
 (*2) *Il Primo Console*, ivi L. 11 t. II p. 459. L.
 (*3) *Decisione*, ivi. L. (*8) *Il Ministro della giu-*
 (*4) *Réal*, ivi. L. stizia, proc. verb. 6 frut. an.
 (*5) *Ivi*. L. 9 t. I. p. 149 L.
 (*6) *Il Ministro della giu-* (*9) *Ivi*. L.
 stizia, ivi, p. 149. *Simcon*,

tuta dall' articolo , ma non fu , perchè si volesse abrogata (24), anzi essa venne solennemente approvata (*); reputossi solamente inutile l' esprimerla, posciachè limitandosi ad ordinare , che il fanciullo si presentasse , senza dinotare il dove , la legge lascia su ciò la più ampia facoltà : „ ba- „ stava quindi nulla vietare „ (*2).

§. II. *Delle persone dei dichiaranti , e della compilazione dell'atto.*

Art. 56. La nascita del fanciullo sarà dichiarata dal padre , ed in mancanza di questo , dai dottori di medicina o di chirurgia , dalle levatrici , dagli ufficiali di sanità o da altre persone che abbiano assistito al parto ; e qualora la madre avesse partorito fuori del suo domicilio , anche dalla persona presso di cui si sarà sgravata. L'atto di nascita sarà successivamente (a) esteso alla presenza di due testimonj.

Nella legislazione anteriore al Codice civile , la dichiarazione di nascita era d'obbligo , e l'ommissione ne veniva punita.

La legge 20 settembre 1792 obbligava alla dichiarazione di nascita ; effetto del quale sistema era il dinotare chi vi fosse obbligato , ed il punirne la trascuranza . Primo era il padre , se il bambino uscisse di legittime nozze : il chirurgo , e la levatrice , se il padre fosse assente o non atto all' operare , e allorchè la madre non

(24) Il citato Regolamento 27 marzo all' art. 5 concede espressamente all' ufficiale dello stato civile di recarsi presso il fanciullo per ivi stendere nel Registro l'atto di sua nascita ogni qualvolta fosse di qualche pericolo il traspar-

to del neonato .

(*) *Decisione* , ivi

(*2) *Thibaudau* , espos dei mot. proc. verb. 12 ven. an. 11 p 459.

(a) Nella ediz. I. senza dilazione E nel latino *nulla morâ interpositâ*.

T.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

fosse maritata. Se il parto avvenisse in luogo pubblico, o in casa altrui, il padrone o il direttore dovea farne la dichiarazione, sotto pena di carcere.

I motivi di queste disposizioni perdettero il loro vigore.

Convenne disaminare, se queste disposizioni avessero a ritenersi, e l'esame cadeva sulla pena: il resto era meramente accessorio; giacchè „ senza pena non si ha l'obbligazione reale, potendosi violare impunemente „ (*) ; e ommessa l'obbligazione, rimaneva senza scopo la indicazione de' dichiaranti. Ora i motivi, onde tal pena fu imposta, non sussistono più. „ Comechè „ nella ventilazione, cui diede luogo la legge 20 „ settembre, non sieno essi chiaramente spiegati, „ è pur agevole l'intenderli, osservate le circostanze, e conoscere che la loro forza è perduta „ (*2). *I disparei religiosi e politici faceano dissimulare le nascite: alcuni genitori per ispirito di contraddizione alle nuove leggi, o per inquietudini suscitate loro nella coscienza negavano presentare i loro figliuoli all'ufficiale dello stato civile. Lo stato di questi era in pericolo, ma era uopo di lumi, anzichè di pene. Il minacciato castigo non convertì i parenti di mala fede; non fece risolte le credule e timorate co-*

(*) Il Ministro della giustizia, proc. verb. 6 frut. an. 9 t. I. p. 150.

(*2) Thibaudeau, espos dei mot. proc. verb. 12 vent. an. 11 t. II. p. 458. L

scienze, ed ognuno sa che la legge non fu per questo meno delusa. Ora che le circostanze mutarono, che la libertà de' culti è veramente stabilita, che le persecuzioni religiose cessero in tutto, che attribuita all' autorità civile la compilazione degli atti concernenti lo stato degli uomini, non è vietato ai genitori di farli regnare colle solennità del culto loro, è superfluo adoperar rigore, il cui effetto è d'altronde ingannevole (*).

Ragioni per cui la pena fu abolita, e l'obbligo di dichiarare le nascite cangiato in puro consiglio.

La dichiarazione delle nascite fu dunque conservata qual consiglio soltanto, e qual ricordo d'un dovere da compiersi dai parenti o altri testimoni del parto. Reputossi che la pena non farebbe che allontanare dalle madri gli ajuti della benevolenza, dell' arte, e della carità, allora appunto, che, mettendo in luce un ente debole, ne hanno il maggiore bisogno, e per se e per lui. Imperocchè chi non ricuserebbe farsi testimonio d'un fatto, per cui un dì, comunque innocente, potesse venire inquisito e castigato con due o sei mesi di prigionia? Dall' altro canto, onde la mancanza di dichiarazione sia punibile, bisogna ad evidenza determinare uno spazio, in cui tale obbligo debba compiersi; e se per circo-

(*) Thibaudeau, loc. cit. bot p. 165, e 166.
Siméon t. I, p. 143, 144 Cha-

stanze non potute antivedersi dal legislatore, essa non venne fatta nel tempo prescritto, ne deriverà che si dissimulerà tuttavia la nascita del fanciullo anzichè esporsi a subirne pena, facendone la ritardata dichiarazione. Così le cautele che si crederebbero acconce per assicurare lo stato degli uomini, non farebbero all'incontro che porlo in pericolo (*).

La mancanza della dichiarazione è ciò non pertanto punita, ove degeneri in soppressione di stato.

Nondimeno, quantunque non siasi voluto minacciare coloro che dissimulassero la nascita d'un fanciullo, per sospetto che il timore del castigo non fosse loro motivo di perseverare in tale mancamento, non si volle che andassero impuniti le tardanze, o il silenzio che degenerasse in soppressione di stato. Giusta le circostanze vi sarebbe campo ad inquisizione sì civile che criminale, da canto delle parti interessate, non che del pubblico (*2).

L'ufficiale dello stato civile ha diritto di conoscere se i dichiaranti ed i testimonj sieno noti.

L'indicazione dei dichiaranti non importa dunque più, rispetto loro, che un consiglio semplice, come si è detto. Ma quali ne sono gli effetti rispetto l'ufficiale dello stato civile? Gli

(*) Thibaudau, ivi. L. bot p. 166.

(*2) Simeon t. I. p. 244 Cha-

accorda essa il diritto di verificare la qualità delle persone, che gli presentano il bambino? Può egli del pari non ammettere che testimonj conosciuti? D'una parte si opinò, che giovasse non mutare dell'attuale giurisprudenza, investendo l'ufficiale dello stato civile del diritto di giudicare sulla qualità de' comparsi. Non gli deve esser lecito ricusare la dichiarazione; s'essa è mendace, se ne quereleranno i falsarj (*). Ove il padre sia lontano, non è mestieri che l'ufficiale dello stato civile invigili per lui, onde impedire le false dichiarazioni; stantechè la presenza del padre non è necessaria per la validità degli atti di nascita. Bastano de' testimonj; ma la loro dichiarazione non forma prova della paternità contestata. Finalmente tutte le cautele adoperate dalle leggi hanno per iscopo l'interesse del fanciullo, e di assicurargli lo stato: non bisogna dunque rendere troppo difficile la dichiarazione, che lo stabilisce (*2). Fu risposto, essere dura cosa lasciar in balia di chiunque si presenta d'attribuire un figlio a un cittadino; è quindi saggia la disposizione dell'articolo (*3). E' d'uopo che l'ufficiale dello stato civile si accerti, se i testimonj e l'ufficiale medico sieno noti (*4): ch'egli possa sospendere l'atto, se i dichiaranti ed i testimonj gli sieno sconosciuti, o se vi scorga dell'inganno (*5). L'ar-

(*) Il Console Cambacérés,
proc. verb. 2 frim. an 10. L.

(*2) Réal proc. verb. 2 frim.
an 10. L.

(*3) Il Primo Console, ivi L.

(*4) Emmercy, ivi. L.

(*5) Il Primo Console, ivi. L.

ticolo fu dunque approvato in questo senso (*); esso era necessario per l'art. 51. Facendosi imputabile delle falsità l'ufficiale dello stato civile (25), benchè non complice, era dritto concedergli i mezzi di prevenirle.

Se la madre non maritata debba essere dichiarata, benchè nol consenta.

La disposizione dell'art. 56, che dice: *Qualora la madre avesse partorito fuori del suo domicilio, si farà la dichiarazione anche dalla persona presso di cui si sarà sgravata, fece sorgere altra difficoltà. Gravi disordini si prevedero obbligando la madre, per l'articolo, a far sapere quando partorì fuori di sua casa; talvolta appunto il fece per nascondere il suo parto. Forse il bambino correrebbe qualche rischio, mostrando in se (26) alla madre l'appalesamento*

(*) *Decisione.*

(25) Devesi qui intendere della responsabilità dell'ufficiale come depositario, rispetto agli effetti civili. Una interpretazione di ersa sarebbe ingiusta, e contraria allo stesso Codice. Sarebbe ingiusto l'imputare un delitto a chi nol commise; sarebbe contrario al Codice stesso per gli articoli 51 e 52.

(26) Le precedenti e susseguenti osservazioni del N. A. chiaramente risolvono la questione insorta presso alcuni ufficiali dello stato civile in proposito di quelle fanciulle

o vedove che incinte vanno a sgravarsi ne' luoghi pii a questo uopo istituiti. In forza dell'art. 56 e 57 è certo che il direttore di essi luoghi dovrà nel dichiarare la nascita palesare la madre, che è sempre nota, tacendone il padre, che si ritiene incerto, quando almeno ei non sia contento di palesarsi; e tacendo egualmente la qualità di maritata o no della madre, ove essa non consenta di esporla. Ecco tutto ciò che si poteva fare, onde salvare i fanciulli dall'efferata vergogna delle madri, causa la più frequen-

del secreto di lei () . Colui dunque , in casa del quale venne a luce , non può costringersi a dichiarare , ch' essa madre non è maritata (*) „ se „ almeno ella non assenta di confessarlo „ (*3) .*

Se la madre non maritata possa indicare il padre del bambino.

Quì nacque nuova controversia. Voleasi conoscere, se la madre, palesando non essere marita-

te e la più compassionevole degli infanticidj . Non è già vero, come qui asserisce il N. Autore in bocca del S. Emery, che la vergogna dell'a partoriente sia intieramente salvata; il solo nominarla nell'atto, senza esporne il marito, fa palese il trascorso di lei: ma è vero però che il pudore non ne viene pubblicato, e vituperato. Non negherem che si sarebbe potuto fare di più, ordinando che la madre non fosse nemmeno nominata; ma al meritato rossore d'una donna rea immolar doveasi lo stato del figlio innocente? Si sono per lei avuti tutti i riguardi compatibili colla ragione sociale, e tutti i riguardi si sono avuti perchè il fanciullo non rimanga vittima d'una intempestiva vergogna; ma quelli non si dovettero trascurare, pe' quali il cittadino non perdesse il primo sociale retaggio, la sua qualità, il suo

nome. Corrispondendo queste con le disposizioni provvide intorno la taccia delle gravidanze clandestine e il pregiudizio sulla illegittimità de' figli; moderandole in modo che non serva il togliimento di questi ad inanimare le illecite congiunzioni, si giungerà sull'esempio d'un saggio Monarca a frenare da una parte la mal intesa vergogna, che induce le madri al più snaturato delitto, quello dell'infanticidio, dall'altra a non dare ansa alla corruzione del costume; ed in pari tempo agli innocenti fanciulli sarà conservato il distintivo per cui possano un giorno essere qualche cosa nella società colla preziosa prova dello stato loro. Nel qual proposito aggiungi quello che si dice all'art. 58 intorno i fanciulli esposti. T.

(*) Emery. ivi. L.

(*)2 Emery, ivi. L.

(*)3 Regnaud, ivi. L.

ta, potesse additare il padre del bambino. La Commissione avea proposto di vietarlo (*). Il motivo era, *che non s'avessero a veder tuttavia addossati de' figli, con maliziose o venali dichiarazioni, a coloro sulla cui debolezza o fortuna avessero già le madri fatto una speculazione* (*2). Motivo dell'ammissione era „ che il „ divieto sarebbe iniquo, e che potevasi eziandio „ prevenire questo sconcio già rilevato, deter- „ minando, che l'additamento del padre fatto „ dalla madre non maritata non sarebbe prova „ della paternità „ (*3). Quindi l'articolo susseguente fu così proposto, ed approvato: *Se dichiarisi che il figlio sia nato fuori matrimonio, e se la madre ne indichi il padre, non s'inserirà nell'atto di nascita il nome del padre, che colla espressa annotazione che venne esso designato dalla madre* (*4). Nel Tribunato fu opposto a questo statuto la sorte di vergogna che ne potrebbe venire al padre indicato, lo scompiglio che porterebbe forse in una famiglia concorde; l'incoraggiamento che porgerebbe alla calunnia ed all'audacia delle meretrici. E fu dall'altro canto sostenuto colla necessità di porre in essere il fatto della nascita, che suppone sempre un padre. S'è conosciuto, comunque il sia, debb'essere indicato. Diceasi esser giusto permettere ad una donna sventurata di palesare alla società colui che la fece madre: che sa-

(*) Prog. del Cod. Civ. lib. I. t. II art. 26 p. 13.

(*2) Regnaud, ivi.

(*3) Il Primo Cons. ed il

Cons. Cambacères, ivi. L.

(*4) Thibaudau, ivi. L.

rebbe dura cosa imporre un silenzio, per cui verrebbe confusa tra le donne perdute, che non conoscono neppure coloro, cui s' abbandonano. Si dava peso all' interesse del fanciullo, cui monta di conoscere un dì colui, al quale possa rivolgersi, e da cui con più diritto pretendere affezione o almeno pietà (*). Ma il Tribunato avea tuttavia dato il suo voto per l' articolo colle altre disposizioni del progetto. E qui è d' uopo ricordare, che esso fu dal governo ritirato. Nella conferenza tenuta . quando fu ripresa la discussione, il Tribunato osservò „ che la disposizione „ dell' articolo era annessa a ciò che deciso fosse „ sulla ricerca della paternità „ (*2). Infatti se si fosse ammessa questa ricerca, l' indicazione del padre fatta ad istanza della madre nell'atto di nascita, sarebbe senza dubbio una base buona ed essenziale (*3); ma interdetta poscia la ricerca della paternità non confessata, la dimostrazione del padre fatta dalla madre rimanea senza oggetto. L' interesse morale della madre e del bambino esser non può sufficiente motivo pel legislatore, che ha di mira precipuamente gl' interessi civili. Oltrechè vi hanno mille morali relazioni per cui è convenevole proibire la ricerca della paternità fuori del matrimonio, e per conseguenza quelle dichiarazioni che ad onta della legge inizierebbono questa ricerca, notando agli occhi di tutti quegli descritto qual padre (*4).

(*) *Siméon*, t. I. p. 139 e *Tribunato* L. L.
 140. L. (*3) *Siméon*, loc. cit. L.
 (*2) *Osser. mmss. del Tri-* (*4) *Ivi.* L.

Quindi l' articolo fu levato dalla Sezione legislativa, nè più presentato al Consiglio di Stato nella nuova ordinazione, nè da alcuno richiesto (*). *Dall' essersi tolto questo articolo è d' uopo senza dubbio conchiudere, non si dover eseguire ciò che in esso si permetteva, e non potersi per conseguenza inserire nell' atto di nascita d' un figlio fuori di matrimonio il nome del padre che ama d' essere sconosciuto, benchè dinotato fosse dalla madre (*2).*

§. III. Della forma dell' atto di nascita.

Art. 57. S' indicheranno nell' atto di nascita il giorno, l' ora ed il luogo della medesima, il sesso del fanciullo, ed i nomi che gli saranno stati dati, i nomi, cognomi, la professione ed il domicilio del padre e della madre e quelli dei testimoni.

Quest' articolo determina le esposizioni, che l' atto dee contenere.

Perchè si esprima l' ora della nascita.

Si è domandato „ perchè si abbia ad esprimere l' ora della nascita, che finora, diceasi, „ non venne segnata ne' registri „ (*3). Si avvisò il Consiglio *esser necessario esprimerla per distinguere tra due gemelli il primogenito* (*4). (27)

(*) Compil. defin. processo verb. 22 frut. an. 10 t. II. p. 4.

(*2) Chabot, t. I p. 167 L.

(*3) Il Ministro della giustizia, proc. verb. 6 frut. an. 9 t. I. p. 151.

(*4) Fourcroy, ivi.

(27) Potrebbe dubitarsi che questa ragione del Consiglio di stato per ritenere necessaria l' enunciazione dell' ora in cui naeque il fanciullo, equivallesse ad una decisione universale per la quale si avesse a riputar il primoge-

In qual caso il padre debba nominarsi.

Dall' obbligazione di nominare il padre non si può indurre che così debba farsi ove non siasi dichiarato tale, o non sia conosciuto pel suo matrimonio colla madre. Questi sono fatti certi, ch' essere debbono manifestati: l'esistenza del bambino è un fatto, il parto è un fatto; certa e conosciuta è la madre. La nascita suppone senza dubbio un padre; ma chi sarà egli? E' incerto, se nol palesi il matrimonio, o, squarciando egli stesso il velo ond' è coperto il mistero della generazione, non si mostri, e nomini. E' dunque mente dell' art. 57 che si esponga quel padre solo, che voglia o che debba esser espresso (*). Mercè questa disposizione, non fu più d'uopo entrare nella questione proposta all'atto della prima discussione, e „ che erasi „ mandata al titolo della paternità, e della filiazione „ (*2). Si era chiesto, che l'atto di nascita del bambino facesse menzione del matrimonio di suo padre, giacchè la regola *pater is est* introduce la solà presunzione, che cade in faccia la prova derivante da un atto autentico: il che potrebbe far supporre al bambino un padre

nito de' due gemelli colui che primo vide il giorno. E se veramente fu tale la mente del Consiglio di stato nel dare a questa parte di articolo tale interpretazione, sarebbe chiusa una fonte di litigi, che soleano per lo pas-

sato suscitarsi sulla pertinenza della primogenitura dei due gemelli. T.

(*) *Siméon* t. I. p. 144, *Chabot*, p. 169. L.

(*2) *Il Cons. Cambacérés*, *proe verb.* 6 frut. an. 9 t. I. p. 150. L.

non suo. Potrebbe avvenire v. g. che un figlio fosse iscritto sotto il nome d' un altro padre, e che stato non fosse riconosciuto, nè meno conosciuto dal marito della madre: nel qual caso, supposto che tutti gli atti provanti la maternità della sposa dinotino ad un tratto e distintamente, giusta l' esposizione del pubblico registro, che il bambino non ha per padre il marito; supposto pure, che siasi continuamente custodito ed allevato segretamente sì dalla madre, che da quello cui l'atto descrive per suo padre; in queste circostanze, io dico, lo stato non sarebbe esso bastevolmente stabilito, e sarebbe più d' uopo ricorrere alla regola pater is est ()? Ma cotal frode è impossibile; dacchè è deciso che l'atto non può dare in padre del bambino, che o il marito della madre, o quello che confessa la paternità.*

§. IV. Degli atti di riconoscimento di un bambino.

Art. 62. L'atto di ricognizione di un fanciullo sarà iscritto sotto la sua data nei registri, e se ne farà menzione in margine dell'atto di nascita, qualora esista.

*Era d' uopo d' una disposizione pel caso che la confessione della paternità non si fosse fatta nell'atto di nascita; poichè in tale ipotesi non si può più fare questa confessione, che con atto di riconoscimento (*2). Il qual ultimo atto, on-*

(*) Ivi.

(*2) Veggasi l'articolo del

L. Codice 334 al titolo Della Paternità e filiazione.

L.

de sia valevole, basta che sia autentico; nè fa mestieri stenderlo avanti l'ufficiale dello stato civile. Il dettato comunicato al Tribunato era questo: *L'atto di riconoscimento d'un bambino sarà iscritto sui registri, o sul margine dell'atto di nascita, se havvene alcuno* (*). Il Tribunato avea chiesto „ che l'atto fosse iscritto colla sua data, „ e che se ne facesse menzione sul margine dell'atto di nascita „ (*²). *Il motivo di questa mutazione si è, diss' egli, convenire che qualunque atto sia scritto sui registri colla sua data, per evitare le omissioni, trasposizioni o falsità, salva poscia la menzione sull'atto, se ve n'ha, la qual menzione sarà un indizio pel fanciullo, che si procurasse la copia dell'atto di sua nascita, e che potrebbe ignorare il posteriore riconoscimento* (*³). Quindi propose il dettato, che si trasfusse nel Codice civile.

PARTE II.

Degli atti di nascita ordinati in circostanza particolare.

Il Codice Civile fa qui due ipotesi, nelle quali è impossibile il provare la nascita, giusta le regole ne' precedenti articoli stabilite; la prima, ove trovisi esposto un bambino, la seconda ove nasca in un viaggio marittimo.

(*) Compil. comunicata al Tribunato, (art. 29) proc. verb. 2 frim. an. 10. L. (*²) Osser. mmss. del Tribunato. L. (*³) Ivi. L.

§. I. *Del modo di accertare la nascita dei bambini esposti.*

Art. 58. Chiunque ritrovasse un fanciullo recentemente nato, sarà tenuto a farne la consegna all' ufficiale dello stato civile, colle vesti e cogli altri effetti ritrovati presso il medesimo, ed a dichiarare tutte le circostanze del tempo e luogo in cui sarà stato ritrovato.

Se ne estenderà un circostanziato processo verbale, che enuncierà inoltre l'età apparente del fanciullo, il sesso, il nome che gli sarà dato, l'autorità civile cui verrà consegnato. Questo processo verbale sarà inscritto nei registri.

Sebbene il precipuo scopo de' registri sia stato di conservare le famiglie e distinguerle, di preparare e formare le prove della paternità e della filiazione, sarebbero pure imperfetti, ove non vi si mentovassero tutti quelli che nascono. Appartenere ad una famiglia, l'esser legittimo e riconosciuto da un padre fuori di matrimonio, sono modificazioni di stato e distinzioni puramente civili ed arbitrarie, fondate solo sui costumi di ciascun popolo, o sull' assoluta volontà del legislatore; ciò forma lo stato privato o proprio di un tale: ma aver diritto alla libertà, alla cittadinanza ed alla protezione delle leggi, costituisce lo stato pubblico e del cittadino. Tutti i membri della società, comunque il siano, ne sono investiti, e questo è il senso in cui sono eguali. Perciò la legge ordina di esporre colla stessa diligenza e negli stessi registri la nascita de' figli legittimi o illegittimi, presentati dai padri loro qualunque sieno o da benefica mano raccolti o dalla pubblica compassione. Se un rigore, giustamente introdotto per l'interesse o pel riposo della famiglia, toglie a' bambini il rintracciare il padre loro, la legge non proibisce di

esattamente descrivere tutto ciò che loro fu lasciato nell' abbandonarli. Un semplice vestito, un cencio potrà talvolta ridestare la tenerezza o i rimorsi e ridonare a' genitori de' figli che bramano ritrovare, o che una felice combinazione faccia loro conoscere: qui la legge non solo è prudente, ma è pure affettuosa e paterna (*). Perciò avea chiesto il Tribunato „ che i vestiti del bambino fossero consegnati all' ufficiale dello stato civile, invece di essergli solamente dichiarati, come prescriveva il dettato comunicatogli „ (*2). A proposito dell'art. 58 si è mossa questione, se convenisse con formale disposizione 1. „ ordinare a chi trovasse un bambino di avvertirne il Prefetto, e il Procurator Regio; poichè, diceasi, un figlio senza padre divenendo figlio dello Stato, è d' uopo che queste pubbliche persone possano vegliare alla sua sorte „ (*3): 2. *ingiunger l'obbligo alla pubblica autorità di mandare il bambino in un ospizio* (*4). Fu ricordato che una disciplina del 1679 obbliga l' autorità civile a consegnare all' ospizio di Parigi i bambini trovati esposti in questa città, e l' ospizio a farne dichiarazione: fu quindi proposto di estendere questa a tutte le città, in cui vi abbiano ospizj, e di stabilire

(*) *Siméon*, t. I. p. 145 e nato (art. 25), proc. verb. 146. L. 2 frim. an. 10. osserv. mmss.

(*)2 *Compil. I. (Art. 26)* del Tribunato. L. proc. verb. 6 frutt. t. I. p. 153. *Comp. II. (art. 24)* proc. verb. 6 frutt. an. 9 t. I. p. 153. L. verb. 24 frut. p. 203 e 204. 153. L. *Compil. comunicata al Tribu-* (*4) *Ivi.* L.

che in quelle in cui non ve ne fossero, l'ufficial dello stato civile recar facesse il bambino nell'ospizio più vicino (*). Si accordava esser necessario di osservare le formole prescritte dall'articolo, ma si riputava imperfetto in ciò che non accenna quello che debba poscia avvenire del bambino; e pur non si voleva che la Polizia avesse diritto di rintracciare il padre o la madre, per non dar motivo ad infanticidj (*2). Ma queste proposizioni vennero escluse, perchè nell'art 58 trattasi solo di ciò che riguarda lo stato del bambino, e perchè le cure necessarie alla sua conservazione esser vogliono prescritte dalle discipline amministrative (*3). Ma l'art. 58 supponendo queste discipline, prescrive, che il processo verbale fatto dall'ufficiale dello stato civile dovrà indicare l'Autorità, a cui siasi consegnato; poichè se non si dicesse poscia che debba avvenire del bambino, si smarrirebbero le tracce del suo stato, e si renderebbe malagevole la ricerca, che, quando che sia, potrebbero farne i suoi genitori (*4).

§. II. Modo di accertare le nascite sul mare.

Art. 59. Nascendo un fanciullo in tempo di un viaggio per mare, l'atto di nascita sarà formato entro le ventiquattro ore in presenza del padre, qualora ivi si trovi, e di due testimonj presi fra gli ufficiali del bastimento, o, in mancanza di questi, fra le persone dell'equipaggio. Un tale atto sarà esteso, cioè, sui bastimenti dello Stato, dall'ufficiale dell'amministrazione della marina; e sui bastimenti ap-

(*) Bigot-Préameneu, ivi, L.
 p. 153. L.
 (*2) Tronchet, ivi. L. p. 153 e 154.
 (*3) Thibaudeau, ivi. L.
 (*4) Il Primo Console, ivi, L.

parimenti ad un armatore o negoziante, dal capitano, proprietario (a) o patrone della nave. L'atto di nascita sarà iscritto appiè del ruolo dell'equipaggio (28).

Art. 60. Nel primo porto ove approderà il bastimento, tanto per prendere fondo, quanto per qualunque altra causa, faorchè quella del suo disarmamento, gli ufficiali dell'amministrazione della marina, capitano, proprietario (b) o patrone saranno tenuti a depositare due copie autentiche degli atti di nascita che avranno formati, cioè, in un porto italiano, nell'ufficio del preposto all'iscrizione marittima, ed in porto straniero, presso il commissario delle relazioni commerciali. Una di queste copie resterà in deposito presso l'ufficio dell'iscrizione marittima, o nella cancelleria del commissariato; l'altra si trasmetterà al Ministro della marina, il quale farà pervenire una copia, da lui certificata, di ciascuno di detti atti all'ufficiale dello stato civile del domicilio del padre del fanciullo, od a quello della madre, se il padre non è conosciuto: questa copia sarà in seguito iscritta nei registri.

Art. 61. Arrivando il bastimento in un porto di disarmamento, il ruolo dell'equipaggio sarà depositato presso l'ufficio del preposto all'iscrizione marittima, il quale trasmetterà una copia dell'atto di nascita da lui sottoscritta, all'ufficiale dello stato civile del domicilio del padre, od essendo questi ignoto, a quello della madre del fanciullo: questa copia sarà successivamente (c) iscritta nei registri.

Gli articoli 59 60 61 non derogano a' precedenti; ma si restringono a far le eccezioni richieste dalle circostanze: quindi le regole sugli atti civili, e su quelli di nascita, si applicheranno specialmente a' figli nati sul mare, in tutte le disposizioni non eccettuate. L'art. 59, giusta il dettato della Commissione e Sezione, diceva: *L'atto di nascita sarà iscritto sopra il diario del vascello* (*). In Consiglio fu riflettuto, che *sulle navi dello Stato, non eravi il diario* (*2); ed esso deliberò, che *l'atto si scrivesse sul ruolo*

(a) Nella 3 ediz. Comito

(28) La modula prescritta nel Regolamento per l'attivazione dei Registri delle nascite, e delle morti sulle navi appartenenti al Regno 27 mar. 1806 si trova nelle formule degli atti in fine di questo titolo.

(b) Ovvero Comito.

(c) Nella I ediz. tosto

(*) *Prog. del Cod. civ. t. I.*
tit. II. art. 25 p. 13. = *Com-*
pil. I. (art. 23) proc. verb.
6 frut. an 9 t. I p. 151. = *Com-*
pil. II. (art. 25) proc. ver.
8 brum. an. 10. L.

(*2) *Fleurieu proc. ver. 8*
brum. an. 10. L.

lo dell'equipaggio (*). Era sino allora stato costume di aggiungere il nome del figlio a quello della madre in margine del ruolo anzidetto, e di compilare un processo verbale della nascita (*2). Nel progetto del Codice, l'articolo non avea la estensione che gli fu data dappoi. E' bensì vero, che la Commissione avea portato parere „ sul deposito dell'atto di nascita dopo il „ ritorno del bastimento in Francia „ (*3). Ma essa non avea provveduto al caso, che la nave perisse nel suo viaggio. In una sola circostanza potea preservarsi dall'obblivione la nascita del fanciullo; se la nave prima di naufragare avesse approdato a porto straniero. Le Corti d'appello di Bordeaux e di Besanzone dimandarono „ che „ si prevedesse „ (*4). A riparare questo accidente, che porrebbe a rischio la prova dello stato del figliuolo, proponevano esse di obbligare il capitano a deporre una copia dell'atto di nascita nel primo porto straniero che prendesse, e di darne un'altra al sito dove approderebbe la nave in Francia; d'ordinare poscia che un'altra se ne spedisse al domicilio de' genitori, per esservi scritta sui registri dello stato civile (*5). „ La Sezione non giudicò opportuno il sottoscri- „ vere a questa proposizione „ (*6), osservando, che difficilmente in un porto estranio puossi tro-

(*) Redon, ivi. Decis. ivi L. di Bordeaux p. 4, di Besau-
 (*2) Fleurieu, ivi L. zone, p. 2, 3. L.
 (*3) Prog. del Cod. t. I. tit. (*5) Tronchet, proc. verb.
 II. art. 25 p. 13 L. 6 frut. an. 9 t. I p. 152. L.
 (*4) Osserv. di dette Corti (*6) Thibaudau, ivi, L.

vare un ministro che accolga la dichiarazione del Capitano, stantechè in tutte le prode non vi sono incaricati del governo francese (*). Che d'altra parte la precauzione rendesi vana, se il bastimento rompesse; poichè in Francia non saprebbe che avesse approdato a porto forestiero, nè a quale, nè presso chi fosse deposta la copia dell'atto (*2): che inoltre la cautela non escludesi dall'articolo (*3). Del rimanente il corso naturale degli avvenimenti sembrava renderla certa; imperocchè suolsi fare una dichiarazione dell'approdare, e dei successi di mare nei porti estranei, dove trovasi un impiegato francese, ed il fatto della nascita d'un bambino ha luogo di suo piede in questa dichiarazione (*4). Ma il Consiglio non giudicò inutile la cautela proposta, avvegnachè il commercio risappia gli eventi patiti dalla nave (*5); bastando nondimeno, che il dettato dell'articolo non si opponesse a quello che sul caso preveduto potesse ordinarsi poscia dalle discipline marittime (*6). L'articolo fu dunque trasmesso al Tribunato nel seguente modo: Nel caso di arrivo della nave in porto straniero, gli ufficiali d'amministrazione della marina, capitano, proprietario o padrone, saranno obbligati deporre presso il Commissario di commercio, se ve n'ha, una copia autentica degli atti di nascita che si sono fatti. Il Commissario la manderà al Ministro di Marina, che

(*) Lo stesso, ivi.

(*2) Berlier, ivi.

(*3) Thibaudeau, ivi.

L.

L.

L.

(*4) Cretet, ivi

(*5) Tronchet, ivi.

(*6) Il Primo Console, ivi L.

L.

L.

L.

farà avere copia, da lui autenticata, di ciascun atto, all'ufficiale dello stato civile del domicilio del padre o della madre, se questi è sconosciuto; ed essa verrà iscritta successivamente sui registri ()*. Il Tribunato propose delle giunte a queste cautele Chiese egli 1.°, che l'atto di nascita avesse a deporsi, non allora solo che la nave approdasse a porto straniero, ma quando eziandio ciò avvenisse in porto francese; 2.° che due fossero le copie dell'atto deposte, l'una per l'ufficio dell'iscrizione marittima, o per la cancelleria del Commissario, l'altra da mandarsi al Ministro di marina, (*2). Questi cambiamenti, disse il Tribunato, mirano a sottrarre al più presto possibile ai pericoli del mare gli atti dello stato civile, che le circostanze sforzano a compilare sopra i bastimenti. E questa si è manifestamente l'intenzione degli ordinatori del progetto, quando vogliono il deposito d'una copia nel caso di arrivo in porto estraneo. La saggia avvertenza non viene che estesa, obbligando di valersi in ogni caso del primo porto che si prende, oltre quello del disarmamento, per assicurare la conservazione dell'atto, col rimettere le copie, che vagliano a supplire l'originale, se il bastimento va a perdersi, riducendosi al porto del disarmamento (*3). Il dettato del Tribunato si accettò (*4).

(*) Compil. comun. al Trib.
(art. 27) proc. verb. 8. brum.
e 2 frim. an. 10

(*2) Osser. mmss. del Trib.
L.

(*3) Ivi.

(*4) Dettato defn. (art. 27)
proc. verb. 2. frut. an. 10 t.
Il. p. 5.

L.
Questa sarebbe la sede del

CAP. III.

Degli atti di matrimonio.

Fu accuratamente escluso da questo capo tutto quanto riguarda le condizioni, gl' impedimenti, le nullità, argomenti che stando colla validità del matrimonio, rimandaronsi al titolo concernente questo contratto importantissimo (). Gli articoli del presente capo si riferiscono 1. alle pubblicazioni del matrimonio, art. 63 64 65; 2. alle opposizioni, art. 66 67 68; 3 alle carte da prodursi onde celebrarlo, art. 69 70 71 72 73; 4 alla celebrazione di esso, ed all'atto che se ne compila, art. 74 75 76.*

PARTE I.

Delle pubblicazioni di matrimonio, e degli atti che le concernono.

*Il matrimonio non è il privato negozio di due che lo stringono; esso ha a fare colle famiglie loro, e colla società; è capace d'opposizioni, e d'impedimenti; deve importare un possesso pubblico dello stato di congiugi. Fa dunque mestieri che sia noto, e prima di venire stipulato; perciocchè, s'è soggetto ad ostacoli legittimi, sortano essi il loro effetto. Ecco onde vien la necessità delle pubblicazioni (*2).*

l'art. 62; ma l'ordine naturale delle idee volle che si locasse dietro l'art. 57 V. Parte I. § IV.

() Thibaudeau, spos. de'*

mot. proc. verb. 12 vent. an. 11. t. II. p. 460.

*(*2) Thibaudeau, espos. de' mot. proc. verb. 12 vent. an. 11. t. II. p. 460.*

L.

L.

L.

DIVISIONE I.

Della forma delle pubblicazioni.

Art. 63. Prima della celebrazione del matrimonio, l'ufficiale dello stato civile farà due pubblicazioni in giorno di domenica avanti la porta della casa del comune, coll'intervallo di otto giorni. Le pubblicazioni, e l'atto che ne verrà esteso, esprimeranno i nomi, i cognomi, le professioni e i domicilj dei futuri sposi, la loro qualità di maggiori o minori, ed i nomi, i cognomi, le professioni e i domicilj dei loro genitori. Questo atto conterrà inoltre i giorni, i luoghi e le ore in cui saranno state fatte le pubblicazioni, e sarà inserito in un solo registro, che dovrà essere numerato ad ogni foglio, e *vidimato*, come è detto all'articolo 41, e depositato in fine di ciascun anno nella cancelleria del tribunale del circondario (29).

Per dar norma a quello che concerne la forma delle pubblicazioni convenne determinare l'ufficiale incaricato di farle, il numero di esse, l'intervallo tra l'una e l'altra, il giorno in cui far si dovessero, il luogo, la maniera di comprovarle.

§. I. *Qual ufficiale faccia le pubblicazioni,*

Le pubblicazioni faceansi già dai parrochi, allora ministri del contratto civile delle nozze come del sacramento; ora che il contratto n'è del tutto sceverato, ed indipendente dal sacramento, tocca farle all'ufficiale dello stato civile ()*,

(29) Giova qui riportare il decreto 28 settem 1806 sulle pubblicazioni matrimoniali del Principe Vice Re. Esso dispone che le pubblicazioni a norma del presente art. 63

del Codice si facciano prima del mezzo giorno in due domeniche consecutive T.

(*) *Siméon*, t. I. p. 147 e 148. L.

§. II. Numero delle pubblicazioni.

L'ordinanza di Blois disponeva, che nissuno di qualsivoglia condizione potesse contrarre un matrimonio valido, senza previa pubblicazione di stride, fatta in tre giorni differenti festivi, con interstizio conveniente, di cui non poteasi ottenere esenzione, se non dopo la prima; e soltanto per causa urgente e legittima. Ma queste disposizioni furono deluse: la solennità delle pubblicazioni non praticavasi più che da coloro, i quali non poteano pagarne la dispensa; sicchè le tre pubblicazioni eransi fatte eccezioni, e la dispensa, regola usuale. La legge 1792 voleva una sola pubblicazione fatta otto giorni prima di celebrare le nozze, ed esposta in questo frattempo (). Ma una sola non bastava a prevenire l'abuso dei matrimonj clandestini (*2); quindi il Codice civile ne ordinò due. Suppliscono esse a quello, che altra fiata costumavasi di più romoroso e volgare, la pubblicazione dai pergami. Una sterminata udienza ascoltava, suo malgrado, ciò, che niuno è forzato di andare a leggere sulle porte della comunità. Il rumore di tal pubblicazione potea giungere agevolmente a quelli eziandio, che non eranvi presenti; ma posciachè ciò non può farsi più, vi bisognano due pubblicazioni (*3). Sonvi non pertanto circostanze così sollecitanti, che il termine delle pub-*

(*) Thibaudeau, espos. de
mot. proc. verb. 12 vent. an.
11. t. II. p. 460. L.

(*2) Chabot, t. I. p. 171. L.

(*3) Simeon, t. I. p. 148 L.

blicazioni pregiudicherebbe alle parti, o potrebbe ancora mandar vuote le nozze; come p. e. un soldato che sta per ammogliarsi, e riceve ordine di partire. Dovea dunque la legge concedere dispense () . „ Ma questa disposizione non potea „ locarsi nel presente titolo, che è diretto sol- „ tanto a reggere la forma degli atti; e fu ri- „ messa al titolo del matrimonio, che dinota le „ condizioni, con cui il contratto può stringer- „ si „ (*2).*

§ III. Intervallo tra le pubblicazioni

Le pubblicazioni si fanno con otto dì d'intervallo; poichè, *quantunque sia mestieri frapporre il minor possibile ritardo ai matrimonj, bisogna tuttavia che le parti interessate abbiano tempo di saperli, prima che si celebrino. L'art. 167. nel tit. del Matrimonio abilita i cittadini a congiungersi nel luogo, ove risiedettero da sei mesi. Se il termine fosse troppo breve, potrebbesi abusare di questa concessione, ed andare a stabilirsi in sito così lontano, che un' opposizione fatta nel luogo di loro domicilio non potesse giunger prima della celebrazione delle nozze (*3).*

§. IV. Giorno in cui debbono farsi le pubblicazioni.

„ Era forse necessario segnare un giorno de-

(*) *Il Ministro della giustizia, proc. verb. 14 frut. an. 9 t. I. p. 156.*

(*2) *Portalis, ivi. L.*

(*3) *Tronchet, proc. verb. L. 14 frut. an. 9 t. I. p. 156. L.*

„ terminato per le pubblicazioni „ (*)? Primamente è certo, che lasciando alle parti lo sceglierlo, si risparmierebbe loro il tempo, che la necessità di aspettare il dì prescritto (30) aggiunge spese fiate al termine (*2). Era del pari a prevedersi, che se la giornata fosse a scelta, moltissimi disporrebbero le pubblicazioni in modo, che le nozze potessero celebrarsi in quella che più s'acconciasse alla loro fede, e uscendo di chiesa, andrebbero alla Comunità. Che all'opposito si farebbe benedire il matrimonio dai ministri della religione, e differirebbersi poi il contratto dinanzi l'ufficiale pubblico (*3). Anche la religione ha le sue leggi sulle pubblicazioni; e se vengono sullo stesso punto contrariate dalle civili, l'esecuzione di queste sarà procrastinata (*4). Ma fu riflettuto, 1. che il giorno delle pubblicazioni non è indifferente; che v'è mestieri limitarsi o a dar contezza del matrimonio colla esposizione di avvisi, o indicare un giorno stabile per farle, acciò possa, chi vi ha interesse, andare ad ascoltarle (*5). 2. che per principio di religione il sacramento benedice il matrimonio, ed è il contratto civile tanto materia del sacramento, che questo non può compartirsi senza il contratto ci-

(*) Il Primo Console, ivi L.

(30) Boulay vuol qui dire: abbandonando a ciascuno la scelta del giorno in cui s'abbiano a fare le pubblicazioni, si affretterebbe il momento del matrimonio, poichè non sarebbero le parti costrette

d' aspettare il giorno stabilito dalla legge per le pubblicazioni, dopo quello della loro deliberazione a maritarsi. T.

(*2) Boulay, ivi L.

(*3) Il I Cons. ivi, p. 157. L.

(*4) Lo stesso, ivi L.

(*5) Réal, ivi. L.

vile; quindi deve la legge consumare primieramente il contratto. Se il sacramento si potesse ricevere prima, e non ne susseguisse il contratto, i figli nascerebbero spurj (*). Poteasi anche ordinare che nissun culto avesse a ministrare al matrimonio le cerimonie di suo rito, sinchè non si giustificasse che il contratto civile fosse stato stipulato a legge (*2): ciò che fu poscia fatto dall'art. 54 della legge 18 germ. an. 10 concernente la *Organizzazione de' culti* (31). Le pubblicazioni dovendo farsi in giorno stabilito, non potevano cadere che in domenica; imperocchè le pubblicazioni non partoriscono realmente la volgare contezza, se non se fatte nel dì in cui i cittadini si raccolgono insieme (*3), ma non sono perciò meno atto civile assolutamente estraneo dagli istituti religiosi (*4).

(*) Portalis, ivi.

(*2) Regnaud, ivi, p. 157 e 158.

(31) Il Regolamento 27 mar. 1806 porta una disposizione conforme a quella della legge francese qui ricordata. I Parrochi e i Sacerdoti, e gli altri Ministri di qualunque culto non potranno assistere ai matrimonj se non viene loro esibito l'atto di matrimonio celebrato avanti l'ufficiale civile. Quelli che contravverranno a quest'ordine, saranno denunziati all'ufficiale civile od al Regio Procuratore competente (che è quello del Tribunale di prima istanza) e saranno responsabili della nul-

L. lità del matrimonio ed obbligati a tutte le conseguenze della nullità stessa. Viceversa

nessun Parroco può essere astretto ad amministrare il sacramento del matrimonio a chiunque sia legato da alcuno degli impedimenti Canonici. V. l'art. 14 del Trattato tra la Repub. Ital. e la S. Sede, 26 gen. 1804. T.

(*3) Thibaudeau, ivi, p. 156 = Lo stesso, espos. de' mot. 12 vent. an. II t. II p. 460 = Chabot, t. I. p. 171. L.

(*4) Thibaudeau, espos. de' mot. proc. verb. 12 vent. an. II t. II p. 460 e 461 = Chabot, ivi, p. 171. L.

§. V. *Luogo in cui debbono farsi le pubblicazioni.*

Non si tratta ancora della comunità, ove abbiano a farsi le pubblicazioni. nè dell'ufficiale civile che debba farle: poichè tale argomento spetta alle condizioni ordinate per la validità del matrimonio. Fu dunque riservato al titolo del *Matrimonio*. Ma per compiere ciò che riguarda la forma delle pubblicazioni, era d'uopo indicare il luogo, nel quale far si dovessero in ciascuna Comunità. „ Questo luogo esser debbe naturalmente la casa delle Comunità, e, dove „ non ve n'abbia, la casa del Podestà „ (*).

§. VI. *Modo di provare le pubblicazioni.*

Per provare le pubblicazioni, se ne stende atto su d'un registro. Voleasi sapere, se questa iscrizione avesse a farsi sopra i registri dello stato civile, ovvero sopra uno speciale. „ La forma „ ma de' registri sarebbesi semplificata, ove „ gli atti delle pubblicazioni, d'opposizione e di „ togliimento d'opposizione, fossero scritti sopra „ gli ordinarij registri „ (*2); „ e la cosa andava „ più unita, collocando sopra uno stesso „ so registro tutti gli atti spettanti il matrimonio „ (*3). *Senzachè era a temersi, che uno speciale registro non fosse nell'uso comune po-*

(*) *Thibaudeau, e Regnaud,*
proc. verb. 14 frut. an. 9 t. I.
p. 155 e 156.

(*2) *Il Cons. Cambacérès,*
ivi, p. 160.
(*3) *Tronchet, ivi.*



sto nell'ordine de' registri dello stato civile (*). Ma la forma di un peculiare registro fu tuttavia preferita, 1. „ per nulla mutare nella „ legislazione allora vigente, che il prescrive- „ va (*2); 2. perchè l'iscrizione degli atti delle „ pubblicazioni, d'opposizione e di togliimento „ d'opposizione, avrebbe reso gli ordinarij regi- „ stri troppo voluminosi „ (*3); 3. „ perchè vi „ avea qualche inconvenienza in cumulando sopra „ uno stesso registro gli atti risguardanti il ma- „ trimonio, e in metter così sott'occhio degli „ sposi, la cui unione si fa senza conflitto, il „ prospetto delle opposizioni che hanno ritardati „ e talvolta macchiati d'infami sospetti mari- „ taggi poco avventurosi (*4) „; 4. e finalmen- „ te „ perchè sarebbe accrescere inutilmente la fa- „ tica, scrivendo sopra registri, che debbono „ conservarsi in doppio, atti cui basta scrivere „ sopra uno semplice „ (*5). Per altro „ il re- „ gistro speciale e semplice delle pubblicazioni „ debbe, giusta l'articolo 41, essere sottoscritto, „ come generalmente tutti i registri spettanti „ lo stato civile (*6).

DIVISIONE II.

Dell'esposizione dell'atto di pubblicazione, e del tempo che può celebrarsi il matrimonio.

Art. 64. Una copia dell'atto di pubblicazione sarà e rimarrà affissa alla porta della casa del comune, durante gli otto giorni d'intervallo dall'una all'altra pub-

- | | | | |
|----------------------------|----|------------------------|----|
| (*) Ivi. | L. | (*4) Réal, ivi p. 158. | L. |
| (*2) Thibaudeau, ivi. | L. | (*5) Regnaud, ivi. | L. |
| (*3) Défermon, ivi, p. 160 | L. | (*6) Thibaudeau, ivi. | L. |

blicazione. Il matrimonio non potrà celebrarsi prima del terzo giorno, da che sarà seguita la seconda pubblicazione, non compreso il giorno della medesima (32).

La legge non si limita a propalare il matrimonio colle pubblicazioni; „ ma vuole ancora „ assicurare la pubblicità delle stesse, facendole „ esporre „ (*). „ Il matrimonio non può celebrarsi se non compiuti tre giorni dopo la „ seconda pubblicazione „ (*2).

DIVISIONE III.

Delle pubblicazioni oltre un anno.

Art. 65. Non effettuandosi il matrimonio entro l'anno, da computarsi dalla scadenza del termine delle pubblicazioni, non potrà più celebrarsi se non dopo che si saranno fatte nuove pubblicazioni nella forma di sopra stabilita.

(32) Il testo di questo articolo offre un dubbio, se il matrimonio possa celebrarsi, scorsi tre giorni dopo quello dell'ultima pubblicazione, ovvero scorsi due, cioè nel terzo giorno dopo quello dell'ultima pubblicazione. Il testo italiano dice: *il matrimonio non potrà celebrarsi prima del terzo giorno ec.* La stessa dizione è ritenuta dal Regol. 27 marzo. Il testo francese dice *avant le troisième jour ec.* Che se non può celebrarsi il matrimonio prima del terzo giorno della seconda pubblicazione, si potrà dunque in questo terzo giorno effettuare la celebrazione. Così a prima lettura s'interpreta la disposizione, che in realtà è ben diversa, come venne spiegato nel Consiglio di stato ad istanza del S. Tronchet; cioè che

i tre giorni posteriori a quello dell'ultima pubblicazione abbiano a scorrere intieri. I traduttori latini del Codice così l'intesero, e chiaramente lo spiegarono, dicendo: *matrimonium celebrari prohibetur ante TRIDUUM a secunda promulgationis die...* Infatti in uno dei progetti del Codice il presente articolo portava questa disposizione, che *il matrimonio non potrà celebrarsi che tre giorni dopo la seconda pubblicazione.* Nel Progetto del 24 term. an. 8 questo termine era esteso sino agli otto giorni dopo la seconda pubblicazione. T.

(*) Lo stesso, espos. de' mor. proc. verb. 12 vent. an. 11 t. II. p. 461. L.

(*2) Tronchet, proc. ver. 14 frut. an. 9 t. I. p. 153 = Decis. ivi. L.

Acciocchè non si tragga uno scandaloso profitto dalle pubblicazioni oltre un anno, o non si deludano le opposizioni, la cui cagione fosse posteriore, le pubblicazioni varranno un anno solo, passato il quale, se il matrimonio non sia stato celebrato, dovranno rinnovarsi () . Nuove „ pubblicazioni saranno necessarie, quand' anche „ alle prime non sieno sopravvenute opposizioni „ ni „ (*2)*

PARTE II.

Delle opposizioni .

§. I. Degli atti d' opposizione .

Art. 66. Gli atti d' opposizione al matrimonio saranno sottoscritti sull' originale e sulla copia dagli opposenti o da persone munite di loro procura speciale ed autentica ; essi dovranno essere intimati colla copia della procura , alla persona o al domicilio delle parti, ed all' ufficiale dello stato civile, il quale apporrà il vista sull' originale.

La legge 20 settembre 1792 ammetteva le sole opposizioni ragionate. „ Essa avea per iscopo d' impedire le opposizioni temerarie, o maligne ; ma questo scopo si è altrimenti ottenuto, decidendosi, che il diritto d' opposizione non è di tutti indistintamente, e che per giovarsene è d' uopo avere le qualità dalla legge richieste (*3) . Senzachè, la disposizione della

(*) Simeon Trib. t. I. p. 148.
Tronchet ed il Ministro della
giustizia proc. verb. 14 frutt.
an. 9. t. I. p. 158. L.

(*2) Il Cons. Cambacérés ivi
L. p. 153.
(*3) Il Ministro della giustizia e Thibaudeau, luogo
citato, p. 159. L.

legge 20 settembre parve inutile, ingannevole e pericolosa. „ *Inutile*, giacchè l'ufficiale dello stato „ civile non è il giudice, e i motivi dell'opposizione debbono dedursi solo avanti il Tribunale „ (*). *Ingannevole*; poichè l'opponente sarebbe in libertà di non esprimere i suoi veri motivi „ (*2). *Pericolosa* infine sotto tre aspetti.

1. „ In ciò che un'opposizione anche senza reali motivi basta sovente per far avveduto un „ giovine inesperto in un momento di debolezza, „ e di seduzione „ (*3). 2. In ciò che un'opposizione ragionata impedisce bene spesso la riconciliazione tra le parti, *se l'opponente riconosce la inefficacia de' suoi motivi, e se quella che ne domanda il togliimento, ne riconosca la validità, la conciliazione impedirà una inutile diffamazione. In cotali affari non è permessa la pubblicità, se non dove sia inevitabile; il che non succede che nel momento, che ogni speranza di conciliazione siasi smarrita; oltrechè un'opposizione senza motivi si può togliere agevolmente; poichè niun sentimento d'amor proprio può ispirare una pervicace perseveranza; laddove un'opposizione motivata, oltre mettere spesse volte l'oppositore nell'impossibilità di fare una ritrattazione, che lo accuserebbe di menzogna o di leggerezza, parrà sempre una pubblica ingiuria, e da non si poter cancellare che con un giudizio* (*4) 3. In ciò che un'opposizione moti-

(*) Thibaudeau e Tronchet, ivi.

(*2) Thibaudeau, ivi.

(*3) Réal, ivi.

(*4) Ivì.

L.

L.

vata può offendere senza riparo l'onore di colui contra il quale è formata: essa obbligherebbe in fatti alcuna volta ad esporre in un atto permanente cause infamanti, mentre spesse fiate l'oggetto dell'opposizione si è di procacciar tempo, per ricondurre giovani traviati alla ragione ed al dovere (*).

§. II. Della menzione degli atti d'opposizione e del loro togliimento.

Art. 67. L'Ufficiale dello stato civile farà senza ritardo una sommaria menzione delle opposizioni sul registro delle pubblicazioni; ed in margine della iscrizione di dette opposizioni, farà altresì menzione dei giudicati, o degli atti di recesso, copia dei quali gli sarà stata rimessa.

Veggasi alla Divisione I. Parte I. la discussione sull'art. 63.

§. III. Degli effetti delle opposizioni.

Art. 68. Nel caso di opposizione l'ufficiale dello stato civile non potrà celebrare il matrimonio, prima che gli sia presentato l'atto, col quale è stata tolta l'opposizione, sotto pena di trecento lire di multa, e di tutti i danni ed interessi (33).

(*) *Tronchet*, ivi.

L. (33) Anche in Italia e prima della promulgazione del Codice civile erano conosciute le opposizioni sotto nome d'impedimenti. Con questa denominazione si prendeva ordinariamente qualsivoglia causa la quale impedisse che un matrimonio venisse validamente contratto tra certe persone; alle volte s'intendeva l'opposizione che qualcheduno faceva alla celebrazione d'un matrimonio e di queste intende l'articolo. Siccome le ragioni del contratto, e del sacramento non erano tuttavia separate, tutti gli atti concernenti il matrimonio venivano fatti e presentati alle curie ecclesiastiche; ma gl'impedimenti delle parti si producevano anche presso i Tribunali civili, i quali li passavano agli ecclesiastici che n'erano i giudici. Ma di ciò si dirà più diffusamente nel seguente tomo III. Tit. V. cap. II. T.

L'effetto delle opposizioni si è d'impedire la celebrazione del matrimonio, finchè sussistono. Esse vengono tolte o volontariamente o con sentenza, ma in tal caso non cessano che „ o col „ l'acconsentire alla sentenza, o quando questa „ è definitiva „ (*); „ poichè la materia del „ matrimonio non ammette deliberazioni *provvisori- sionali* „ (*2). „ Appunto perchè l'ordinazione „ conviene ad amendue le ipotesi di togliimento „ volontario e giudiciale, si è adoperata la parola *rimesso*, e non quella *notificato*, ch'era „ stata proposta (*3).

PARTE III.

Fatti che i contraenti debbono giustificare.

Per divenire alla celebrazione del loro matrimonio sono i contraenti obbligati a provare, 1. che non v'ha opposizione; 2. la loro identità; 3. il consenso di quelli da cui dipendono.

DIVISIONE I.

Delle prove che non vi sieno opposizioni.

Art. 69. Non essendovi opposizione, ne sarà fatta menzione nell'atto di matrimonio; e se le pubblicazioni sono state fatte in più comuni, le parti produrranno un certificato rilasciato dall'ufficiale dello stato civile di ciascun comune, comprovante che non esiste opposizione alcuna.

(*) *Tronchet*; proc. verb. 14 frut. an. 9 t. I. p. 161 L.
 (*2) Lo stesso, proc. verb. 16 term. an. 9 p. 77. L.
 (*3) *Deferron, Thibaudeau,* e *Tronchet*, proc. ver. 14 frut. an. 9 p. 161. L.

L'articolo 68 che proibisce all'ufficiale dello stato civile di celebrare il matrimonio a fronte delle opposizioni, richiedeva una disposizione per obbligare i contraenti a provare che non se ne erano fatte, o che quelle ch'eransi fatte, vennero tolte. Siffatta disposizione era pur necessaria per addossare in modo sicuro, e per metter in uno a coperto la *responsabilità* dell'ufficiale dello stato civile: era d'uopo addossargliela in modo certo, togliendo allo stesso ogni ragionevol pretesto di addurre ch'ei non conoscesse l'opposizione: era d'uopo metterla a coperto togliendo a' contraenti il mezzo d'ingannarlo. Allorchè lo stesso ufficiale fa tutte le pubblicazioni, essendo i contraenti domiciliati nella stessa comunità, queste cautele riescono inutili, poichè niuna opposizione potè sfuggirgli: a lui sono state notificate, ei ne ha sottoscritto l'originale, e ne ha fatto menzione sul registro delle pubblicazioni; quindi niun pretesto per asserire che gli fossero ignote, niuna ragione di costringere le parti a provare non v'essere opposizione; nè pure alcuna possibilità; essendo egli quel solo che può rilasciare i certificati di non fatta opposizione. Ma l'art. 69 versa principalmente sul caso, che a cagione della diversità del domicilio de' contraenti, siensi fatte le pubblicazioni in diverse comunità, giusta l'art. 166 tit. del *Matrimonio*: poichè siccome in tal caso quello degli ufficiali dello stato civile, che celebra il matrimonio, non conosce le opposizioni, fatte presso l'altro; così vuole la legge che le parti gli

producano un certificato di non fatta opposizione rilasciato dall'ultimo; e in amendue i casi l'ufficiale dee far menzione sul registro, che non havvi opposizione.

DIVISIONE II.

Delle prove dell' identità

L' Art. 70 prescrive come le parti debbano provare la loro identità; l' art. 71 regola la forma dell'atto di contezza, che supplisce all'atto di nascita; l' art. 72 ordina che quest'atto venga *omologato*.

§. I. *Come le parti comprovino la loro identità.*

Art. 70. L' ufficiale dello stato civile si farà dare l'atto di nascita di ciascuno dei futuri sposi. Quello sposo che si troverà nell'impossibilità di procurarselo, potrà supplirvi con presentare un atto di notorietà rilasciato dal giudice di pace del luogo della sua nascita o da quello del suo domicilio.

L' errore della persona è una delle cagioni di nullità del matrimonio (*). Il legislatore che dee prevenire le nullità, dovette ordinare che l'identità s'avesse a giustificare. Il metodo più naturale era la produzione dell'atto di nascita, e però fu prima ordinata dall'art. 71. Ma tale può essere impossibilitato a produrlo, e pure non gliene deve risultare l'incapacità di maritarsi: e per questo caso fu mestieri rinvenire de'modi,

(*) V. art. 180. del *Matrimonio*.

onde supplire la legge; essa si appaga allora d'un atto di contezza. L'art. 70, di cui parliamo, accenna il luogo in cui la notizia pubblica sarà interpellata. Il primo dettato portava, che l'atto di contezza non avesse a stendersi nel luogo del domicilio, *se non quando quello di nascita fosse ignoto* (*). Ma per altro „ era facile, ch'ei fosse meglio noto nel luogo di sua „ residenza, che in quello della nascita „ (*2). Di poi questo statuto sarebbesi opposto allo spirito dell'articolo, che per ogni caso d'impossibilità volea porgere dei rimedj „ Troppo „ dura cosa era obbligare un cittadino a rivolgersi al luogo di sua nascita, solo perchè „ esso luogo era noto. Potrebbe essere oltre „ mare, e la persona avere il possesso di stato nel luogo di sua dimora „ (*3). Fu deciso che l'atto di contezza potrà levarsi tanto dal luogo della nascita, che da quello del domicilio. L'abuso, che di questa disposizione si potrebbe fare, è corretto dalla cautela presa all'art. 72 di lasciare in arbitrio del Tribunale, giusta le circostanze, il giudicare di quanta fede sia degno l'atto di contezza.

§. II. *Forma dell'atto di contezza.*

Art. 71. L'atto di notorietà conterrà la dichiarazione di sette testimonj dell'uno e dell'altro sesso, siano o no parenti, dei nomi, dei cognomi, della professione,

(*) *Compil. I. ('art. 31)*
proc. ver. 14 frut. an. 9 t. I.
p. 162. L.

(*2) *Bigot Préameneu, ivi L.*
 (*3) *Defermon, ivi. L.*

del domicilio del futuro sposo e di quello de' genitori, se sono conosciuti, del luogo, e, per quanto sarà possibile, dell'epoca di sua nascita, e le cause per le quali non può produrre l'atto. I testimonj sottoscriveranno l'atto di notorietà unitamente al giudice di pace, e nel caso che non potessero o non sapessero scrivere, se ne farà menzione.

Questo articolo vien presso alla disposizione dell'art 70: definisce da chi sarà interpellata la pubblica scienza, quali testimonj, ed in qual numero la proferiranno; quali esposizioni conterrà l'atto, e da chi verrà sottoscritto.

§. III. Omologazione dell'atto di contezza.

Art. 72. L'atto di notorietà sarà presentato al Tribunale di prima istanza del luogo dove si deve celebrare il matrimonio. Il Tribunale dopo aver sentito il Regio Procuratore darà o ricuserà la sua omologazione, a misura che troverà sufficienti o non sufficienti le dichiarazioni dei testimonj, e le cause per le quali non si possa produrre l'atto di nascita.

Già si fecero osservare, parlando dell'art. 70, i motivi per cui fu deliberato, che l'atto di contezza si presentasse per l'*omologazione* al Tribunale (*), acciò giudichi, 1 sulle cagioni che impediscono di addurre l'atto di nascita; 2 sul merito delle dichiarazioni. Devesi aggiungere soltanto, che secondo l'art. 54 „ il giudizio va „ soggetto ad appellazione „ (*2).

DIVISIONE III.

Sulle prove dell'assenso delle persone da cui dipendono i contraenti.

Art. 73. L'atto autentico del consenso dei padri, delle madri, degli avi, delle

(*) Vedi il §. I. di questa Divisione. Thibaudeau, proc. ver. 14 frut. L. an. 9 t. I. p. 163. L.

(*2) Il Cons. Cambacérés, e

avole, o, in mancanza loro, di quello della famiglia, conterrà i nomi, i cognomi, le professioni, ed i domicilj del futuro sposo, e di tutti quelli che saranno concorsi all'atto, come anche il loro grado di parentela.

L' art. 73 conserva i diritti de' parenti sul matrimonio: nè l' ufficiale dello stato civile può compilarne l'atto, se non è fatto certo, o dell' assenso loro, o degli atti di rispetto con cui fu dimandato ovvero sia venne chiesto il loro consiglio, e ne farà menzione ()*. In questo articolo si scorge il legislatore scrupolosamente intento a prevenire gli sbagli ed errori: però vuole che l'atto di assenso sia autentico, e contenga tutte le sposizioni atte a dinotare quello cui concerne. Esso deve inoltre collazionarsi cogli art. 148 149 150 151 152 153 154 del tit. del Matrimonio.

PARTE IV.

Del luogo in cui si celebra il matrimonio: della celebrazione: dell'atto che se ne stende.

La rubrica addita la divisione di questa parte.

§. I. *Del luogo in cui si celebra il matrimonio.*

Art. 74. Il matrimonio sarà celebrato nel comune ove uno degli sposi avrà il domicilio. Questo domicilio per ciò che riguarda il matrimonio, si avrà per stabilito da sei mesi di abitazione continua nello stesso comune.

(*) *Siméon t. I. p. 149.*

La comunità in cui il matrimonio deve celebrarsi è quella ove uno degli sposi ha domicilio, che si acquista con sei mesi di residenza: il luogo proprio è l'ufficio della comunità. Una eccezione per altro di questa regola generale si è l'art. 170 nel tit. *del matrimonio* che lo rende valido, contratto in altro stato tra francesi, o tra francese e forestiero. Se ne propose una seconda eziandio in questo senso. *In caso d'impedimento il Vice-prefetto potrà abilitare l'ufficiale dello stato civile a trasferirsi in casa delle parti, onde riceverne le dichiarazioni, e celebrare le nozze (*)*. Supponendo che talora all'ufficial pubblico fosse lecito trasferirsi altrove, saper voleasi s'egli dovrebbe riconoscerne la necessità, o se non potesse farlo che per concessione. La Sezione da cui proponeasi l'articolo, avea pensato che *l'ufficiale dello stato civile potesse traslocarsi; ma che sulla necessità dovesse portar giudizio una carica superiore alla sua, e a quella del podestà. La ordinaria lontananza de' Prefetti avea fatto alla Sezione preferire i Vice-Prefetti (*2)*. Tre furono i pareri in questa controversia. Il primo era, che all'ufficiale dello stato civile si lasciasse giudicare della necessità. Diceasi, che il *pubblico vantaggio*, nulla rischiando per le solennità delle pubblicazioni fatte nei debiti termini, poteasi senza inconveniente agevolare la celebrazione de' matrimo-

(*) *Compil. I. (art. 36)* p. 164.
 proc. ver. 14 frut. an 9 t. I.

(*2) *Thibaudeau, ivi.*

nj, e rimettere all'ufficiale dello stato civile il giudizio sulla necessità di trasferirsi altrove ()*. Fu risposto, che la pubblicità essendo in questo contratto essenziale, togliendola, non dovea farsi che per dispensa, ed in via d' esenzione, ma che doveasi tener ferma la regola generale (*2). La seconda opinione era, che „ la facoltà accor- „ data all'ufficiale dello stato civile dovesse mo- „ derarsi coll'obbligo di mentovare nell'atto il „ motivo del suo traslocamento „ (*3). Fu oppo- sto che la menzione della causa cimenterebbe l'onor delle parti (*4). Il terzo progetto mirava a „ non rendere necessaria l'abilitazione se non „ se nel solo caso che le circostanze non impe- „ dissero di prendersela, e di lasciare oltracciò sti- „ mare la forza dell'ostacolo dalla validità del ma- „ trimonio „ (*5). L'avviso avea per prima base, che per la condizione della voluta autorità il ma- trimonio potesse rendersi impossibile. Sonvi in- fatti casi urgenti cosicchè alle parti non è dato tempo di andare ad ottenerla (*6). Se p. e. l'uno degli sposi è ammalato in paese lontano dalla sede del Vice-Prefetto, il pericolo può essere tale che non conceda d'andare a chiederne l'a- bilitazione: l'ostacolo cresce vieppiù, se il Vice- Prefetto la nega, ed ei può averne interesse. Ben si vede che in tal caso è probabile, che il ma- trimonio non avvenga (*7). Appoggiavasi secon-

(*) Défermon, ivi.

L.

(*2) Réal, ivi.

L.

(*3) Tronchet, ivi, p. 165

L.

(*4) Emmery, ivi.

L.

(*5) Il Cons. Cambacérés, ivi.

p. 164

L.

(*6) Ivi.

L.

(*7) Ivi.

L.

dariamente tal sistema sulla *validità de' matrimoni celebrati fuori del sito solito, che deve dipendere dall'occorrenza dei varj casi* (*). Si rispose „ che disposizione così generica poteva „ introdurre degli abusi, strascinare le parti in „ fallo, e dar campo a litigj „ (*2): che per prevenire l'abuso del traslocamento, vuolsi avere in questa parte un' autorità regolatrice (*3). Pure fu soggiunto, che male si affiderebbe ad un Podestà il diritto di concedere dispense; che per tal modo potrebbero (già di troppo il fu un tempo) diventare un privilegio familiare della ricchezza e della potenza (*4). „ La questione „ entrando con quelle che possono agitarsi sulla „ validità del matrimonio, fu rimessa al titolo „ proprio di questo argomento „ (*5).

§. II. Della celebrazione del matrimonio.

Art. 75. Nel giorno indicato dalle parti, dopo i termini delle pubblicazioni l'ufficiale dello stato civile, nella casa del comune, ed in presenza di quattro testimonj, siano o no parenti, farà lettura alle parti dei documenti sopra mentovati, relativi al loro stato ed alle formalità del matrimonio, egualmente che del capo VI del titolo del matrimonio contenente i diritti ed i doveri rispettivi degli sposi. Riceverà da ciascuna delle parti, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che ellena si vogliono prendere rispettivamente per marito e moglie, pronuncierà in nome della legge, che sono unite in matrimonio, e ne stenderà immediatamente l'atto. (34)

(*) Ivi, p. 165.

(*2) Thibaudeau, ivi, p. 164. L. dello stato civile abbia a ricevere dai contraenti la dichiarazione che vogliono prendersi per marito e moglie. E se per

(*3) Emmery, ivi, p. 165. L. ventura non potessero esprimersi colla viva voce, che

(*4) Réal, ivi. L. avverrà? Non saravvi mezzo di supplire alla mancanza di favella? Il testo è bensì vero

(*5) Il Cons. Cambacérès, ivi = Decisione, ivi. L. che ragiona di dichiarazione

(34) E nel presente articolo, e in quello che segue viene prescritto, che l'ufficiale



Il giorno della celebrazione è a scelta delle parti; la celebrazione si fa dall'ufficiale dello stato civile; del sito, si è detto: presenti quat-

fatta nella maniera ordinaria, cioè colla parola; tuttavia non sembra che tenda ad escludere altri modi di manifestare la propria volontà ammessi dalla pratica e dalla giurisprudenza. Che la giurisprudenza pratica e teoretica autorizzi di far palese la propria intenzione con mezzi equivalenti a quelli della parola, ognuno sel sa, o se lo crede di leggieri. Quindi è evidente, che alla parola articolata equivalga la scritta: perciò le romane leggi permettevano ad un muto e sordo il fare testamento, purchè possedesse l'arte della scrittura l. 10 C. *qui test. fac. pos.* Ed il Codice Napoleone medesimo all' art. 936 " concede al muto e sordo che sa " prà scrivere l' accettare una " donazione ". Ma che sarebbe se uno degli sposi non sapesse scrivere? La seconda parte del mentovato articolo 936 presenta una obbiezione nel divieto che fa a chi non sapesse scrivere, di accettare una donazione di per se. Infatti se il Codice non riconosce altri mezzi che quello della parola, e della scrittura per manifestare il proprio assenso in un contratto di donazione, che non tocca tanto da vicino l'utile generale della società come quello del ma-

trimonio; potrà poi a buon diritto supporre che il Codice stesso nel matrimonio, che importa cotanto, non richieda quella certezza nei modi di esprimere il proprio consenso, che vuole in un contratto meno rilevante? Ma d'altra parte non ripugna ai sentimenti di natura il negare le dolcezze del matrimonio ad un infelice che avendo l'udito, e per sopravvenuto malanno non avendo la parola, sente e risponde co' cenni, e con cenni non dubbj? S'egli è vero ciò che narrano alcuni viaggiatori, che qualche selvaggio non esercitando l'arte della parola si spieghi colla pantomima, sarà pur vero, che la sapientissima natura avrà essa medesima insegnato all'uomo altro mezzo di esprimersi diverso da quello della parola, e della scrittura. E le leggi non approveranno questo altro mezzo di esprimersi, il primo, secondo l'opinione di alcuni filosofi, che possedessero gli uomini, e certo talvolta, siccome quello del linguaggio? Tuttociò sia detto non già per esporre un'opinione, ma per dimostrare la necessità che il Sovrano, oppure la giurisprudenza dichiari questa parte del Codice. T.

tro testimonj, parenti o no, che sappiano o no scrivere. L'ufficiale dello stato civile legge agli sposi prima i *documenti* accennati negli articoli precedenti, e che concernono lo stato loro e le formalità del matrimonio; poscia il capo VI del titolo *del matrimonio* contenente i *diritti e doveri rispettivi degli sposi*. Da ambe le parti separatamente dee ricevere la dichiarazione di volersi pigliare a marito e moglie, e finalmente in nome della legge pronunzia ch'esse sono congiunte in matrimonio e ne fa l'atto su due piedi. Questa è la forma della celebrazione. Non differisce essa da quella ordinata dalla legge 20 settembre 1792 che in due punti. 1. „ Non pre-
 „ ferisce essa i testimonj che sanno scrivere,
 „ perchè ciò escluderebbe spesso i parenti, ed i
 „ più prossimi „ (*): 2. Alle formalità aggiunge la lettura dei diritti e doveri rispettivi de' coniugi. Fu riflettuto, che, *non altro occorrendo che far constare del matrimonio, basterebbe l'ufficio di un notajo; ma che un contratto che crea una nuova famiglia, deve stringersi con solennità* (*2); ed una delle più utili si è di *esporre i diritti ed i doveri de' coniugi, e far loro conoscere le obbligazioni che l'un l'altro si assumono* (*3). La donna dee dichiarare di *ricoscere il marito per capo della famiglia, il marito di prender lei per compagna* (*4). Quando il contratto civile del matrimonio faceasi avanti

(*) Boulay, ivi.

L.

(*3) Ivi.

L.

(*2) Il Primo Console, ivi,
 p. 166.

L.

(*4) Il I. Console, ivi.

L.

i ministri della religione, queste dichiarazioni erano parte nella cerimonia della celebrazione, comunque l'atto non ne facesse cenno () . Ora che il matrimonio si forma in faccia la legge, e sorte per essa tutti i suoi effetti, dopo la civile cerimonia, tocca all'ufficiale dello stato civile lo spiegare alle parti le condizioni del loro contratto (*2). „ Essendovi nel titolo del Matrimonio un capo sui doveri rispettivi de' congiunti, (*3) „ bastava disporre che l'ufficiale dello stato civile ne facesse lettura ai contraenti, e „ ne ricevesse la promessa dell'adempimento, (*4). Non occorre che la promessa sia formale; essa è abbracciata nel consenso di sposarsi. Questa forma parve utile tanto più, quanto la lezione del capo dei diritti, e de' doveri, concede ad una zitella, la cui volontà fosse stata forzata, il tempo di querelarsene al cospetto del pubblico; che imprime nella mente degli sposi salutari ricordanze che un giorno gli spingeranno ad interrogare la legge, come reggitrice, se per avventura, durante il matrimonio, sorgesse tra loro qualche differenza (*5).*

§. III. Della forma dell'atto.

Art. 76. Nell'atto di matrimonio si esprimeranno:

1. I nomi, i cognomi, le professioni, l'età, il luogo di nascita, ed il domicilio di ciascuno degli sposi.
2. Se sono maggiori o minori.
3. I nomi, i cognomi, le professioni e i domicilj dei padri e delle madri.

(*) Réal, ivi.

(*2) Il I. Console, ivi.

(*3) Thibaudeau, ivi.

L. (*4) Tronchet, ivi

L. (*5) Il Primo Console ivi,

L. p. 166 e 167.

4. Il consenso dei padri, e delle madri, degli avi, e delle avole, e quello della famiglia, nei casi in cui è richiesto;
5. Gli atti rispettosì ove se ne siano fatti;
6. Le pubblicazioni nei diversi domicilj;
7. Le opposizioni, se ve ne sono state; la loro cessazione, ovvero la menzione, che non vi è stata opposizione;
8. La dichiarazione dei contraenti di prendersi per isposi e quella fatta dall'ufficiale pubblico, della loro unione;
9. I nomi, i cognomi, l'età, le professioni ed i domicilj dei testimonj e la loro dichiarazione, se sono parenti, od affini delle parti, da qual lato, ed in qual grado.

Dall' art. 76 sono determinate le sposizioni che debbono contenersi nell'atto di matrimonio. Esse mirano, o a meglio dinotare gli sposi, o a comprovare che le solennità, le quali debbono precedere o accompagnare il matrimonio furono eseguite. La disposizione che ordina farsi menzione degli atti di rispetto, nei casi in cui sono necessarij, fu aggiunta sopra ricerca del Tribunato. *Questi atti, diss' egli, essendo dalla legge prescritti, ne viene, che nel momento del matrimonio debb' essere certo, o che i parenti v' abbiano assentito, o che furono chiesti di consiglio. Vuolsi una sicurezza, che la legge in questo, come negli altri punti, fu eseguita, e tal sicurezza non può nascere che dalla menzione dei prodotti atti di domanda. Questa menzione parve necessaria tanto più per accertare in questo pure l'esecuzione della legge, quanto di frequente si potrebbe nascondere il matrimonio ai genitori de' maggiori, nel qual caso sarebbe loro impossibile di fare le opposizioni dalla legge concesse (*)*.

(*) Osserv. mmss. del Tribunato,

Degli atti di morte. (35)

Le disposizioni di questo capo si conformano a quelle della legge 20 sett. 1792, eccettuate alcune modificazioni (). Le circostanze che accompagnano la morte, non essendo ognora ugua-*

(35) I leggitori che amano l'esattezza ci faranno qui forse un rimprovero dell'aver noi pure traslatate le voci *acte de décès, in atto di morte*, e della non piena cognizione sul significato della parola *décès*, termine propriamente legale. Non senza ragione difatti i compilatori del Codice, che a tal uopo avrebbero potuto usare il vocabolo generico *mort*, si valsero di quella dizione, che strettamente significa *morte naturale*, giusta i non equivoci insegnamenti dei Signori Accademici di Parigi, e del Signor Restaut. Il nostro autore medesimo lo accenna più sotto esponendo colle espressioni del Signor Réal l'art. 85, e fa conoscere qual delicata mira abbiano avuto i compilatori sullodati nella scelta di essa parola, volendo con ciò tenere affatto lontano dall'atto ogni cenno sulla qualità della morte medesima. Per corrispondere noi pure nella nostra favella a quella prudente vista avremmo

volentieri adoperata lungo tutta l'opera, come a quel luogo del n. A. la voce *transito*: Essa rappresenta in tutto l'idea di *décès, partenza*, ed è veramente intenzione del legislatore che consti se e quando un tale sia trapassato, non del modo; e l'intenzione era da quella dizione soddisfatta. Ma passata essendo nelle leggi l'espressione *atti di morte*, e da queste al foro, ci piacque sembrare anzi *inesatti* che singolari: non intralasciando per altro di rendere accorto il benevolo lettore su di questa rilevantissima distinzione. Il qual avviso nostro è di non poco convalidato dalle savie e giuste riflessioni (vol. V. p. 78 nota 1) de' valentissimi compilatori della dotta ed utilissima opera che ha per titolo: *Analisi del Codice di procedura*; opera i cui pregi è vano ripetere dopo l'universale applauso con che venne accolta. T.

(*) *Thibaudeau*, espos. de' mot. proc. ver. 12 vent. an. 11, t. II. p. 461. L.

li, non è possibile renderle certe tutte per lo stesso modo. Esse circostanze sono, 1. il genere di morte; 2. il luogo in cui avvenne; 3. la ricognizione della persona. Il caso più comune si è quello di persona conosciuta, che muoja naturalmente, ed in luogo ordinario, e le regole generali poste dagli art. 77 78 79 il sono per questo. I casi straordinarj sono: la morte negli ospitali, quelle in cui è indizio di violenza, soprattutto se il cadavere sia sconosciuto; l'esecuzione di pena capitale; la morte in prigione, o casa di forza, e sul mare. Tutti casi che importavano norme peculiari, o piuttosto modificazioni delle generali, per renderne possibile l'applicazione. Ed esse sono sancite degli art. 80 81 82 83 84 85 86 87.

PARTE I.

Maniera di provare le morti nei casi ordinarij.

Coll'art. 77 si prefiggono delle cautele per accertarsi della morte: il 78 riguarda i testimonj chiamati alla compilazione dell'atto; il 79 dinota le esposizioni che vi si debbono contenere.

§. I. Cautele per accertarsi della morte.

Art. 77. Non si darà sepoltura, se non precede l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciarsi su carta non bollata e senza spesa. L'ufficiale dello stato civile non potrà accordarla, se non dopo che si sarà trasferito presso il defunto per assicurarsi della morte, e dopo il trascorso di ore ventiquattro dalla morte medesima, a riserva de' casi contemplati dai regolamenti di polizia.

„ Volle il legislatore primamente con lodevole
 „ prescrizione di buon governo impedire la sup-
 „ posizione della morte „ (*). Proibì quindi ogni
 sotterramento senza l'autorità dell'ufficiale dello
 stato civile, cui ordinò di non rilasciarla, se pri-
 ma non si fosse in persona assicurato della mor-
 te. Erasi dimandato, che nel recarsi a ciò, *l'uf-
 ficiale dello stato civile fosse assistito da un
 medico, sendovi de' casi, in cui è difficile avve-
 dersì veramente della morte, senza una positiva
 cognizione dei sintomi che l'accompagnano, e ne
 formano la certezza. Potrebbe temersi, che chi
 sia privo di tali cognizioni, sbagliasse per morte
 un mero letargo. Moltissimi esempj dimostrano,
 che furono seppelliti de' vivi, e sonvi eziandio
 molte opere sul pericolo del seppellire troppo
 sollecito, sulle morti apparenti e sulla certezza,
 o incertezza de' segnali di morte* (*2). A tale pro-
 posizione fu contraddetto, *che non sempre, nè
 dovunque poteansi trovare de' medici* (*3). Pure
 l'addotta proposizione fu esclusa solamente dal
 Codice civile; osservando „ che tali cautele non
 „ sono proprie della legge, ma spettano al buon
 „ governo „ (*4). Si oppose inoltre ai pericoli
 della troppa sollecitudine il disposto dall'art. 77,
 che non permette di seppellire il cadavere prima
 di ventiquattr'ore dalla morte. Ma „ siccome si
 „ danno de' casi, ne' quali tal regola potrebbe
 „ offendere la salubrità, si cesse al desiderio del-

(*) *Siméon*, t. I. p. 149 L.

(*2) *Fourcroy*, proc. ver.
 14. frut. an. 9 t. I. p. 167 168 L.

(*3) *Boulay*, ivi, p. 168 L.

(*4) *Ivi*. L.

„ le Corti d'Appello, che chiedevano alcune eccezioni „ (*). „ Erano esse già nelle leggi di „ buon governo, cui non intendeasi derogare „ (*2); non ostante „ acciò non vi rimanesse „ se dubbio su questo punto, le anzidette leggi „ vennero formalmente ricordate „ (*3). Le voci *sopra carta sciolta e senza spesa* si aggiunsero all'articolo sulle osservazioni del Tribunato, cui parvero rilevanti *a prevenire gli abusi, e rimuovere l'idea della necessità del registro* (*4). Erasi proposto d'inserire in questo titolo uno statuto, che dicesse: *Qual si fosse l'opinione religiosa del defunto, si dovrà seppellire nei pubblici cimiterj; nondimeno potrà ogni particolare, o famiglia prescegliere un luogo per sua propria ed esclusiva sepoltura* (*5). Ma siccome „ il subbietto di questo titolo è di regolare soltanto „ il modo di porre in essere le morti, e quanto „ riguarda i sepolcri, appartiene alle leggi di „ buon governo „ (*6); applaudita la proposizione „ fu procrastinata, e la Sezione incaricata „ di farne annotazione „ (*7).

(*) *Maleville*, ivi, p. 167. *Thibaudeau*, espos. de^o mot. proc. ver. 14 vent. an. 11. t. II. p. 462. = Osserv. della Corte di Cassazione p. 34 = della Corte d'appello d'Aix, p. 4; d'Amiens, p. 4; di Montpellier, p. 6; di Parigi, p. 13. L.

(*2) *Thibaudeau*, proc. ver. 14 frut. an. 9 t. I. p. 167 L.

(*3) *Portalès*, ivi, *Decis.* p. 168. L.

(*4) Osserv. mms. del Tri-

bunato. L.

(*5) *Il Cons. Cambacérés*, proc. ver. 14 frut. an. 9 t. I. p. 174. L.

(*6) *Réal*, ivi. L.

(*7) *Il I. Console*, ivi. Venne in appresso emanato in Francia un regolamento sui sepolcri, colla data 23. pratile an. 12 V. il Bollettino delle leggi francesi, t. 25 Bull. 5 p. 75. L.

§ II. *Dei testimonj chiamati alla compilazione dell'atto di morte.*

Art. 78. Si estenderà l'atto di morte dall'ufficiale dello stato civile, in seguito (a) della dichiarazione di due testimonj. Questi testimonj, se è possibile, saranno due più prossimi parenti, o due vicini, o quando la morte di qualche persona accada fuori del di lei domicilio, si assumeranno in testimonj quello nella di cui casa sarà essa defunta, ed un parente od altro testimonio.

Il chiamare i testimonj non tende soltanto a rendere maggiore la certezza del fatto della morte, di cui si è già assicurato l'ufficiale dello stato civile; è necessario singolarmente a specificare la persona del trapassato, rilevando o affermando le esposizioni prefisse dall'art. 79, e perchè appunto questi fatti meglio si sanno dai parenti e dai vicini, furono dessi a tutti preferiti.

§. III. *Delle esposizioni nell'atto di morte.*

Art. 79. L'atto di morte conterrà il nome, il cognome, l'età, la professione ed il domicilio del defunto; il nome e cognome del conjugé superstite, se la persona defunta era congiunta in matrimonio, o del predefunto conjugé, se era vedova; i nomi, i cognomi, l'età, le professioni ed i domicilj de' dichiaranti, ed il grado di loro parentela, se sono parenti.

Lo stesso atto conterrà inoltre per quanto si potranno sapere, i nomi, i cognomi, la professione ed il domicilio del padre e della madre del defunto, ed il luogo della sua nascita.

L'atto di mortè, come gli altri tutti dello stato civile, contiene tutto ciò che serve a dinotare la persona, a dimostrare la sua identità, a fare il seguito della nascita, e del matrimonio

(a) Nel testo francese si la traduzione latina, *juxta* legge: *sur la déclaration: nel- declarationem.*

suo; a compiere gli atti del suo pellegrinaggio in terra (*).

PARTE II.

Del modo di provare le morti ne' casi straordinarij.

Le circostanze straordinarie nelle quali avviene di stabilire la verità della morte, sono: il caso della morte in uno spedale, quello di una morte violenta, di condanna capitale, di morte nelle prigioni o in casa di forza, o di custodia, quello di morte sopra mare.

§. I. Della morte negli spedali.

Art. 80. In caso di morte negli spedali militari, civili, od in altre case pubbliche, i superiori, direttori, amministratori, e soprintendenti di queste, saranno tenuti di darne l'avviso, entro ore ventiquattro, all'ufficiale dello stato civile, il quale vi si trasferirà per assicurarsi della morte, e ne stenderà l'atto in conseguenza (a) delle dichiarazioni che gli saranno state fatte, e delle informazioni che avrà prese in conformità del precedente articolo.

Nei detti spedali (b) e nelle dette case si terranno registri destinati ad inscrivere queste dichiarazioni ed informazioni.

L'ufficiale dello stato civile trasmetterà l'atto di morte all'ufficiale dell'ultima abitazione della persona defunta, il quale lo iscriverà ne' registri (36).

Quando gli atti dello stato civile compilavansi dai sacerdoti, le morti negli spedali erano no-

(*) *Siméon*, t. I. p. 149. L.

(a) Vedi la nota segnata (a) all'art. 78 Il testo francese dice *sur les ec.* il latino *juxta*

(b) Il francese ha *quì en outre, inoltre*, ommesso nella traduzione italiana.

(36) » Se poi il defunto
» sia domiciliato nello stesso
» comune ove trovasi lo spedale, o la casa, l'atto sarà
» iscritto dal medesimo ufficiale sui registri civili »
Reg. 27 marzo. T.

tate sopra registri, che tenevansi dagli ecclesiastici, incaricati del seppellimento (*), e questo veniva per legittima illazione del sistema d'allora. Ma esso una volta mutato, ed ordinato ad un ufficiale dello stato civile in ogni comunità di stendere gli atti dello stato civile; ecco tolto il motivo di lasciare agli ospitali dei registri particolari. Era parimente più utile, che tutte le morti che avvenissero nella comunità medesima, s'avessero a scrivere sugli stessi registri; avvegnachè tale unità agevolasse ai cittadini la ricerca degli atti. Perciò la legge 20 sett. 1792 ordinò, che gli atti di morti avvenute negli spedali fossero estesi dagli ufficiali dello stato civile. Essa adoperava la espressione generica *ospitali*, e lasciava dubbio, se la disposizione dovesse estendersi agli ospitali militari dello Stato. L'art. 80 è comune a questi pure; poichè *le morti de'militari debbono provarsi per modo simile a quelle degli altri cittadini, tranne i casi parziali, in cui le milizie possono ritrovarsi* (*2). Ma era dell'interesse delle famiglie loro „ che fosse inviata al luogo del loro domicilio, copia dell'atto di morte, per esservi trascritta sui registri (*3). Questa disposizione della legge 20 sett. 1792 dovea applicarsi ai non soldati eziandio; e dall'art. 80 sono compresi entrambi i casi. Essa legge avea ommesso d'ordinare, che

(*) *Dichiarazione* 1736 art. 14. frut. an. 9 t. I. p. 172. L.
 15. L. (*3) *Il I. Console*, ivi. L.
 (*2) *Thibaudeau*, proc. ver.

l'ufficiale pubblico, per verificare la morte avvenuta negli ospitali, nelle prigioni, o altri pubblici luoghi, vi si trasferisce, ed il presente articolo lo prescrive.

§. II. *Della morte violenta, e dell'atto che se ne stende.*

Art. 81. Risultando segni od indizj di morte violenta, od essendovi luogo a sospettarla per altre circostanze, non si potrà seppellire il cadavere, se non dopo che l'ufficiale di polizia, assistito da un medico o chirurgo, abbia esteso il processo verbale sullo stato del cadavere e delle circostanze relative, come anche delle notizie che avrà potuto ricavare sul nome, sul cognome, sull'età, sulla professione, sul luogo di nascita e sul domicilio del defunto.

Art. 82. L'ufficiale di polizia dovrà immediatamente trasmettere all'ufficiale dello stato civile del luogo dove sarà morta la persona, tutte le notizie enunciate nel suo processo verbale in vista (a) delle quali si stenderà l'atto di morte.

L'ufficiale dello stato civile ne trasmetterà una copia a quello del domicilio della persona defunta, se è noto: questa copia sarà inscritta nei registri (37).

„Sotto le morti violente la legge intende abbracciare il duello e l'uccisione di se stesso „ (*).
*Avvenendo qualche morte violenta, un ufficiale di polizia è chiamato a compilarne il processo verbale; perchè nel caso di delitto è mestieri approfittare dell'ultimo istante che resta per farne constare la realtà (*2).* Si volle che detto ufficiale fosse di necessità in compagnia d'un me-

(a) Nel francese *d'après lesquels* (*renseignemens*, notizie)

(37) „ Nel caso poi in cui si ritrovasse il cadavere di una persona affatto sconosciuta, l'ufficiale dello stato civile ne stenderà parimente l'atto, a norma delle istruzioni che gli ver-

ranno date dall'ufficiale di polizia, secondo dispone il precedente articolo „ Reg. T.

(*) *Thibaudeau*, ivi, p. 170 = *Lo stesso*, espos. de' mot., proc. ver. 12 vent. an 11 t. II p. 462.

(*2) *Siméon*, t. I. p. 149. L.

dico, e con questa mira furono levate dal dettato prodotto le voci, *in quanto sia possibile*, che rendeano la disposizione condizionata (*). „ La presenza del medico parve ognora talmente necessaria, che eravi un tempo in ogni ba- „ liaggio ed in ogni siniscalchia, un medico, ed „ un chirurgo specialmente dedicati a questa in- „ cumbenza „ (*2). Per altro il processo verbale del medico è diretto a porre in essere i fatti spettanti al delitto; l'uso non può altrimenti estendersene, nè giova a supplire l'atto di morte. Deve questo non ostante compilarsi dall'ufficiale dello stato civile, non già sulle dichiarazioni, che non è sempre possibile l'averle, ma stante gl'indizj addotti nel processo verbale. Esso atto verrà scritto nei registri comuni. „ La Sezione „ avea dapprima opinato, che l'atto avesse a „ scriversi dall'ufficiale dello stato civile del „ luogo della sepoltura, allora solo che il domiciliario ne fosse sconosciuto „ (*3); ma fu osservato „ essere più conveniente che l'atto si facesse nel sito della sepoltura, bastando mandarne copia all'ufficiale dello stato civile del „ domicilio, acciò la trascriva sopra i suoi „ registri „ (*4). Erasi proposto un articolo di giunta in questi termini. *Nei casi straordinari, come terremoti, inabissamenti, incendi, innondazioni, se avvenga che muojano, o man-*

(*) *Compil.* I. art. 5 proc.
ver. 14 frut. an. 9 t. I. p.
169. = *Decisione*, ivi.
(*2) *Regnaud.* ivi.

(*3) *Thibaudreau*, ivi. L.
(*4) *Il Ministro della giu-*
stizia = *Cretet*, ivi, p. 171. L.

chino delle persone, di cui non si possano riconoscere, o ritrovare i cadaveri, ne sarà fatto processo verbale; a cui susseguirà una inquisizione tendente a scoprire la certa morte delle persone mancate dopo l'avvenimento. L'ufficiale pubblico farà menzione sul registro delle morti, così dell'inquisizione che del processo verbale (*). Ma fu riflettuto, che questo caso apparteneva (38) all'assenza (*2); e la proposizione non ebbe effetto.

§. III. Degli atti di morte seguita per esecuzione di pena capitale.

Art. 83. I cancellieri criminali saranno tenuti, entro ventiquattro ore dall'esecuzione d'una sentenza di morte, a trasmettere all'ufficiale dello stato civile del luogo ove il condannato avrà sofferta l'esecuzione, tutte le notizie enunciate nell'art. 79, in vista delle quali si stenderà l'atto di morte.

L'atto di morte in questo caso si fa egualmente dall'ufficiale incaricato di raccogliere le prove dello stato civile, sull'avviso e le informazioni che gli vengono date dal cancelliere criminale.

(*) Il Cons. Cambacérés, ivi, p. 169.

(38) E nel citato caso dell'assenza, quale atto si stenderà ne' registri, e qual monumento si formerà della morte dell'assente o provata o presunta assolutamente dopo cent'anni di vita? La giurisprudenza provvederà forse a questo punto ancora. Intanto è certo che quegli atti

medesimi, ond'è provato il trapasso dell'assente, rimanendo presso il tribunale di prima istanza, quello stesso nella cancelleria del quale si custodiscono i registri, e por-
gendo non dissimile prova degli atti dello stato civile, saranno del pari affidati alla gelosa cura degli archivj giudiziarij.

(*2) Tronchet, ivi.

T.
L.

§. IV. *Come sieno provate le morti nelle prigioni, o nelle case d'arresto, e di detenzione.*

Art. 84. Morendo alcuno nelle prigioni, ovvero nelle case d'arresto, o di detenzione, ne sarà dato immediatamente avviso dai carcerieri o custodi all'ufficiale dello stato civile, il quale ivi si trasferirà, ed estenderà l'atto di morte nelle forme (39) prescritte dall'art. 80.

Nel primo dettato proposto dalla Sezione „ la
 „ morte del trapassato nelle carceri, dovea men-
 „ tovarsi dai custodi sul registro de' carcerati, e
 „ l'atto di morte stendersi dall'ufficiale del-
 „ lo stato civile sullo stralcio di questo regi-
 „ stro „ (*). Ma sembrò cosa rilevantissima il
 „ non rimettersi al custode, e l'ordinargli di
 „ chiamare l'ufficiale dello stato civile, perchè
 „ egli s'accertasse del modo, in cui la persona
 „ è morta „ (*2).

(39) Leggendosi nel testo francese che l'ufficiale dello stato civile avvertito, giusta questo articolo, dal custode delle carceri *s'y transporterà, comme il est dit, en l'article 80 et redigera l'acte de décès* giova credere che nella traduzione italiana sia incorso un erroneo traslocamento di voci, e che debba scriversi nel seguente modo: *che vi si trasferirà come prescrive l'articolo 80 ed estenderà l'atto di morte.* Al nostro parere è consentaneo il testo della tra-

duzione latina che si esprime così: *qui eò se conferet, uti articulo 80 traditum est, actumque obitus conficiet.* Difatti il citato articolo 80 parla bensì del trasportarsi sopra luogo che fa l'ufficiale dello stato civile, ma non prescrive le forme dell'atto di morte, le quali sono ordinate dall'art. 79. T.

(*) *Compil. I. art. 10 proc. ver. 14 frut. an. 9 t. I. p. 173 174* L.

(*2) *Regnaud, Emmery, e Brune, ivi, p. 174.* L.

§. V. Negli atti di morte compilati giusta gli articoli 82, 83, 84, non se ne espongono le cause.

Art. 85. In qualunque caso di morte violenta occorsa nelle prigioni e case d'arresto, o per l'esecuzione delle sentenze di morte, non si farà nei registri veruna menzione di tali circostanze, e gli atti di morte saranno semplicemente estesi nella forma prescritta dall'articolo 79.

Gli ordinatori del progetto di Codice civile volevano, che nel caso di morte violenta nelle carceri, o per condanna capitale i processi verbali dell'ufficiale di polizia, e del cancelliere criminale, fossero mandati all'ufficiale dello stato civile, e scritti sopra i registri in vece dell'atto di morte (). La Sezione riputò all'incontro, che essi non dovessero scriversi sui registri, a motivo d'una sorte d'infamia, che potea rifletterne sulle famiglie, e che sarebbe cosa ingiusta e senza politica riconfermare in questo punto l'antica legislazione, la cui riforma era stata un vantaggio della rivoluzione. Infatti le leggi provvidero già a due di questi casi: 1. quanto all'esecuzione della pena di morte dispone la legge 21 gennajo 1790, che non si faccia più sui registri civili menzione alcuna del genere di morte: 2. rispetto le morti violente, (in cui si noverano il suicidio, il duello, ec.) l'art. 8 al tit. V. della legge settemb. 1792 prescrive, che l'ufficiale di polizia abbia a mandare a quello dello stato civile un estratto del suo*

(*) Thibaudeau, ivi, p. II. art. 71, 75 e 76 p. 19. L. 1790. = Prog. Cod. Civ. l. I. c.

processo verbale, contenente le necessarie informazioni, su cui verrà compilato l'atto di morte: 3. circa la morte nelle prigioni, o altri siti di carcerazione (il che abbraccia lo stato di arresto, di accusa, di condanna a pena capitale non eseguita, di lavori pubblici, di detenzione ec.) reggono in tutto loro vigore gli stessi motivi. In questi tre casi sarebbe un vano rigore il fare nei registri menzione del genere di morte, nè meno è mestieri che il processo verbale ne venga indirizzato all'ufficiale dello stato civile, che potrebbe unirlo al registro. Basta bene che vi sieno le istruzioni necessarie per estendere l'atto di morte nelle forme ordinate per tutti gli altri (). Qui non si tratta infatti di radunare delle memorie per l'encomio, o per la censura del trapassato; non si vuole, nè si dee porre in chiaro che il giorno in cui cessò di vivere. Non si travaglieranno dunque le famiglie con una menzione che devierebbe dallo scopo. L'infamia del supplizio non perseguiterà fin nel sepolcro chi già soddisfece alla legge. Questa disposizione può giovare a togliere il pregiudizio che porta ad un'intera famiglia la vergogna d'uno de' suoi; essa favorisce intanto quell'onorata delicatezza (40)*

(*) Thibaudau, ivi. L.

(40) Non meno autenticamente, e molto prima, questa mite e delicata massima era stata promulgata e sancita dai legislatori Italiani nella Riforma della legislazione criminale negli stati di

Toscana all'art. 57. Considerando Noi, disse essa, che le azioni degli uomini sono personali, e che nessuno può esser tenuto legittimamente per le azioni dei suoi Parenti, Vogliamo che nessuna delle dette Pene rechi il minimo

ch'è uno de' tratti più significanti del carattere francese ()*. Erasi nondimeno richiesto che la disposizione fosse limitata ai condannati capitalmente. *Le altre specie di morte violenta*, diceasi, *non devono confondersi con questa*. Così distinguendo è da osservarsi, che non evvi infamia alcuna nella morte di un assassinato; che d'ordinario, trovandosi un cadavere, è difficile sapere se la persona morisse d'assassinio, di duello, o si uccidesse da se; che è necessario porre a notizia della famiglia, che uno de' suoi passò di morte violenta, acciò possa discernere se vi sia assassinio, e querelarne gli autori (*2). Fu risposto, che ogni descrizione intorno il genere di morte non appartiene a tal atto; ma

danno, discredito, macchia o disonore ai parenti del Condannato, i quali anzi vogliamo e dichiariamo, che non ostante ancora la più stretta congiunzione di sangue col delinquente, siano mantenuti a tutti gli effetti non solo nella buona opinione che si saranno meritata presso il pubblico; ma ancora in tutte le prerogative proprie delle loro persone, dignità, impieghi, e capacità di qualunque grado o promozione, a cui potessero come potranno aspirare, o giungere, secondo il merito loro personale che come in ogni altro buon Cittadino sarà sempre da noi alle occorrenze considerato.

E similmente tutti quelli

i quali saranno stati Condannati ad una pena riguardata per lo passato come infame, quando avranno consumata la loro pena, non potranno essere considerati per verun effetto più come infami, nè da alcuno esser loro mai rimproverato il loro passato delitto, il quale dovrà considerarsi pienamente espiato, e purgato con la pena che avranno subito, per non togliere o diffcultare ad essi il mezzo di procacciarsi onestamente da vivere in quella società, la quale come membri e figli corretti gli ha di nuovo ricevuti nel suo seno. T.

(*) Siméon, t. I. p. 150. L.

(*2) Tronchet, proc. ver.

14 frut. an. 9. t. I. p. 171. L.

debbesi trovare nel processo verbale soltanto (*) : „ ivi le famiglie hanno a cercarlo „ (*2). Un tale v. g. si uccide tagliandosi le vene in un bagno pubblico: non basterà, onde non rimanga più dubbia la ragione della morte, che questa circostanza, e talvolta eziandio la confessione del moribondo uccisore di se, sieno esposte nel processo verbale compilato dall'ufficiale di polizia? Come mai, e perchè inserire questi fatti e queste dichiarazioni nell'atto di morte? Esso tanto è pel pubblico, che per la famiglia: il processo verbale è a solo comodo di questa; le sarà giovevole senza infamarla, ove all'opposto l'uccisore di se stesso, provato tale nel registro pubblico delle morti, eternando la ricordanza delle cause forse meno decorose che ve lo sospinsero, disonorerebbe senza profitto la memoria del defunto. I registri sono posti a dimostrare la morte, non il genere di essa, nè in Francia si chiamano registri di morte, ma registri di morte naturale (*3) (a).

§. VI. Modo di far constare le morti sopra il mare.

Art. 86. Succedendo la morte in un viaggio di mare, se ne formerà l'atto entro ore ventiquattro alla presenza di due testimonj presi fra gli ufficiali del bastimento, o, in loro mancanza, fra gli uomini dell'equipaggio. Questo atto sarà esteso, cioè sopra un bastimento dello Stato, dall'ufficiale di amministrazione della marina; e sopra un bastimento appartenente ad un negoziante od armatore, dal capitano, comito (b) o patrono della medesima (c). L'atto di morte sarà inscritto appiè del ruolo dell'equipaggio.

(*) Réal, ivi.

(*2) Boulay, ivi.

(*3) Réal, ivi.

(a) Vedi la nota 35 p. 114.

L. (b) Nella I. ediz. proprietaria.

L. (c) Leggesi del medesimo.

L. (c) Leggesi del medesimo.

Art. 87. Al primo porto a cui approderà il bastimento, sia per pigliar fondo, sia per qualunque altra causa, fuorché quella del suo disarmamento, gli ufficiale dell'amministrazione della marina, capitano, comito o patrone, i quali avranno formati atti di morte, saranno tenuti a depositarne due copie, a termini dell'art. 60.

All'arrivo del bastimento nel porto di disarmamento, il ruolo d'equipaggio si depositerà all'ufficio del preposto all'iscrizione marittima; questi trasmetterà all'ufficiale dello stato civile del domicilio del defunto una copia dell'atto di morte da lui sottoscritto, la quale sarà successivamente (a) trascritta nei registri.

Le prescrizioni aggiunte all'art. 60 sulla iscrizione e sull'invio degli atti di nascita, furono del pari, e per le ragioni medesime, accomodate agli atti di morte ed inserite negli art. 86 e 87.

CAPO. V.

Degli atti dello stato civile spettanti i militari fuori del territorio francese.

Art. 88. Gli atti dello stato civile fatti fuori del Regno, riguardanti militari od altre persone impiegate al seguito delle armate, saranno estesi nelle forme prescritte dalle precedenti disposizioni, salve le eccezioni contenute ne' seguenti articoli.

Art. 89. Il quartier-mastro in ciascun corpo d'uno o più battaglioni o squadroni, ed il capitano comandante negli altri corpi, faranno le funzioni d'ufficiale dello stato civile: queste stesse funzioni si eseguiranno, riguardo agli ufficiali senza truppe ed agli impiegati dell'armata, dall'ispettore delle reviste addetto all'armata od al corpo dell'armata,

Art. 90. Si terrà in ciascun corpo di truppa un registro per gli atti dello stato civile, relativi agli individui del corpo, ed un altro allo stato maggiore dell'armata o di un corpo d'armata, per gli atti civili relativi agli ufficiali senza truppe ed agli impiegati: questi registri saranno conservati nello stesso modo che gli altri registri dei corpi e stati maggiori, e saranno depositati negli archivj della guerra, al reingresso dei corpi o delle armate nel territorio del Regno.

Art. 91. I registri saranno numerati, e *vidimati*, presso ciascun corpo, dall'ufficiale che lo comanda; e presso lo stato maggiore, dal capo dello stato maggiore generale,

(a) Nella I. ediz. *senza dilazione.*

Art. 92. Le dichiarazioni di nascita all'armata saranno fatte nei dieci giorni successivi al parto (41).

Art. 93. L'ufficiale incaricato del registro dello stato civile dovrà, entro dieci giorni dopo l'iscrizione di un atto di nascita, trasmetterne un estratto all'ufficiale dello stato civile dell'ultimo domicilio (a) del padre del fanciullo, o della madre, se il padre non è conosciuto.

Art. 94. Le pubblicazioni del matrimonio dei militari, e degli impiegati al seguito delle armate, saranno fatte nel luogo del loro ultimo domicilio; ed inoltre, se si tratti d'individui addetti ad un corpo, venticinque giorni prima della celebrazione del matrimonio, saranno messe all'ordine del giorno del corpo; se poi si tratti d'ufficiali senza truppe o d'impiegati che formano parte dell'armata, saranno messe all'ordine del giorno dell'armata medesima e del corpo d'armata.

Art. 95. Immediatamente dopo l'iscrizione dell'atto di celebrazione del matrimonio, l'ufficiale incaricato del registro ne spedisce copia all'ufficiale dello stato civile dell'ultimo domicilio degli sposi.

Art. 96. Gli atti di morte saranno estesi, presso ciaschedun corpo, dal quartier-mastro; e per riguardo agli ufficiali senza truppa ed agli impiegati, dall'ispettore delle reviste, sulla deposizione di tre testimoni; e l'estratto di questi registri sarà trasmesso, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile dell'ultimo domicilio del defunto.

Art. 97. In caso di morte negli spedali militari ambulanti o sedentari, l'atto sarà esteso dal direttore di detti spedali, e trasmesso al quartier-mastro del corpo, od all'ispettore delle reviste dell'armata o del corpo d'armata di cui il defunto era parte: questi ufficiali ne trasmetteranno una copia all'ufficiale dello stato civile dell'ultimo domicilio del defunto.

Art. 98. L'ufficiale dello stato civile del domicilio delle parti al quale sarà stata spedita dall'armata copia d'un atto dello stato civile, sarà tenuto ad inscrivere successivamente ne' registri.

Le armate di S. M. sono composte d'ogni sorta di gioventù francese; vi sono senza differenza dalla legge chiamati i figli de' cittadini.

(41) Il regolamento per l'attivazione de' registri presso ciascun Corpo d'armata situato fuori del Regno emanato dal Principe Vice-Re d'Italia 27 marzo 1806 ricorda a questo articolo le disposizioni generali dell'articolo 57. Così ne-

gli altri articoli di questo capo che concernono gli atti di matrimonio, e di morte ricorda le disposizioni generali comuni a tutti simili atti dello stato civile. T.

(a) Nella I. ediz. abitazione.

Ubbidendo alla voce della patria, non cessa per questo ogni soldato di appartenere ad una famiglia; non di avere l'uso libero dei diritti civili, nei limiti compatibili collo stato militare ()*; bisogna perciò che gli sieno garantite le prove del suo stato. „ Generalmente dee farsi constare „ egualmente che quello degli altri cittadini, „ (*2); ma questa regola non può applicarsi che ai militari acuartierati in Francia, e cessa quando gli eserciti, in cui servono, sono fuori dello Stato (*3). Allora le istituzioni concernenti gli atti dello stato civile, sono troppo lungi da potersene valere. Perciò il legislatore, lasciando in pieno vigore quelle disposizioni, la cui esecuzione non è dalle circostanze impedita, fu astretto modificare quelle di cui non è possibile ottenerla: questa è la prescrizione dell'art. 88. Riputavasi dapprima, che „ tali modificazioni si dovessero „ rimettere alle discipline militari „ (*4). Ma ben facilmente si avvisò che il Codice civile sarebbe imperfetto, ove non ordinasse intorno emergenti che montano a gran parte della nazione, e che, „ come la morte d'un militare all'armata, anzichè essere puri accidenti, o accidenti rari, „ sono eventi ordinarij nel corso naturale delle „ cose „ (*5). Nacque eziandio il pensiero „ di

(*) *Thibaudeau* spos. dei
mot. proc. ver. 12. vent. an.
11 t. II. p. 463. L.

(*2) *Thibaudeau*, proc. ver.
14 frut. an. 9 t. I. p. 172 e
173. L.

(*3) *Chabot*, t. I. p. 174. L.

(*4) *Thibaudeau* proc. ver.
6. frut. an. 9 t. I. p. 159. = 19
frutt. p. 172. L.

(*5) *Il I. Console*, ivi. L.

„ attenersi in questo argomento all'articolo 47,
 „ che dichiara validi gli atti dello stato civile dei
 „ francesi, fatti in altro stato, allorchè sieno
 „ compilati colle formalità usate in patria (*).
 Tale progetto fu deposto per questa profonda
 osservazione, che *il soldato francese non è mai
 forestiero sotto i suoi vessilli; ove sono essi ivi
 è la Francia* (*2). Fu quindi ordinato, che „ in
 „ questo titolo vi sarebbe un capo sulle nascite,
 „ sui matrimony e sulle morti avvenute all'ar-
 mata „ (*3). L'istituzione è piena d'utilità; pri-
 mariamente protegge ed assicura meglio, che nol
 fu mai, lo stato civile de' soldati e l'interesse
 delle famiglie loro; mette un necessario freno
 al tumulto ed alla licenza degli accampamenti;
 forma ostacolo ai matrimony abusivi, ed alla
 supposizione di quelli, che non furono nemmeno
 abusivamente, somministra più acconci mezzi a
 provare le morti di necessità sì frequenti, e del
 pari le nascite; poichè ne avvengono talvolta
 ne' campi di battaglia, come que' rari fioretti
 con cui la natura rallegra i funerei monu-
 menti, e corona gli archi trionfali. Finalmente
 le milizie, invitate e soggette anco nel cuore
 degli eserciti, alle formalità civili, si rammemo-
 rano con tanta utilità, che il mestiere dell'ar-
 mi, senza dubbio il più luminoso di tutti, non
 è lo stato naturale dell'uomo e del cittadino;
 che la società, i diritti de' particolari, e la pro-

(*) Thibaudeau, proc. ver.
 14 frut. an 9 t. I. p. 173. L.
 (*2) Il I. Console, ivi. L.

(*3) Il I. Console, ivi=Bou-
 lay, ivi. L.

prietà si conservano ognora con modi, forme e professioni più miti; che la guerra è un rimedio violento, uno stato di crisi, che l'esser militare è accidente; ma che siamo di continuo cittadini, e perciò sottoposti ognora alle leggi, ognora da esse protetti ()*. Le modificazioni, fatte alle regole generali, risguardano il ministro che compilerà gli atti; art. 89 96 97: la custodia ed il deposito de' registri, art. 90 91: il termine in cui dovranno dichiararsi le nascite, art. 92: una formalità aggiunta alle pubblicazioni ordinarie de' matrimonj, quella cioè di farle mettere nell'ordine del giorno, art. 94: il numero e la scelta de' testimonj chiamati agli atti di morte, art. 96. Accuratamente vi si trovano indicati i cittadini, pei quali si danno delle eccezioni. Dagli art. 93 95 96 97 98 è introdotta una nuova solennità; poichè prescrivono essi, che gli atti di nascita, di matrimonio e di morte, compilati all'armata, si trasmettano all'ufficiale dello stato civile del domicilio della parte, e ch'egli li trascriva sui proprj registri. „ Non bastava ac-
 „ certare la morte de' soldati caduti sul campo
 „ di battaglia; voleasi che la sorte ne fosse no-
 „ ta alla famiglia, e che perciò si mandasse
 „ l'atto di morte dal luogo di loro residenza,
 „ che è determinato dalla bandiera, a quello
 „ del domicilio reale „ (*2). Quanto ai matrimo-
 nj, „ celebravansi all'armata dinanzi il commissario

(*) *Simeon Trib. t. I. p.*
 151: 152.

(*2) *Il I. Console, proc.*
 L. ver. 14 frut. p. 172 e 173. L.

„ di guerra ; ma l'atto ne rimaneva ignoto „ (*) . Finalmente l'art. 94 ritiene espressamente la solennità delle pubblicazioni ordinarie, egualmente che tutte quelle, sulle quali non cadono eccezioni, art. 88. Oltreciò sono queste le sole modificazioni che la legge intese assentire ; la qual massima fu nella seguente maniera sancita . Il Gran Giudice Ministro della Giustizia era stato consultato sulla controversia , se le donne e le mogli dei soldati segnatamente, debbano in ogni caso , onde potersi legare a nuovo matrimonio , andare soggette all'obbligo di produrre l'atto di morte del loro marito . Gli accidenti della guerra rendono spesso difficilissima , talvolta anche impossibile la prova della morte : basterebbe la presunzione della morte , dopo trascorso un numero d'anni senza averne notizia ? Il Ministro dissentiva da questo pensiero , riflettendo che la gratitudine dovuta a chi si consacra alla salvezza della patria , non concede che si abilitino le donne loro , strette coi santi vincoli nuziali , a scioglierli con facilità , e sulla semplice presunzione della morte di essi , fondata sull'essere eglino rimasti lungo tempo senza dare nuove di sè : che le leggi romane , e l'antica giurisprudenza francese volevano delle prove positive di morte ; che allora quando in Francia l'assenza o abbandono era motivo di divorzio , ammetteasi difficilmente in fatto di moglie di soldato . Il Ministro inoltre subordinò la questione a S. M. , e la sua

(*) Ivi p. 173.

relazione fu rimessa al Consiglio, il quale portò parere: 1. *Che, giusta le osservazioni del Gran Giudice medesimo, vi sarebbe un gravissimo pericolo a ricevere, quali prove di morte, semplici atti di contezza, esibiti dopo il fatto, e che risultano per lo più da qualche testimonianza comperata o strappata alla debolezza: che perciò non è metodo da seguirsi*; 2. *Che quanto all'assenza, gli effetti ne sono determinati dal Codice civile, in quello che concerne i beni; ma che non si può passar oltre, nè dichiarare sciolto il matrimonio dell'assente, dopo un certo corso di anni; che invero molte mogli di soldati possono per questa parte essere in uno stato incomodo, ma che nella disamina del Codice, questa riflessione non sembrò valida abbastanza da liberarle dall'obbligo di addurre una prova legale, senza cui la società si esporrebbe a deplorabili sbagli, ed a sconcerti più gravi assai, che i mali privati, cui si vorrebbe ovviare. Che in tale stato non eravi opportunità di derogare al diritto comune, nè d'introdurvi una eccezione, che le leggi non assentirono giammai (*)*.

CAPO VI.

Della rettificazione degli atti dello stato civile.

A tre cose si riferiscono gli articoli di questo capo; il 99 disegna la carica da cui debbe farsi

(*) Avviso 12 germ. an. 13 li 17.
approvato dall'Imperatore

la rettificazione degli atti; il 100 ne regola gli affetti; il 101 insegna la maniera di eseguire il giudizio di rettificazione.

PARTE I.

Chi debba fare la rettificazione degli atti dello stato civile.

Art. 99. Domandandosi la rettificazione d'un atto dello stato civile, vi si provvederà dal tribunale competente, previe le conclusioni del Regio Procuratore e salva l'appellazione. Le parti interessate saranno chiamate, se vi sarà luogo.

§. I. *Chi possa ordinare la rettificazione dei registri.*

Allorquando èvvi bisogno di rettificare un qualche atto dello stato civile per errori, negligenze, e delitti eziandio, ciò non dee dipendere nè da chi compila gli atti, nè da chi li conserva; lo scritto è scritto, e non è loro lecito porre mano al deposito lor confidato () . „ La rettificazione „ ne può decretarsi dai tribunali soltanto, giu- „ dici soli in fatto di stato civile de' cittadini; „ e la materia è sì rilevante, da non giudicarne „ senza profonda cognizione di causa „ (*2).*

§. II. *Chi possa instare per la rettificazione.*

La rettificazione non può ordinarsi, se non per domanda delle parti.

(*) *Siméon* t. I. p. 152. L.

(*2) *Ivi*

L.

Ma potranno eglino far procedere d'uffizio alla rettificazione, o dovranno aspettarne l'istanza dalle parti? Gli ordinatori del progetto di Codice Civile avevano approvata la rettificazione d'uffizio. *Proponevano eglino che le cancellature e le rimesse (a) non approvate, non facessero difettoso il rimanente dell'atto, e che si avesse un ragionevole riguardo per le abbreviature, e date poste in numero arabico. Trovandosi delle nullità, il R. Procuratore presso il Tribunale dovesse ricercare, che le parti ed i testimonj, i quali avessero sottoscritti gli atti nulli, fossero obbligati comparire innanzi l'ufficiale dello stato civile, per estendere un nuovo atto; ciò che doveva ordinarsi dal Tribunale. Nel caso che i testimonj fossero morti o impediti, ne venivano sostituiti altri (*)*. In questo sistema „ la ricerca „ del Regio Procuratore diventava una conseguenza dell'esame ch'egli fa dello stato dei „ registri, allorquando vengono deposti nella cancelleria „ (*2). Vedemmo in altro luogo (*3), che tal esame non ha altro oggetto, che il castigo delle trascuranze e contravvenzioni degli ufficiali dello stato civile. *Sarebbe cosa pericolosissima, che alcuna autorità potesse mettere mano nei registri; anche sotto pretesto di regolarli, correggerli, e perfezionarli. Allegare difetto d'un atto, si è un fatto che vuol provarsi: può*

(a) Renvois.

(*) Thibaudeau, espos. dei
mot. proc. ver. 12 vent. an.
11 t. II. p. 464 = *Prog. del Cod.*

Civ. lib. 1, tit. 2, art. 67 e 70.
p. 19 e 20 L.

(*2) Ivi = Ivi art. 69 p. 30

(*3) V. Parte IV. §. IV. L.

venire oppugnato dal terzo, a cui il preteso errore fece acquistar dei diritti: ecco argomento di lite. I Tribunali non possono farne cognizioni chè in questo ultimo caso; altrimenti lo stato e la fortuna de' cittadini, sarebbe ad ogni momento in rischio, ed incerta sempre mai (*). Non-dimeno anche la Sezione avea proposto dapprima la rettificazione d'uffizio (*2). Vi si osservò, „ che ad ogni modo essa dovea restringersi agli „ errori evidenti e materiali, come a dire, nel- „ l'ortografia de' nomi „ (*3). La maggiore difficoltà cadeva sul caso, in cui gli errori faces- sero luogo a nullità, che un terzo potesse porre in campo. Poteva egli essere dispogliato del be- nefizio di queste nullità? A dir vero i suoi diritti erano intatti per la disposizione contenuta nell'art. 100; ma allora inutile veniva la rettificazione d'uffizio, non potendola opporre a chi non vi avesse consentito, e non vi fosse stato citato (*4). Questo sistema aveva anche un altro inconveniente, „ che obbligava ad agitare la questione in- „ torno la nullità degli atti dello stato civile, „ sulla quale era impossibile dare delle norme „ abbastanza esatte e proprie, e che più giova „ lasciare in controversia ed in arbitrio de' giu- „ dici, secondo le circostanze, eccetto alcun „ grave caso, specialmente dinotato nei varj ti-

(*) Thibaudeau, ivi, p.

(*3) Portalis, ivi. L.

457

(*2) *Compil.* I. art. 13. proc.
verb. 14 frut. an. 9 t. I. p.
175. L.

(*4) Thibaudeau, proc. ver.

12 brum. an. 10 = Lo stesso,
espos. de' mot. 12 vent. an.
11 t. II. p. 465. L.

„ toli del Codice civile, come quelli *Del matrimonio e Della paternità e filiazione* „ (*). Dietro queste riflessioni mutò pensiero la Sezione, e venne in deliberazione di „ non più concedere „ alcuna rettificazione, se non sulla istanza delle parti „ (*2). Ai motivi per cui così si deliberò la Sezione, fu aggiunto, *che evvi forse maggiore disordine nell'andare in traccia delle irregolarità, di cui nessuno si lagna, che non nel lasciarle sussistere. Il metodo proposto potrebbe essere accomodato ad alcuni casi soltanto, e produrre degli sconcerti in molti altri* (*3). Il sistema della rettificazione d'uffizio fu dunque riprovato, ed il Codice civile non assentì che a quella implorata dalle parti. Il dettato che si comunicò al Tribunato dicea, che la rettificazione s'avesse a fare *in contraddittorio di tutte le parti interessate* (*4). Il Tribunato osservò, *potersi dare dei casi, in cui non sia necessario, che le parti interessate si citino; il che dee rimettersi nell'arbitrio de' giudici, a norma degli emergenti. Se v'ha un giudizio, può essere pronunciato in contumacia; ed allora diventa eseguibile* (a), *trascorso il termine d'opposizione* (*5). Proponeva quindi, che si dicesse soltanto, che *le parti interessate si citeranno, se vi sarà luogo* (*6); e

(*) Ivi, p. 464.

L. bunato art. 66 proc. verb. 2

(*2) *Lo stesso*, proc. verb. 12 brum. e 12 vent. sudd. L.

frim. an. 10. L.

(*3) *Il Console Cambacérés*, proc. verb. 12 brum. an. 10. L.

(a) Vedi il Codice di Procedura Civile al lib. II. tit. 8.

(*4) *Compil. II. art. 1 cit.*

(*5) *Osserv. mmss. del Tribunato.* L.

=*Compil. comunicata al Tri-*

(*6) Ivi. L.

la correzione fu assentita. Alle ragioni del Tribunale è da aggiungersi, che dall'altro canto il diritto delle parti, aventi interesse, non citate, è salvo per l'art. 100.

La rettificazione de' registri non può farsi che giusta la massima stessa.

Il Consiglio ebbe poscia campo di applicare la massima dell'art. 99 a tre casi, ne quali si trattasse, non già di rettificare un atto particolare nei registri; ma i registri medesimi. Eccoli. 1. Se avvenimenti o circostanze particolari cagionarono disordine nei registri di un intiero dipartimento. 2. Se gli atti dello stato civile non furono scritti sui registri, nel tempo dalla legge prefisso. 3. Se l'ufficiale dello stato civile morisse innanzi di sottoscrivere gli atti scritti sui registri. A dir vero, gli avvisi che concernono i due primi casi, nacquero avanti il titolo *Degli atti dello stato civile*; ma vennero allo stesso accomodati dal terzo Avviso, che n'è posteriore e li ricorda. Pel primo caso l'opinione del Consiglio fu, che *i principj i quali sostengono lo stato degli uomini, sono contrarj ad ogni rettificazione de' registri, che non sia conseguenza d'un giudizio, provocato dalle parti, interessate a chiedere o contrariare la rettificazione: che questi principj furono ognora intatti, come la garanzia più solida dell'ordine sociale; che l'ordinanza 1667 solennemente li promulgò, abolen-*

do le istanze di esami pel futuro (42); che lo stesso Codice civile gli avvalorò; che non vi si potrebbe derogare, senza mettere a soqquadro le famiglie, e pregiudicare ai diritti già acquistati; che se la legge 2 fior. an. 3 ordinò delle rettificazioni d'uffizio nei dipartimenti di ponente, questa straordinaria disposizione sembrò necessaria per le conseguenze della guerra civile; ma che nella esecuzione trovò degli ostacoli insuperabili; che se il pessimo stato de' registri in certi dipartimenti, fa scaturire difficoltà e frequenti questioni, è nondimeno più consentaneo al pubblico ed al privato interesse di lasciare che la rettificazione degli atti dello stato civile si faccia dai Tribunali, secondo la opportunità (*). Sul secondo caso opinò il Consiglio, che le massime su cui è fondato l'avviso 13 nev. an. 10 sulla rettificazione degli atti e dello stato civile, debbano con più ragione applicarsi all'ommissione di questi atti sui registri; poichè la rettificazione non tende che a sostituire la verità all'errore in un atto già fatto, e poichè richiedendosi di riparare a tale difetto, si tratta ad evidenza di attribuire uno stato; che se all'uffi-

(42) Così un tempo chiamavasi in Francia una inquisizione che s'intraprendeva in esecuzione di *lettere regie*, onde ottenere la prova d'un fatto colle deposizioni di testimoni già pronti, per timore che a motivo della morte o assenza loro non venga a perire. Questo genere di prova

conosciuto nel nostro regno sotto denominazione di *prova a perpetua memoria*, veggasi nel Metodo Giudiziario Civile tit. 22. T.

(*) Avviso 12. Nev. an. 10 approv. li 13. V. il Bollettino delle leggi francesi, t. XXII. B, 225 p. 81. L.



ziale dello stato civile fosse lecito ricevere, senza alcuna formalità, delle dichiarazioni ritardate, e renderle autentiche, potrebbonsi introdurre nelle famiglie degli estranei, che tale facoltà partorirebbe gravissimi sconcerti; che gli atti tralasciati non possono scriversi sui registri, se non in forza di sentenza pronunziata con vera cognizione di causa dell'ommissione, in contraddittorio colle parti interessate, o citate le medesime, sulle conclusioni del pubblico ministero; e che tal sentenza non può ad ogni modo impugnarsi dalle parti che non vi furono citate () . Sul terzo caso il Consiglio fu di parere, che le lacune, le omissioni, gli errori nei registri dello stato civile, debbano adempiersi, supplirsi, o correggersi dietro un giudizio (*2).*

§. III. In qual forma debba farsi la rettificazione.

Dall' art. 99. è prescritto, che la rettificazione degli atti si possa fare soltanto; 1 sulle deduzioni della parte pubblica; 2 in contraddittorio con chiunque potrà avere interesse legale a contrariarne l'istanza. Il motivo di queste due disposizioni è apertissimo; la prima era necessaria per l'ordine pubblico, stantechè la società, come si disse (*3), ha sempre interesse

(*) Avviso 3. brum. an. 12 approv. li 30. L.
11 approvato li 12. V. Bollet. (*3) V. il princ. del pre-
delle LL. di Francia, t. XXII. sente tit. II. nelle *Nozioni*
B. 225 p. 93. L. generali. L.

(*2) Avviso 28. frim. an.

in tutto che riguarda lo stato de' cittadini ; la seconda lo era del pari , potendo avvenire , che la rettificazione dalla quale altri abbia lo stato , che non gli è proprio , nuoccia ai diritti del terzo .

PARTE II.

Effetti della rettificazione .

Art. 100. La sentenza di rettificazione non potrà mai essere opposta alle parti interessate le quali non l' avessero domandata , o che non fossero state citate .

Ogni sentenza è efficace soltanto contro le parti tra le quali è seguita ; ecco le massime , per cui le leggi sul processo danno jus di una terza opposizione a chi , avendo interesse in una lite , e qualità di parte , non vi sia stato citato (43) : l'art. 100 va più in là. Già dall'art. 99. era prefisso , che le parti interessate si chiamassero al giudizio ; ora se questa solennità non fu eseguita , l' articolo scioglie le parti non ci-

(43) Il titolo I lib. 4. del Codice di Procedura Civile versa sulla opposizione del terzo di cui si fa qui parola *Res inter alios acta tertio non nocet*. Questo principio legale trovasi brevemente spiegato nell' esimia opera italiana intitolata *Analisi del Codice di Procedura Civile*, al libro e titolo corrispondente al luogo succennato del Codice stesso , ove pur leggesi con chiarezza e precisione d' idee e di stile , me-

riti comuni ad ogni pagina di quest' opera , dilucidata a meraviglia tal parte del processo L. 10. ff. *de except. pras. et prajud. Modestinus respondit: Res inter alios judicata aliis non obest, si is contra quem judicatum est, heres extiterit ei, contra quem nihil pronunciatum est hereditariam ei litem inferenti praescribi ex ea sententia posse, quam proprio nomine disceptans, antequam heres extiterit, ex cepit*. V. L. 63 ff. *de re jud. T.*

tate dal dovere della terza opposizione, e decide che la sentenza non possa contro loro usarsi.

PARTE III.

Esecuzione de' giudizj di rettificazione.

Art. 101. Le sentenze di rettificazione saranno inscritte nei registri dall' ufficiale dello stato civile, subito che gli saranno state rimesse, e ne sarà fatta annotazione nel margine dell'atto riformato.

Non era fattibile correggere nello stesso atto gli errori, di cui fosse giudicata la rettificazione, senza menarvi confusione. Coll' art. 101. ordinossi perciò altro modo di eseguire il giudizio. Dispone esso, che il decreto si trascriva sui registri pubblici, e che in margine dell'atto riformato, se ne faccia menzione. E' mestieri ricordarsi l' art. 54. che lascia campo all' appellazione contro tali giudizj, e che l' articolo però di quelli soltanto favella, che passarono in cosa giudicata.

FORMOLE DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE (44).

I. *Dichiarazione della nascita d' un figlio legittimo fatta dal padre.*

L' anno . . . il dì . . . del mese di . . . alle ore . . . avanti di noi (*si espone la qualità del*

(44) Formole degli atti dello stato civile in Italia, secondo il Regolamento V. R. 27 Marzo 1806, che si riportano, onde ai lettori nulla rimanga da desiderare nell' argomento.

ministro pubblico, se sia podestà o savio, o loro sostituto) ufficiale dello stato civile della comunità di . . . cantone . . . dipartimento . . . comparve N. N. (*nome, prenome, età, professione e domicilio del dichiarante*) il quale ci presentò un fanciullo di sesso . . . nato (*giorno ed ora*) dal dichiarante anzidetto, e da (*prenome, e nome della donna*) sua sposa, ed al quale dichiarò egli voler dare il prenome di . . . La detta dichiarazione e presentazione fu fatta in presenza di (*prenome, nome, età, professione, domicilio del primo testimonio*) e di (*simili formalità pel secondo testimonio*), ed il padre ed i testimonj si sottoscrissero con noi al presente atto di nascita, dappoichè loro fu letto. (*Se alcuno de' comparenti non sa o non può sottoscrivere, se ne farà menzione*).

(*Seguono le sottoscrizioni*)

MODULA A.

Lettera accompagnatoria dei Registri al Tribunale di prima istanza, od alla Municipalità, giusta l'articolo 15. del regolam. suddetto.

Al Tribun. di prima istanza civile nel comune di . . .
ovvero

Alla Municipalità di . . .
Dal sottoscritto Ufficiale dello stato civile nel comune di . . . s'innoltrano i Registri civili delle nascite, dei matrimoni e delle morti dello scorso anno . . . nel termine assegnato dall'articolo

43. cap. I. tit. II del Codice Napoleone e dall'articolo 13. del relativo Regolamento.

Nell'accompagnatoria diretta al Tribunale si aggiungerà = ai rispettivi Registri si sono uniti i ricapiti esibiti dalle parti a tenore dell'ordinato nel Codice, non che il Registro speciale delle pubblicazioni, e delle opposizioni matrimoniali.

Dalla comune di . . . cantone di . . . Disretto di . . . Dipartimento di . . . li . . . gennajo 186

L'Ufficiale dello stato civile
N. N.

II. *Dichiarazione della nascita d'un figlio legittimo fatta dal raccoglitore o dalla levatrice o dal medico o da persona presso cui la donna partorì, se il dichiarante ne conosca la madre.*

L'anno . . . il dì . . . del mese di . . . alle ore . . . avanti di noi (*si espone la qualità del ministro pubblico, se sia podestà, o savio, o loro sostituto*) comparve N. (*nome, prenome, professione, domicilio del dichiarante*) che dichiarò, che il dì . . . del mese di . . . anno . . . ora . . . è nato un fanciullo di sesso . . . nella sua casa posta (*indicazione della contrada, rione, quartiere, in cui è la casa*) che ci presenta, ed a cui dichiarò dare i prenomi di . . . il qual fanciullo è nato da (*nome, prenome, professione, dimora della madre*) moglie o vedova o separata per divorzio da . . . (*nome, prenome, dimora, professione del marito*); detta dichiarazione fu fatta in presenza di . . . (*prenome, nome, età, professione, domicilio*)

MODULA B.

Atto di nascita giusta l'articolo 28.

Dipartimento . . . distretto . . . cantone . . . comune . . . il giorno di . . . anno . . . si è presentato al sottoscritto Ufficiale dello stato civile il . . . di anni . . . domiciliato . . . di professione . . . portando seco un infante di sesso . . . nato il giorno . . . alle ore . . . nel luogo di . . . comune . . . a cui furono imposti i nomi di . . .

Il suddetto . . . ha pure dichiarato essere figlio il neonato di . . . di professione . . . domiciliato . . . e di . . . di professione . . . domiciliata in . . .

Testimonj alla presentazione ed alla notificazione furono i . . .

{ Notificante N. N.
 Sott. { Testimonj. { N. N.
 { N. N.
 { Ufficiale dello stato
 { civile N. N.

del primo testimonio) e di . . . (simile formalità pel secondo testimonio); ed i dichiaranti, ed i testimonj si sottoscrissero con noi al presente atto di nascita, dappoichè loro fu letto (*Se alcuno de' comparenti non sa o non può sottoscrivere, se ne farà menzione*)

(Seguono le sottoscrizioni)

III. Dichiarazione della nascita d' un figlio naturale fatta dal Padre.

L' anno . . . il dì . . . del mese di . . . alle ore . . . avanti di noi (*si espone la qualità*

MODULA C.

Processo verbale della presentazione all' Ufficiale dello stato civile di un infante esposto, giusta l' art. 29.

Dipartimento . . . distretto . . . cantone . . . comune . . . il giorno . . . di . . . alle ore . . . si è presentato al sottoscritto Ufficiale dello stato civile il . . . d'anni . . . di professione . . . domiciliato nel comune di . . . ed ha esibito un infante di sesso maschile apparentemente dell'età di giorni cinque.

Il suddetto . . . ha esposto che, sortendo di casa in questo mattino verso le ore sei per li suoi affari, ha ritrovato distante un . . . dalla sua porta situata nella contrada di . . . al numero civico . . . l' infante esibito in un cestello di giunchi, della misura in lunghezza

di . . . in larghezza di . . . in cui attualmente si trova involto esso infante in pannolini, e avente in un panno pure bianco in forma di coperta al cestello ricamato nei quattro lati in seta verde e rossa formanti un ornato di rose colle spine d'oro.

Nel cestello si è pure trovato un biglietto scritto in idioma italiano dinotante che l'infante era nato nel giorno . . . alle ore . . . e che era stato battezzato, il quale biglietto si unisce originalmente al Registro.

Si sono imposti all' infante neonato i nomi di . . . e si è rimesso al Luogo Pio . . .

(Notificante e rappresentante N. N.
Testimonj (N. N.
 (N. N.
Ufficiale dello stato civile N. N.

del ministro pubblico, se sia podestà, o savio, o loro sostituto) ufficiale dello stato civile della comunità di cantone dipartimento comparve N. (*nome, prenome, età, professione, dimora*) il quale ci dichiarò che il dì . . . alle ore nacque un bambino di sesso . . . ch'ei ci presenta ed a cui dichiara dare il prenome di riconoscendosi padre del medesimo bambino, e d'averlo avuto da (*prenome, nome, dimora, età della madre,*

MODULA D.

Atto di pubblicazione delle promesse di matrimonio, giusta l'art. 36.

Dipartimento di . . . distretto di . . . cantone . . . comune . . . giorno . . . alle ore . . . Quest'oggi . . . del mese . . . anno . . . alle ore . . . è stata pubblicata ad alta voce da me sottoscritto Ufficiale dello stato civile avanti la porta esteriore di la promessa di matrimonio di . . . d'anni . . . domiciliato in . . . di professione . . . figlio di . . . di professione . . . e della fu . . . già dimorante nel luogo di . . . di professione . . . con . . . dell'età di anni . . . domiciliata in . . . esercente la professione di . . . dimorante in . . . di professione, e della . . . domiciliata nello stesso comune, ed ho fatto affiggere la presente pubblicazione il suddetto giorno . . . del . . . alle ore . . . alla porta della casa comunale (*in caso di seconda pubbli-*

cazione si dirà invece) il giorno . . . del . . . alle ore . . . alla porta della casa comunale per seconda, ed ultima pubblicazione.

AVVISO

Il pubblico è avvertito che vi ha promessa di matrimonio tra . . . figlio di . . . e di . . . e . . . figlia di . . . e di . . . che questa promessa è stata pubblicata oggi giorno di domenica del mese di . . . alle ore . . . di mattina dal sottoscritto Ufficiale dello stato civile avanti la porta esteriore di questa casa del comune, e che il matrimonio sarà celebrato nel . . . comune di . . . cantone . . . distretto . . . dipartimento . . . li . . . del mese . . . alle ore . . . secondo il prescritto dalla legge; e acciò nessuno possa allegarne ignoranza, il presente avviso è stato affisso alla porta esteriore di questa casa del comune di . . .

N. N. Ufficiale dello stato civile

Se il padre dichiara il nome della madre, se ne farà menzione come sopra, ma se lo tace, non può obbligarsi a dinotarlo) il quale fanciullo è nato nella casa situata (indicazione della contrada, rione, o quartiere). Queste dichiarazioni e presentazione furono fatte in presenza di (prenome, nome, età, professione, domicilio del primo testimonio) e di (simile formalità pel secondo testimonio). Ed il padre ed i testimonj si sottoscrissero al presente atto di nascita, dappoichè loro fu letto. (Se alcuno de' comparenti non sa o non può sottoscrivere, ne sarà fatta menzione).

(Seguono le sottoscrizioni)

MODULA E

Atto di notorietà per supplire alla mancanza dell'atto di nascita, giusta l'art. 50.

Avanti il giudice di pace del comune di . . . cantone . . . distretto . . . dipartimento . . . il giorno . . . presentatisi . . . il . . . figlio del . . . domiciliati nel comune di . . . Zio paterno di . . .

La . . . domiciliata in . . . figlia di . . . e di . . . domiciliati nel luogo di . . .

La . . . (e così successivamente gli enuncieranno i sette testimonj, e la paternità e maternità loro) .

Depongono concordemente essere notorio nel comune di . . . che sia figlio di . . . e di . . . ambedue domiciliati nello stesso comune . . . nato il giorno . . . del mese . . . dell'anno . . . in . . . ove

trovavansi in quell'epoca dimorare i suddetti.

Depongono essere parimente notorio che detto comune essendo fatalmente stato inondato dal fiume Po nel mese di . . . dell'anno . . . l'impeto delle acque ha gettato a terra la casa comunale ov'erano conservati i Registri delle nascite, e questa parte furono dispersi e logorati dalle acque, talchè deve attribuire a siffatto avvenimento la mancanza del Registro di nascita del suddetto.

Testimonj

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

N. N. Giudice di pace.

IV. Dichiarazione della nascita d'un figlio naturale fatta da tutt'altri che il padre, se il nome, e lo stato della madre sia conosciuto.

L'anno . . . il dì . . . del mese di . . . alle ore . . . avanti di noi (*si espone la qualità*

MODULA F.

Atto di matrimonio, giusta l'art. 80

Dipartimento di . . . distretto . . . cantone . . . comune . . .

Oggi . . . del mese di . . . anno . . . alle ore . . . avanti di me Ufficiale dello stato civile del comune di . . . non che in presenza di . . . (*nomi, qualità e domicilio de' testimoni*) sono comparsi per contrarre matrimonio il sig. . . . (*nome, cognome, professione dello sposo*) dell'età di . . . anni, domiciliato nel comune di . . . cantone . . . distretto . . . dipartimento . . . vedovo di . . . figlio di . . . (*nome e cognome del padre e della madre*) e la sig. . . . (*nome, cognome, professione della sposa*) dell'età di anni . . . figlia di . . . e di . . . domiciliata in questo comune.

Dopo aver letto nel modo voluto dalla legge 1. l'atto di nascita di . . . (*nome e cognome*) in data di . . . che assicura essere egli nato li . . . del mese . . . dell'anno . . . nel comune di . . . dipartimento . . . da legittimo matrimonio di . . . e

di . . . (*nome e cognome del padre e della madre*) sovra nominati: 2. l'atto di nascita della sig. . . in data di . . . che assicura la sua nascita li . . . del mese di . . . anno . . . nel cantone . . . dipartimento . . . da legittimo matrimonio di . . . con . . . di . . . (*nome e cognome del padre e della madre*) di sovra nominati: 3. il consenso in iscritto di . . . (*nome e cognome del padre dello sposo*) in data di . . . anno . . . 4. l'atto di pubblicazione della promessa in matrimonio fatto da me li . . . e affisso alla porta della casa del comune li . . . (*se sarà intervenuta dispensa dalla seconda pubblicazione si aggiungerà*) e il decreto del . . . del Regio Procuratore presso il Tribunale di prima istanza di . . . concedente la dispensa dalla seconda pubblicazione: 5. l'opposizione fatta al matrimonio li . . . da . . . (*nome e cognome dell'opponente*) domiciliato a . . .; 6. la revoca di questa opposizione in forza del giudicato . . . mese . . . anno . . . del Tribunale . . . (*se il matrimonio volesse celebrarsi*

del ministro pubblico , se sia podestà o savio o so tituto loro) ufficiale dello stato civile della comunità di . . cantone . . . comparve N. (*pre-nome , nome , età , professione , dimora del di-chiarante*) il quale ci dichiarò , che il dì . . . alle ore . . . la Signora (*prenome , nome , pro-fessione , dimora della madre*) si è sgravata in casa (*indicazione della casa*) d' un fanciullo di sesso . . . che ci presenta , ed a cui dà il nome e prenome di . . . Detta dichiarazione e presentazione furono fatte in presenza di (*pre-nome , nome , età , professione , domicilio del primo testimonio*) e di (*simile formalità pel secondo testimonio*). Ed i dichiaranti e i testimonj si sottoscrissero con noi al presente atto di . . . dipoichè loro fu letto (*se alcuno de' comparenti non sa o non può sottoscrivere se ne farà men-zione*).

(*Seguono le sottoscrizioni*)

tra zio e nipote , ovvero tra persone minori dell'età indi-cata all' art. 144. del Codice, e fosse intervenuta l' oppor-tuna dispensa del Re , si di-rà: Il decreto di S. M. che accorda la dispensa per l'età minore . . . del . . . dal gra-do di parentela tra . . . ri-lasciato per copia dal Tribu-nale di prima istanza di . . .)
 7 l' atto rispettoso fatto da . . . conformemente all' art. 151 del Codice Napoleone.
 Gli sposi hanno dichiarato

ad alta voce di prendersi ri-spettivamente per marito e moglie, e io ho pronunciato in nome della legge , che li . . . (*nome e cognome degli sposi*) sono uniti in matri-monio , ed ho steso il pre-sente atto , che gli sposi ed i testimonj hanno firmato con me .

Sposi }
 Testimonj . . . }
 Ufficiale dello }
 stato civile

V. Dichiarazione della nascita d'un figlio naturale fatta da un procuratore del padre.

L'anno . . . il dì . . . del mese di . . . alle ore . . . avanti di noi (*si espone la qualità del ministro pubblico, se sia podestà, o savio, o sostituto loro*) ufficiale dello stato civile della comune di . . . cantone . . . dipartimento di . . . comparve N. (*nome, prenome, età, professione e domicilio del dichiarante*) il quale in forza della procura speciale ed autentica distesa a . . . il dì . . . del mese di . . . anno . . . in

MODULA C.

Dichiarazione di divorzio con intervento di ambedue le parti, giusta l'art 84.

Dipartimento di . . . distretto . . . cantone . . . comune . . .

Oggi . . . del mese di . . . anno . . . alle ore . . . avanti di me Ufficiale dello stato civile del comune di . . . sono comparsi da una parte . . . dell'età di . . . anni, domiciliato . . . comune di . . . dipartimento . . . figlio di . . . e dall'altra parte la . . . dell'età di anni . . . moglie . . . figlia di . . . e di . . . domiciliata . . . l'uno e l'altra alla presenza di quattro testimonj, il primo . . . dell'età . . . domiciliato . . . il secondo . . . (*e così successivamente si enuncieranno tutti quattro i testimonj*).

Li suddetti . . . (*nome e cognome del marito e della moglie*) mi hanno chiesto di

pronunciare la dissoluzione per divorzio del loro matrimonio celebrato li . . . del mese di . . . anno . . . nel comune . . . dipartimento . . .

Visto il giudicato della Corte d'appello di . . . (*e se si tratterà di divorzio di mutuo consenso, ammesso dal Tribunale di prima istanza*).

Visto il giudicato del Tribunale di prima istanza che ammette il divorzio, ho perciò pronunciato in nome della legge che il matrimonio fra li . . . è disciolto; e che sono liberi da ogni vincolo conjugale come lo erano prima di avere contratto lo stesso matrimonio, ed ho steso il presente atto che le parti, ed i quattro testimonj hanno firmato con me.

Parti

Testimonj . . .

Ufficiale dello stato civile

atti notarili, a . . . registrata a . . . il dì . . .
da lui sottoscritta, ed unita al presente registro,
ci ha dichiarato che il dì . . . alle ore . . .
nacque in casa (*indicazione della casa, contra-*
da, rione, e quartiere) un figlio naturale di
esso . . . nato da . . . il quale fanciullo ci presen-
ta, ed a cui dà il nome e prenome di . . . dette
presentazione e dichiarazione furono fatte in
presenza di . . . (*prenome, nome, età, profes-*
sione, domicilio del primo testimonio) e di
(*simile formalità pel secondo testimonio*). Ed

MODULA H.

Dichiarazione di divorzio in
contumacia di una delle
parti, giusta l' art. 84.

Dipartimento . . . distret-
to . . . cantone . . . comu-
ne . . .

Oggi . . . del mese di . . .
anno . . . alle ore . . . avan-
ti me Ufficiale dello stato ci-
vile del comune di . . . è
comparso il . . . (*o la . . .*)
dell' età di anni . . . domi-
ciliato (*o domiciliata . . .*)
comune di . . . dipartimen-
to . . . figlio di . . . o figlia
di . . . (*in contumacia*
del . . .) o della . . . figli . . .
di . . . domiciliat . . . seb-
bene debitamente citat . . . in
presenza di quattro testimo-
nj, il primo . . . dell'
età . . . domiciliato . . . il se-
condo . . . (*e così successi-*
vamente si enuncieranno tutti
quattro i testimonj).

Il suddetto (*nome e cognome*

me del marito, e della moglie
che sarà comparsa) mi ha
chiesto di pronunciare la dis-
soluzione per divorzio del
suo matrimonio celebrato li
. . . del mese . . . anno . . .
nel comune di . . . diparti-
mento . . . col . . . sud-
dett . . . contumace . . .

Visto il giudicato della Cor-
te d' appello di . . . che am-
mette il divorzio, ho perciò
pronunciato in nome della
legge che il matrimonio tra
li . . . è disciolto, e che so-
no liberi da ogni vincolo con-
jugale come lo erano prima
di avere contratto lo stesso
matrimonio, ed ho steso il
presente atto che il compa-
rente ed i quattro testimonj
hanno firmato con me.

{ . . .
. . .
. . .
. . .
. . .

il dichiarante ed i testimonj si sottoscrissero con noi al presente atto, dappoichè loro fu letto.

VI. *Dichiarazione fatta nel caso d'un fanciullo ritrovato. Formola del processo verbale.*

L'anno . . . il dì . . . del mese di . . . alle ore . . . avanti di noi (*si espone la qualità del ministro pubblico, se sia podestà o savio o sostituto loro,*) ufficiale dello stato civile della comune di . . . cantone di . . . dipartimento di . . . comparve N. (*prenome, nome, età, dimora, professione,*) il quale ci dichiarò che il dì . . . alle ore . . . essendo solo (o in compagnia di . . . nome, prenome, età dei presenti) trovò nella contrada o nel luogo di (*indicazione esatta della contrada, piazza o luogo ove fu trovato il fanciullo*) un fanciullo quale ce lo presenta fasciato o vestito (*esposizione de' vestimenti*) e di tela notata a lettere . . . o cifre . . . Col visitare questo bambino noi conoscemmo

MODULA I.

Atto di morte, giusta l'articolo 93.

Dipartimento . . . distretto . . . comune . . . li . . . anno . . .

Il sottoscritto . . . Ufficiale dello stato civile dietro l'avviso pervenutogli si è trasferito nel luogo . . . ove ha riconosciuto il cadavere di . . . morto il giorno . . . ore . . . nell'età . . . di professione . . . stato domiciliato . . . ammogliato con . . .

di professione . . . domiciliata . . . Presenti alla ricognizione furono . . . dell'età di . . . di professione . . . domiciliato . . . zio paterno del defunto . . . , e . . . dell'età di . . . di professione . . . domiciliato . . . quali testimonj unitamente dichiarano che il suddetto . . . è nato nel luogo di . . . da . . . , e da . . . giugali, di professione . . . domiciliati attualmente . . . ,

essere del sesso . . . dimostrante l'età di (*si nota l'età apparente, si verifica se il fanciullo ha qualche segno sul corpo, e se nelle sue vesti si trova alcuno scritto o segnale diretto a farlo riconoscere; nel qual caso si dinota quello che vi si rinvenne o si esprime non essersene rinvenuto nulla*). Poscia inscrivemmo il fanciullo sotto il nome e prenome di . . . ed ordinammo che sia mandato a . . . di che facemmo processo verbale in presenza di . . . e di . . . che si sottoscrissero con noi, dappoichè fu loro letto il contenuto del presente processo verbale.

VII. *Ricognizione d' un figlio fatta dal padre o dalla madre dopo l' iscrizione di esso sul registro dello stato civile.*

L' anno . . . il dì . . . del mese di . . . alle ore . . . avanti di noi (*si espone la qualità del ministro pubblico, s' egli sia podestà, o savio o sostituto loro*) ufficiale dello stato civile della comunità di . . . cantone di . . . dipartimento di . . . Comparve N. (*nome, prenome, età, professione, domicilio*) che ci dichiarò

MODULA L.

Accompagnatoria dell'atto di morte che l'ufficiale del luogo ove è seguita, trasmette all'ufficiale del domicilio del defunto, giusta l'articolo 94.

Dipartimento . . . distretto . . . comune . . . li . . . anno . . .

L' Ufficiale dello stato ci-

vile del suddetto comune si fa dovere a norma del prescritto dall'art 94. del Regolamento sovra i registri dello stato civile di trasmettere a cotesto Ufficio l'atto di morte di . . . già domiciliato nel comune di . . . per il corrispondente Registro.

N. N. Ufficiale.

riconoscersi padre (o madre) d' un fanciullo di sesso . . . che ci fu presentato il dì . . . e che noi iscrivemmo sui registri dello stato civile, sotto il nome di . . . il quale ebbe da N. (*nome, prenome, età, professione, dimora; è in facoltà del dichiarante il non additare la persona con cui procreò il fanciullo*) Detta dichiarazione fu fatta in presenza di . . . (*prenome, nome, età, professione, domicilio del primo testimonio*) e di . . . (*simili formalità pel secondo*). Il dichiarante, ed i testimonj si sottoscrissero con me al presente atto dappoichè loro fu letto (*se alcuno de' comparsi non sa o non può sottoscriversi, se ne farà menzione*).

(*Seguono le sottoscrizioni*)

Formole degli atti dello stato civile nei corpi d' armata secondo altro regolamento V. R. del giorno suddetto.

MODULA A.

Atto di nascita, giusto l' articolo 6. dell'anzidetto regol.
 Piazza . . . e quelle altre in-
 Campo . . . dicazioni che pre-
 Stazione . . . cisino il luogo.
 Reggimento . . .
 Il giorno . . . di . . . anno . . .
 Si è presentato al sottoscritto
 Quartier-mastro (od Ispettore
 alle riviste), qual Ufficiale
 incaricato dei Registri civili,
 il . . . di anni . . . stabilito
 . . . di professione . . . por-
 tando seco un infante di ses-
 so . . . nato il giorno . . .
 alle ore . . . nel luogo di . . .

a cui furono imposti i nomi di . . .

Il suddetto . . . ha pure dichiarato essere figlio il neonato di . . . di professione . . . stabilito . . . e di . . . di professione . . . stabilita in . . . (*ovvero essere figlio il neonato della . . . nubile ovvero vedova di professione . . . stabilita . . . e di padre ignoto*).

Testimonj alla presentazione od alla notificazione furono i . . .

N. N. Notificante
 N. N.) Testimonj
 N. N.)
 N. N. Quartier-mastro
 Ufficiale incaricato dei
 Registri (*ovvero Ispettore alle riviste del Corpo . . .*)

VIII. *Ricognizione del figlia fatta dal padre, e dalla madre simultaneamente.*

L'anno . . . il dì . . . del mese di . . . alle ore . . . avanti di noi (*si espone la qualità del ministro pubblico se sia podestà o savio o sostituto loro*) ufficiale dello stato civile della comunità di . . . cantone di . . . dipartimento di . . . Comparve N. (*prenome, nome, ec.*) e la signora N. (*prenome, nome, ec.*) i quali dichiararono riconoscersi per padre e madre d'un bambino di sesso . . . che ci fu presentato il dì . . . e che noi abbiamo iscritto sui registri dello stato civile sotto il nome di . . . il qual fanciullo nacque da . . . il dì . . . del mese di . . . anno . . . La detta dichiarazione fu fatta in presenza di (*prenome, nome, età ec. del primo testimonio*) e di (*simile formalità pel secondo testimonio*) Ed il padre, la madre, ed i testimonj si sottoscrissero con noi al presente

MODULA B.

Atto di pubblicazione delle promesse di matrimonio giusta l'articolo 9.

Piazza . . .

Campo . . .

Stazione . . .

Reggimento . . .

Il giorno . . . anno . . .

Quest'oggi . . . del mese . . .

alle ore . . . è stato messo

all'ordine del giorno del Corpo . . . (*o dell'armata . . .*)

dal sottoscritto Quartierma-

stro (*ed Ispettore alle reviste*) la promessa di matrimonio di . . . d'anni . . . domiciliato in . . . ed ora stabilito . . . di professione . . . figlio di . . . di professione . . . e della . . . di professione . . . domiciliati nel luogo di . . . con N. N. minore dell'età d'anni . . . (*ovvero maggiore dell'età di . . .*) domiciliato in . . . esercente la professione di . . . e della . . . domiciliata nello stesso comune . . .

atto, dapoichè loro letto (*se alcuno de' compararsi non sa o non può sottoscrivarsi, se ne farà menzione*).

IX. *Formole delle pubblicazioni di matrimonio tra' maggiori.*

L' anno . . . il dì domenica del mese di . . . noi (*qualità del Ministro*) ufficiale dello stato civile della comunità di . . . dipartimento di . . cantone e municipio di . . . dopo esserci trasferiti avanti la porta maggiore della casa di comunità alle ore . . . abbiamo annunziato e pubblicato per la prima volta (*s'è la seconda pubblicazione, per la seconda pubblicazione*) esservi promessa di matrimonio tra (*pre-nome, nome, età, professione, domicilio dello sposo*) maggiore figlio di (*pre-nome, nome, professione del padre*) e di (*simile formalità per la madre*) (*s'è vedovo o separato per*

Ordine del giorno

Piazza . . .
 Campo . . .
 Stazione . . .
 Reggimento . . .
 Li . . . del mese . . . anno . . .
 Ogni individuo componente o addetto all'armata (*od al Corpo d'armata o al Reggimento . . .*) stabilito a . . .
 è avvertito che vi ha promessa di matrimonio tra . . .
 figlio di e di e
 tra . . . figlia di . . . e di
 che chiunque avesse ragione

di opporre all'effettuazione del matrimonio ha il termine di giorni 25 dalla data e pubblicazione del presente ordine del giorno, e che non vi essendo opposizione od altro impedimento, il matrimonio sarà celebrato nel luogo . . . li . . . del mese . . . alle ore . . . secondo il prescritto dalla legge.

N N Quartier-mastro Ufficiale incaricato dei Registri (*ovvero N. N. Ispettore alle reviste*).

divorzio, si farà menzione del suo precedente matrimonio) e la Signora (prenome, nome, età, professione, e dimora) figlia maggiore di (prenome, nome, professione del padre e della madre); la qual pubblicazione letta ad alta, ed intelligibile voce fu quindi esposta alla porta della casa di comunità. Del che abbiamo compilato l'atto.

X. Formola di pubblicazione pei minori assistiti da padre e madre o da uno di loro.

L'anno . . . il dì . . . domenica del mese di . . . noi (qualità del ministro) ufficiale dello

MODULA C.
Atto di matrimonio, giusta
l'articolo 12.

Piazza

Campo

Stazione

Reggimento . . .

Li . . . del mese . . . anno

. . . oggi . . . del mese di

. . . anno . . . alle ore . . .

avantidime Quartier-mastro

Ufficiale incaricato dei Regi-

stri dello stato civile del

Corpo . . non che in pre-

senza di . . . (nomi, qualità

e domicilio dei testimoni) sono

comparsi per contrarre ma-

trimonio il . . . (nome, co-

gnome, professione e grado)

dell'età di . . . anni domi-

ciliato nel comune di . . .

cantone . . . dipartimento . . .

ed ora nella qualità di . . . ad-

detto al Corpo . . . nubile

(o vedovo di . . .) figlio

di . . . (nome e cognome del

padre, e della madre) e

la . . . (nome, cognome e pro-

fessione della sposa) dell'età

di anni . . . figlia di . . . e

di . . . domiciliati nel co-

mune . . .

Dopo aver letto nel modo

voluto dalla legge 1. l'atto

di nascita di . . . (nome e

cognome dello sposo) in data

di . . . che assicura esser

egli nato li . . . del mese

. . . dell'anno . . . nel co-

mune di . . . dipartimento . . .

da legittimo matrimonio di . . .

e di . . . (nome e cognome

del padre, e della madre)

sovrannominati: 2. l'atto di

nascita di . . . (nome e co-

gnome della sposa) in data

di . . . che assicura la sua

nascita seguita li . . . del mese

stato civile della comunità di . . . dipartimento di . . . cantone e municipio di . . . dopo esserci trasferiti avanti la porta maggiore della casa di comunità alle ore . . . abbiamo annunziato e pubblicato per la prima volta (*se è la seconda pubblicazione*, per la seconda pubblicazione) esservi promessa di matrimonio tra (*prenome, nome, professione, età, domicilio dello sposo*) minore, assistito da (*prenome, nome, età, professione, domicilio*) di lui padre, e da (*simile formalità*) di lui madre (*se non è presente che il padre, si farà menzione di lui solo, se il padre fosse trapassato, l'ufficiale dello stato*

di . . . anno . . . nel comune . . . dipartimento . . . da legittimo matrimonio di . . . con di . . . (*nome e cognome del padre e della madre*) di sopra nominati: 3. il consenso in iscritto di . . . (*nome e cognome del padre dello sposo, e della sposa*) in data di . . . anno . . . : 4. l'ordine del giorno al corpo . . . fatto da me li . . . e pubblicato al corpo li . . . : 5. l'opposizione fatta al matrimonio li . . . da . . . (*nome e cognome dell'opponente*) domiciliato (o domiciliata) a . . . : 6. la revoca di questa opposizione in forza dell'atto . . . (o giudicato) . . . mese . . . anno . . . del Tribunale di . . . dipartimento . . . : 7. l'atto rispettoso fatto a . . . conformemente all'art. 151. del Codice Napoleone.

In seguito gli sposi hanno dichiarato ad alta voce di prendersi rispettivamente per marito, e moglie, ed io ho pronunciato in nome della legge che li . . . (*nome e cognome degli sposi*) sono uniti in matrimonio ed ho steso il presente atto che gli sposi e i testimonj hanno firmato con me.

Sposi

{
{

Testimonj

{
{

Quartier-mastro Ufficiale
incaricato dei Registri.

civile si farà presentare l'atto di morte, e ne farà cenno, se il padre, e la madre sieno trapassati, e vivano tuttavia l'avo o l'ava, sarà mentovato il consenso loro; così pure se gli sposi verranno assistiti da tutori soltanto) e la signora (nome, prenome ec.) figlia di (simile formalità pei parenti della futura sposa) La qual pubblicazione letta ad alta ed intelligibil voce fu quindi esposta alla porta della casa di comunità. Del che abbiamo compilato l'atto.

XI. *Formola dell'atto di matrimonio tra maggiori, i padri e le madri de' quali consentano o sieno trapassati.*

L'anno . . . il dì . . . del mese di . . . avanti di noi (qualità del ministro pubblico) ufficiale

MODULA D

Atto di morte, giusta l'articolo 15.

Piazza

Campo

Stazione

Reggimento

Il giorno di . . . anno . . .

Il sottoscritto Quartiermastro Ufficiale incaricato dei registri dello stato civile del corpo ec di . . . dietro l'avviso pervenutogli, si è trasferito nel luogo . . . ove ha riconosciuto il cadavere di . . . morto il giorno . . . alle ore . . . nell'età di . . . di professione . . . stato domiciliato . . . ed indi addetto al Corpo . . . in qualità . . . ammogliato con . . . di pro-

fessione . . . domiciliato (ovvero vedovo o nubile).

Presenti alla ricognizione furono . . . dell'età di . . . di professione . . . domiciliato . . . e . . . dell'età di . . . di professione . . . domiciliato . . . quali testimonj unitamente dichiarano, che il suddetto . . . è nato nel luogo di . . . da . . . e di . . . giugali, di professione . . . domiciliati attualmente (ovvero dichiararono di non sapere il luogo di nascita, e di non conoscere i genitori del suddetto . . .)

N. N.)

N. N.)

N. N.)

Testimonj

N. N. Quartiermastro ufficiale.

dello stato civile della comunità di . . . cantone e municipio di . . . dipartimento di . . . compare N. (*prenome, nome, età, luogo di nascita, professione, domicilio*) maggiore, figlio di (*nome, prenome, professione del padre*) qui presente e consenziente (*ovvero consenziente, siccome appare dalla sua procura fatta a . . . il dì . . . in atti di N. notajo, la quale resta unita al presente atto. Se il padre sia morto si porrà: morto a . . . il dì . . . come consta dall'atto di morte rilasciato a . . . il dì . . . o dall'atto di contezza steso a . . . dal giudice di pace il dì . . . e omologato dal presidente del tribunale di prima istanza residente a . . .*) e della signora (*nome, prenome della madre.*

Formole degli atti dello stato civile sulle navi appartenenti al Regno secondo altro regolamento V. R. del giorno suddetto.

MODULA A.

Atto di nascita, giusta l'articolo 2. del citato regol.

Sul bastimento . . . (*se reale o privato, e in questo caso si accennerà il proprietario*) denominato il N. . . di . . . tonnellate, appartenente al porto di . . . comandato dal capitano . . .

Il giorno di . . . anno . . .
E' nato oggi alle ore . . .
dalla . . . di professione . . .
avente domicilio nel comune di . . . cantone . . . distretto . . . dipartimento . . .
moglie del . . . di professio-

ne . . . domiciliato nel comune . . . distretto . . . dipartimento . . . (*se non fosse noto il padre, si dirà di padre ignoto*) un infante di sesso . . . a cui furono imposti i nomi di . . .

Intervennero alla formazione del presente atto il suddetto . . . padre dell'infante (*se vi fosse*) e nella qualità di testimonj a tenore della legge i . . . i quali unitamente al sottoscritto capitano del bastimento (*ovvero*) ufficiale di amministrazione della marina, si sono firmati.

{ N. N. Padre
N. N.)
N. N.) Testimonj
N. N. Capitano del bastimento nominato il . . .

*Se il padre sia morto, si farà egualmente men-
zione del consenso o della morte della madre)
e la signora (nome, prenome, età, luogo di
nascita, professione, domicilio) figlia maggiore
di N. ed N. (nome, prenome ec. del padre e
della madre della sposa, colle indicazioni e di-
stintive sopraccennate pel padre e madre dello
sposo) i quali ci fecero istanza di divenire alla
celebrazione del matrimonio tra di loro proposto,
e le cui pubblicazioni si fecero avanti la porta
maggiore della nostra casa di comunità, cioè la
prima il dì . . . del mese di . . . anno . . . alle
ore . . . e la seconda il dì . . . del mese di . . .
anno . . . alle ore . . . (*Essendosi fatte
delle pubblicazioni in luogo diverso da quella
comunità in cui si celebra il matrimonio, se
ne farà cenno*). Non essendoci stata presen-
tata opposizione alcuna a detto matrimonio, fa-*

MODULA B.

*Atto di morte, giusta l' art. 7.
Sul bastimento . . . di pro-
prietà del . . . denominato
il . . . N . . . della portata
di . . . appartenente al porto
di . . . comandato dal capi-
tano . . .*

*Il giorno di . . . anno . . .
E' morto oggi alle ore . . .
il . . . nell' età di . . . di
professione . . . stato domi-
ciliato . . . dipartimento . . .
ammogliato con . . . di pro-
fessione . . . domiciliato (ov-
vero) vedovo di . . . ec. . .
(ovvero) nubile .*

*Presenti alla ricognizione
del cadavere, ed alla esten-*

*sione del presente atto fu-
rono . . . dell' età di . . . di
professione . . . domiciliato . . . di professione . . . do-
miciliato . . . quali testimo-
nj unitamente dichiararono
che il suddetto . . . è nato
nel luogo di . . . da . . .
e di . . . giugali, di profes-
sione . . . domiciliati attual-
mente (ovvero) defunti (op-
pure) dichiararono di non
sapere il luogo di nascita e
la paternità del suddetto .*

*(N. N.) Testimonj
Sott. { (N. N.)
(N. N.) Capitano, od
ufficiale d' Amministrazione
della marina . T.*

cendo ragione alla loro istanza, dopo lettura di tutti i fondamenti sopra mentovati, e del capo VI. del titolo del Codice Civile *Sul matrimonio*, dimandammo al futuro sposo ed alla futura sposa, se vogliano pigliarsi per marito e moglie, ed avendo ciascuno di loro risposto separatamente di sì, dichiariamo in nome della legge che il Signore... e la Signora... sono uniti in matrimonio. Del che abbiamo steso atto in presenza di (*prenome, nome, età, domicilio del primo testimonio*) e di (*simile formalità pel secondo, terzo e quarto testimonio*). Se i testimonj sono parenti, si farà menzione del grado di parentela, e con quale de' coniugi sono parenti o affini) i quali, dappoichè fu letto loro, lo sottoscrissero con noi, e colle parti stipulanti.

XII. *Formola di celebrazione pei minori assistiti dal padre e madre, o da uno di essi.*

L' anno ... il dì ... del mese di ... avanti di noi (*qualità del ministro*) ufficiale dello stato civile della comune di ... dipartimento di ... cantone e municipio di ... comparvero il Signore ... figlio minore assistito da ... suo padre e dalla Signora ... sua madre, e la signora ... figlia minore, assistita da ... suo padre e da ... sua madre (*se il padre d' uno degli sposi è morto, si porrà*, assistito da ... sua madre soltanto, essendo morto il padre, come consta dall' atto di morte rilasciato a ... il dì ... o dall' atto di contezza fatto a ... dal giudice di

pace di . . . e omologato dal presidente del Tribunale di prima istanza residente a . . .) i quali ci fecero istanza di procedere alla celebrazione del matrimonio proposto tra loro, e di cui seguirono le pubblicazioni avanti la porta maggiore della nostra casa di comunità, cioè la prima il dì . . . del mese di . . . anno . . . alle ore . . . e la seconda il dì . . . (*essendo avvenuto delle pubblicazioni in luogo diverso dalla comunità, in cui si celebra il matrimonio, se ne deve fare menzione*). E non essendoci stata portata alcuna opposizione al detto matrimonio, facendo ragione alle loro istanze, dopo lettura di tutti i fondamenti sopramentovati e del capo VI. del titolo del Codice Civile *Sul matrimonio*, abbiano chiesto al futuro sposo ed alla futura sposa, se vogliano pigliarsi per marito e moglie, ed avendo ciascuno di loro separatamente risposto di sì, dichiariamo in nome della legge, che N. . . ed N. . . sono legati in matrimonio. Del che tutto abbiamo compilato l'atto in presenza di (*prenome, nome, età dei quattro testimonj; se essi sieno parenti, si accennerà il grado di parentela, e con quale de' conjugj sieno parenti o affini*) i quali dappoichè fu letto loro, si sottoscrissero con noi e colle parti stipulanti.

XIII. *Formola di matrimonio per un minore nato da parenti ignoti.*

L' anno . . . il dì . . . del mese di . . . avanti di noi (*qualità del ministro pubblico*) ufficiale dello



stato civile della comunità di . . . dipartimento
 di . . . cantone e municipio di . . . comparvero
 N. minore figlio di parenti ignoti, giusta il suo
 atto di nascita scritto sui registri della comunità
 di . . . il dì . . . accompagnato da N. eletto
 con giudizio del giorno . . . del mese di . . .
 anno . . . pronunziato dal tribunale di prima
 istanza di . . . dipartimento di . . . tutore per
 assistere al detto minore nella celebrazione del
 di lui matrimonio, ed N. . . assistita da
 N. . . (*nome, prenome, età, professione, domicilio*)
 di lei padre, e da N. . . (*nome, prenome*) di lei
 madre; i quali ci fecero istanza di divenire al
 matrimonio proposto tra di loro, e del quale
 seguirono le pubblicazioni avanti la porta mag-
 giore della nostra casa di comunità, cioè la
 prima il dì . . . del mese di . . . anno . . .
 alle ore . . . e la seconda il dì . . . (*essendosi*
fatte delle pubblicazioni in luogo diverso dalla
comunità, nella quale si celebra il matrimonio,
si devono accennare). E non essendoci stata por-
 tata alcuna opposizione a detto matrimonio, fa-
 cendo ragione alla loro istanza, dopo lettura di
 tutti i fondamenti sopra mentovati, e del capo
 VI. del titolo del Codice Civile *Sul matrimonio*,
 abbiamo chiesto al futuro sposo, ed alla futura
 sposa, se vogliano pigliarsi per marito e mo-
 glie e ciascun di loro avendo separatamente
 risposto di sì, dichiariamo in nome della legge
 che N. ed N. sono legati in matrimonio. Del
 che tutto abbiamo steso atto in presenza di (*no-*
me, prenome ec. de' quattro testimonj) i quali,

dappoichè fu letto loro, vi si sottoscrissero con noi, e colle parti stipulanti.

XIV. *Formola della celebrazione di matrimonio, per il quale in forza d'una dispensa, v' ebbe una sola pubblicazione.*

L' anno . . . il dì . . . del mese di . . . avanti di noi (*qualità del ministro*) ufficiale dello stato civile della comunità di . . . dipartimento di . . . cantone e municipio di . . . comparvero N (*nome, prenome, età, professione, domicilio*) figliuolo di . . . (*prenome, nome, professione del padre*) e di (*nome, prenome della madre*) e la N. (*nome, prenome, età, professione, domicilio*) figlia di . . . e di (*ripetonsi le esposizioni ordinarie delle formole precedenti*) i quali ci fecero istanza di divenire al matrimonio proposto tra di loro, e di cui seguì la prima pubblicazione avanti la porta maggiore della nostra casa di comunità, il dì . . . del mese di . . . anno . . . alle ore . . . e non ebbe luogo la seconda, in virtù della dispensa concessa a nome del Governo dal Procuratore Imperiale presso il Tribunale di prima istanza del distretto di . . . ; la qual dispensa essendoci stata presentata, fu deposta nella segreteria della comunità. E non essendoci pervenuta veruna opposizione al detto matrimonio, facendo diritto alla istanza loro, dopo fatta loro lettura di tutti i fondamenti, e del capo VI. del titolo del Codice Civile *Sul matrimonio*, abbiamo chiesto al futuro sposo ed alla futura sposa, se vogliano pigliarsi per ma-

rito e moglie, ed avendo ciascuno di loro separatamente risposto di sì, dichiariamo in nome della legge che N. ed N. sono legati in matrimonio. Del che tutto abbiamo steso atto in presenza di (*nome, prenome, età, domicilio de' testimonj; s'eglino sieno parenti, si fara cenno del grado di parentela, e con quale de' conjugj sieno parenti o affini*) i quali dappoichè fu letto loro, vi si sottoscrissero con noi, e colle parti stipulanti.

XV. *Formola della celebrazione di matrimonio pei maggiori, che subordinarono atti rispettosì ai loro ascendenti.*

L'anno . . . comparve N. figlio di . . . e della Signora . . . il quale avendoci presentato l'atto rispettoso fatto il dì . . . del mese di . . . anno . . . da . . . notajo, diretta a . . . ed il secondo fatto il dì . . . del mese di . . . anno . . . da . . . notajo, diretto a (*nome dell'ascendente, se sia padre, avo, proavo,*) e comparve, eziandio N. (*prenome, nome, età, luogo di nascita, domicilio della futura sposa*) assistita da . . . e da (*padre, madre o ascendente o tutore che la assisterà, e se vi sono atti rispettosì, se ne faccia menzione con termini simili a quelli pel futuro sposo*) i quali ci fecero istanza di divenire alla celebrazione del matrimonio proposto tra di loro, e di cui seguirono le pubblicazioni avanti la porta maggiore della nostra casa di comunità, cioè: la prima il dì . . . e

la seconda il dì . . . Non essendo sopravvenuta veruna altra opposizione al detto matrimonio, noi (*qualità del ministro pubblico*) ufficiale dello stato civile della comunità di . . . visti gli atti rispettosì sopra citati dai quali risulta, che le formalità dalle leggi ordinate furono adempiute, e che i termini sono trascorsi, facendo ragione alla istanza anzidetta, dopo aver letto alle parti stipulanti, ed ai quattro testimonj sotto mentovati gli atti surriferiti ed il capo VI. del titolo *Sul matrimonio* del Codice Civile, secondando la dimanda delle parti, dichiariamo, in nome della legge che N. ed N. sono stretti in matrimonio. Del che tutto abbiamo steso atto in presenza di (*nome, prenome, età, domicilio de' testimonj: se sieno parenti, si farà cenno del grado di parentela, e con quale de' conjugj siano parenti o affini*) i quali dappoichè fu letto loro, vi si sottoscrissero con noi, e colle parti stipulanti.

XVI. *Formola di un atto di matrimonio, alla celebrazione del quale sia sopraggiunta qualche opposizione, tolta o per consenso o per sentenza.*

L'anno . . . comparve N. . . figlio di . . . e di . . . e comparve eziandio N. . . figlia di . . . e di . . . (*si pongono le solite indicazioni come nelle formole antecedenti*), e vista l'opposizione pervenutaci il dì . . . da . . . usciere del Tribunale . . . in nome di . . . o di . . . (*prenome, nome, professione, domicilio dell'opponente*) con cui egli (o ella) ci dichiara op-

porsi che si divenga alla celebrazione del matrimonio di . . . la quale opposizione fu levata con sua dichiarazione in data . . . fatta in atti di . . . notajo a . . . (*e se l'opposizione fu levata per sentenza*, fu levata per sentenza del Tribunale di . . . in data . . . partecipataci il dì . . . da . . . usciere) dopo aver letto alle parti ed a tutti i testimonj i fondamenti sopra mentovati, ed il capo VI. del titolo del Codice Civile *Sul matrimonio*, abbiamo dimandato al futuro sposo ed alla futura sposa, se vogliano pigliarsi in marito e moglie, ed avendo ciascuno d'essi separatamente risposto di sì, dichiariamo in nome della legge che N. ed N. sono legati in matrimonio. Del che abbiamo steso atto in presenza di (*nome, prenome, età, domicilio de' testimonj: s'eglino sieno parenti, si farà cenno del grado di parentela, e con quale de' congiugi sieno essi parenti o affini*) i quali vi si sottoscrissero con noi, e colle parti contraenti, dappoichè fu loro letto il tutto.

XVII. *Formola di matrimonio, in seguito al quale si fa la ricognizione de' figli nati anteriormente.*

L'anno . . . il dì . . . del mese di . . . avanti di noi (*qualità del ministro*) ufficiale dello stato civile della comunità di . . . dipartimento di . . . comparvero N (*prenome, nome, età, professione, domicilio*) figlio di (*nome, prenome, professione del padre*) e di (*nome, prenome,*

della madre) ed N. (nome, prenome, età professione, domicilio) figlia di . . . e di
 (si pongono le solite indicazioni, come nelle formole precedenti e giusta chi risguarderanno)
 i quali ci fecero istanza di divenire alla celebrazione del matrimonio proposto tra loro, e di cui seguirono le pubblicazioni innanzi la porta maggiore della nostra casa di comunità, cioè, la prima il dì . . . del mese di . . . anno . . . alle ore . . . e la seconda . . . (se avvennero delle pubblicazioni in luogo diverso dalla comunità, in cui si celebra il matrimonio, se ne deve fare menzione). Non essendoci pervenuta veruna opposizione al detto matrimonio, facendo ragione alla loro istanza, dopo avere letto tutti i fondamenti sopra mentovati, ed il capo VI. del titolo del Codice Civile *Sul matrimonio*, abbiamo domandato al futuro sposo ed alla futura sposa, se vogliano pigliarsi per marito e moglie; ed avendo ciascuno di loro separatamente risposto di sì, dichiariamo in nome della legge che N. . . ed N. . . . sono legati in matrimonio. E subito dopo gli anzidetti sposi dichiararono essere nato di loro uno o de' figli iscritti sul registro dello stato civile della comunità di . . . in data . . . e col nome di . . . il quale (o la quale o i quali) riconoscono eglino per loro figli (o figlia o figlie). Del che tutto abbiamo steso atto in presenza di (nome, prenome, età, domicilio de' testimonj; se sieno parenti, si farà cenno del grado di parentela, e con quale de' conjugj sieno parenti o affini) i quali dappoichè fu let-

to loro, vi si sottoscrissero con noi, e colle parti stipulanti.

XVIII. *Formola di matrimonio stipulato con dispensa dei gradi.*

L'anno . . . il dì . . . del mese di . . . Avanti noi (*qualità del ministro*) ufficiale dello stato civile della comunità di . . . dipartimento di . . . cantone e municipio di . . . comparve N. (*pre-nome, nome, età, professione, domicilio*) figlio di (*nome, prenome, professione del padre*) e di (*nome, prenome, professione della madre colle solite indicazioni, come nelle formole precedenti*) il quale ci dichiarò essere sua intenzione di congiungersi in matrimonio con N. sua nipote o zia, mediante la concessione della dispensa de' gradi accordatagli da S. M. I. il dì . . . registrata alla cancelleria del Tribunale di prima istanza del distretto di . . . e di cui ci presentò una copia, rilasciata dal cancelliere di detto Tribunale il dì . . . Comparve eziandio N. (*pre-nome, nome, età, professione, domicilio*) figlia di (*nome, prenome, professione del padre*) e di (*nome, prenome della madre*) la quale ci dichiarò avere intenzione di congiungersi in matrimonio con N. in forza della dispensa di grado sopra mentovata; i quali ci fecero istanza di intervenire alla celebrazione del matrimonio tra di loro proposto, e di cui seguirono le pubblicazioni avanti la porta maggiore della nostra casa di comunità; cioè, la prima il dì . . . del mese di . . .

alle ore e la seconda il dì (*se avvennero altre pubblicazioni in luogo diverso dalla comunità nella quale si celebra il matrimonio, se ne deve fare menzione*). Nè essendoci pervenuta veruna opposizione al detto matrimonio, facendo ragione alla loro istanza, dopo aver letto loro tutti i fondamenti sopra mentovati, ed il capo VI. del titolo del Codice Civile *Sul matrimonio*, abbiamo chiesto al futuro sposo ed alla futura sposa, se vogliano pigliarsi per marito e moglie; ed avendoci ciascuno di essi separatamente risposto di sì, dichiariamo in nome della legge che N. . . . ed N. . . . sono legati in matrimonio. Del che tutto abbiamo steso atto in presenza di (*nome, prenome, età, domicilio de' testimoni; s' eglino sieno parenti si farà menzione del grado di parentela, e con quale de' coniugi sieno parenti o affini*) i quali dappoichè fu letto loro, vi si sottoscrissero con noi, e colle parti stipulanti.

XIX. *Atto di morte,*

Vierando la legge ogni cenno di morte violenta in questo atto, non può quindi esservene che una formola per ogni caso.

L'anno . . . il dì . . . del mese di . . . avanti di noi (*qualità del ministro pubblico*) ufficiale dello stato civile della comune di . . . dipartimento di . . . comune e municipio di . . . comparvero N. . . . ed N. . . . (*si indicherà*

se i dichiaranti sieno parenti o vicini) i quali dichiararono che il dì . . . del mese di . . . alle ore . . . N. (nome , prenome , età , professione , domicilio ; se il defunto fosse scapolo , maritato , vedovo o separato per divorzio ; nome , prenome , domicilio de' suoi genitori , se sia possibile) trapassò il dì . . . del mese di . . . alle ore . . . nella casa al numero . . . contrada (o rione o quartiere) ed i dichiaranti sottoscrissero con noi il presente atto , dappoichè fu loro letto.

N. B. La tavola delle materie sarà al solito in fine del tomo.

TITOLO III.

Del Domicilio () .*

Nozioni Generali.

Del domicilio politico e del civile .

Dalla Commissione fu esattamente posta la distintiva, che occorre fare tra il domicilio politico

(*) Il presente titolo fu prodotto in Consiglio di Stato il 16 frut. an. 9 dal S. *Emmery*, in nome della Sezione legislativa, e ventilato nelle sessioni 16 frut. an. 9; 12 brum. e 12 frim. an. 10; comunicato officiosamente li 7 messid. an. 10 al Tribunato: riferito di nuovo al Consiglio li 4 frim. an. 11 dopo la te-

nuta conferenza tra i membri del Consiglio, e quelli del Tribunato: approvato definitivamente lo stesso giorno: presentato al Corpo legislativo li 11 vent. an. 11 dai Signori *Emmery*, *Berlier*, e *Dupuy*. Consiglieri di Stato: relatore *Emmery*: comunicato ufficialmente li 12 al Tribunato dal Corpo legislativo: ri-

ed il civile. *Il domicilio*, disse la stessa, *si considera sotto due diversi aspetti: 1. quanto ai diritti ed alle obbligazioni politiche del cittadino: 2. quanto ai suoi diritti ed atti meramente civili* (*). Siccome i diritti civili non possono confondersi coi politici (*2); ne viene che „ il domicilio non sia „ essenzialmente il medesimo per tutti „ (*3): la qual distinzione è nella natura delle cose. Dal che nascono due conseguenze: 1. che ogni sorta di domicilio spetta ad una differente legislazione; „ il politico è sottoposto alla legge politica, ed „ il civile alla civile „ (*4): 2. che la legge potè concedere lo stabilire il domicilio civile in sito diverso da quello del politico. L'art 6 dell'atto costituzionale 22 frim. an. 8. dettò le regole sul domicilio politico, ordinando che: *per porre in uso i diritti di cittadinanza in un distretto di comunità, è d'uopo avervi ragione di domicilio per un anno di residenza, e non averla*

ferito al Tribunato stesso li 18 in nome della Sezione legislativa dal S. Mouricault: approvato li 20 dal Tribunato: discusso innanzi al Corpo legislativo li 23, tra gli Oratori del Governo, ed i Signori Mouricault, Malherbe, e Eschasseriaux, Oratori del Tribunato, essendo Malherbe relatore: decretato il medesimo giorno, e promulgato li 3 germile. L.

(*) Prog. del Cod. Civ. lib. I. tit. III., art. 2 p. 23 L.

(*2) Vedi al Volume I. lib. I. tit. I Par. I §. I all'art. 7 *Dei diritti civili in generale.* L.

(*3) Emmercy, proc. verb. 16 frut an. 9 t. I. p. 177. = Mouricault, Tribuno, t. I. p. 203. L.

(*4) Prog. del Cod. Civ. I. I t. 3 art. 2 p. 24 = Emmercy, luogo citato = Tronchet, ivi = Emmercy, espos de' mot proc. verb. 12 vent. an. 11 t. II. p. 466. L.

perduta con un anno di assenza. „ Il Codice
„ tratta del domicilio civile soltanto „ (*) .

Motivi per dettar regole sul domicilio civile.

L'importanza delle questioni di domicilio toccava altre fiatae quasi tutte le materie di diritto civile. Erano esse quanto di rilievo, altrettanto molteplici, mentre duecento consuetudini municipali separatamente reggevano il territorio francese; mentre le disposizioni di queste differivano in moltissimi argomenti, come sul tempo della maggiore età, sulla comunione legale tra conjugii, sulla maggiore o minore facoltà di disporre, sui diritti di primogenitura, di maschiezza, di rappresentanza nelle eredità ec.; mentre queste disparità strascinavano tratto tratto i francesi in litigj; mentre per giudicarne bisognava, giusta i casi, determinare il vero domicilio de' minori, degli sposi, dei donatarj, dei testatori, o dei morti ab intestato (*2). Ma la fonte di tutte simiglianti difficoltà è ora esausta per l'uniformità della civile legislazione (*3); quindi innanzi le questioni di domicilio insorgeranno soltanto; i rispetto alle azioni (*4), e per sapere „ dove abbiano ad intimarsi le cita-

(*) Tronchet, proc. verb.
16 frut. an. 9 t. I. p. 177=
Emmery, espos de'mot., proc.
verb 12 vent. an. 11 t. II.
p. 466.

(*2) Mouricault., t. I. p.
199 L.

(*3) Ivi. L.

(*4) Tronchet, proc. verb.
16 frut. an. 9 t. I p. 177. L.

„ zioni „ (*) ; 2. rispetto „ la competenza del
 „ giudice „ (*2) ; 3. rispetto „ il matrimonio „ (*3).
 „ Pure tali controversie importano troppo , per
 „ essere dalla legge rimesse all'arbitrio , e per-
 „ chè la stessa non prescriva le norme con cui
 „ abbiano a decidersi „ (*4). Ora „ il luogo
 „ naturale di esse era nel Codice civile ; giac-
 „ chè i motivi che obbligano a stabilire il domici-
 „ lio si riferiscono all'uso de' diritti civili „ (*5).
 Questo luogo era nel libro *delle persone* ; impe-
 rocchè „ costituendosi il domicilio coll'abitazione
 „ della persona , e mutandosi a piacere di lei ,
 „ è proprio essenzialmente ad essa ; concorre a
 „ formarne lo stato ed a compierlo „ (*6).

Delle varie sorti di domicilio civile .

Distinguonsi varie sorti di domicilio civile ; ma
 un solo si è il vero domicilio , e che ritiensi in-
 distintamente per tutti i civili negozj „ il luogo
 „ ove un tale ha traslocato le sue sostanze e le
 „ cose sue : *larem atque rerum ac fortunarum*
 „ *suarum summam* „ (*7) : ed è dall'art. III
 chiamato *domicilio reale* , al contrario di quello ,

(*) *Berlier*, proc. ver. 12 inoltre gli articoli 74 165, e
 brum. an 10=*Emmery*, es- 166 del Codice Napoleone. L.
 pos. de' mot. proc. verb 12 (*4) Ivi. L.
 vent. an 11 t. II p. 466= (*5) Ivi. L.
 Mouricault, t. I p. 199 L. (*6) Mouricault, t. I p. 200 L.
 (*2) *Tronchet* proc. ver. 16 (*7) *Tronchet*, proc. ver. 16
 frut. sud = *Berlier*, e *Mouri-* frut. an 9 t. I p. 178=*Emme-*
 cault al luogo citato. L. ry, espos. de' mot. proc. ver.
 (*3) Mouricault Ivi. = Vedi 12 vent. an. 11 t. II. p. 466. L.

di cui siamo per dire. Havvi un'altra specie di civile domicilio, ma imperfetto, poichè non sussiste che ad esecuzione d'un contratto, o per gli atti d'un processo, ed è convenzionale o elettivo (*). Debb'esso considerarsi come un'eccezione, che modifica la norma generale sullo stabilimento del domicilio. Comunemente infatti „ le „ citazioni e gli atti, allora quando non s'inti- „ mano alla persona, debbono darsi a ciascuno, „ nel luogo del suo domicilio reale onde non pos- „ sa ignorarli „ (*2). Pure avviene spesso volte che gli stipulanti deroghino a questa regola, o per troppa lontananza della rispettiva loro abitazione, o perchè loro torni più acconcio che gli atti giudiziarij vengano direttamente in mano di chi è incaricato de' loro affari. Convengono essi allora, che le intimazioni, occorrenti per l'esecuzione del loro contratto, sieno valide, fatte in un tal sito. Simile convenzione forma un domicilio imperfetto soltanto e pel solo caso, a cui si riferisce, lasciando sussistere il domicilio reale per tutti gli altri (*3). „ Il *domicilio reale* in quanto alla maniera onde si costituisce, è di due specie „ (*4). Havvi il *reale originario* (45), che

(*) Vedi la Parte III del presente titolo, Divisione II. L.

(*2) *Emmery*, ivi. L.

(*3) V. la Parte III. del presente titolo alla Divisione II. L.

(*4) Il *Cons. Cambacérés* proc. verb. 16 frut. an. 9 t. I. p. 185 L.

(45) E' duopo qui notare,

che parlandosi di domicilio *originario*, l'*origine* si desume dal luogo ove nacque il padre ed ove dimora: *porro filius ex justis nuptiis natus: patris originem sequitur*. Rich. Parte IV. tit. 39 c. 4 sez. 2 art. 1 tomo 12. Così si considera la origine naturale non l'*accidentale*, come allorquan-

a ciascheduno viene dalla sua nascita „ (*) ; nel luogo in cui uno nasce, ha certo il precipuo stabilimento, che forma il domicilio (*2). „ Evvi „ poscia il domicilio reale o elettivo (46) „ (*3) : quello che ognuno si sceglie. Libero il cittadino nella sua maggiore età di disporre di se, può

do la madre si sgrava di un figlio nel corso di un viaggio. l. 3. C. de municipal. et originar. Che se il figlio è spurio ossia vulgo quæsitus, segue l'origine della madre. vedi la l. 1 §. 2 ad municip. ed de incol. lib. 50 ff.

(*) Ivi.

(*2) Il I. Console, ivi p. 185 = Mouricault, t. I. p. 200

(46) Questo domicilio elettivo stabilito dall' art. 111, di questo titolo viene del pari ritenuto dal Codice giudiziario all' art. 59. Gl' interpreti del jus Romano fanno altre distinzioni del domicilio in volontario e necessario, in proprio ed improprio. *Voluntarium unusquisque arbitrio suo sibi constituit, necessarium est illud quod quis habet ex necessitate officii, vel in criminis poenam.* Per necessità di ufficio il soldato ha il domicilio ove milita l. 23 §. 1 ff ad municip. : per necessità di pena i relegati han domicilio nel luogo di loro relegazione l. 22 §. 3 ff eod. Aggiunge però Richeri, *utrique tamen pristinum domicilium retinent, si velint, idest animum reverten-*

di habeant. Proprio ossia perpetuo è il domicilio che ciascuno si costituisce coll' animo di non cangiarlo, senza ragionevoli cause. Improprio o temporale, quando manca la intenzione d' ivi sempre dimorare, e v'è al contrario quella di restarvi solo *ad tempus*. Il domicilio necessario o per cagion di pena, o per cagion di ufficio, avrà esso luogo nella giurisprudenza Napoleonica? Si risponde affermativamente, purchè la pena o la carica sieno in vita. V. art. 107 del Codice Napol. Il domicilio detto dai Dottori improprio, si è quello che viene stabilito dall' art. 107 del Codice. Vi è un' altra specie di domicilio stabilito dalla giurisprudenza, ed è quello ove si conclude e consuma un contratto: e forse non è tal domicilio dissentito dal citato art. 111 *quia tacite convenisse videtur, ut ibidem reus solvat, ubi se ad solvendum obligavit*: l. 20 ff de jud. et ubi quisq. agere vel conv. deb. V. Rich. t. 12 lib. IV. t. 39 c. 4 sez. 2 art. I, e 2. T.

(*3) Il Cons. Cambacérés, luogo suddetto. L.

eleggere di abitare, ove meglio gli sembra, può non solo abbandonare il domicilio originario per un altro, ma questo eziandio per un terzo; può insomma cambiarlo secondo il suo utile o anche il suo puro capriccio (*).

Dell'unità del domicilio civile reale.

Non è contrario alla natura delle cose, che ognuno elegga tanti domicilj convenzionali, quanti diversi atti sottoscrive: ma „ il cittadino non può „ avere che un solo domicilio reale „ (*²), non essendogli fattibile (47) in pari tempo locare in due siti la somma delle sue sostanze e de' suoi negozj. Laonde, tutti gli altri luoghi da lui abitati di tratto in tratto, non sono che mere

(*) Mouricault, t. I. p. 200. L. nempe in utroque loco ita se instruxerit, ut atque res suas ibi fixisse videatur. Che anzi dalla legge 5 del mentovato titolo dei Digesti si rileva potersi avere più domicilj indeterminatamente. Tuttavolta è mestieri osservare, che il Codice Napoleone stabilisce la massima dell'unità del domicilio, nè già per la ragione che qui soggiunge Locre, essendo ben possibile il collocare nel tempo stesso in due luoghi diversi la sede della propria fortuna e de' proprj negozj: ma bensì per altre ragioni, che si leggono qui avanti, T.

(*)² Tronchet, proc. verb. 16 frut sud. L. dalla legge 5 del mentovato titolo dei Digesti si rileva potersi avere più domicilj indeterminatamente. Tuttavolta è mestieri osservare, che il Codice Napoleone stabilisce la massima dell'unità del domicilio, nè già per la ragione che qui soggiunge Locre, essendo ben possibile il collocare nel tempo stesso in due luoghi diversi la sede della propria fortuna e de' proprj negozj: ma bensì per altre ragioni, che si leggono qui avanti, T.

(47) Questa sentenza del S. Tronchet è opposta alla romana giurisprudenza che lasciava luogo a due domicilj. Eccone il testo. *Viris prudentibus placuit, duobus locis posse aliquem habere domicilium, si utrobique ita se instruxit ut non ideo minus apud alteros se collocasse videatur: l. 6 §. 2 ff. ad munic. et de incol.* Ed il Richeri dilucidando questo testo scrive al rom 12 § 465. *Nihil prohibet quominus aliquis duobus in locis domicilium habeat, si*

dimore (*). Pure „ si trovano decreti che danno ad una persona più domicilj „ (*2); ed in passato se ne distinguevano due, uno di diritto, l'altro di fatto (*3). Ecco i motivi ch'erano base di questa disposizione. Non v'è ragione per dire che la persona, la quale dimora mezzo anno in un sito, e mezzo in un altro, abbia il domicilio piuttosto in quello, che in questo, nè che sia equo obbligare i mercanti o gli operaj, che avranno a produrre delle istanze contro di lui, per merci somministrate o lavori fatti in campagna, a venire, per citarla, dinnanzi i Tribunali Parigini (*4): nel qual caso, sarà dubbio tuttavia, presso qual Tribunale s'abbiano a promuovere contro di lei le azioni personali (*5). Ma vuole il buon ordine, che ognuno abbia un solo domicilio (*6). Se venisse assentita la massima, ch'ei possa averne molti, l'applicazione ne sarebbe indeterminata, se avesse diverse case, in cui abitasse successivamente. Era dunque mestieri una chiara e semplice definizione; e trovasi nella disposizione che attribuisce ad ognuno per domicilio il luogo, dove abbia il principale stabilimento. Tale disposizione assicura la regolarità delle citazioni, che non sono rilasciate da intimarsi in persona, e determina qual sia il Tribunale, competente in fatto meramente personale (*7). A

(*) Ivi.

L. 12 brum sud.

L.

(*2) Maleville, proc. verb.

(*5) Il Cons. Cambacérés,

12 brum. an. 10

L. ivi

L.

(*3) Emmercy, proc. verb.

(*6) Regnier, ivi.

L.

16 frut. sud.

L.

(*7) Berlier, ivi.

L.

(*4) Maleville, proc. verb.

vero dire, il disordine potrebbe essere maggiore, obbligando i creditori d'un tale, a cercare il luogo in cui ne sia il principale stabilimento, che non generalmente disponendo, che potrà riputarsene qualunque, in cui dimori; ma su tal punto si formerà una giurisprudenza, che sgombrerà i dubbj, e scioglierà le difficoltà (*). Dell'altro canto, il disordine è in parte corretto, to dall'uso del domicilio convenzionale, (*2). Finalmente il Codice di Commercio potrà dissipare assai d'incertezze, concedendo a' mercatanti, ed agli artigiani, di poter citare i loro debitori nel luogo, in cui somministrarono loro la propria mercanzia (*3). L'unità del domicilio è positivamente stabilita dal primo articolo del titolo presente 102. del Codice (*4). Questo è il motivo, per cui la Sezione ha reciso, come inutile, la disposizione del progetto del Codice Civile, che prescriveva che la legge non riconosce avere il cittadino che un solo domicilio (*5).

Divisione del titolo in tre parti.

Si possono ridurre ai tre punti seguenti le disposizioni di questo titolo. 1. Il domicilio delle persone *sui juris*. ed indipendenti le regole che il riguardano sono stabilite dagli art. 102 103 104 105 106 e 107. 2. Il domicilio di quelli

(*)	<i>Il Cons. Cambacérés,</i>	(*4)	<i>Malherbe Trib. t. I p.</i>
ivi		L.	211
(*2)	<i>Boulay, ivi.</i>	L.	(*5) <i>Prog. del Cod. Civ. lib.</i>
(*3)	<i>Emmery, ivi.</i>	L.	I. t. III. art. 1 p. 23.

che o per diritto o per fatto sono sotto la dipendenza o direzione altrui; ed è stabilito dagli art. 108 109. 3. L'uso delle disposizioni intorno al domicilio, e le eccezioni, cui vanno soggette; il che forma il soggetto degli art. 110, 111.

PARTE I.

Del domicilio delle persone sui juris ed indipendenti.

Come conoscere se il cittadino abbia conservato il suo originario domicilio, dove sia quello che ha preferito, e s'egli abbia mutato anche quest'ultimo? La legge ci dee dettare alcuni principj, per risolvere cotali questioni; e questo è pure l'oggetto degli articoli, onde è composta questa prima parte. L'art. 102 ponendo per regola generale il carattere distintivo del domicilio, ci offre il modo di riconoscere ove sia attualmente il domicilio di ciascuno. Gli art. 103 104 105 106 107 stabiliscono il modo di verificare la mutazione di domicilio, cioè la formazione di un nuovo.

DIVISIONE I.

Lo stabilimento principale è il carattere distintivo del domicilio.

Art. 102. Il domicilio di qualunque Italiano, per quanto riguarda l'esercizio dei suoi diritti civili, è il luogo ove egli ha il suo principale stabilimento (4).

Vedemmo come per la natura delle cose il domicilio di ciascuno è il luogo dove ha posto suo principale stabilimento (*); il che è ciò che viene disposto dall'art. 102. Nulla di più semplice in teorica del principio stabilito in questo articolo; ma all'applicazione incontra difficoltà che ben si videro nella discussione.

SUDDIVISIONE I.

Delle difficoltà che s'incontrano nell'applicazione di questo principio.

Queste difficoltà non cadono sul fatto; poichè la residenza non è mai dubbiosa; ma in quanto alla intenzione, aver vi possono di grandi incertezze. „ Allorchè un cittadino, avendo più „ abitazioni del pari importanti, abita or nell'una „ or nell'altra a vicenda, può dubitarsi in quale „ abbia stabilito il proprio domicilio „ (*2). In tal caso è mestieri ricorrere alle circostanze, ed ai diversi indizj, che scoprire ne possono l'in-

(48) *Domicilii quoque intuitu conveniri quisque potest, in eo scilicet loco, in quo larem rerumque ac fortunarum suarum summam constituit; unde rursus non sit discessurus, si nihil avocet; undeque cum profectus est, peregrinari videtur.*
Così il gran maestro di diritto civile Giovanni Voet nel-

le sue Pandette lib. V. tit. I. n. 92 seguendo ed il senso e le frasi della legge *cives G. de incolis et ubi quis* T.

(*) Vedi le Nozioni generali premesse a questo titolo. L.

(*2) *Tronchet*, proc. verb. 16 frut. an 9 t. I. p. 178 = *Mouricault*, t. I, p. 202. L.

tenzione. „ Si veggano per esempio gli atti da „ lui sottoscritti, essendo ivi inserita la dichiara- „ zione del proprio domicilio „ (*). Ma non sempre le circostanze distruggono le incertezze. Facciamolo conoscere collo stesso esempio: „ la „ formola *dimorante ordinariamente* è spesso ap- „ plicata a più luoghi ne' diversi atti (*²); quindi „ il giudice rimane intrigato „ (*³).

SUDDIVISIONE II.

Era egli possibile torre cotale difficoltà con una regola unica e generale?

„ La Commissione affine di prevenire queste „ difficoltà, cercò una regola semplice, la quale „ dispensasse dallo sciogliere la questione dell'at- „ tual domicilio dalle circostanze. Lasciando stare „ la distinzione che havvi, mercè l'essenza delle „ cose, tra il politico ed il civile domicilio, pro- „ poneva tuttavia di pronunciare che l'uno se- „ guisse sempre l'altro, e che il principale sta- „ bilimento del cittadino fosse là dove esercita „ ovvero dove può esercitare i suoi politici di- „ ritti „ (*⁴). Le Corti di Appello di Grenoble, e di Poitiers avevano oppugnata la regola pro- „ posta dalla Commissione, con ragioni che furono ripetute nella discussione, e che verranno tra

(*) *Tronchet*, al luogo ci-
rato.

(*²) *Ivi*.

(*³) *Ivi*.

(*) *Prog. del Cod. Civ. lib.*
L. I. tit. III art. 2 e 3 p. 23
L e 24=*Tronchet*, luogo cita-
to. L.

poco esposte (*) . „ L'impressione che queste ragioni fatto avevano sulla Sezione del Consiglio di Stato, l'aveva determinata ad allontanarsi „ dall'opinione dei Compilatori „ (*2). Essa proponeva due articoli così concepiti : Art. 1. *Le condizioni e gli effetti del domicilio, rispetto all'esercizio dei diritti e delle azioni civili, dipenderanno unicamente dalla legge civile* (*3). Art. 2 *Il domicilio, considerato sotto questa relazione, sarà, per ogni Francese, il luogo dove ha il principale suo stabilimento* (*4). Il Consiglio esitava tra questi due sistemi.

§. I. *Disamina della proposizione di stabilire il domicilio civile nel luogo del domicilio politico.*

La Commissione non portava opinione, che il civil domicilio esser dovesse necessariamente lo stesso che il politico; essa lo avea per l'opposito formalmente distinto (*5); ma pensava esser convenevole di non li dividere. Il vantaggio ch'essa in ciò ritrovava, si è, *che disegnando ad una persona per suo domicilio il luogo, dove è iscritto per esercitare i politici diritti, si dissipava quella serie di difficoltà, che la Sezione medesima confessava, proponendo diversi modi per riconoscere l'intenzione* (*6). Ma questa opinione

(*) V. il §. I. seguente. L.

(*2) *Emmery*, al luogo cit. L.

(*3) *Compil.* I. art. 1. ivi, L.

P. 177.

(*4) *Compil.* I. art. 2. ivi L.

(*5) V. le nozioni generali di questo titolo. L.

(*6) *Tronchet*, ivi. p. 179 L.

fu impugnata, sostenendosi, che la regola proposta dalla Commissione non sarebbe bastevole, e che nell'applicazione produrrebbe dei gravi disordini. *La regola sarebbe insufficiente, diceasi: 1. Perchè „ non potendo applicarsi che ai „ cittadini attivi „ (*) non preverrebbe le liti, nè rispetto alle vedove, nè rispetto alle figliuole, nè agli stranieri, nè alle persone non iscritte sul registro civile, nè per conseguenza riguardo una porzione considerevole di Francesi (*2), di cui quattro milioni solamente dei trenta, onde è composta la nazione, sono atti a godere i diritti di cittadinanza, e ad avere un domicilio politico (*3). 2. „ Perchè non sarebbe „ applicabile neppure ad una parte delle persone „ dell'ordine de' cittadini attivi „ (*4). Può infatti taluno esser cittadino attivo senza avere non pertanto, nel corso di sua vita, politico domicilio (*5). L'atto delle Costituzioni 22 Frimale anno 8. art. 2, riconosce per cittadino Francese ogni uomo, che nato in Francia, e dell'età di anni 21, siasi fatto inscrivere sul registro civile del suo cantone; ma l'articolo 6 non gli permette l'esercizio dei diritti di cittadinanza in un municipio, se non quando vi abbia acquistato domicilio con un anno di permanenza, e non abbia perduto dappoi con un anno di assenza. Può*

(*) *Emmery*, ivi p. 178 = Osserv. della Corte di Appello di Grenoble, p. 4. L.

(*2) *Portalis*, proc. verb. 16 frut. p. 181 = Osserv. della Corte sud. p. 4. L.

(*3) *Boulay*, ivi, p. 182. L.

(*4) *Emmery*, ivi, p. 178. = Osserv. della Corte d'Appello di Grenoble, p. 4. L.

(*5) *Emmery*, ivi, p. 180 L.

dunque avvenire, che un tale sia cittadino francese, senza ch'abbia domicilio politico. Lo stesso può dirsi di chi trovandosi iscritto in un municipio, dopo d'aver stabilito il suo domicilio in un altro, il lasci senza ripigliarne un nuovo, o senz'averlo ancora acquistato (). La regola, applicandosi partorirebbe degl'inconvenienti. Ciò avverrebbe primieramente „ riguardo colui „ che, come vedemmo, potrebbe per un anno „ esser senza domicilio civile, cioè in tutto „ il tempo richiesto dalle Costituzioni per lo „ stabilimento del domicilio politico „ (*2); il quale, se ha lasciato il suo domicilio politico, potrebbe vederselo assegnato in luogo, ove più non fosse, e col quale non avesse punto conservate relazioni (*3). Poscia in quanto ai terzi. „ Ove tradurrebbesi chi per difetto di domicilio politico, non avesse nemmeno domicilio civile „ (*4)? Colle Costituzioni alla mano, declinerebbe questi qualunque Tribunale (*5). „ Supponendosi che egli abbia un domicilio politico, „ questo potrebb'essere in luogo, ove ei non „ dimorasse (*6): quindi tornerebbe talvolta ben malagevole il fare contra lui una dimanda giudiziale. L'attore sarebbe prima di tutto costretto a investigare ove sia il domicilio politico: ma è possibile che siane smarrita ogni traccia (*7); è*

(*) Ivi, p. 179. L.

(*2) Boulay, ivi, p. 182
183=Osserv. sud. p. 4. L.

(*3) Portalis, ivi, p. 182= Osserv. della Corte di appello di Poitiers, p. 3. L.

(*4) Emmercy, ivi, p. 180= Osserv. della Corte d'Appello di Grenoble, p. 5. L.

(*5) Emmercy, ivi. L.

(*6) Cretet, ivi p. 183. L.

(*7) Ivi. L.

possibile che l'attore si trovi deluso: *ma quando si vegga un tale fare in qualche luogo un grande stabilimento, non si sa sospettare, che altrove, ed in picciolo luogo, ove siasi fatto iscriverre, debbasi riputare il suo domicilio (*)*. Finalmente, in quanto all'ordine pubblico, la questione del domicilio civile essendo subordinata a quella del domicilio politico, *le contenzioni intorno al domicilio politico sarebbero nelle liti altrettante questioni incidenti sul domicilio civile, delle quali per conseguenza sarebbero giudici i Tribunali; il che non potrebbe avvenire senza sconcio (*2)*. Rispondendosi a molte di cotali obiezioni, si disse, che la regola della Commissione s'applicherebbe ad un maggior numero di francesi, che non pretendevano i suoi avversarj: *che era un restrignersi troppo, il ridurre a quattro soli milioni i cittadini attivi, e che ove pur questo calcolo fosse preciso, dovrebbero riconoscere, giusta le regole della statistica, che ciascuno di questi quattro milioni di capi di famiglia, stabilisce il domicilio di cinque persone almeno (*3)*: „ In quanto al domicilio civile di quei „ che aver non possono domicilio politico, sarà „ tuttavia determinato dalla regola della Commissione; avvegnachè i figliuoli di famiglia, „ le donne e i minori partecipano del domicilio „ del padre loro, del lor marito, e del loro „ tutore; il *proletario* poi ivi ha il suo do-

(*) Portalis, ivi p. 182. L.

(*3) Tronchet, ivi, p. 183. L.

(*2) Emmery, ivi, 179. L.

„ micilio, dove ha il suo titolo di francese „ (*) .
 Il dettato della Commissione supposeva questo principio, e prescriveva, *che il domicilio del cittadino è per tutti i rispetti il luogo in cui può esercitare i suoi diritti politici* (*2); quindi la permanenza di un anno, anche senza iscrizione sul registro civile, avrebbe costituito il civil domicilio. „ Quegli che cambia il domicilio „ politico, non rimarrà per un anno privo del „ domicilio civile; poichè il domicilio politico può „ formarsi in un' ora, purchè non sia dubbia „ l'intenzione „ (*3). *E' una saggia cautela per prevenire le frodi e le brighe, il divieto di esercitare i diritti di cittadinanza, se non corso un anno nel nuovo domicilio; ma pure ciò non toglie che siasi formato il domicilio tostochè l'intenzione e il fatto della permanenza concorrano a stabilirlo* (*4). Oltracciò „ se la regola della „ Commissione tutte non dissipa le questioni circa al domicilio, ne previene per lo meno la „ maggior parte „ (*5).

(*) Roederer, ivi, p. 181 L.

(*2) Prog. del Cod. Civ. I. I. tit. III art. 3. p. 24. L.

(*3) Tronchet, proc. verb. 16 frut. an. 9 t. I. p. 179 L.

(*4) Tronchet, ivi. Fu opposto a questo ragionamento il testo dell'atto costituzionale an. 8, che esige sì asso-

lutamente un anno di residenza per acquistare il domicilio politico, che è impossibile il supporre potersi trasmutare in un' ora. Emmery, proc. ver. 16 frut. an. 9 t. I. p. 180 L.

(*5) Tronchet, ivi, p. 178 179. Regnaud, ivi, p. 181. L.

§. II. *Disamina della proposizione di determinare il domicilio dal principale stabilimento.*

Quanto alla regola proposta dalla Sezione, essa fu impugnata come insufficiente, come d'impaccio ai giudici, ed opposta alla Costituzione. Sarebbe *insufficiente*, diceasi, perchè lascerebbe tuttavia le incertezze, cui si trattava di prevenire. *Infatti produrrebbe infiniti piati; e sarà ognora difficilissimo distinguere, ove un tale abbia la somma de' suoi negozj. Uno, v. g., eletto ad una carica di rilievo in Parigi, sino a quel punto avrà tenuto la famiglia e la maggior parte delle cose sue in un dipartimento; persuaso di conservar lungamente il suo posto, egli chiama a se la moglie, ed i figli; vende la propria abitazione nel paese di suo domicilio. Dove sarà la somma de' negozj suoi (*)? Anche in forza delle mire del Governo, vi furono delle varietà in questo argomento. Allorchè voleansi obbligare i Vescovi a rimanere nella loro residenza, si riputò che il domicilio loro fosse la diocesi, benchè in fatto abitassero a Parigi. Ecco la varietà che bisogna togliere. Gli ordinatori del progetto di Codice civile ne aveano trovato il mezzo, attenendosi alla recente istituzione del domicilio politico (*2). La regola della Sezione era d'impaccio ai giudici. Essa porge loro tre distintivi, ognuno indicante do-*

(*1) Fu dappoi provveduto Suddivisione II. L.
a tale difficoltà cogli articoli (*2) Roederer, proc. verb.
106 e 107 V. §. II. della seg. 16. frut. sud. p. 180. L.

micilio; ma se questi trovansi in alcuno separatamente, a quale terrassi il giudice? Tale può essere nato in un distretto, usare i suoi diritti politici in altro, ed in altro pagare le imposte personali: quale di queste circostanze prevalerà? non si sa. Dunque la decisione starà all'arbitrio de' Tribunali. Non senza scandalo anteporrebbero essi qualsivoglia altro indizio, a quello che deriva dall'esercizio de' diritti politici (*). La regola finalmente sarebbe contro la Costituzione. Allorchè le Costituzioni ordinarono, che nissuno potesse intervenire ad elezioni o essere eletto fuori d'un sito determinato, intesero rendere tuttuno il domicilio civile, ed il politico. Perchè infatti esigono esse un domicilio politico? perchè ognuno sia noto nel luogo ove esercita i diritti di cittadinanza, e per togliere ai briganti scacciati da coloro, sotto gli occhi de' quali vivono, di scorrere successivamente i luoghi, in cui per favore di passeggera dimora, potrebbero sperare migliore effetto de' loro raggi. Non si ha di noi perfetta conoscenza che dove stiamo sempre, dove abbiamo i nostri negozi. Il domicilio politico dunque sarà dove è il civile: non può esserne diviso; la legge ed il senso comune li vogliono connessi l'un l'altro. Il domicilio civile giova a conseguire l'oggetto del politico, ch'è di far conoscere i cittadini che hanno diritto di eleggere, e di essere eletti;

(*) Regnaud, ivi p. 181 vasi all'art. 2 del Progetto
Con tale discorso avvicina- della Sezione l'art. 6. L.

ed il politico servirà esso pure a far constare il domicilio civile; e per tal guisa sarà chiusa una fonte di innumerabili litigj (*). Nissuno ebbe mai diritto di arrogarsi un domicilio politico ideale e di puro capriccio (*2). Queste opposizioni vennero ribattute. Destituta parve quella d'insufficienza. „ Dove, ripigliavasi, ri-
 „ trovare norma che abbracci tutte le circo-
 „ stanze „ (*3)? Eppure la prova dell'intenzione è una controversia di fatto, che dipende sempre da esse (*4). In questo stato non è possibile dar regole esatte; avvegnachè prescrivendone una sola, che non potesse applicarsi a tutti, si violerebbe l'uguaglianza de' diritti, regolando le azioni de' Tribunali riguardo gli uni, e lasciando gli altri in balia dell'arbitrio (*5). Il secondo obbietto fu tolto coll'osservare „ che la difficoltà
 „ di preferire l'uno all'altro indizio non era
 „ reale; giacchè la circostanza dell'abitazione
 „ ne determina la preferenza „ (*6). Questa confutazione inoltre manca di fondamento, da che dal titolo fu levata ogni esposizione di circostanze (*7). Finalmente la pretesa opposizione alle Costituzioni, tratta dallo spirito, non dalla lettera di esse, la quale diceasi importare, che nessuno possa venire eletto se non ove dimora, fu riprovata come non avesse

(*) Roederer, ivi, p. 180 16 frut. sud. p. 179. L.

181. L. (*5) Crétet, ivi, p. 183. L.

(*2) Lo stesso, ivi, p. 182. L. (*6) Emmery, ivi, pag.

(*) Mouricault, t. I. p. 187. L.

205. L. (*7) V. § II. della Sudd. v.

(*4) Emmery, proc. verb. II. seguente. L.

scopo. A che gioverebbe la forza, diceasi (*) ? I cittadini non rimarranno già nel luogo del domicilio politico, solo perchè vengano costretti a stabilire in esso il civile. *L'ambizioso che bramerà essere trascelto, si farà iscrivere in una piccola comunità, dove stimerà potersi elevare più agevolmente; e nondimeno porrà la somma delle cose sue in una osservabile città più popolata, ove meglio accrescere le sue fortune* (*2).

§. III Deliberazione

La ventilazione finì coll' ammettersi la massima dalla Sezione prodotta (*3). Ciò non ostante è mestieri riflettere, che il Consiglio nel riprovare il proposto della Commissione, negò soltanto di statuire necessariamente e senza distinzione il domicilio civile, ove fosse il politico; ma non intese definire, che questo non avesse mai a servire per la cognizione di quello. Fu all'opposito riflettuto, che essendo l'esercizio dei diritti politici uno dei distintivi del principale stabilimento, s'applicherebbe esso a tutti i casi, cui potesse convenire; che dagli altri indizj si stabilirebbe il domicilio di quelli, che non godono i diritti di cittadinanza (*4): ed in questo senso approvossi l'art. 102 (*5).

(*) Portalis, ivi, pag. 184.
L.

(*2) Portalis, ivi.
L.

(*3) Decisione, ivi, p. 183.

(*4) Il Cons. Cambacérés,
L.

ivi, p. 184.

(*5) Decisione, ivi. L.

DIVISIONE II.

Della mutazione di domicilio.

Su due cose avevano a versare gli articoli abbracciati in questa seconda divisione; I. come segua la mutazione di domicilio; II. come si conosca essere seguita. Alla prima si riferisce l'art. 103; alla seconda gli art. 104. 105. 106. 107.

SUDDIVISIONE I.

Come segua la mutazione di domicilio.

Art. 103. L'abitazione reale trasferita in un altro luogo con intenzione di fissare in questo il principale stabilimento, produrrà cangiamento di domicilio (49).

Quest' articolo concerne la mutazione del domicilio soltanto; ma la Commissione e la Sezione

(49) *Domicilium re et facto negotia sua non in colonia, transfertur, non nuda contentatione l. 20. ff. ad munic. in illo vendit, emit, contrahit, eo in foro, balneo, spectaculis utitur: ibi festos dies celebrat: omnibus denique municipii commodis, nullis coloniarum, fruitur; ibi magis habere domicilium, quam ubi colendi causa diversatur.*

Da questi principj ne risulta, che colui che vada qualche anno a dimorare in una Università non può reputarsi aver ivi vero domicilio: *Nec ipsi qui studiorum causa aliquo loco morantur, domicilium ibi habere credentur: l. 2. C. de incolis.* T. nei seguenti termini: *Si quis*

aveano mirato più in là. L'articolo da esso proposto esponeva come il domicilio si costituisca, si conservi, e si cambi: ed era così conceputo: *Il domicilio sarà costituito dalla intenzione congiunta al fatto della reale dimora; si conserverà per la sola intenzione; non muterassi che con intenzione opposta, congiunta al fatto della reale dimora* (*). Osservossi primieramente, che il dettato era troppo assoluto; essere necessaria la distinzione tra il domicilio di nascita e quello di elezione, ed ordinare come s'avesse a conservare il primo ed acquistare il secondo (*2). Da questa prima riflessione ne scaturì una seconda, che portò a conoscere doversi trattare del domicilio elettivo soltanto. Si disse, che questa espressione, il domicilio sarà costituito, non era precisa. Esso è formato di piena ragione dalla nascita. L'uomo ove nasce ha il suo principale stabilimento, cui l'articolo precedente attribuisce l'effetto di costituire il domicilio; non è mestieri dunque additare come il domicilio si formi, ma come si possa mutare (*3). Da ciò viene, che disponendo sul modo di cangiare il domicilio, si ordina eziandio quello di conservarlo e di costituirlo: poichè sino a che non ne segui mutazione, sussiste quello di nascita o di elezione; ora esso non cambiassi che per la formazione d'un nuovo. L'articolo fu perciò ri-

(*) *Prog. del Cod. Civ. lib. I. tit. III. art. 5. p. 24. = Com. pil. I. art. 3. proc. ver. 16. frut. an. 9. t. I. p. 184. L.*

(*2) *Il Cons. Cambacérés, ivi, p. 185. L.*

(*3) *Il I. Console, ivi, p. 185. L.*

stretto alle disposizioni sul mutare il domicilio, o piuttosto sul costituirne l'elettivo. Noi ci faremo ad esaminare quali cause lo costituiscano; quali persone possano attribuirsi un domicilio.

§. I. *Quali cause costituiscano il domicilio elettivo.*

„ Il domicilio non può costituirsi senza concorso della volontà „ (*): „ il solo fatto „ dell'abitazione non forma che la residenza, „ riputata sempre passeggera, quando non sia „ fatta chiara l'intenzione di renderla perpetua „ (*²). Anzi la volontà basta a conservarlo, comunque fosse opposita al fatto: „ così nel parlamento di Parigi fu deciso, che uno, già da „ quaranta anni assente dalla in avanti provincia d'Angiò, ove era nato, avea ciò non „ ostante conservato il suo domicilio per avere „ non interrottamente appalesata colle sue lettere l'intenzione di ritornarvi (*³). Ma „ la „ sola volontà non basta a formare un nuovo „ domicilio; sinchè essa non è verificata col „ fatto consecutivo della dimora, viene considerata imperfetta dalla legge che non vi scorge „ che un mero progetto „ (*⁴). Quindi „ l'in-

(*) *Emmery*, ivi, pag. 184.

(*)³ *Emmery*, ivi, p. 184.

(*)² *Il I. Console*, ivi = *Emmery*, espos. de' mot. proc. ver. 12. vent. an. II. tit. II. p. 466. = *Mouricault*, t. I. p. 207.

185. = ivi, p. 466. = *Mouricault*, ivi t. I. p. 203.

(*)⁴ *Il I. Console*, proc. ver. 16. frut. an. 9 t. I. p. 185. e 187. *Mouricault*, t. I. p. 201.



„ tenzione congiunta al fatto, che ad un tratto
 „ la prova e la verifica, è quella che costituisce
 „ il domicilio „ (*). Vuole oltracciò l'articolo,
 che la dimora sia *reale*. „ Il traslocamento in
 „ un sito di qualche masserizia, non dee far
 „ riguardare la novella dimora come stabili-
 „ ta „ (*2). Qui insorse dubbio, quando l'abitazione
 reale congiunta all'intenzione avesse ad ope-
 rare il traslocamento del domicilio. Forse isso-
 fatto? o dopo certo termine? Alla Commissione
 non apparteneva darsi pensiero di queste contro-
 versie; secondo lei non si doveano disegnare
 norme speciali sul modo di stabilire il domicilio
 civile; poichè esso seguiva il politico già deter-
 minato dalle Costituzioni dell'Impero. Ella ri-
 putava inoltre, come si osservò altrove (*3)
 „ che quantunque il domicilio politico non sor-
 „ tisse verun effetto per le Costituzioni, che
 „ dopo un anno, era nondimeno da esse avuto
 „ come formato tosto che l'intenzione divenisse
 „ certa „ (*4). „ La Corte d'appello di Greno-
 „ ble, che impugnava il sistema della Commis-
 „ sione, e volea che il domicilio civile fosse
 „ dinotato dal principale stabilimento, propo-
 „ neva di non avernelo per formato, se non

(*) *Regnier*, ivi = *Il Con-
 sole Cambacérès*, proc. ver.
 12. brum. ann 10. = *Boulay*,
 ivi = *Berlier*, ivi = *Decisione*
 ivi. = *Emmery*, espòs. de'
 mot., proc. ver. 12 vent. an.
 11. t. II. p. 466. = *Mauricault*,
 t. I. p. 201.

(*2) *Il Ministro della giu-
 stizia*, proc. ver. 16. frut. an.
 9. t. I. p. 186. L.

(*3) V. Divisione I. Sud-
 div. II. §. 1. di questo ti-
 tolo. L.

(*4) *Tronchet*, proc. verb.
 16 frutt. sudd., p. 179. L.

„ dopo un anno „ (*). Ma la proposizione non era stata approvata dalla Sezione legislativa (*2). Stimava essa che *il precipuo mezzo di stabilire il domicilio essendo la volontà, non si potessero, senza restrizione di libertà, escluderne gli effetti, pel termine d'un anno* (*3). Fra le due opinioni fu diviso il Consiglio; ed io darò le ragioni con cui l'uno e l'altro sistema fu avvalorato, impugnato e sostenuto.

Sistema della necessità di un termine.

Da esso sistema scaturiva una questione subalterna, di cui ragionerò primamente, onde svolgere la disamina della principale, con cui fu simultaneamente discussa. Era questa, se il termine dovesse essere inerente al fatto della dimora, o alla manifestazione della volontà. In proposito del dettato della Sezione che dicea: *il domicilio sarà costituito dalla intenzione congiunta al fatto dell'abitazione reale* (*4), fu chiesto da un canto: che „ la legge esponendo „ che cosa intendesse per *l'abitazione reale*, „ deliberasse, ch'essa non si tenga costituita se „ non dopo un termine (*5). Dall'altro, che *l'intenzione congiunta al fatto, non potesse mutare il domicilio, se non manifestata tre mesi*

(*) Osserv. della detta Cor- 16. frut. sud. p. 184. L.
te p. 4 5 L. (*4) Dettato I. art. 3. ivi, L.
(*2) Divisione I. Suddiv. p. 184 L.
II del presente titolo. L. (*5) Il Ministro della giu- L.
(*3) Emmery, proc. verb. stizia, ivi.

prima ()*. Ecco il punto di vista in cui il quesito fu ventilato. Era noto che voleasi l'*abitazione reale* (o qualsivoglia altra dimostrazione della volontà) non già per l'interesse di chi muta domicilio, ma per quello de' terzi; ed affinché n' abbiano qualche sensibile avvertimento (*2). Perciò l'ultimo contatto era a trovare il mezzo più certo: 1. di togliere ogni dubbio sull'intenzione: 2. di renderla pubblica e conta, sotto il quale aspetto era mestieri scegliere tra le due proposizioni, e deliberare quale meglio tendesse allo scopo. Quella di apporre un termine all'appalesamento dell'intenzione, poteva essere utilissima; ma „ per assentirla, bisognava „ dapprima statuire che il domicilio si costituisse „ rebbe da una dichiarazione d'intenzione „ (*3). Ora si riconobbe che questa disposizione non potea rendersi generale nè coattiva (*4). Fu dunque sostenuto, che rimaneva solo il sostituire alla dichiarazione la necessità della residenza d'un anno, seguita da prove sussidiarie della volontà (*5). Se è lecito, si disse, cambiare domicilio senza una dichiarazione autentica precedente, conviene almeno che tal cambiamento sia notabile per altri distintivi; da un termine bastevole a rendere il terzo avisato di questa ferma volontà, che sola della dimora può fare il vero domicilio (*6). Anzi, soggiungeasi, per

(*) Il I. Console, ivi. L.

(*2) Il Ministro della giustizia ivi, p. 186 L.

(*3) Emmery, ivi, p. 184. L.

(*4) Vedi la seguente Divisione II §. II. all'art. 105. L.

(*5) Il I Console, ivi p. 187. L.

(*6) Berlier, ivi, p. 188. L.

lo stabilimento di domicilio, ad una dichiarazione fatta tre mesi innanzi sarebbe da anteporsi la residenza di tre mesi, potendo sopravvenire de' giusti ed impreveduti motivi, che spingano a mutarlo su' due piedi. L'abitazione fa nota la mutazione, e lascia campo ai creditori di prendere le necessarie deliberazioni (*). Ma questa proposizione fu oppugnata. Si oppose, I. essere impossibile il dare su di ciò una regola certa. *Non occorrerà dall' un canto la dimora continua per un tempo definito, come indizio necessario della abitazione reale; dall' altro sarebbe difficile il rinvenirne un altro* (*2); II. che d' altra parte, attribuendo alla residenza effetti non proprj, fora stato un allontanarsi dai principj voluti dall' argomento. *Nelle questioni di domicilio il fatto è riputato una mera prova dell' intenzione, perchè in questo rispetto, la volontà è tutto* (*3). Oltracciò questa discussione non produsse alcun effetto; la questione che ne era soggetto, essendo puramente secondaria, seguiva la sorte della principale. Una volta esclusa la proposizione generale di ritenere il domicilio stabilito solo dopo un termine, non occorre più pensarvi; e questo avvenne. Vengo dunque alla controversia principale. Il parere che dovesse prefiggersi un termine era fondato sulle seguenti osservazioni. *La possibilità di farsi precipitosamente un novello*

(*) Bigot-Préameneu, proc. ivi, p. 186.

ver. 16. frut. an. 9 t. I. p. 190 L.

(*2) Il Cons. Cambacérés,

(*)3 Regnier, ivi p. 185. L.

domicilio, diceasi, potrebbe essere un mezzo di sfuggire i creditori (*); e generalmente un adito aperto a moltissime frodi (*2). Se fosse lecito cambiare il domicilio istantaneamente, in qual luogo i creditori notificherebbono il loro debitore e dinanzi qual tribunale il citerebbero in materia personale? Con questo passaggio d'uno in altro domicilio, troppo facilmente un debitore di mala fede si farebbe padrone dello stato del creditore, indicando, come nuovo domicilio, una residenza casuale e transitoria, o sostenendo non averlo egli mutato, e conservare l'animo di ritornare nel primo domicilio: alterativa che si volgerebbe in danno de' suoi creditori (*3). Sosteneasi, che l'interposizione d'un termine sta nella natura delle cose. Il primo moto della volontà è un puro capriccio, e l'intenzione non può riputarsi ferma, se non dopo maturata e mantenuta per un sufficiente spazio, che la faccia credere solida; quindi vuole sperimentarsi con un termine (*4). La legge non può attribuire efficacia a questa volubile volontà che muterebbe, per dire così, domicilio ad ogni posta; il domicilio è dove siamo precipuamente stabiliti, e per risolversi a mutarlo, per effettuare tal cambiamento, non ci vogliono meno di tre mesi (*5). Soggiungeasi, che la necessità d'un termine con molti vantaggi non recava

(*) Il I. Console, ivi, pag. 184.
L.

(*2) Lo stesso, ivi, pag. 187.
L.

(*3) Berlier, ivi, p. 188 L.

(*4) Il I. Console, ivi, pag. 185.
L.

(*5) Ivi, pag. 183. 189. L.

sconcerto veruno. Trattasi d' un eredità? *E' utile che abbia luogo dove la persona abitava, essendo utile che i creditori possano presentarsi in giudizio dove ha le sue masserizie* (*). Parlasi di credito? *La disposizione è indifferente per chi non ha debito* (*2): necessaria per chi ne ha; „ ap-
 „ punto perch' egli si trova esposto a certe
 „ condanne, fa duopo che il suo domicilio ri-
 „ manga alcun tempo appresso di lui nel luogo
 „ di sua antica dimora „ (*3). A dir vero „ que-
 „ sta prescrizione può forzarlo a mantenere nel
 „ luogo da lui abbandonato un procuratore, che
 „ stia in osservazione dei giudizj in contumacia,
 „ che potrebbero essergli pronunziati contro (*4);
 „ ma di questo fastidio deve accusare se so-
 „ lo; perocchè con una dichiarazione, fatta
 „ tre mesi prima di lasciare la sua residenza,
 „ potea liberarsene „ (*5). *Diffatti è mestieri, che o il creditore o il debitore si scomponga; gl' incomodi del cambiamento debbono ricadere su chi lo pratica, e che anzi potea con una dichiarazione esimerne se e gli altri* (*6). Di-
 ceasi alfine, che tale statuto non offenderebbe
 nè i principj generali dell' argomento, nè il
 rispetto dovuto alla libertà. *Il pubblico, e l' in-
 teresse de' terzi sono ragioni bastevoli per subor-
 dinare a certe norme gli effetti della mutata
 volontà. Sicuramente ai cittadini non sarà con-*

(*) *Il I. Console*, ivi, pag.
 188.

(*2) *Ivi*, p. 189.

(*3) *Ivi*.

L.
 L.
 L.

(*4) *Réal*, ivi.

(*5) *Il I. Console*, ivi.

(*6) *Ivi*.

L.

L.

L.

ceduto maritarsi in capo a ventiquattro ore in quel luogo, cui avranno dichiarato scegliere per domicilio; ed il divieto può estendersi ad altri casi () . Il rendere efficace la volontà di cambiare domicilio, solamente tre mesi dopo averla manifestata, non è offendere la libertà (*2), non è importunare i cittadini: imperocchè, ove circostanze da non potersi prevedere tre mesi innanzi, come un' avvenuta eredità, inducessero alcuno a cambiare domicilio (*3); „ tutto ciò che „ risulterà in questo caso sulla necessità del „ termine, si è, che se la volontà non poté „ nascere tre mesi prima dei verificati avvenimenti, il domicilio sarà formato tre mesi dopo „ nata la volontà „ (*4) .*

Sistema escludente ogni termine.

Per distruggere il sistema del termine e stabilire quello dell' esclusione di esso, fu detto, che le mutazioni di domicilio, ove non sieno reali, sono quasi tutte fraudolenti, ora per isfuggire i creditori, ora per palliare la celebrazione di matrimonio (*5): ma ogni cambiamento doloso sarebbe inefficace; imperocchè la frode vizia qualsivoglia atto (*6). Ora questa è bastevolmente repressa da certe disposizioni (*7).

(*) Defermon, ivi, p. 185.
186.

(*2) Il I. Console, ivi, pag.
188.

(*3) Regnier, ivi, p. 188. L.

(*4) Il I. Console, ivi. L.

(*5) Il Cons. Cambacérés,
L. ivi, p. 186.

(*6) Regnier, ivi, p. 185. L.

(*7) Il Cons. Cambacérés,
L. ivi, p. 186.

Laonde gli sconcerti, cui si vuol far fronte, non sono da temersi, avendovi nelle leggi il riparo. Tolta questa osservazione che facea base della necessità d'un termine, nulla rimaneva a contrapporsi alle incommode conseguenze che ne sarebbero derivate. „ Non ammettere gli effetti „ della volontà, se non dopo un termine, oppure „ poneasi alla libertà „ (*): „ apriva un abisso „ di liti e d'intralci „ (*²). *Se fino allo spirar del termine un tale restasse soggetto alla giurisdizione del Tribunale di sua antica dimora, ei sarebbe mestieri citare a Marsiglia chi di là avesse traslocato le sue masserizie, e la sua abitazione a Versailles con intenzione di stabilirvi il suo domicilio, per debiti fatti qua „ (*³). Se uno muoja, avanti spirato il termine, nella città ove intende trasferire il suo domicilio; qual sarà il tribunale dinanzi cui convenire gli eredi di lui (*⁴)? Farà d'uopo rivenire alla sua prima residenza per far creare un tutore ai figli, e continuare il corso della eredità di lui (*⁵). Da queste ragioni fu mosso il Consiglio ad approvare in massima, che il fatto giunto all'intenzione basti per costituire e per cangiare il domicilio (*⁶); analogamente al qual principio fu scritto l'articolo,*

(*) *Emmery*, ivi, pag. 4. *Mouricault*, loc. cit. L.
 (*²) *Ivi*, p. 182. L.
 (*³) *Réal*, ivi, p. 188. L.
Mouricault, t. 1. pag. 206. L.
 (*⁴) *Emmery*, loc. cit. p. 188. L.
 (*⁵) *Réal* proc. ver. 12. brum. an. 10. = *Mouricault*, al luogo citato. L.
 (*⁶) *Il Cons. Cambacérés*, proc. verb. 12. brum. sud. = *Decisione*, ivi. L.

§. II. *Quali persone possano eleggersi il domicilio.*

Del rimanente dal sin qui detto appare chi possa eleggersi domicilio. Venendo esso costituito essenzialmente dalla volontà, quegli soli, cui la legge concede il disporre delle loro persone, saranno capaci di sceglierlo. Questa facoltà è dunque negata ai minori, che mancano di ragione abbastanza consolidata, onde dalla legge sia concesso arbitrio alla loro volontà. Lo è agli interdetti, la cui ragione è alterata. Ciò dicasi delle donne maritate, le quali hanno, a dir vero, il pieno uso della ragione, ma vivono ad altrui soggette (*). Quindi l'elezione del domicilio è facoltà riservata alle persone *sui juris*.

SUDDIVISIONE II.

Come si conosca essere avvenuta mutazione di domicilio.

„ In fatto di domicilio la prova dell'intenzione dipende essenzialmente dalle circostanze „
 „ (*2). Ma lasciando ad esse quel vigore, di cui vanamente si tenterebbe denudarle, procurò nondimeno il legislatore di minorarlo; nè abbandona all'incertezza delle congetture se non se quanto non potè levarne. Sotto questo aspetto il Codice civile porge intanto a chiunque un modo di prevenire le dubbiezze nella dichiarazione di domi-

(*) Vedi la Parte II. Div. L. 16. frut. an 9. t. I. p. 179. L.
 I. di questo titolo.

(*2) *Emmery*, proc. ver.

cilio; e le circostanze non hanno virtù, che per essersi negletto questo mezzo. Gli articoli dunque sulla prova della mutazione di domicilio si possono ridurre a due punti; al caso nel quale siavi questa dichiarazione, ed a quello in cui manchi.

§. I. *Del caso in cui vi sia una dichiarazione di domicilio.*

Art. 104. La prova dell' interzione risulterà da una espressa dichiarazione fatta alla municipalità del luogo che si abbandonerà, ed a quella del luogo dove si sarà trasferito il domicilio.

Effetti della dichiarazione di domicilio, e dove abbia a farsi.

Cotal dichiarazione non erasi proposta dalla Commissione. Nel piano di essa tale disposizione riusciva inutile, non potendosi il domicilio civile dividere dal politico: furono le Corti d' appello di Lione e di Poitiers che la richiesero (*), contrarie entrambe al sistema della Commissione. La Sezione del Consiglio, avendo assentito alle osservazioni di quelle Corti sulla necessità di separare i due domicilj, ne aveva approvata la conseguenza, e proposta la dichiarazione d' interzione (*2). La proposizione fu ammessa nell' articolo che esaminiamo. Ora siccome una dichiarazione positiva non lascia più dubbio nell' interzione, „ la legge costituì una prova che ne

(*) Osserv. della Corte sud. di Lione, p. 18. = di Poitiers, p. 4.
 (*2) *Compil* I art. 6. proc. ver. 16. frut. an. 9. t. I. pag. L. 22.

„ dispensa da ogni altra, e cui nissuna può mettersi a fronte „ (*). In due punti singolarmente la mutazione di domicilio deve essere conosciuta, a scanso di frodi, d'errori, o di sbagli: da dove, e dove siasi traslocato. Quindi spiegò la legge, *che la dichiarazione dovrà farsi egualmente nel municipio del domicilio che si lascia, e di quello in cui si pone* (*2).

La dichiarazione del domicilio non può essere forzata.

„ Potendo rendere obbligatoria questa dichiarazione, ed ordinare a qualsivoglia un atto espositivo del domicilio ch'ei trasceglie, la legge avrebbe tolte di peso tutte le questioni in tale argomento (*3). Così avea richiesto la Corte di Poitiers; e quella di Lione si spiega in modo da far credere ch'essa tenesse una eguale opinione (*4). Ma cotale disposizione era ingannevole „ non essendovi i mezzi per accertarne l'esecuzione „ (*5). *Qual pena difatti ingiungere all'ommissione di tal atto? E che è una legge la quale nulla sancisca* (*6)? *Per lo che non si è ordinata per prova la dichiarazione, ma fu detto, che fatta, servirebbe di prova* (*7).

(*) *Emmery*, ivi, p. 179. L.

(*2) *Brune*, ivi, p. 187. L.

(*3) *Tronchet*, ivi, p. 178. L.

(*4) *Osser.* della Corte sud.

di Poitiers, p. 4. = di Lione

p. 18. L.

(*5) *Tronchet*, proc. verb.

suecitato, p. 178. L.

(*6) *Mouricault*, t. I. p.

204. L.

(*7) *Emmery*, espos. de'

mot., proc. ver. 12 vent. an.

11. t. II. p. 467 = Lo stesso,

proc. ver. 16. frut. t. I. pag.

179. L.

§ II. *Del caso in cui non siavi dichiarazione di domicilio.*

„ In difetto di dichiarazione, non occorre-
 „ che rimettersene alle circostanze, essendo la
 „ prova dell'intenzione una questione di fatto
 „ che ne dipende sempre „ (*), come già os-
 servammo (*2). L'art. 105 espone questa regola
 generale. Ma onde prevenire al possibile qualun-
 que incertezza, ogniquale volta non sia fattibile
 prescindere dalle circostanze, la legge pigliò alcuni
 indizj particolari, che, meno dubbj de' generali,
 porgono certamente una presunzione rispetto il
 domicilio. Essa ne determinò il valore pel doppio
 scopo di porre in tutta la loro virtù quelli, on-
 de deriva una presunzione fondata, e di esclude-
 re gli altri che ne danno solamente una falsa,
 la quale avrebbe causato dubbiezze e dibattimenti.
 Tale è l'oggetto degli art. 106 107.

*Del valore in genere delle circostanze nelle
 questioni di domicilio.*

Art. 105. La mancanza di dichiarazione espressa, la prova dell'intenzione dipen-
 derà dalle circostanze (50).

L'articolo si restringe a conservare il necessa-
 rio valore delle circostanze nelle quistioni di do-

(*) *Emmery*, proc. ver. 16
 frutt. sud. p. 179. L.

(*2) Vedi al principio del-
 la presente Suddivisione II L.

(50) Per quanto noi sap-
 piamo, presso i legislatori Ro-
 mani non v'era una dispo-

sizione consimile a quella del
 precedente art. 104. che am-
 mettesse la dichiarazione es-
 pressa di mutar domicilio.
 Bensì da varie leggi sparse
 nel titolo *ad municipalem et
 de incolis* del Digesto appren-

micilio, ove non ve ne sia positivamente dichiarata l'intenzione. La Sezione desiderava qualche maggior precisione: voleva essa „ specificare gli „ indizj generali dell'intenzione „ (*); e con tale mira proponeva questo articolo. *In mancanza di dichiarazione, l'intenzione sarà bastevolmente palesata ne' seguenti casi: 1. se la persona abita nella comunità dove è nata; 2. se esercita i diritti politici nel luogo, ove ha la sua abitazione, 3. se vi paga le imposte personali* (*2). „ La Sezione inoltre ricordava tali circostanze, „ come indizj della volontà soltanto, e per dilucidare con esempj il pensiero del legislatore: l'intenzione degli autori del progetto non era di dare a questi esempj ed indizj la forza di presunzioni legali, ed era libero ai giudici il riprovarli o preferirne degli altri „ (*3). Il primo degli indizj proposti fu tosto escluso. Osservossi, che partendo dal principio che il domicilio sia nel luogo dello stabilimento principale, e che il sito della nascita sia ognora quello del primo stabilimento (*4), doveasi stralciare dall'articolo ciò che vi era intorno il domicilio originario, e restare agli indizj del cambiamento

diamo, che appo loro il domicilio si determinasse molte volte dalle circostanze, come è ordinato in questo articolo 105. Ed il Richer si secondava questa sentenza. *Si dubitetur quo in loco quis domicilium habeat, ad conjecturas et praesumptiones confugiendum est. Inter has primum locum tenet origo; quisque enim praesu-*

*mitur domicilium continuasse in loco ubi natus est; mutatio domicilii, utpote res facti, ab allegante probanda est. T. (*1) Emmery, proc. ver. 16. frut. an. 9. t. 1. p. 187. L. (*2) Compil. I art 6 ivi L. (*3) Emmery, proc. ver. 12. brum. an. 10. L. (*4) V. le Nozioni generali premesse a questo titolo. L.*

di esso ()*. Fu quindi considerato, che l'indagine ed il valutare delle circostanze eccede assolutamente la giurisdizione della legge, e non può spettare che a' Tribunali (*2). E' fattibile bensì immaginarsene una porzione di quelle che sono atte a contrassegnare il luogo dello stabilimento principale; è questo, secondo che dice Domat, giusta le romane leggi che ne sono di scorta in tanti argomenti, è questo il luogo dove la persona tiene la sede e la somma delle cose sue; dove ha i suoi istromenti, cui non abbandona senza qualche particolare motivo, da dove trovandosi assente, dicesi essere in viaggio, e quando vi si restituisce, si dice di ritorno. . . . dove tributa le imposte etc. Puossi bene aggiungervi l'annotazione nei registri civili, e l'esercizio dei diritti politici. Si possono nel complesso di tutte queste circostanze, o d'una parte di esse, rinvenire delle ragioni atte alla decisione. Ma non è della legge l'espone alcuna particolarmente; perocchè ognuna non dee valutarsi giustamente, che da quelle concomitanze cui essa non può nè descrivere nè prevedere; mentre d'altra parte i giudici, intendendo la voce della legge, potrebbero credersi in dovere di trascurare quelle circostanze di cui essa non parla (*3).

„ La Sezione medesima era venuta nel sospetto,
 „ ch'eglino non si arrestassero esclusivamente a
 „ queste, ed ecco perchè volendo prevenire questo
 „ sconcerto, essa avea primieramente posta

(*) Il I. Console, pr. ver.
 16. frut. an. 9. t. 1. p. 187. L.

(*2) Mouricault, t. I. p. 205. L.
 (*3) Ivi. L.

„ nel suo progetto la massima generale, che la
 „ prova dell' intenzione dipenderebbe dalle circo-
 „ stanze „ (*) Ma tal cautela non parve basta-
 re, e „ fu preferito intralasciare ogni novero
 „ d' indizj, onde rimanesse in tutta la sua sem-
 „ plicità la regola generale, che rendeva dipen-
 „ denti dalle circostanze le controversie sull' in-
 „ tenzione „ (*2). Eravi ciò nondimeno un in-
 dizio, di cui non potevasi non parlare, giacchè
 farebbe indubitatamente nascere una presunzione
 qualunque, ed il cui valore era perciò utile di
 determinare, l' accettazione di pubbliche cariche.

*Degli indizj che divengono dall' accettazione
 di cariche pubbliche.*

Art. 106. Il cittadino chiamato a pubblico impiego temporario o rinvocabile, con-
 serverà il primiero suo domicilio, quando non abbia manifestata un' intenzione con-
 traria (51).

Art. 107. L' accettazione d' impieghi conferiti a vita, porterà l' immediata trasla-
 zione del domicilio dell' impiegato nel luogo in cui deve esercitare l' impiego (52).

Il pubblico ministro col solo fatto della sua
 accettazione, trasferirà egli il domicilio nel luogo

(*) *Emmery*, ivi, p. 187 =
 Compil. I. art. 4. ivi p. 186. L.

(*2) *Decisione*, proc. ver.
 12 brum. an. 10. L.

(51) *Si aliis rationibus do-
 micilium in splendidissima ci-
 vitate Laudicæorum habere pro-
 batum fuerit mendacium, quo-
 minus muneribus fungaris non
 proderit L. 2 C. de incolis et
 ubi quis domic.* T.

(52) Il francese *Dard*, pro-

fessore di diritto romano, cita
 qual concordante alla pre-
 sente la legge 22 ff §. 6. *ad
 munic. et de incol.* Ecco il
 testo citato: *Senatores qui
 liberum commeatum, id est
 ubi velint morandi arbitrium
 impetraverunt, domicilium in
 urbe retinent.* *Dionisio Goto-
 fredo* per questa città (*in
 urbe*) intende *Costantinopoli*
 e *Roma*, cioè la capitale di

ove le sue incumbenze lo obbligano dimorare? E' mestieri forse in ciò distinguere quello che ha una carica a tempo, e rivocabile, da chi la esercita a vita, e non rivocabile? Le questioni erano state previste dalla Commissione. „ Non distingueva essa tra le cariche revocabili e „ le irrevocabili: e quanto alla eredità riteneva „ l'antico loro domicilio, se non avessero manifestata l'intenzione di cambiarlo. Le questioni concernenti l'eredità stessa non poteano „ discutersi dinanzi altro tribunale, che quello „ di esso domicilio. Quanto agli altri atti civili „ li la Commissione attribuiva loro due domicilj, e poteano essere citati del pari nel luogo „ del loro vero domicilio, ed in quello dove „ avevano l'uffizio (*). „ La Sezione avea corretto questo articolo; primieramente levando „ i due domicilj, poi distinguendo tra il ministro a vita, e non rivocabile, e quello a tempo e sottoposto a revocazione. Di questo „ non dicea nulla; all'altro attribuiva per domicilio il sito di sua residenza „ (*2). Poesia avea escluse queste disposizioni. Nella sessione 12. brum. anno 10. fu richiesto, che con un nuovo articolo venisse provveduto pei pubblici impiegati, che debbono avere una residenza; po-

quel tempo. Ivi si consideravano aver domicilio i Senatori anche per la legge 8. *de incolis Cod. Senatores in sacratissima urbe domicilium dignitatis habere videntur.* Disposizione concordante colla massima nell'articolo 106.

dal Cod. Nap. stabilita, poichè la dignità Senatoria era a vita.

(*) Prog. del Cod. Civ. lib. I. tit. III. art. 9 p. 24. L.

(*2) Dettato I. art. 9 p. ver. 16. frut. an. 9. t. 1. p. 190. L.

tendo avvenire, che non abbiano eglino inteso di trasferire il loro domicilio nel luogo dove esercitano il loro uffizio (*). La proposizione non fu allora accettata, essendosi giudicato inutile questo articolo. La conservazione del domicilio politico, diceasi, di cui il Codice civile non dee pigliare pensiero, può solo importare alquanto ai pubblici ministri; ma nissuno di essi ha interesse nell'esser citato dinanzi un tribunale lontano dal luogo, in cui risiede; morendo esso, non è comodo per niente alla moglie, ed a' suoi figli, seco lui abitanti, l'essere obbligati a recarsi in distanza per attendere alle cose della eredità di lui (*2). Il Tribunato all'incontro fu di parere, essere di rilievo il determinare positivamente il domicilio degl'impiegati civili e militari, distinguendo quelli a tempo, e rivocabili, da quelli a vita; e trovarsi necessaria questa cautela, onde prevenire una frequenza di liti che scaturirebbono dal silenzio della legge (*3). Propose quindi gli articoli che vennero sanciti, e sono il 106. e 107. Il 106. esclude la fallace presunzione, in cui potrebbe indurre l'accettazione di cariche a tempo, e rivocabili. In tal caso non è abbandonato il domicilio, che per l'adempimento dell'uffizio, del quale si vede un fine. Questo giunto, cessa la ragione di prostrarre il sacrificio d'ogni abitudine della vita (*4). E' perciò necessario, che l'intenzione

(*) Maleville, p. v. 12. (*3) Osserv. mmss. del Tribu-
 brum. an. 10. L. bunato. L.

(*2) Il Cons. Cambacérés, (*4) Emmery, espos de'mot.
 ivi. L. p.v.12. vent an. 11. t. II. p. 468. L.

di abbandonare l' antica abitazione , sia chiaramente manifestata () . L' art. 107. conferma all' opposto la presunzione che viene dall' accettazione d' uffizio in vita , e non revocabile . Ogni ministro intende eseguire il proprio dovere in tutta la sua estensione : almeno la legge non può supporre diversamente . Quegli che accetta una carica perpetua , contrae nel tempo medesimo l' obbligazione di dedicarvi la vita : allorchè dunque si trasferisce al luogo designatogli per l' esercizio di sue incumbenze , le sue viste non sono dubbie ; il fatto costante è accompagnato da intenzione moralmente evidente : quindi il domicilio di questo ufficiale a vita è traslocato nel sito in cui deve sostenere la sua carica (*2) .*

PARTE II.

Del domicilio di quelli che per diritto o per fatto sono soggetti all' autorità o direzione altrui .

DIVISIONE I.

Del domicilio di quelli che per diritto sono soggetti all' autorità o direzione altrui .

Art. 108. La donna maritata non ha altro domicilio , che quello del marito . Il minore non emancipato avrà il domicilio del padre e della madre , o del tutore ; il maggiore interdetto avrà il domicilio presso il curatore (53) .

(*) Ivi

L.

(53) *Uxor a marito sumit*

(*2) *Emmery, espos.de'mot.*

honorem, generis nobilitatem,

p. v. 12. vent. an. 11. t. II.

forum, domicilium: è questo

p. 467.

un principio legale come Go-

*Avvegnachè il domicilio sia statuito per de-
terminare il luogo ove far uso dei diritti civili
attivi e passivi, le persone che non ne possono
usare senza l'autorità o intervento d' un protet-
tore o amministratore legale, debbono avere quel
domicilio che ha questi. Siffatta regola ognora
posta in pratica per le donne maritate, pe' minori
o maggiori interdetti è conservata dall'art. 108.
L'applicazione di essa non cede, se non quando*

tofredo insegna, cavato dalla
l. 13 C. de dignit.: l. unic.
Cod. de mulieribus in quo loco
l. 38 ff ad munic. et de in-
col Uxor forum mariti se-
quitur, cujus domicilium cen-
setur: Richeri t. 12. § 225 e
470: e così il Fabro in Cod.
lib. 3. tit. de jurisdict. omn.
jud. et fir. comp. defin 5 in
princ. E se essa moglie ri-
manesse vedova, quale sarà
il suo domicilio? Ritiene tut-
ta volta, continua il sullo-
dato Richeri, il primo domi-
cilio del marito *quamdiu ad
alias nuptias non transiit.*
*Vidua mulier amissi mariti
domicilium retinet* l. 12. § 1.
ff ad munic. de incol. Anzi
il mentovato scrittore sten-
dendo questo testo di legge
opina che detta donna con-
servi il domicilio del fu ma-
rito *etiam solutis nuptiis* cioè,
seguendo anche scioglimento
di matrimonio.

Altra conseguenza scaturi-
sce dal principio stabilito in
questa disposizione, ed è, che
a moglie cambia pure il do-

micilio, cangiandolo il marito.
Cum uxor, dice Richeri, *domi-
cilium habeat mariti, eo per
maritum immutato uxoris quo-
que respectu immutatum intel-
ligitur* V. l. 65 ff de jud. et
ubi quisque.

Ragionevole e fondata sulla
teorica di diritto si è la mas-
sima, che assegna ai minori il
domicilio de' loro genitori e
tutori. Abbiamo detto altrove,
che il figlio segue il domici-
lio del padre, domicilio di
origine, ed il più naturale.
Per effettuare un trasloca-
mento di domicilio, fa me-
stieri, e per teorica di diritto
e per l'art. 103. del Cod.
Napol. avere una volontà,
ed il potere di disporre delle
proprie sostanze. Ma il mi-
nore non emancipato non ha
nè l'una nè l'altra: è dun-
que ragionevole che non possa
avere altro domicilio che
quello o del padre o della
madre, in mancanza del
primo, o del tutore. Veggasi
il Voet. in Pand. lib. v. t. 1.
§. 100.

T.

la qualità, cui è inerente, cambia per forza di legge o di natura (*). Però la donna maritata, che deve stare collo sposo, che non può starne lontana legittimamente se non in forza di separazione di corpo, divorzio o morte; che può venire astretta a ritornare seco lui, ogni qualvolta lo abbandoni; che non può quindi avere dimora separata senza una sorta di colpa dal canto suo, o di momentanea sofferenza del marito, la donna maritata, diciamo, non ha altro domicilio legale, che quello del marito. Il minore non emancipato, figlio di famiglia, ha il suo domicilio coi genitori. S'egli è orfano, non può averne altro da quello del tutore in fuori. Un tempo dubitossi se il tutore potesse mutare il domicilio del suo pupillo; ma comechè d'ora in avanti la eredità ne' beni mobili sarà uguale ovunque, non rileverà più il conservare il domicilio originario del minore, sino alla maggiore età compita, o anche alla sua emancipazione soltanto; non rimane frode a temersi in cotale mutazione per parte del tutore o di qualsivoglia altro. Dovette perciò la legge, senza sconcio, stare in ciò al principio generale, che accorda al tutore in mancanza di padre e madre, ogni autorità sulla persona del pupillo: essa non potè inoltre vincolare il minore al domicilio de' genitori o del tutore, se non per insino alla emancipazione, che ne libera la persona. Finalmente il maggiore interdetto non può avere domicilio

(*) Malherbe, t. I, p. 215. L.

diverso da quello del suo curatore, alla cui custodia è affidato ()*.

DIVISIONE II.

Del domicilio di quelli che pel fatto sono soggetti all' autorità altrui.

Art. 109. I maggiori che servono o lavorano abitualmente (a) in casa altrui, avranno lo stesso domicilio delle persone a cui servono od in casa delle quali lavorano, allorchando abiteranno con esse nella stessa casa (54).

Coloro che dalla sorte sono ridotti a porsi sotto l'altrui autorità, si conservano nonpertanto indipendenti in diritto: sono eglino *sui juris*, e compresi nella regola generale, e non hanno altro domicilio che il trascelto dalla propria volontà. Per conoscere dunque ove l'abbiano costituito, è mestieri vedere, ove abbiano posto il loro principale stabilimento. E' questa la regola seguita dal Codice civile, il quale non ne determina il domicilio, se non dalla presunzione della volontà. Tra costoro però pose una distintiva che tende a discernere la loro intenzione. *Queglino che hanno una abitazione diversa dalla casa ove li chiama lo stato loro, per l'assegnazione del loro domicilio sono soggetti alla regola ordinaria (*2)*. Quelli che abitano nella casa medesima delle persone cui ser-

(*) Mouricault, t. 1. p. 208. 209. L. libertini seguivano l'origine dei patroni L. 6 §. 3, l. 7.

(a) Il testo francese dice l. 22 in prin. ff. ad munic. chez, apud et de incol T.

(54) Così appo i Romani i (*2) Malherbe t. 1. p. 215. L.

vono, si tengono avere ivi il loro domicilio. Infatti quivi dee presumersi collocato lo stabilimento principale della persona ivi trattenuta dal suo servizio o dalla sua opera, della persona che ritrae da questo o da quello quotidianamente il suo vitto, e costituisce il suo stato (*). Per altro questa regola è di quelle che diconsi *juris et de jure*, e che forma piena prova: imperocchè quegliino cui riguarda, non possono locar altrove il loro domicilio (*). Tale disposizione addita senza esitanza il domicilio d'una porzione numerosissima della società, facendolo dipendente da una circostanza che nell'applicazione non soffre incertezza, e sotto entrambi questi aspetti porta dell'utilità senza alcuno sconcerto (*).

PARTE III.

Dell'applicare le disposizioni sul domicilio, e delle eccezioni di cui sono suscettive.

DIVISIONE I.

Delle regole per l'applicazione de' principj intorno al domicilio.

Art. 110. Il domicilio del defunto determina il luogo dell'aperta successione (55)

(*) Mouricault t. 1 p 203 L.

(*) Malherbe, t. 1. pag. 215 L.

(*) Ivi. L.

(55) Il testo di questo ar-

ticolo e la discussione che l'accompagna, lasciano in certo modo un dubbio: quale sarà questo domicilio che determinerà il luogo ove si aprirà

La Commissione lasciando alla perspicacia dei giudici l'applicare le regole sul domicilio, quando v'abbia, non avea considerato che il caso nel quale non vi fosse. Essa toglieva il dubbio, che allora potea insorgere sulla validità delle citazioni, e proponea questo articolo: *Chi non ha domicilio attuale, può citarsi così nel suo ultimo domicilio, come nel luogo della sua residenza di fatto (*)*. La Sezione profferiva degli statuti più estesi, ed abbracciava il metodo d'applicazione sotto i tre aspetti della validità delle citazioni, della competenza de' Tribunali, e del luogo in cui si verificassero delle eredità; e l'articolo proposto era questo: *Il luogo in cui avvengono delle eredità, quello cui debbono indirizzarsi le intimazioni non dirette alla persona, sa-*

la successione? Con un pò di riflessione però s'intende che sarà il vero domicilio del defunto. Il Francese Dard, Professore di diritto romano, cita sotto questo articolo come concordante, la legge *unic. Cod. Ubi de hereditate agatur*. Con buona pace del Sig. Dard, non ci sembra che detta legge abbia molta relazione col presente articolo. Questo porta, che il domicilio in materia di verifica- zione d'eredità, sia quello del defunto: e la legge *ubi de hereditate agatur* contiene due disposizioni diverse che *judicium possessorium ubi res sunt sitae: judicium vero petitorium etiam in domicilio conventi possunt agitari*: così

il Saliceti. Ed il Baldo stringe il senso di questa legge nelle seguenti parole: *Sive agatur edicto Divi Hadriani, sive petitione hereditatis, agi debet ubi est res. Item petitio hereditatis potest moveri in loco domicilii haeredis*. Quest'ultima sentenza pare però che faccia per noi. E che tale veramente sia l'interpretazione da darsi a questa legge, veggansi oltre i sullodati interpreti il Pothier lib. V T. 1. n. 39 Pand; Donello, Vinnio e molti altri.

Questo articolo non va specialmente unito all'altro art. 784 dello stesso Cod. Napol. non che all'art. 59 del Codice di procedura civile. T.

(*) *Prog. del Cod. Civ. lib. I. tit. III art. 10. p. 24. L.*

ranno indicati dal domicilio civile. Dinanzi al giudice di questo si agiteranno le azioni personali, ove la legge non abbia altrimenti disposto (*). „ Fu richiesto che l'intero articolo si „ riservasse al Codice del processo civile „ (*2); ma la proposizione ricusossi. Venne osservato che il Codice sul processo non era tuttavia terminato; che altronde era rilevante lo stabilire in questo titolo una massima generale, la quale da altre leggi sarebbe spiegata nei modi di cui fosse capace (*3). Si passò dunque alla disamina dell'articolo. „ Primieramente si taciò d'inutile „ questa restrizione, ove la legge non abbia altrimenti disposto „ (*4). Infatti è sempre in facoltà del legislatore il modificare le sue leggi, e non è mestieri ch'ei se la riservi; ma questo non era che disparere di espressione. Bisognava esaminare in se le disposizioni del prodotto articolo. La prima, da cui era per domicilio additato il luogo dove avvenissero delle successioni, non fu contrariata: la massima in essa posta sta colla natura delle cose, e fu sempremai seguitata. Sulla seconda, che rendea valide le intimazioni fatte al domicilio, fu detto, che siccome la mutazione di domicilio non sarà ognora nota, potendo eseguirsi singolarmente in modo così assoluto, sarebbe necessario moderare l'articolo con una prescrizione, che dichiarasse valide le cita-

(*) Dettato I. art. 10. p. v. 16 frut. an 9. t. I p. 190. L.
 (*2) Defermon e Maleville p. v. 12. brum. an. 10. L.

(*3) Il Cons. Cambacérés, L. ivi.
 (*4) Ivi, L.

zioni consegnate entro un anno al domicilio antico, tale essendo la pratica eziandio (*). Venne tosto proposta una modificazione a questa correzione. Fu chiesto „ che almeno non venisse „ estesa al caso in cui fosse dichiarata l'intenzione „ ne, essendo allora noto il nuovo domicilio „ (*2). Tal restrizione non per questo tutti emendava i difetti della correzione; nè la concordava col sistema approvato dal Consiglio. Fu opposto difatti che per render valide, durante un anno, le citazioni intimate al domicilio antico, farebbe forse mestieri richiamare la disposizione che non concedeva cambiamento di domicilio, se non dopo un termine; disposizione saggiamente dal Consiglio stralciata (*3). Ma tantosto si scorse, che tutta questa ventilazione era estranea al Codice civile. Il primo di questi tre offerti statuti era certo in argomento, perchè al Codice spetta l'ordinare quanto concerne le successioni. Gli altri due erano mere norme di processo. Sicchè se fosse stato eccesso cedere alla fatta inchiesta di rimettere l'intiero articolo al Codice di procedura, non lo fora stato meno l'inscrivere nel Codice civile delle prescrizioni che non se ne accordavano al subbietto. Fu quindi proposto, che l'effetto dell'articolo si limitasse alla eredità (*4). Così avvenne (*5); e l'art. 110 fu ristretto alla sola regola d'applicazione, che il Codice civile

(*) Maleville, p. v. 12.
brum. an. 10.

(*2) Réal, ivi.

(*3) Emmery, ivi.

(*4) Il Cons. Cambacérés,
p. v. 12 brum. an. 10.

(*5) Decisione, ivi.

potete sancire. „ Essa inoltre è conseguenza del „ principio che determina il domicilio, dove è il „ principale stabilimento „ (*) . Era utile lo statuirlo, perchè importa a tutte le persone interessate il sapere positivamente a qual Tribunale debbano portare le loro istanze. Uno può morire lungi da casa; i suoi eredi essere dispersi; queste circostanze genererebbero grandi intrighi, se non vi si fosse provveduto col metodo già in pratica e cui parve buono conservare (*₂).

DIVISIONE II.

Eccezione alle disposizioni sul domicilio reale, ossia del domicilio convenzionale.

Art. 111. Allorquando le parti od una di esse in un atto, e per l'esecuzione del medesimo, avranno eletto il domicilio in un luogo diverso da quello del loro domicilio reale, le citazioni, domande e i procedimenti relativi a questo atto, si potranno fare al domicilio convenuto, ed avanti il giudice del medesimo (56)

(*) *Emmery*, espos. de' mot p. v. 12. vent. an. 11 t. II. p. 468.

(*)₂ *Emmery*, ivi. L.

(56) Non v'è statuto in Italia che o sotto la legale denominazione di *domicilio* o sotto le abusive di *residenza* o *abitazione*, non disponga pressochè in eguali termini del titolo presente. L'uso più comune di tali disposizioni nell'applicazione era per la competenza di foro. Si determinava esso generalmente più dalla residenza corporale, e dal pagamento delle imposte personali; il principale stabili-

mento si presumea sempre dove era la principale dimora. Tali disposizioni per altro non sono da confondersi con altre concernenti i processi civili, onde chiunque citava altri ad un dato foro, era obbligato di eleggerli un *domicilio*, o *abitazione*, cioè un luogo e persona dinotata a cui potessero intimarsi gli atti giudiziali. Questa era una sorta di *domicilio convenzionale* del quale vedi il N. A. p. 178 e la nota 46.

Nel primo tomo di questa opera alla nota 86 parlando della *residenza* facemmo conoscere quale diversità passi

Abbiamo presente quello che dicemmo intorno il domicilio fittizio, chiamato convenzionale, e che è concesso come una semplice eccezione alle regole sul domicilio reale, il solo vero, il solo universale (*). Questa eccezione è sancita dall'art. 111 che ne disegna le conseguenze. La Commissione non avea fatto cenno di domicilio convenzionale. La Sezione offerì uno statuto, onde convalidare questa eccezione (*2). La legge non poteva a meno di esprimerlo: se essa coll'art. 102 si fosse ritenuta a esporre il generale principio dell'unità del domicilio, additato dalla circostanza del principale stabilimento, si sarebbe potuto dedurne „ l'abolizione della fa-

tra questa, e la voce *soggiorno* nella favella legale: oggi ci è duopo del pari far conoscere quella che passa tra *residenza*, e *domicilio*. *Residenza* è l'abitazione reale assidua e non legale; il *domicilio* si è l'abitazione reale, quantunque non assidua, e legale. *Domicilium est domus possessio in ea civitate in qua quis civis censetur et saepius commoratur*. Pratejo. A rischiarare questa diversità, nulla è più accomodato dei seguenti esempj.

Un negoziante possiede una casa di campagna, ove passa ordinariamente la bella stagione; il suo domicilio è però stabilito nella città, ove trattansi gli affari relativi al suo negozio. Il luogo di residenza di questo negoziante è la sua casa di campagna

intanto ch'egli vi abita.

Taluno, o per gusto di carattere o per la natura de' suoi affari, non resta mai in un determinato sito; sempre in moto, da per tutto ove si ferma è solito di alloggiare negli alberghi. Costui per quanto faccia una lunga dimora in un luogo, non potrà dirvisi domiciliato; egli non vi avrà che una residenza. Tali esempj sono tolti dall'*Analisi del Codice di procedura civile* vol. 1. pag. 159. e 160 § 4 e 5. Vedi il N. A. in proposito degli assenti nella esposizione dell'art. 115 Div. I. Condizione I. ed il Cod. civ. art. 116. T.

(*) V. le *Nozioni generali* premesse a questo titolo. L.

(*2) *Dettato* II. art. 8. p. v. 12. brum. an. 10. L.

„ coltà di eleggersi un domicilio „ (*) . L'eccezione era equa; *la legge assentendola, non fa che accordare la sua virtù alla volontà onesta e ragionevole delle parti* (*2). Era soltanto mestieri avere qualche cautela, acciò l'eccezione non divenisse abuso „ Quindi il Codice civile non „ concede effetto alla scelta di domicilio, se non „ quando sia fatta sull'atto stesso, a cui essa „ si riferisce. Ne restringe gli effetti alle intimazioni, dimande, e istanze appartenenti a „ questo atto. Queste sole potranno farsi nel „ domicilio convenuto, ed innanzi il giudice di „ esso „ (*3). „ Così il sistema generale della „ legge, nel caso in cui siavi elezione di domicilio, è sempre uguale in tutte le altre persone, „ salvo quelle che contrassero, o i loro successori „ in diritto. Questi approfittano del contratto, „ perchè l'effetto non essendone stato limitato ai „ soli stipulanti, è manifesto che viene trasmesso, siccome tutte le altre azioni (*4).

TITOLO IV.

*Degli Assenti (*5).*

Nozioni Generali

Le osservazioni che seguono tendono a far conoscere quanto fosse divenuta necessaria una

(*) *Tronchet*, p. v. 16. frut.
an. 9 t. I. p. 183.

(*2) *Emmery*, espos. di mot.
p. v. 12. vent, an. 11. t. II.
p. 468.

(*3) *Ivi*.

(*4) *Malherbe*, t. I. pag.
216.

(*5) Questo titolo fu pro-
dotto al Consiglio di Stato li
16. frut an. 9 dal Sig *Thi-*
baudeau in nome della Sezione

legge sulla assenza; quali persone ne sieno subbietto, e quale il piano di questo titolo.

DIVISIONE I.

Della necessità di ordinare il sistema della legislazione, e determinare le regole sull'assenza.

Il titolo degli assenti è importantissimo. Esso riempie nella legislazione una lacuna, le cui conseguenze di giorno in giorno si faceano più fatali. Onde convincersi di questa verità, basta rammentare lo stato di cose, spettante all'assenza, prima del Codice civile, ed osservare alla variazione di circostanze, che diedero a questo argomento un rilievo che altre volte non avea.

SUDDIVISIONE I.

Della incertezza, e diversità delle regole dalla pratica stabilite sull'assenza.

Lo stato d'un assente, strascinato e tenuto

legislativa, e discusso nelle sessioni 16. e 24. frut. an. 9. e 4. e 12. frim. an. 10; comunicato officiosamente al Tribunato li 7. messid. an. 10. riferito di nuovo al Consiglio li 22. vend. an. 11. dopo la conferenza tenuta tra i membri del Consiglio, e quelli del Tribunato; approvato definitivamente lo stesso giorno; presentato al Corpo legislativo li 12. vent. dai Sigg. Bigot-Préameneu, Cretet e Boulay, Consiglieri di Stato,

relatore il primo; comunicato d'ufficio il 14 al Tribunato dal Corpo legislativo; riferito in Tribunato li 21. dal Sig. Leroy, in nome della Sezione legislativa; approvato dal Tribunato li 23; ventilato innanzi al Corpo legislativo li 24. tra gli Oratori del Governo, e i Sigg. Leroy, Huguët e Jard Panvilliers, Oratori dal Tribunato, relatore Huguët; decretato lo stesso dì; e promulgato li 4. germile. L.

lunghi dalla patria, dalla moglie, dai figli, dalla famiglia, dalle cose sue, muove l'umanità del legislatore, e stringe la società a soccorrerlo. Non istà ad essa il ricondurlo in seno degli oggetti a lui cari; ma può ben vegghiare sugl'interessi di lui, ed impedire che le sue disgrazie non ne cagionino la rovina. Queste sono massime di tutti i tempi; ma una volta veniva rado occasione di applicarle. L'assenza d'un cittadino era uno straordinario avvenimento, cui appena la legge dava pensiero; poichè dessa non prescrive che intorno quanto più comunemente avviene.

„ Quindi nissuna regola in questo argomento si
 „ trova nel diritto romano: nè fu esso in Fran-
 „ cia soggetto di alcuna legge generale „ (*).

Il legislatore l'avea lasciato in balia della prudenza de' giudici; la giurisprudenza era dunque la sola scorta, che si avesse in fatto di assenti. Ma ne accadde ciò che naturalmente si dovea aspettare da questo metodo di statuir regole; immaginate gradatamente, mancavano di integrità, e non vi erano intorno gli assenti che certe massime sparse, le quali nè formavano una piena teorica, nè un perfetto sistema; inventate da differenti Tribunali, non furono ovunque le stesse. *Qui fu preso per regola, che ogni assente, e di cui non sia provata la morte, debbasi presumere vivo, sino a cento anni, cioè sino al termine più lungo della vita ordinaria; ma che neppure in tal caso non si possa contrarre un nuovo*

(*) Bigot-Préameneu, espos. II. p. 469.
 de' mot. 12. vent. an. 11. t.

matrimonio (*), là, che rispetto il possesso, ed anche la proprietà de' beni dell' assente, dovesse presumersi morto avanti i cent' anni, e che il solo matrimonio fosse il vincolo considerato indissolubile innanzi la scadenza d'un secolo, trascorso dalla nascita dello sposo assente (*2). Altrove si fece distinzione tra gli assenti che erano in viaggio, e quelli che di repente erano scomparsi: in questo caso più facilmente se ne presumeva la morte: dopo un certo tempo venivano giudicati morti dal giorno in cui erano mancati, e questo tempo era meno lungo, ove si fosse saputo che avessero incorso qualche pericolo (*3). In tale stato erano le cose.

SUDDIVISIONE II.

Delle cause onde le regole divennero insufficienti.

Ciò non pertanto importava assaissimo il costruire un piano migliore. Le circostanze infatti non sono più le stesse; i viaggi, fatti di maggior momento e più agevoli, sono più frequenti. „ Il „ commercio, il gusto delle arti, l'amore delle „ scoperte, ovunque snidano a di nostri gli uomini „ (*4): li guidano lungi dalla patria loro, e li travolgono in accidenti che oppongono al loro ritorno. „ A queste cause generali di „ assenza, noi dobbiamo aggiungerne una, che

(*) Lo stesso, ivi p. 469,

470.

(*2) Ivi.

(*3) Ivi.

(*) (*4) Leroy, Tribuno, t. I.

L. p. 244.

L.

L.

„ nasce dalla particolare nostra situazione . La
 „ guerra ha dispersi moltissimi nostri concittadi-
 „ ni , e la loro sorte è chiusa tuttavia in una
 „ profonda oscurità „ (*) . Ma posciachè abbia-
 mo detto della differenza , della mancanza d'in-
 tegrità , e della insufficienza delle regole d'allo-
 ra intorno l'assenza , si conosce che l'argomen-
 to volea intieramente fondersi .

DIVISIONE II.

Oggetto , e piano di questo titolo .

Questo titolo dovea reggere tutti gli effetti dell'assenza ; quindi l'argomento non sarebbe adempiuto , se avesse toccato i soli assenti . L'assenza può partorire delle conseguenze per gli eredi dell'assente , pé' legatarj , per li chiamati a rappresentarlo , per coloro che hannó interessi seco lui comuni : essa costringe ne' creditori l'uso delle loro azioni contro l'assente ; tiene in sospensione l'altro conjuge ; abbandona talvolta de' figliuoli minori senza difesa , senza scorta , senza sostegno ; e la legge sarebbe stata imperfetta , non provvedendo a tanti diversi interessi . Per la qual cosa scopo di questo titolo saranno gli assenti non solo , ma i terzi pure che nell'assenza prendono parte . Queste nozioni ne spiegano il piano .

(*) Ivi p. 244. e 245. L.



SUDDIVISIONE I.

Degli Assenti.

Cade qui in acconcio di esaminare quali persone la legge consideri assenti, quali distinzioni ammetta tra queste, e qual conto faccia di tali distinzioni nelle ordinazioni che le riguardano.

§. I. *Quali persone reputi la legge assenti.*

La voce assente (58) ha due significati ().*

„ Nel parlare ordinario sono con questa deno-
 „ minazione confusi „ (*2) o meglio „ non si
 „ distinguono quegliino la cui vita è certa, da
 „ coloro, di cui è dubbiosa; chi è scomparso,

(58) All'opposito le leggi romane consideravano assente colui che non avea domicilio nella stessa provincia: così rispetto all'abitante in Roma era assente l'abitante in Sicilia. *L. cum in longi temporis* 12. Cod. de prae. longi tempor. Absentes, dice Cottofredo, dicuntur qui non sunt in eadem provinciâ. Altri significati si apponevano alla voce assente come può rilevarsi dalle ll. si §. ult. Cod. de bon. auth. jud. = l. mulieris §. abest. de verb. sign. = l. 4 §. Praetor ff. de damn. inf. = Non tantum §. abesse ff. de fideicom. lib. 1. = l. hys absens ff. de jud. = l. absentem 199. ff. de verb. signif. Giova poi osservare con Accursio in l. prae-

sens ff. de procur., che dicitur quis pro diversitate subiectae materiae et tractationis variis modis absens. L'assenza qui sopra da Cottofredo definita, ha luogo anche per la nuova giurisprudenza nelle prescrizioni, ed è l'assenza dal circondario giurisdizionale della corte d'appello: vedi art. 2265. 2266. Cod. Napol. ma l'assenza, di cui trattasi in questo titolo è quella designata dalla leg. 10 si ita pater absit, ut ignoretur ubi sit et an sit che si legge nel titolo de ritu nuptiarum nelle Pandette.

(*) Tronchet, proc. ver. 24. L.
 frut. an. 9. t. I. p. 210. L.
 (*2) Ivi. L.

„ da chi dimora in luogo noto „ (*) . „ Chiunque
 „ non è attualmente nel sito, in cui è neces-
 „ saria la sua presenza, sappiasi. o no dove sia
 „ la sua permanenza, è senza distinzione dino-
 „ tato per assente nelle abitudini della vita „ (*2).
Nella lingua delle leggi non s'intende per as-
sente, che quegli di cui è ignota la dimora, e
quindi incerta l'esistenza (*3). „ Le leggi non
 „ hanno per assente chi dà nuove di se „ (*4)
 „ o di cui se ne abbiano „ (*5) „ quantunque
 „ sia egli attualmente lontano dal luogo di sua
 „ residenza „ (*6). Desideravasi eziandio „ so-
 „ stituita alla voce *assente* una espressione del-
 „ l'arte, scevra d'ogni ambiguità „ (*7); ma
 non sovvenne. Le disposizioni di questo titolo
 dunque riguardano i veri assenti soltanto, cioè
 quelli di cui non si hanno novelle.

§ II. *Distinzione degli assenti in presunti e dichiarati, e diversi periodi dai quali l'assenza dipende.*

Questo titolo parte in due ordini gli assenti, in presunti, e dichiarati (*8). Vedrassi a suo luogo quale sia il carattere dell'una e dell'altra assenza: ora non vuolsi che indicare l'oggetto di questa distinzione. Era essa ignota

(*) Ivi p. 207.

L. ver. 16 frut p. 102. L.

(*2) *Il I. Console*, ivi pag.

(*6) *Thibaudeau*, p. v. 24.

211.

L. frut p. 211

L.

(*3) *Tronchet*, ivi, p. 210. L.

(*7) *Il I. Console* ivi. L.

(*4) *Thibaudeau*, ivi, pag.

(*8) vedi nella *Divisione*

211

L. III Capo I la maniera con

(*5) *Il I. Console*, proc.

cui fu fatta questa divisione. L.

nell' antico diritto, e venne introdotta onde con maggior utile per gli assenti, prescriber norme alla protezione che la società loro accorda. „ Troppo subitanea, o estesa oltre il bisogno „ dell' assente, tal protezione gli tornerebbe a „ danno; troppo protratta o ristretta, gli riu- „ scirebbe vana „ (*) . Per pareggiare i soccorsi allo stato dell' assente, tre periodi si segnarono nell' assenza. *Periodo I. La Sparizione*. Il primo comincia dal punto della sparizione: allora non evvi nemmeno presunzione di assenza, giacchè sono più forti le ragioni onde credere che la lontananza dell' assente sia momentanea soltanto, che non sieno quelle che possano farne dubitare. *Periodo II. Assenza presunta*. Ma prolungandosi la sparizione senza che se n' abbian notizie, cominciano a prevalere i motivi di riputare che somme difficoltà ostino al ritorno dell' assente, e nasce la presunzione dell' assenza. Ecco il secondo periodo. *Periodo III. Assenza dichiarata*. Che se la sparizione è durata un tempo abbastanza lungo da potersi dubitare, che all' assente non sia fattibile ritornare, l' assenza diviene un fatto positivo; ed ecco il terzo periodo.

§ III. *Come la legge su questi periodi modifichi i soccorsi che accorda agli assenti.*

Non è insorta questione sul primo, e sul terzo periodo; nel primo, non dee la società impac-

(*) Il Console Cambacères, p. v. 24 frut. an 9. t. I. p. 211. L.

ciarsi negli affari di chi è scomparito. *Non si può immediatamente dopo la sua partenza provvedere all'amministrazione de' suoi beni, nè dimandare che aprasi la porta di sua casa il dì susseguente la sua mancanza (*)*. Cotal precipitazione non è necessaria, dovendosi presumere, che quegli che solo scomparisce, abbia messo in assetto i proprj affari, e non già lasciati in abbandono. Ciò ben sarebbe di detrimento all'assente. Niuno oserebbe più dilungarsi dal luogo che abita, s'egli avesse a temere che sotto pretesto di soccorrerlo, l'odio e l'interesse potesse metter mano nelle sue faccende, insignorirsi de' suoi segreti, e abusarne contro di lui. Sul terzo periodo non poteva cader quistione; o la legge non debbe punto aver cura de' cittadini che dispajono, o debbe la sua protezione a coloro, la cui mancanza però abbia il carattere di una vera assenza. I pareri furono divisi solo sul secondo periodo.

Sistema della Commissione e della Sezione intorno al punto; se dovesse il legislatore curarsi dell'assente semplicemente presunto.

La Commissione nel suo progetto non s'era curata dell'assente presunto, e le per lei proposte cautele erano favorevoli solo all'assente dichiarato. Le Corti di Appello di Grenoble, di Liegi, di Metz e d'Orléans, rilevata questa omissione, domandarono; *chi amministrerebbe i*

(*) *Réal*, p. v. 16. frut. an. 9. t. I. p. 121.

beni dello scomparito senz'aver lasciato procuratore, nei cinque primi anni, e prima dell'immissione in possesso provvisionale degli eredi ()? Chi dirigerebbe le azioni dell'assente? Il suo interesse, e quello degli eredi, aggiugnerebbe il Tribunale di Metz, chieggono che la legge si spieghi su di questo argomento (*2). Ma l'apparente vacuo nel progetto del Codice Civile, non era una semplice ommissione; bensì la conseguenza di un profondissimo sistema spiegato nella discussione, e parimente approvato della Sezione (*3). Questo sistema era appoggiato a due osservazioni fatte, l'una su i principj della Giurisprudenza allora vigente, l'altra sull'interesse di chi è presunto assente.*

Considerazioni su cui questo sistema è fondato.

*Prima considerazione. Diceasi, che la legge protegge sì la proprietà de' cittadini, ma non maneggia i loro affari (*4): essa dee bensì affidare a ciascuno il diritto di difendere i propri averi, ma non debbe amministrar per alcuno; vigilantibus jura succurrunt (*5). L'assente maggiore, ove non provvegga a suoi interessi, è riguardo alla legge nel medesimo caso di chi presente li trascuri (*6); poichè gli era facile di-*

(*) Osservaz. della Corte frut. an. 9. t. I. p. 199. L. suddetta di Grenoble p. 5. = di (*4) Tronchet, ivi p. 191 L. Liegi p. 4. = di Metz p. 6. = (*5) Lo stesso, p. v. 24. d' Orleans p. 3. L. frut p. 213 L.
 (*2) Osservaz. della Corte (*6) Lo stesso, p. v. 16. d' Appello di Metz p. 6. L. frut. p. 191. L.
 (*3) Thibaudau, p. v. 16.

sporre per l'amministrazione de' suoi beni, eleggendo un procuratore (*). Venendo poi la coltivazione de' suoi poderi abbandonata, in questo solo caso la legge debbe operare per l'assente non dichiarato: così dispongono le leggi di buon governo rurale. Se non che cotale disposizione non avendo per iscopo l'interesse dell'assente, è solo fondata sull'interesse che ha la società di assicurarsi i mezzi del proprio mantenimento (*2). Seconda considerazione. Aggiungevasi, esser pericoloso il dar contezza con inventarj agli avidi collaterali degli affari d'un assente (*3): permettere a chiunque di penetrare ne' secreti di sue fortune, e di sua casa (*4), e col pretesto di vegliare a' suoi diritti, recarvi bene spesso il disordine (*5). Sarebbe indegna cosa, che una semplice domanda per dichiarazione di assenza, o pure un'assenza di sei mesi, attribuisse cotal diritto agli eredi di lui (*6); e dicevasi esser meglio che fino alla dichiarazione d'assenza legale, i beni ed i diritti dell'assente soffrissero alquanto (*7).

Conseguenze di tale sistema.

Era dunque mira della Commissione e della Sezione, che le cose rimanessero nello stato in

- | | | |
|---------------------------|-------------------------|-----|
| (*) Réal, ivi, p. 191. | L. frut. p. 199. | L. |
| (*2) Tronchet, ivi. | L. (*6) Tronchet, p. v. | 24. |
| (*3) Lo stesso, ivi. | L. frut. an. 9. p. 213. | L. |
| (*4) Lo stesso, p. v. 24. | (*7) Thibaudeau, p. v. | 16. |
| frut. an. 9. p. 213. | L. frut. p. 199. | L. |
| (*5) Thibaudeau, p. v. 16 | | |

cui erano, cioè che non si facesse altra differenza tra l'assente non ancor dichiarato, e chi presente trascura i suoi affari, se non quella che l'interesse d'un terzo potrebbe richiedere. Ecco quali, giusta l'antica giurisprudenza, sarebbero state le norme in tale proposito. Se si trattasse di successioni toccate ad una persona non dichiarata assente, „ la legge 11. febbrajo „ 1791. oltre che non distingueva gli assenti, „ la cui esistenza fosse certa, da coloro de' quali „ fosse dubbiosa „ (*), ordinava che *l'assente venisse rappresentato da un Notajo* (*2). Se si trattasse poi di esercitare azioni contro l'assente non dichiarato, si ottenevano contro di lui sentenze in contumacia, senza che facesse d'uopo eleggergli un curatore, avendo in tal caso l'ordinanza 1667. tolta cotale formalità. Questo è pur ciò che proponeva la Commissione nell'art. 22. del suo titolo sugli *Assenti*, volendo che *i diritti de' creditori e quelli dipendenti da titolo oneroso, si potessero rivendicare in contumacia contro l'assente, e senza che fosse mestieri creargli un curatore* (*3). Che se per

(*) Thibaudeau, p. v. 24. „ fenderebbe i diritti dell'assente an. 9 t. I. p. 210. L. „ sente impugnati? a chi

(*2) Tronchet, p. v. 16. „ affidare il diritto di opposizione e di appello dei

(*3) *Prog. del Cod. Civ. lib. I. tit. IV. art. 22. pag. 29. =* „ giudizj pronunziati contro „ l'assente, abbia o no la „ sciaio procura, se non se „ agli eredi presunti dopo la „ loro immissione in possesso „ provvisoriale „? (*osserv. di questa Corte, p. 20*). L. „ La Corte d'Appello di Lione domandava „ chi di-

l'opposito „ terze persone esercitar volessero „ diritti loro comuni coll' assente, eleggevasi a „ quest' ultimo un curatore speciale „ (*). Se cagioni qualunque costringessero a penetrare in casa d' un assente, *il Tribunale, a Parigi precipuamente, ordinava che si aprissero le porte presente il Giudice di pace; il quale, trovando delle carte, il riferiva al Tribunale, e questi, purchè le circostanze il richiedessero, nominava all' assente un curatore. L' ordinanza 1667, che non s' opponeva a quest' uso, non negava in generale i curatori agli assenti* (*²) „ La legge „ 24. Agosto 1790. tit. 8. art. 3., avea in genere costituito il pubblico ministero difensore degli assenti; ma, come osservò [la Corte di Appello di Metz, l' assente non risentiva l' effetto di cotal protezione, se non rispetto le azioni intentate avanti la giustizia] (*³).

Dibattimento e riprovazione di questo sistema nel Consiglio di Stato,

Nel Consiglio di Stato si dispiegò un parere contrario a quello della Commissione e della Sezione. Fu detto *esser necessario provvedere all' amministrazione de' beni avanti la dichiarazione dell' assenza* (*⁴). *Che qualora un assente abbia lasciato procuratore, tutto è finito; ma che se*

(*) Bigot-Préameneu, p. v. 16. frut. an. 9. t. I. p. 200. L.

(*²) Bigot-Préameneu; p. v. 24. frut. p. 217. L.

(*³) Osserv. di essa Corte di Metz p. 8. L.

(*⁴) Il I. Console p. v. 16. L. frut. an. 9. t. I. p. 299. L.

questi venisse a morire, o se l'assente, essendo povero, non ne avesse lasciato, e si verificasse trattanto una successione a suo vantaggio, in tal caso sarebbe necessario l'eleggergli un amministratore (*). Quindi le due considerazioni premesse per sostenere l'opposto sistema, furono confutate. Venne oppugnata la prima nel suo principio medesimo, sostenendosi, che le ragioni, per cui si assegna un tutore ai minori, debbono del pari determinare a sovvenire l'assente presunto; poichè sì l'uno che l'altro, comechè per diverse cagioni, non possono del pari governare il loro patrimonio, (2). E perchè la pubblica autorità, che protegge gli orfani e le vedove, come quelli che sono inetti a difendersi, non dovrà essa pure proteggere il maggiore, che lontano non può attendere a' propri interessi? Egli è giustissimo che lo abbandoni a se medesimo, quando presente è atto all'amministrazione, ed in questo significato vuolsi intendere l'adagio: *vigilantibus jura succurrunt*; che s'egli sia assente, la società la quale diviene sua tutrice, debbe metterlo al coperto de' furti e delle dissipazioni (3). Aggiugnevasi, che approvandosi cotali principj, si farebbe oltraggio all'umanità ed alla giustizia; le quali domandano soccorso dalla Società per lo cittadino, la cui assenza è forzata, e che non potè prevedere la durata del suo allontanamento. Troppo sarebbe duro lasciare derelitti i suoi beni; che se niuno

(*) Ivi.

L. frut. p. 214.

L.

(*) Il I. Console, p. v. 24

(3) Ivi.

L.

aver ne debbe il godimento, giova però vegliare alla loro conservazione (*)*. S'egli siasi allontanato senza eleggere procuratore, le sue lettere di cambio saranno protestate, perduto il suo credito, i suoi debitori diverranno inetti a pagare, la sua rovina infine sarà compiuta (*2). Infatti, allorchè „ lettere di cambio fatte sopra „ un assente sieno scadute, la legge offre un „ rimedio, accordando a' creditori il diritto di „ fare apporre i sigilli, poichè il non pagare, „ unito alla sparizione, dinotano il fallimento „ (*3); ma cotale disposizione, che solo provvede all'interesse de' creditori, è perniciosa per l'assente, a cui fa sostenere il rossore, e il danno d'un fallimento, cui lo stato de' suoi affari non avrebbe forse prodotto. Finalmente vuole alcuna volta il pubblico utile, che non si lascino perire i beni dell'assente. Monta alla repubblica, che i tributi ch'ei debbe, sieno pagati; che le merci per lui vendute, sieno consegnate; che le derate da lui adunate ne' granaj, non sieno sottratte all'uso del pubblico (*4). Alla seconda considerazione fatta sull'inconveniente di penetrare ne' segreti dell'assente, fu opposto, 1: che ove pur questo sconcio fosse reale, non vi si dovrebbe dare peso più che tanto; 2: che non havvi realmente. Non vi dovremmo dar peso, stantechè il maggior pericolo che correr possa l'assente, si è quello che i suoi affari

(*) Regnier, p. v. 16. frut. frut. an. 9. t. I. p. 214. L.
 an. 9. t. I. p. 191. L. (*3) Tronchet, ivi. L.
 (*2) Il I. Console, p. v. 24. (*4) Il I. Console. L.

sieno abbandonati alla discrezione del caso (*). Oltrechè, trattasi d'immischiarsi solo allorchè non potè di per se provvedervi, o quando le cautele per lui usate riescano inefficaci (*2); finalmente qualora sia necessario. Ora è principio già sacro in giurisprudenza, che „ qualora „ la necessità il comandi, non si mette a rischio l'interesse dell'assente, entrando in sua casa; ed è sopra tale fondamento, che se „ carte altrui sieno deposte in casa d'un assente, la giustizia può ordinarne la restituzione „ (*3). Ma l'inconveniente non sussiste potendosi soccorrere il presunto assente senza internarsi ne' suoi secreti, nè è forza porre in luce i suoi affari, o farsi a conoscerli, ove il suo interesse nol chiegga. Si possono omettere gli inventarj, le perquisizioni generali, e si possono usar cautele onde impedire altrui di gettare uno sguardo curioso ed indiscreto sopra i suoi scritti (*4). Sulle anzidette ragioni venne disposto, che la società dovesse proteggere il presunto assente (*5).

SUDDIVISIONE II.

Dei terzi interessati nell' assenza.

Affine di proporzionare alle circostanze e regolare i soccorsi accordati all'assente, fu d'uopo

(*) Regnier, ivi. L. (*4) V. la susseg. Divisione
 (*2) Il I. Console, ivi, p. II. Suddivisione 3. L.
 214. L. (*5) Decisione ivi p. 218. L.
 (*3) Portalis, ivi, p. 215. L.

considerarlo in tutte le relazioni che aver può con altrui; dal che ne viene, che le stesse disposizioni provvedono ad un tratto e al suo interesse e a quello degli altri; la qual cosa vedremo ad ogni tratto nei capitoli I. e III. Per esempio la disposizione, la quale, per non deludere le ultime intenzioni dell' assente, ordina l' apertura e l' esecuzione *provisionale* del suo testamento, giova a' suoi legatarj: quella, che per conservar-gli i beni, ne affida l' amministrazione a' suoi eredi, giova a questi stessi eredi sì pel godimento che loro ne conferisce, come per la facilità che loro accorda di attendere ad un patrimonio che loro è riserbato. Non era dunque mestieri di speciali disposizioni per l' interesse dei terzi che hanno relazioni coll' assente. Questo interesse soffre eccezioni solo riguardo ai minori figliuoli dell' assente, i quali fra tutti sono i soli che non traggano alcun vantaggio dalle disposizioni, onde la legge viene in soccorso di lui. Governando gli effetti dell' assenza, si dovea senza meno dichiarare, che l' assente cessa di essere *ipso jure* tutore de' suoi figliuoli, come il cessò *ipso facto*; ma non riparando cotal disposizione la perdita fatta, era d' uopo dar loro nuovo appoggio.

Piano del titolo degli assenti (59).

Si scorgerà ora il piano di questo titolo. I quattro capitoli, ond'è composto, dispongono

(59) In alcune parti d'Italia era questa ad un di presso la legislazione civile su gli assenti. Instando i creditori ed i consanguinei dell'assente, ed anche volendolo il giudice *ex officio*, veniva eletto all'assente un curatore ad *lites: cum reipublicae interessit*, dice Richeri, *ne bona dissipentur, aut deteriora fiant*. Ed acciocchè cotal curatore si potesse assegnare all'assente, due condizioni si voleano verificate; l'una, *ut adhuc vivat, vel saltem dubitetur de ejus vita*; l'altra *ut procuratorem ipse non constituerit, qui ejus negotia gerat*. Nel primo caso, seguita il Richeri, è miglior consiglio il delegare un curatore de' beni, piuttosto che il concederli agli eredi legittimi, i quali potrebbero farne mal uso, avendoli per proprij.

Si suole far quistione, se debbasi o nò rimuovere quel procuratore d'assente, il quale abusasse dell'affidatogli potere. Taluno opina per la negativa, attesochè, giusta il premesso principio, non si può dar curatore ai beni dell'assente quando questi ne

abbia lasciato alcuno. Oltrechè, dicesi, salva è la ragione dell'assente, potendo proporre l'*azion di mandato* contro il suo procuratore a risarcimento de' danni patiti.

Ma il Fabro porta un contrario parere credendo egli che i più prossimi eredi possano remover questo e costituirne un nuovo, facendosi tantosto dar conto della mala amministrazione del primo, sì perchè in ogni mandato è sottintesa la clausula della buona fede *l. 60 §. ult ff. mandatiec.*, sì perchè importa allo stesso di conservare i beni dell'assente *l. 33 §. 2 ff. de procurat.*, sì perchè finalmente è di lunga mano più utile all'assente il conservargli i beni, destituito l'iniquo mandatario, che il cercar rimedio ch'è sempre incerto *Fabr. Cod. de curat. furios. lib. 5 tit. 40 def. 9. n. 2. et sequ.*

Il Giudice poi, a cui aspettava l'elezione di tal curatore dell'assente, era quello nella cui giurisdizione stavano i beni di lui; e se questi si fossero trovati sparsi in varie giurisdizioni, il giudice competente era quello del domicilio in uno e de'

sugli effetti dell' assenza, giusta le distinzioni per noi stabilite. Il capo I. si riferisce all' assenza presunta; i capi II. e III. all' assenza dichiarata: il IV. riguarda i figli minori dell' assente. La Commissione avea proposto un capo riguardo *Agli assenti per la difesa della Repubblica* (*). La Sezione non presentò al Consiglio questo capo; esso era difatti inutile, soprattutto dappoi- chè furono approvate le disposizioni intorno gli assenti presunti.

beni, e ciò pel doppio jus che in esso lui concorre.

E' poi comune ed uniforme sentenza de' nostri giureconsulti, che la cura dei beni dell' assente debba offerirsi primieramente ai prossimi eredi; *quia eorum magis interest bona conservari, qui defuncto absente ea acquisituri sunt*: data però cauzione di amministrar fedelmente, e di restituire i poderi, ed i frutti all' assente che ritornasse.

Quali poi sono i limiti dell' autorità di questo curatore? *Regula generalis*, risponderemo colle parole del sullodato Richeri, *statui potest, curatorem absentis quaecumque facere posse, quibus melior fiat absentis conditio, non vero deterior; adeoque vendere potest res quae servari nequeunt, locare etiam praedia, et alia quae speciale mandatum non requirunt*.

Questa procura ha fine nei modi soliti delle altre procure. Dissentono solo i Dot-

tori sullo spazio del tempo che deve scorrere per presumere morto l' assente. Altri credono che non debba per questa presunzione aver più effetto il mandato del curatore dell' assente, oltrepassati i trentasei anni: altri li prolungano fino ai settanta, *argumento ducto a computatione, quae fit usufructus legati ad detrahendam falcidiam* l. 68 ff ad l. Falcid.; ed il maggior numero vuole che si tocchi l' anno centesimo, come il termine più lungo a cui possa arrivare la vita umana, *ut ex eo colligi solet quod usufructus collegio vel universitati relictus ad centum annos duret*; l. 56. ff de usufructu. l. 8. ff de usufr. leg. Qualunque però di tali opinioni venisse accettata, era regola invariabile, che si avesse a computare il tempo non dall' assenza, ma dalla nascita.

(*) *Prog. del Cod. Civ. lib. I. tit. IV. cap. III. p. 30. L.*

Della presunzione d' assenza.

Le prescrizioni di questo capo non concernono le persone soltanto lontane dal domicilio loro.

La rubrica di questo capo ne dinota sì palesemente il soggetto, che non vi si può pigliar gabbo, se nella discussione non fosse entrato qualche involuppo a motivo dei cambiamenti diversi fatti negli statuti di esso. E' manifesto che lo stesso riguarda i soli *assenti presunti*, e che la *presunzione d' assenza* suppone la sparizione (*). Il significato di queste voci sarà in avvenire determinato (*2). Ma in sulla prima disamina le nozioni non erano sì precise. Per comprendere queste idee, non opponibili, perchè stanno nell'ordine delle cose naturali, ma nuove nella legislazione, che non abbracciava la materia degli assenti, fu mestieri passare, come vedremo tra poco, in mezzo a molte dubitazioni, esitanze ed incertezze. Dovea quindi la discussione essere alquanto confusa, nè fa maraviglia, se uomini illuminati, ma tuttavia non disgombrati dalle antiche idee, credessero di rinvenirle anche nella nuova legislazione, e si persuadessero, che „ il capo I. del „ titolo *Sugli assenti* riguardasse del pari i cittadini lontani soltanto dal domicilio loro, ma

(*) V. §. I. Divis. II. *Nozioni generali.*

(*2) Ivi.

„ di cui si abbiano novelle „ (*) . Non pertanto se questo sbaglio era naturale, non era però men rilevante il convincerlo. Metterebbe esso in pericolo gl'interessi di chi non è che puramente lontano di casa, facendo applicare ad esso indefinitamente i tre articoli di questo capo. Il secondo che ordina il modo onde l'assente presunto vien rappresentato nelle eredità, gli conviene certamente: ma il primo, che dà autorità di provvedere all'amministrazione de' beni dell'assente presunto, porgerebbe, come si disse (*2), un soccorso inutile del pari, e pericoloso. Il terzo, che al ministero pubblico affida le cose dell'assente presunto, non se gli può applicare che di rado, sendochè i beni non ne possono venire sequestrati, e che puossi contro esso procedere in contumacia. Del rimanente il letterale della legge e gli schiarimenti prodotti dalla discussione concorrono similmente a confermare il vero spirito di questo capo. La lettera parla solo di *presunzione d'assenza* e di *assenti presunti*. Queste parole poste nella rubrica, ed in tutti tre gli articoli del capo, furono così nel Consiglio di Stato che nel Tribunato spiegate e ristrette alle persone che disparvero, ma tuttavia non sono dichiarate assenti. Nel Consiglio manifestò la Sezione *non comprendere nel numero degli assenti chi, comunque lontano di casa, vi manda sue nuove* (*3). Nel Tribu-

(*) Huguet, Tribuno, t. generali §. III. L.
 I. p. 259. L. (*3) Thibaudau, p. v. 24
 (*2) V. Divis. II. Nozioni frut. an. 9. t. f. p. 211. L.



nato si disse però: *presunzione d' assenza intendersi lo stato di chi non è nel luogo di sua residenza ordinaria, e di cui non si hanno novelle, ma la cui sparizione non è per anco durata cinque anni (*)*.

Per quanto spetta a queste persone continuano ad essere in vigore le leggi 24. agosto 1790: 11 febb. e 6. ott. 1791.

Si domanderà se ciò non ostante le leggi 24. agosto 1790. 11. febbrajo e 6. ottobre 1791. conservino vigore rispetto coloro che sono lontani solamente dal loro domicilio. Non possono averlo perduto se non per quello che sieno dal Codice Civile abrogate (60). Questo era il

(*) Leroy, Tribuno, t. I. P. 247 L.

(60) Essendo questa discussione e le parole dei legislatori ond' è composta, concepite in modo da far dubitare se le altre leggi dal Codice espressamente non abrogate abbiano a conservare tuttora il carattere e la virtù di leggi indeclinabilmente obbligatorie; a maggior dilucidazione del vero, noi invitiamo i cortesi lettori ad aprire il primo volume di quest' opera alla pagina 144. dell' edizione in 8. ed alla pagina 91. dell' edizione grande in 4. dove con più precisione si agita questo punto, e dove si legge una più chiara

deliberazione del Consiglio di Stato in tale proposito coi seguenti termini: *Con ben pensato provvedimento si trasse il Consiglio da un cotale imbarazzo, togliendo alle disposizioni anteriori sopra casi non previsti dal Codice Civile il carattere di legge, e decidendo quindi ch' esse non farebbero luogo alla cassazione del giudizio, ma lasciando ad esse il carattere di norme, sicchè ai giudici fossero di scorta in mancanza del Codice civile. La distinzione a farsi qui, onde non sono abolite le accennate leggi sui lontani dal domicilio, dal nostro Autore troppo oscuramente adombrata si è, che*

sospetto della Commissione. *Il Codice civile*, diceva essa, *fallirebbe nel suo scopo, non abrogando tutte le leggi, delle quali non avesse raccolte disposizioni. Esso dunque abolirà le antiche eziandio (*)*. Temea la Commissione perciò „ che mancassero le necessarie norme per „ chi non è presente nel luogo, in cui avviene „ una eredità a suo vantaggio „ (*²); e voleva quindi che questi fosse compreso nel capo I. Ma si fece conoscere che la temenza della Commissione era senza fondamento, e che le leggi di cui parlasi rimanerebbero in pieno vigore anche dopo promulgato il Codice civile. *Tutte le prescrizioni di questo capo, diceasi, non risguardano certo che gli assenti propriamente detti, nè può applicarsi però a quelli, di cui esse leggi ragionano; laonde saranno pienamente efficaci: nè vengono dal Codice civile abrogate, non ripetendone le ordinazioni, stantechè il Codice non abolirà implicitamente che quelle contrarie*

il titolo tratta degli *Assenti* propriamente detti, non dei lontani dal domicilio, che *Assenti* diconsi impropriamente. Quindi avviene, che nelle materie trattate dal Codice, sopra casi dal medesimo non previsti, tutte disposizioni anteriori avendo perduto il vigore di leggi, nol perdettero le citate, le quali concernono materia dal Codice non tocca. V. *Regnier* pr. ver. 24. frutt. an. 9 t. I. p. 210. Tale eziandio continuerà ad essere il vigore del.

le leggi e consuetudini Italiane per le persone lontane dal domicilio, o dalla residenza, delle quali si parla qui, ma non propriamente assenti. Queste disposizioni cadono singolarmente sull'invalidazione degli atti giudiziali, laonde veniva confuso l'assente, ed il contumace: ed a tutti gli effetti civili debbono averosi per norme legali. T.

(*) *Tronchet*, p. v. 24. frutt. an. 9. t. I. p. 210. L.

(*²) *Ivi*. L.

a ciò che esso dispone (*): e si fece riflettere „ essere dettata in questo senso la disposizione „ finale del Progetto „ (*2). Questa spiegazione fu poi convalidata dalla legge 30. vent. an. 12., la quale non rende inefficaci che le leggi antecedenti che concernono materie contenute nel Codice civile. Dunque quelle 24. agosto 1790. 11. febbrajo e 6 ottobre 1791. furono dalla citata legge lasciate in pieno vigore, spettando queste a persone impropriamente chiamate assenti, e delle quali perciò non piglia pensiero il Codice civile.

Divisione del Capo in tre parti.

Ora che non può cadere altrimenti dubbio sulle persone che sono soggetto di questo capo, veniamo al particolare delle sue disposizioni. Consta esso di tre articoli 112. 113. 114. del Codice civile. Il primo di essi, l'art. 112., delibera in genere per quali circostanze debbasi provvedere alle cose dell'assente presunto, da quale autorità, come, e sulla ricerca di quali persone. Il 113. determina il modo onde l'assente presunto abbia ad essere rappresentato nel singolar caso, in cui si verifichi una eredità a suo vantaggio. Il 114. perfeziona queste prescrizioni, rendendo difensore degli assenti presunti il ministero pubblico. Ripigliamo.

(*) Regnier, ivi.

(*2) Boulay, p. v. 24 frut.

L. an. 9. t. I. p. 210.

L.

PARTE I.

In quali circostanze , da quale autorità , come , e sulla istanza di chi si provveda alle cose dell' assente presunto .

Art. 112. Ogni qualvolta sia necessario di provvedere all' amministrazione di tutti o di parte de' beni lasciati da una persona presunta assente , la quale non abbia alcun legittimo procuratore (61) , il Tribunale di prima istanza , a richiesta delle parti interessate , darà i relativi provvedimenti (62) .

(61) La voce *fondé* qui dagli Italiani Traduttori del Codice traslatata per *legittimo* , manca di esattezza , e potrebbe indurre non poca confusione nella pratica . *Procureur fondé* significa *attore munito di mandato* ; procuratore *legittimo* qualunque procuratore dalla legge ammesso . Tale in punto dell' editto *unde vi* , era chiunque *aliquid negotii nostri gerat* , come scrisse Cicerone *pro Cæcin* : tale era il *procuratore volontario* di cui parla il medesimo Tullio nel luogo citato : tali erano finalmente e sono tra commercianti per le provvisioni mercantili di pressochè tutta Italia , e per la consuetudine , i figli loro , conviventi , all'età maggiore , ed agenti pel nome paterno , che si tengono in ogni caso per amministratori , e procuratori legittimi . Quindi le stesse leggi romane distinguendo accuratamente appellarono il procuratore munito di mandato , non procuratore *legittimo* , ma *procuratore vero* , ch'è ciò che la lingua legale

Francese chiama *procureur fondé* . T.

(62) A quanto fu detto alla nota 59 intorno la consuetudine in Italia sull' assenza , aggiungasi , che le distinzioni di ordinaria , locale , naturale , straordinaria , personale , accidentale , necessaria , probabile , volontaria , non erano che sottilità dei pratici , concernenti per lo più gli atti civili in contumacia . Effetti ordinarij di tale assenza erano la condanna nei termini della dimanda dell' attore , avendosi l' assente per confesso ; la perdita della cittadinanza ; quella delle cariche pubbliche ; l' essere privato della tutela . l. *Divus Marcus ff. de tut. et cur.* ; la non acquisizione di dominio nella cosa donata , quantunque irrevocabilmente ; la prescrizione , l. *cum in long. Cod. de prescr. long. temp.* Scusandosi per altro dell' assenza , a giudizio di tribunale , veniva concesso loro la restituzione in intero ; e ciò per lata interpre-

DIVISIONE I.

In quali circostanze si provveda alle cose dell'assente presunto.

Per venire in soccorso dell'assente presunto, la legge non si regola, come rispetto al dichiarato, sul tempo più o meno lungo della sua sparizione. Si conobbe infatti nella discussione, che sarebbe stato difficile il porre un termi-

nazione della l. 1. §. 1. ff. *Ex quibus caus. major XXV. an. in integr. restit.* La lunga assenza per illazione della l. ult. ff. *de condit. et demont.* veniva paragonata alla morte, talchè, mancando per molti anni nuove dell'assente, come in detta nota si accennò, i propinqui o agnati più prossimi successori ab intestato entravano all'amministrazione de' beni, mediante sicurezza di restituzione sul caso di ritorno. Il che non avveniva per altro, se avesse lasciato un procuratore munito di mandato, quando i parenti non ne provassero la morte. Simile prova dovea pure somministrare chi ne pretendesse l'eredità. Ciò faceasi dimostrando, ch'egli avesse oltrepassati i cent'anni come dicemmo. Per altro il Menochio fu d'opinione (*de praesumpt. 6. 49. 11.*) che bastassero i settanta. In alcuni paesi, come lo Stato Veneto, la consuetudine, e

la giurisprudenza l'avea portata ad ottant'anni.

Una cosa riusciva specialmente osservabile in que'paesi dove erano in vigore le leggi canoniche, che nel resto conformandosi alle civili, n'ecceguavano l'assente per motivo di studj, il quale consideravano come presente, e capace quindi a ricevere le distribuzioni quotidiane, i frutti de' beneficj, e delle prebende; quando per altro n'avesse ottenuta licenza dall'Ordinario, la quale solea concedersi per anni sette: Nicol. Instit. Canon. l. 3. tit. 4.

Per assenza del marito, quantunque lunga, non potea la moglie passare ad altre nozze se non provata la morte coll'estratto dei registri parrocchiali, ovvero con capitoli, cioè articoli probatorj. Gli sponsali all'incontro si scioglievano per l'assenza di uno degli sposi dal luogo di residenza dell'altro senza saputa di lui, e con animo di

„ ne positivo „ (*) ; e fu stabilito per principio , che *facea mestieri giudicarne dalla necessità , e dalle circostanze* (*2) . Questa massima diventò della legge : vuole essa che venga deliberato giusta la necessità . *Non si dee* , disse l' oratore del Tribunato , *ricevere l' istanza di provvedere all' amministrazione de' beni dell' assente , se non in quanto ve ne sia necessità ; in nome solo della legge imperiosa della necessità sarà violato il secreto dell' asilo e de' negozj del presunto assente* (*3) . Ma quando fia ciò necessario ? Lo è intanto , ove gli affari di lui sieno in istato di deserzione ; cioè *ove non abbia egli provveduto all' amministrazione de' suoi beni , o divengano inutili le cautele da lui prese* (*4) ; „ però se ha lasciato un procuratore , „ egli fa per lui ; se non ne ha lasciato , se „ questo non abbia bastevole autorità o il mandato cessi , allora solamente le cose di lui „ sono deserte „ (*5) . Eppure questa circostanza non è tuttavia sufficiente , acciò la podestà pubblica sia abilitata ad interporsi . „ La legge „ non fa buona la generica congettura , che gli „ affari dell' assente presunto sieno in deteriora-

non più ritornare. V. Rien-
fiestuel T. 4. Tit. 1. n. 212.

Queste notizie abbiamo voluto qui riunire , anzichè distribuire per ciascun articolo , onde possano i leggitori più agevolmente avere sott' occhio ad un solo tratto l' antica giurisprudenza in questa materia , più perfezionata

che mutata dalla nuova legislazione. T.

(*) Portalis , ivi , p. 215. L.

(*2) Ivi. L.

(*3) Leroy , Tribuno , t. I. p. 247. L.

(*4) Il I. Console , p. v. 24. frut. an. 9. t. I. p. 214. L.

(*5) Il I. Console , p. v. 16.

„ mento, perchè i beni di lui non vengano am-
 „ ministrati da alcuno. Se non lasciò procura,
 „ dee supporre che il facesse per non affidare
 „ altrui il secreto dello stato suo „ (*), che
 „ abbia con altri concerti prevenuto il pericola-
 „ mento di sua fortuna, o fosse persuaso di non
 „ riportare osservabile danno da un momentaneo
 „ abbandono. E' dunque mestieri, onde por mano
 „ alle cose del presunto assente, avere delle prove
 „ positive e dei fatti particolari, che non diano
 „ campo a dubitare del danno che avverrebbe a
 „ lui, o ad altri, lasciandole in balia del caso.
 „ Tali circostanze non poteano dalla legge ve-
 „ nire nè previste, nè indicate, per essere
 „ troppo numerose e troppo svariate „ (*2).
 „ Ed è agevole cosa recarne degli esempj. „ Il
 „ presunto assente può avere lasciato affari pre-
 „ murosì, come commiati da eseguire, pigioni
 „ o debiti liquidi da pagare „ (*3); può avve-
 „ nire „ che i suoi terreni rimangano incolti „ (*4);
 „ che le sue masserizie e provigioni perisca-
 „ no „ (*5); „ che sia mestieri prevenire l'im-
 „ possibilità di pagare de' suoi debitori „ (*6),
 „ impedire, che in suo discapito non si compia la
 „ prescrizione. Evvi finalmente una quantità di

frut. p. 200.

(*) *Bigot-Prémeneu*, espos.
 de' mot., p. v. 12. vent. an.
 11. t. II. p. 471.

(*)2 *Huguet*, *Tribuno* t. I.
 p. 260.

(*)3 *Bigot-Prémeneu*, espos.
 de' mot. p. v. 12. vent. an. 11.

L. t. II. p. 472.

(*)4 *Tronchet*, p. v. 16. frut.
 an. 9. t. I. p. 191. e 24. frut.
 sud. p. 213 e 214.

(*)5 *Il I. Console*, p. v. 24.
 frut. p. 214. = *Il Ministro*
 della giustizia, ivi, p. 215. L.

(*)6 *Il I. Console*, ivi. L.

eventi straordinarj, ne' quali l' interesse di lui richiede che sieno fatti degli atti a conservazione o a vendicazione, e che si prendano delle disposizioni caute per conservare o amministrare il suo patrimonio. Era impossibile del pari additare anticipatamente tutti i casi in cui fa bisogno adoprarsi per l' interesse de' terzi; quindi tanto per l' uno che per l' altro punto „ la legge non potè che riportarsi alla saviezza della „ pubblica autorità „ (*).

DIVISIONE II.

Qual Tribunale provvegga agli interessi del presunto assente.

Ma qual fia la podestà incaricata di darsi pensiero degli affari dell' assente? Per l' art. 112. è il Tribunale di prima istanza. Qui voglionsi esaminare tre punti; 1. perchè questa incumbenza sia data alla podestà giudiziaria, anzichè alla amministrativa; 2. qual sia il Tribunale di prima istanza dalla legge disegnato; se quello del domicilio o quello del luogo ove ne sono i beni; 3. e se esso Tribunale decida supremamente.

(*) Huguet, Tribuno, t. I. p. 269.

SUDDIVISIONE I.

Perchè questa incumbenza sia data alla podestà giudiziaria.

Il primo punto è regolato dai principj, onde la distribuzione dei varj poteri è definita; negano essi alla podestà amministrativa, ed attribuiscono alla giudiziaria la cognizione di quanto concerne l'assente presunto. In fatti le questioni intorno lo stato delle persone, e quelle risguardanti la proprietà privata, sono essenzialmente di giurisdizione de' Tribunali. Ora qualsivoglia dimanda circa l'amministrazione dei beni dell'assente presunto, fa sorgere ad un tratto controversia di stato, e di proprietà. Primieramente è d'uopo giudicare se vi abbia presunzione d'assenza; ecco controversia di stato. Bisogna poscia o pronunziare sulla disposizione delle cose, come quando sia necessario vendere de' mobili, o delle provvigioni che vanno a male; ovvero deliberare sul godimento e sull'amministrazione de' suoi beni; ed ecco quistioni di proprietà.

SUDDIVISIONE II.

Se l'incumbenza sia data al Tribunale di prima istanza del domicilio o a quello del luogo dove sono posti i beni.

Il secondo punto va incontro a difficoltà maggiori, perchè la legge non espresse tutto ciò

ch'essa intendea dire; il suo testo infatti non decide se sia il Tribunale di prima istanza del domicilio, o quello del luogo ove sono posti i beni, ch'essà intende sequestrare. Ma lo statuto col quale la questione veniva risolta, fu sancito nel Consiglio, e per sola dimenticanza non fu inserito nella legge. Ecco come la cosa andò. Io ricopio parola per parola la discussione. *Si pone in disamina il capo I. di quelli su cui cade prevenzione d'assenza. L'articolo 3. dice così: Se vi sia necessità di provvedere all'amministrazione di tutti o di parte de' beni abbandonati da persona in cui cade prevenzione d'assenza, e che non abbia lasciato procuratore, o alla conservazione de' suoi diritti verificati dopo la sua partenza, sarà deliberato dal Tribunale di prima istanza sopra dimanda delle parti interessate. Il Ministro della Giustizia dice: onde scansare ogni equivoco e prevenire i dibattimenti fra il Tribunale del domicilio e quello del luogo, ove sono posti i beni, conviene si dichiarare che il Tribunale di prima istanza, del quale parla il presente articolo, si è quello del domicilio. Berenger riflette che se infatti molti Tribunali venissero abilitati a provvedere all'amministrazione de' beni, sarebbe campo a dubitare che le decisioni non venissero contraddittorie; l'uno potrebbe dichiarare esservi prevenzione d'assenza, l'altro negativamente. Il Tribunale del luogo, in cui abitava la persona, è senza esitanza quello che può meglio estimare se essa debba riputarsi assente. Regnier osserva, che non*

trattandosi per anco di giudicare dell' assenza, ma di provvedere intanto alla conservazione dei beni, è naturale che ogni Tribunale abbia a prendere quelle cautele che occorrono pei beni situati nella sua giurisdizione. Il Ministro della Giustizia risponde essere conveniente il rendere semplice la processura, e non obbligare le parti interessate, sull' istanza delle quali si provvede all' amministrazione de' beni, a rivolgersi a più Tribunali, ed intricarsi in più dimande. Regnier oppone, che il Tribunale del domicilio non ha competenza sui beni posti sotto la giurisdizione di altro Tribunale. Il Ministro della Giustizia combatte questo principio, stimando che nel caso d' assenza, la giurisdizione vada soggetta a norme eguali a quelle di avvenuta eredità. Tronchet dice, che anzi di provvedere all' amministrazione de' beni, bisogna giudicare sul fatto della prevenzione d' assenza; che ciò non può farsi meglio che laddove la persona sia conosciuta, cioè nel sito del domicilio. Non può già deliberarsi s' ei debba tenersi come assente, in quello dove sono i beni, in cui talvolta non capitò giammai. Non accaderebbe senza scandalo, che fosse esposto a vedere i suoi beni sequestrati in altro dipartimento un cittadino, che non avesse mai abbandonata la sua abitazione. Regnier soggiunge, che al Tribunale del domicilio starà il dichiarare sulla prevenzione d' assenza; dopo il quale giudizio, ciascun Tribunale deve provvedere all' amministrazione dei beni situati nella sua giurisdizione. Il Primo

Console, e Tronchet *convengono su di ciò; l'articolo è approvato colla correzione di Regnier (*)*. Perchè questa spiegazione non si trova nell'articolo? Il Consiglio di Stato mutò forse parere? No; ciò avvenne in forza delle ragioni ch'io sono per esporre. Nella sessione 12. frim. an. 10. il Consiglio si conformò alla sua prima determinazione, e sancì l'articolo nei seguenti termini. *Se vi sia necessità di provvedere all'amministrazione di tutti o di parte de' beni abbandonati da persona presunta assente in forza d'un giudizio del Tribunale di prima istanza del suo domicilio, e che non abbia procuratore munito di mandato, vi sarà deliberato sulla domanda delle parti interessate dal Tribunale di prima istanza del luogo ove sono i beni (*2)*. Pure i cambiamenti portati da questo dettato non eransi inseriti nel progetto stampato, sul quale il Consiglio facea disamina; il relatore ve le avea aggiunte di suo pugno, ed ecco ciò che le fece omettere. Infatti la discussione sul Codice fu sospesa l'anno 10. prima che fosse presentato il titolo *Sugli assenti*, e non ripigliossi che all'anno 11. Allora tutti i titoli furono posti a nuovo esame; quello degli assenti ventilosso sull'ultimo dettato stampato, nel quale, siccome osservai, le correzioni dell'art. 113. (1. del progetto) non erano inserite; un intervallo di dieci mesi le fece dimenticare, e furono

(*) Proc. verb. 4. frim. an. 10. L.
 (*2) Proc. verb. 12. frim. an. 10. L.



tralasciate nella legge. Io non venni a questo particolare se non per determinare l'opinione de' Tribunali, per far sì che la giurisprudenza possa riempire questo vacuo della legge, secondo lo spirito di essa.

SUDDIVISIONE III.

Le sentenze del Tribunale saranno soggette ad appellazione.

Su questo punto della competenza non rimaneva che un dubbio da prevenire; ed era, se il Tribunale di prima istanza disegnato dagli art. 112. 113. giudichi definitivamente, o solo con luogo ad appellazione. Intenzione degli autori della legge fu di lasciarlo Tribunale di prima istanza, cioè sottoporre le sue decisioni ad appellazione: e si credette inutile spiegarlo. *Alcuni*, disse Thibaudau relatore nella sessione 12. frim. an. 10., *alcuni avrebbero desiderato segnatamente nell'art. 1. (art. 112. del Cod. Civ.) che si esprimesse essere sempre in facoltà delle parti interessate interporre l'appellazione delle sentenze de' Tribunali di prima istanza, ma l'esprimere questa facoltà avrebbe prodotto delle noiose ripetizioni: bastava che la legge non facesse una formale eccezione alle regole dell'ordine giudiziario, acciocchè tale facoltà sussistesse di pieno diritto (*)*. Vengo al terzo oggetto dell'arti-

(*) Thibaudau, p. v. 12. frim. an. 10.

colo, cioè alle disposizioni, che possono essere date.

DIVISIONE III.

Quali disposizioni possano essere date.

Nel Consiglio di Stato fu simultaneamente esaminato, se le persone, che erano scomparse, e non tuttavia dichiarate assenti, avessero a sovvenirsi, e qual sorta di soccorso si potesse accordar loro. Nello stato in cui offerivasi la disamina aveano tali quesiti qualche connessione. Ritenevansi in allora tuttavia i termini dell'antica giurisprudenza, che non distinguendo gli assenti presunti dai cittadini solamente lontani dal domicilio loro, gli uni e gli altri lasciava a se, e non prendea cura che degli assenti dichiarati. Quindi la Commissione e quei ch'erano del medesimo parere insistevano sull'impossibilità di soccorrere l'assente non per anche dichiarato, senza penetrare il secreto delle cose sue; e siccome cotale appalesamento sembrava loro pericoloso, ne concludevano che non conveniva prender cura degli interessi dell'assente, se non dopo la dichiarata assenza. Ma questa considerazione fu conosciuta non aver forza, se non rispetto quelli, la cui esistenza è certa, e di cui si hanno novelle; nè poter accomodarsi agli ora propriamente chiamati *assenti presunti* (*). Le

(*) Vedi le *Nozioni generali* premesse al presente titolo, Divis. II. Suddiv. I. §. III. in fine. L.

due questioni non erano dunque collegate se non per difetto di tale distinzione; ed essa fu fatta nel seguente modo. Il Consiglio restò convinto, come lo erano state le Corti d'appello di Grenoble, di Liegi, di Metz, e d'Orléans (*) „ del „ rischio di lasciare per cinque anni deserti i „ negozj d'un cittadino sparito „ (*2). Per ripararvi si era dapprima detto „ di abbreviare il „ termine della dichiarazione d'assenza „ (*3). Il rimedio parve ad un tratto e pericoloso, ed illusore; pericoloso per quelle ragioni onde fu dimostrato lo sconcio d'una protezione troppo subitanea, e che si trovano addotte altrove (*4); illusore „ perchè converrebbe sempre concedere „ uno spazio di tempo qualsiasi, prima di giu- „ dicare la dichiarazione d'assenza, e perchè „ in questo intervallo sussisterebbono tutte le „ difficoltà che si voleano prevenire „ (*5). Ripro- provato questo mezzo dalla vecchia pratica, da cui non discostavasi tuttavia, non veniva suggerito altro soccorso per chi era sparito, „ salvo „ l'unico caso in cui si facesse luogo ad una „ eredità in suo favore „ (*6). Ma un ajuto di questa natura, bastevole soltanto alla persona lontana, e di cui si abbiano eziandio novelle, e che può dar pensiero all'amministrazione de' suoi beni, era troppo limitata pel vero assente: esso

(*) Ivi §. III. in princ. L. Divis. II. Suddiv. I. § II. L.

(*2) *Defermon*, p. v. 16. (*5) *Réal*, p. v. 16. frut. L.

frut. an. 9. t. I. p. 191. L. sud. L.

(*3) Ivi. L. (*6) *Tronchet*, p. v. 24.

(*4) V. *Nozioni generali* frut. an. 9. t. I. p. 209. L.

premesse a questo titolo ,

non gli guarentiva che l'esattezza dell'inventario, e della divisione; pel rimanente lo abbandonava senza protezione; e nei beni stessi ricevuti per eredità non evitava il pericolo che si corre per difetto di conservazione, e di amministrazione; e tanto meno gli assicurava gli altri beni. Tale insufficienza fu ben veduta: quindi principiossi ad avvisare esser mestieri staccarsi dalla vecchia pratica, e *che per rendere la legge precisa, era necessario distinguere tra l'assenza presunta, e l'assenza dimostrata* (*); cioè riconoscere non più una, ma due sorte d'assenti, e perciò escludere in tutto le persone che non poteano aversi per veramente assenti, ricevendosi loro nuove. Le idee non erano per altro ancora pienamente rischiarate; e si scorge dal nuovo dettato del Capo I. che la Sezione presentò nella sessione 24. frutt. an. 9. con questa rubrica: *Delle persone lontane dal loro domicilio, e non per anco dichiarate assenti* (*2). Esso capo comprendeva cinque articoli. I tre primi ordinavano l'apposizione del sigillo sulle cose ereditarie, di cui fossero eredi degli assenti presunti, disponevano sul modo con che ottenere questo atto conservatore; e determinavano che un notajo commesso dal Tribunale rappresentasse l'assente negl'inventarj, e nelle divisioni. L'art. 4. contenea disposizioni pari a quelle del 112. del Codice civile, ed il 5. quelle del 114. (*3).

(*) *Cretet*, p. v. 16. frut. p. v. 24 frut. p. 208 e 209. L.
p. 200. L. (*3) *Compil.* II. capo I. p.
(*2) *Compil.* II., capo I. ver. sud, L.

La rubrica del proposto capo prova bastevolmente il testè detto sulla confusione delle idee, che durava tuttora. Infatti „ se esso non con-
 „ cerneva che gli assenti presunti, la rubrica
 „ era esatta; ma non concordava cogli art. 1.
 „ e 2. del progetto, i quali risguardavano sol-
 „ tanto coloro di cui si ha contezza. Se all' in-
 „ contro abbracciava gli uni e gli altri, la
 „ rubrica non era più accurata, ed il progetto
 „ era difettoso, poichè non ordinava intorno tutto
 „ ciò che appartiene alle persone non presenti,
 „ nemmeno le additava, perchè non voleasi di
 „ certo considerare come lontano dal domicilio
 „ colui che non n'è distante che dieci leghe „ (*).
 „ La Sezione manifestò di non aver avuto in
 „ vista che gli assenti non dichiarati, de' quali
 „ non s'abbian notizie „ (*2). Ma allora „ era
 „ necessario esprimersi più precisamente, e adat-
 „ tare le disposizioni del progetto a quelli, cui
 „ mirò la Sezione „ (*3). Fu in conseguenza
 „ proposto più positivamente, che non nella ses-
 „ sione 16. frutt. „ di distinguere due specie
 „ d'assenti, il dichiarato e l'assente di preven-
 „ zione „ (*4). La proposizione fu assentita (*5),

(*) Il I. Console, ivi, p. 210 e 211. L. presentato li 4. frim. an. 10. In detta Sessione fu preso che

(*2) Thibaudeau, ivi, p. 211. L. s'impiegherebbero le parole presunto d'assenza. La voce

(*3) Il I. Console, ivi L. prevenzione era infatti im-

(*4) Tronchet, ivi = Il I. Console, ivi. L. propria ed equivoca, e non si usa che in criminale = Il

(*5) L'espressione preven- zione d'assenza non fu ado- perata che nel terzo dettato L. Ministro della giustizia e Bou- lay, proc. ver. 4. frim. an. 10.

Allora si potè esaminare con molta maggiore agevolezza, quali disposizioni avessero a pigliarsi in favore dell'assente presunto. Tutta la discussione su di questo argomento si può ridurre a due punti. Il primo di conoscere se alla legge stessa convenisse reggere il modo di provvedere agli interessi dell'assente presunto, giusta la diversità delle circostanze, o se, quanto alla scelta dei provvedimenti, dovesse riportarsene alla sapienza de' Tribunali. Secondo; se presa questa ultima parte, essa avesse a lasciare ai Tribunali una indefinita estensione, o loro porgere alcune regole, o vietar loro certe disposizioni, v. g. la nomina d' un curatore.

SUDDIVISIONE I.

La legge non potea che rimettere ai Tribunali la scelta delle deliberazioni da farsi.

Non v'è dubbio, che se „ la legge avesse „ per se potuto determinare le varie guise, „ onde soccorrere l'assente presunto e lasciare „ minore opera ai giudici „ (*), avrebbe essa dovuto cogliere questo mezzo per rimuovere ogni arbitrio (*²). Ma avviene in ciò, come nella definizione del tempo e delle circostanze in che

(*) Huguet, Tribuno, t. I. richiederebbero, il caso di
p. 260. L. una eredità verificatasi a pro

(*²) La legge adempì a del presunto assente. Vedi
questo dovere nel solo caso l'art. 113. Parte II. di questo
in cui le fu fattibile preve- titolo. L.
dere ciò che le circostanze

faccia mestieri sovvenire l' assente presunto (*). Nel caso di assenza, gli emergenti che l' accompagnano sono così molteplici ed offrono tanti differenti interessi di maggiore o minor rilievo, che fora stato impossibile convenire in un modo uniforme, o prevedere tutti i casi (*2). Non può dunque la legge, durante i cinque primi anni, quanto all' interesse delle persone assenti, se non riportarsi alla vigilanza del pubblico ministero, ed alla prudenza de' giudici (*3): è dunque migliore consiglio lasciare ai Tribunali tutta l' autorità (*4).

SUDDIVISIONE II.

Se la legge dia ai Tribunali qualche norma positiva.

Ma permette la legge ai Tribunali una latitudine indeterminata? Nell' impossibilità di prefigger loro delle regole peculiari, potea almeno con una generale essere di scorta, ricordando loro il suo spirito? Potea, dovea, e lo fece. La regola da essa posta si è, che il Tribunale non s'abbia a formare un sistema generale, onde accomodarlo indifferentemente a tutti gli assenti presunti; che v. g. non abbia a dar loro

(*) Vedi al principio di pos. de' mot. proc. ver. 12. questa Parte I. L. vent. an. 11. t. II p. 471. L.

(*2) Huguet, Tribuno, t. I. p. 260. (*4) Huguet, Trib. t. I. p. L. 260.

(*3) Bigot-Préamencu, es-

un curatore senza distinzione, ma che, giusta lo stato particolare di ciaschedun assente, conceda i soccorsi a misura delle circostanze, li renda proporzionevoli ai bisogni, e non gli oltrepassi. Nel testo tal regola non è così aperta come nella discussione, quantunque vi sia espressa. La voce *necessità* infatti, adoperata nell'articolo, si applica così al modo di sovvenire l'assente presunto, che alle circostanze nelle quali dee trovarsi. *Se vi sia necessità di provvedere*, dice la legge, *vi sarà deliberato*. Il che vuolsi intendere in questo senso, che vi sarà deliberato nei termini di necessità. Cotale spiegazione sembrerebbe certamente contorta, se non risultasse dalla discussione, che nella seguente suddivisione verremo ponderando. Prova essa che le provvidenze generali ed uniformi si vollero escludere, ed imporre ai Tribunali il dovere di giudicare secondo i casi.

SUDDIVISIONE III.

Se la legge prefigga ai Tribunali delle regole negative, e che escludano certe disposizioni.

Ma dalla legge sono prescritte ai Tribunali delle regole negative ed escludenti certe disposizioni? Sopra la concessione di due sole cadde dubbio, l'elezione del curatore, e le indagini nelle carte dell'assente. Dell'una e dell'altra si fece censura. L'ultima riputandosi conseguenza della prima, vennero impugnate e propugnate

simultaneamente; o piuttosto fermavasi sull' inconveniente di frugare nelle carte, onde dissuadere la nomina de' curatori che, diceasi, ne derivava necessariamente. Nel dar ragione della disamina concernente l'una e l'altra, io seguirò il medesimo ordine.

§. I. *Motivi onde non permettere ai Tribunali di creare curatori agli assenti.*

L'uso de' curatori fu disputato. „ Osservossi „ essere stato abolito ragionevolmente dall'ordinanza 1667 „ (*). *Era esso pericoloso*, diceasi, *per la necessità di formare un inventario: il che rivelava il secreto degli affari dell'assente* (*2): „ ed oltracciò produceva considerabili spese „ (*3). Lo era del pari sotto un altro aspetto, imperocchè *le sentenze contro il curatore tenendosi come seguite in contraddittorio, ed aventi forza di cosa giudicata, a ruinare l'assente bastava corrompere il curatore* (*4). I favoreggiatori di questo parere proseguivano quindi a dimostrare non esservi temperamento con cui riparare questo doppio rischio, e cercavano abbattere tutte le proposizioni. Erasi opposto loro „ che un inventario non occorrerebbe sempre, che poteasi „ restringere a una ricerca fatta dal giudice „ stesso delle carte di cui abbisognasse il cu-

(*) *Tronchet*, p. v. 16. frut. frut. p. 216. L.
 an 9. t. I. p. 192. L. (*4) *Tronchet*, p. v. 16. T.
 (*2) Lo stesso, ivi. L. frut. sud.
 (*3) *Emmery*, p. v. 24.

„ ratore „ (*) . Risposero eglino „ che dalla
 „ esperienza è dimostrato con quanta non eu-
 „ ranza si divenga alle indagini dalla giustizia
 „ ordinate „ (*2) . *Non si ristorà mai*, diceano,
alle semplici diligenze necessarie, nè troveransi
i fondamenti opportuni al curatore senza avere
prima invanamente spiati tutti gli altri (*3) .
E' agevole cosa inoltre stimare quanto cotali
operazioni costeranno all' assente per le spese che
recano seco anche presenti le parti (*4) . Accon-
 sentivano ciò non ostante, che per l' interesse
 de' terzi fossero ordinate delle ricerche , non
 dovendo eglino soffrire per l' altrui assenza;
 ma riputavano inutile, che genericamente per
 l' interesse dell' assente fossero dalla legge san-
 cite, avvegnachè la famiglia di lui, gli amici,
 i vicini piglierebbero lume sulle cose sue, e di-
 manderebbono ai Tribunali quelle abilitazioni,
 che per le circostanze potessero tornare neces-
 sarie (*5) . Per replicare all' obbietto cavato dal
 pericolo de' giudizj contraddittorj, erasi detto;
 che „ forse converrebbe all' assente accordare
 „ diritto di rivendicazione contro quelli seguiti
 „ in contraddittorio a fronte del suo curatore;
 „ un istituto, che ha per iscopo l' interesse di
 „ lui, non dee ridondargli in discapito „ (*6) „ e
 „ che sarebbe equo concedere all' assente mal
 „ difeso eguale facoltà, che al minore, di ri-

(*) Regnier , p. v. 24. frut.
 p. 216 L.

(*2) Tronchet, ivi, p. 217. L.

(*3) Réal, ivi.

(*4) Ivi.

(*5) Emmery, p. v. 24. frut.
 sud., p. 217. L.

(*6) Portalis, ivi, p. 215. L.

„ prodursi con istanza civile „ (*) . L' *analogia di questi due casi è perfetta*, aggiugneasi, e *ripugna giustizia che l'assente venga punito della negligenza e forse della perfidia d'un curatore, che non fu scelto da lui* (*2). Questo secondo ripiego non sembrava più accomodato del primo a coloro che voleano tolto l'uso de' curatori. Osservarono, *condurre esso a decidere, che l'assente presunto venisse assomigliato al minore, e che l'assenza godesse tutti i privilegi della minore età* (*3). Che inoltre se ai giudizj in contraddittorio seguiti contro il curatore non si attribuissero tutti gli effetti ordinarij, a ragione erano stati i curatori riprovati come inutili dall'ordinanza 1667. (*4).

§. II. Confutazione di questi motivi.

Onde meglio valutare le risposte fatte a questi obbietti, è di gran momento far bene conoscere il sistema ch'esse ribattevano. Non mirava esso a fare senza distinzione eleggere de' curatori a tutti gli assenti; ma allora soltanto che le circostanze il volessero (*5). Il Tribunale primieramente dovea giudicare se vi fosse luogo a questa nomina (*6). Nemmeno proponeasi di conferire agli eletti curatori il potere di amministrare in tutta l'estensione, ma puramente ne' limiti

(*) Maleville, ivi, p. 216. L. e 216.

(*2) Ivi.

(*3) Réal, ivi.

(*4) Tronchet, ivi, p. 215.

L.

(5) Regnier, ivi, p. 216. L.

(*6) Boulay, ivi, p. 214. L.

L.

necessarj, affinchè l'assente n'avesse i soccorsi bisognevoli in ragione degli emergenti. Il curatore finalmente non dovea essere *che una sorta di procuratore, la cui facoltà sarebbe diretta dalla giustizia* (*). In questi termini ridotto il sistema, i partigiani di esso lo difendevano colle seguenti riflessioni. Non sembrava loro che l'ordinanza 1667. tenesse virtù di *pregiudizio*; essa non appropriavasi all'argomento della discussione. *Il processo verbale delle conferenze sovra essa avute spiega che i curatori ne furono esclusi come inutili rispetto alle citazioni* (*²); „ e pur „ tale disposizione non fu immaginata che per „ l'interesse de' terzi „ (*³). Ma qui non si tratta di liti solamente. *Gli assenti hanno mestieri de' curatori per altri rispetti; può occorrer loro di pagare i creditori, di esigere da' debitori, ed allora in molti casi hanno bisogno di chi li rappresenti* (*⁴). Laonde, se i curatori fossero stati abrogati come inutili, quanto ai litigj, non ne sarebbe giusta illazione, ch'eglino il siano per ogni caso; „ anche per attuale consuetudine si creano de' curatori agli assenti, „ purchè sia indispensabile per le circostanze „, (*⁵). In secondo luogo „ l'elezione d'un „ curatore non obbliga fare l'inventario: non „ avendo egli che facoltà definite, basta consegnargli le carte che gli occorrono per la sin-

(*) *Regnier*, ivi, p. 219. L.

(*)² *Boulay*, ivi. L.

(*)³ *Portalis*, ivi, p. 217. L.

p. 218.

(4) *Regnier*, ivi, p. 216.

= *Portalis*, ivi, p. 215. L.

(5) *Bigot Préameneu*, ivi,

L. p. 217.

L.

„ golare incumbenza „ (*) . Ma si paventa l'abuso di queste perquisizioni, quanto alla pubblicità che recano negli affari dell'assente e quanto alle spese . La pubblicità per se non sarebbe ognora sconveniente . *Tutti gli assenti non hanno pari gelosia , che le cose loro stieno assolutamente secrete* (*2) . D'altra parte non vi sarà questa pubblicità : „ il giudice vi si trasferirà , e ne farà egli stesso le indagini (*3) : *egli non ordinerà che un mero trasporto di alcune* (*4) . Questo metodo deve assicurare del pari contro l'indiscretezza, la trascuratezza, e le spese . „ Tutti questi sconcerti non sono da „ temersi, se non v'è che una pura scelta fatta „ dal giudice medesimo „ (*5) . *Tali scelte hanno luogo in altri casi, e non producono tutte queste penose conseguenze* (*6) . All'incontro si temerebbe ragionevolmente un abuso, ove , siccome erasi proposto „ si fidasse nello zelo de' parenti, „ degli amici , de' vicini dell'assente, e si aspettasse ch'eglino pigliassero pensiero degli affari di lui , e chiedessero al Tribunale le autorità di che gli emergenti facessero loro necessità „ (*7) . *Non è certo ch'eglino se ne prendano tanta cura ; e d'altronde potrebbe essere talvolta contro l'interesse dell'assente, ch'essi spiino il segreto de' suoi negozj . Ben diversamente è della giustizia , che si suppone ognora*

(*) *Regnier*, p. v. , 24. frut.
sud. , p. 216.
(*2) Ivi .
(*3) Ivi .

(*4) Ivi, p. 217. L.
(*5) Ivi L.
(*6) *Portalis*, ivi. L.
(*7) *Emmery*, ivi. L.

imparziale e senza interesse ()*. In terzo luogo i pericoli, cui è esposto l'assente presunto per le sentenze in contraddittorio avvenute contro il curatore, non si eviterebbero nel sistema esclusivo dei curatori; „ avvegnachè i giudizj in „ contumacia, che sicuramente si otterrebbero „ contro l'assente, se non venisse difeso, dopo „ un dato tempo verrebbero definitivi „ (*2). *Si dee credere dall'altro lato, che il Tribunale sceglierà il curatore dell'assente tra le persone che hanno a cuore la sorte di lui; ed in ogni caso è assai meno rischioso che il giudice non crei curatori, se le circostanze non lo sforzino (*3).*

§. III. *La legge nè prescrive nè vieta questa disposizione.*

Queste ragioni la riportarono. Lo spirito della legge si è di lasciare una latitudine indefinita ai Tribunali sulla scelta delle deliberazioni da prendersi. Quindi essa nè prescrive loro nè vieta il dare all'assente presunto de' curatori; si contenta di mandarli alla regola generale, che ordina loro di consultare le circostanze. Questa dottrina fu pienamente sviluppata nella esposizione de' motivi. Perchè la legge 11. febb. 1791. si applichi agli assenti presunti, nel caso di una eredità a loro favore, *non ne viene*, disse l'oratore del

(*) Regnier, ivi.

L.

(*3) Ivi.

L.

(*2) Portalis, ivi, p. 215. L.

governo, che l'elezione de' curatori sia proibita in altri bisogni, ove i Tribunali la stimino necessaria; ma nol faranno che ingegnandosi di schifare i disordini che partorisce questa disposizione (*).

DIVISIONE IV.

Quali persone possano impetrare queste deliberazioni.

Resta a dire sulle persone cui è dato impetrare queste deliberazioni. Secondo l'art. 112. sono le *parti interessate*. Qui dobbiamo esaminare; 1. quali persone sieno comprese sotto il nome di *parti interessate*: 2. come la legge, mettendo queste in opera, provvegga agli interessi dell'assente presunto.

SUDDIVISIONE I.

Chi sieno le parti interessate.

Riflettiamo voler la legge che le parti interessate s'adoperino in via di *domanda*, cioè istanza diretta. Questa particolarità ne dimostra di quale natura sia l'interesse ch'essa esige nei terzi, per autorizzarli a sollecitare delle deliberazioni. Debb'essere primieramente un interesse legittimo, vale a dire che possa essere fonda-

(*) Bigot-Préameneu spos. an. 11. t. II. p. 472.
di mot. proc. verb. 12. vent.

mento d'un' azione. L'interesse di puro affetto, come quello che possono avere i parenti nella sorte dell'assente presunto, basta al certo per chiamare l'attenzione del ministero pubblico, avvisandolo che i negozj dell'assente deteriorano, e lasciando poi ch'esso disponga come giudicherà conveniente: ma non è sufficiente a fare una istanza in giustizia ed impetrare delle disposizioni determinate, come indagini nelle carte, collocamento di capitali oziosi, locazione di stabili o case ec.; nissuna dimanda in giustizia è fondata, se non ha per base un interesse legale. Se havvi argomento in cui tal regola debbasi più rigorosamente osservare si è quello degli assenti. Sarebbe meno di pericolo nel lasciare le cose loro alla discrezione del caso, che nell'affidarle a chiunque volesse porvi mano. In secondo luogo l'interesse deve essere nato attualmente. Un interesse casuale o supposto, v. g. quello degli eredi, non rende capace ad operare con istanza diretta per l'assente presunto. Si vide, che intenzione della legge si era di sottrarre le cose di lui agli sguardi degli avidi collaterali (*). Essa medesima disegna il momento che è lecito agli eredi presunti di operare direttamente, ed è quello in cui è dato campo alla dichiarazione d'assenza.

(*) *Nozioni generali* Divis. I. Suddiv. I. § III. in principio e in fine = Divis. III. Parte I. Suddiv. III. §. II. L.

SUDDIVISIONE II.

Come la legge per mezzo delle parti interessate provveda ai bisogni dell' assente presunto.

Si dimanderà ora in qual modo l'art. 112. soddisfaccia il voto della legge, che ha per iscopo precipuo di provvedere agli interessi degli assenti, giacchè pare che quest' articolo non giovi che a quello de' terzi. Ma è mestieri osservare, che in moltissimi casi l' uno non differisce dall' altro, e che allora non possono questi adoperarsi per se, senza farlo per lui. Ciò avviene ogni qualvolta l' uno e l' altro trarranno utile dal farsi la cosa richiesta, v. g. se il terzo voglia ricuperare un deposito da lui affidato all' assente presunto; ha quegli interesse a riprenderlo, questi a liberarsene. 2. Quando l' assente, ed il terzo abbiano negozj comuni, cui questi pensa di accudire, v. g. se essendo socj, e non avendo il terzo presente dalla scrittura di società la facoltà di operare per entrambi, la dimanda alla giustizia. Pure se la legge si fosse ritenuta a questo, non avrebbe accordato all' assente una bastevole tutela: riportarsi a chiunque abbia seco lui interessi comuni era un esporlo di soverchio; bisognava perciò destare un contraddittore a colui la cui istanza sembra stare coll' interesse dell' assente: bisognava finalmente antivedere il caso in cui non vi fosse parte interessata con lui; ed il sistema sotto questi aspetti è perfetto negli articoli 113. 114.

PARTE II.

Del caso singolare in cui si verifichi un' eredità in favore dell' assente presunto.

Art. 113. Il tribunale, sulla istanza della parte che ha provenuto, deputerà un notajo a rappresentare i presunti assenti, nella formazione degli inventarj, de' conti, delle divisioni e liquidazioni in cui saranno interessati.

Il solo caso nel quale potea la legge determinare le disposizioni a darsi per l' assente presunto, quello si è, in cui a suo favore si verifichi una eredità; e poichè, come già si osservò, non lasciò ai giudici nelle altre circostanze estesa autorità, attesoche tutte non si poteano nè prevedere nè regolare, dovette essa statuire sopra un' ipotesi, nella quale cessa tale impossibilità. Qui caderebbe una questione preliminare, se, dietro la massima che più sotto vedrassi, l' assente non tenendosi nè vivo nè morto, possa ricevere una eredità, stante che l' erede non succede se non in quanto la sua esistenza è certa. Ma tal questione è inerente all' art. 136. sotto il quale verrà trattata. Per ora basta osservare, che l' articolo 113. suppone almeno de' casi in cui l' assente presunto sia abilitato a succedere, nel qual supposto esso definisce il modo onde sarà rappresentato negli inventarj, e nelle divisioni. In questo argomento fu posta da canto la vecchia giurisprudenza, e seguita la legislazione creata dall' Assemblea Costituente intorno gli assenti non dichiarati. *Le eredità, i conti, le parti, le liquidazioni, nelle quali abbiano interesse gli*

assenti, prima delle nuove leggi erano tanti motivi all'elezione de' curatori. Ora questi troppo di frequente si rendeano colpevoli di scialacquamento; troppo di frequente, in buona fede eziandio, o per ignoranza, o per negligenza nel difendere gl'interessi dell'assente, o sovente pel solo fatto della disistima portata da simili amministrazioni, ne furono la ruina. Una legge dell'Assemblea Costituente 11. febb. 1791. avea ordinato, che occorrendo fare inventarj, conti, divisioni e liquidazioni, in cui avessero interesse degli assenti non difesi da alcun procuratore, la parte più sollecita si dirigesse al competente Tribunale, che imporrebbe d'ufficio ad un notajo di venire alla formazione di tali atti. L'assente medesimo non potea scegliere persona che meglio d'un notajo fosse in grado di conoscere e difendere in questa sorta di cose il suo interesse. Questa savissima disposizione fu conservata (*). Le speciali cognizioni di questo procuratore, la probità, la prudenza; che non si può negare a persona che per professione è l'organo ed il depositario della pubblica fede; tutto insomma seconda gl'interessi dell'assente presunto (*2). Nondimeno il Consiglio di Stato non approvò la lettera della legge 1791: poteva essa tradurre in errore, perchè il notajo è chiamato solo a rappresentare l'assente, non a fare l'inventa-

(*) Bigot-Préameneu, espos.
de' mot. 12. vent. an. 11. t. p. 248.
II. p. 472. L.

(*2) Leroy, Tribuno, t. I.
L.

rio, e le divisioni (*); laonde queste espressioni: *Il Tribunale imporrà d'ufficio ad un notajo di venire alla formazione di tali atti*, non erano esatte. All'oggetto proposto conveniva più l'art. 7. della legge 6. ottobre, il quale, ammettendo i notaj a rappresentare gli assenti, dispone, che non potranno in pari tempo *rogare* gli istrumenti delle operazioni che li riguardano (*2). La missione del notajo è ben più manifestamente spiegata dall'articolo di cui si parla, nel dire ch'ei vi sarà chiamato a *rappresentare* l'assente.

PARTE III.

Intervento del pubblico ministero negli affari che concernono l'assente presunto.

Art. 114. Il ministero pubblico è specialmente incaricato di vegliare agl'interessi delle persone presunte assenti, e sarà sentito in tutte le dimande che le riguardano.

Già mi avvenne di far osservare, che l'art. 112. non provvede in tutto alla sicurezza dell'assente. Affinchè ne' due casi in questo articolo dinotati, il terzo, la cui azione è utile all'assente, non abusi poscia delle circostanze in danno di lui, restano ad ordinarsi delle cautele. Infatti, se al primo tratto il suo e quello dell'assente sono un interesse medesimo, poco dopo vengono essi separati. Il terzo, ch'è socio, v. g. fa per l'assente, come per se, quando esige i danari dovuti alla società loro; ma su-

(*) *Defermon*, p. v. 4. frim.
an. 10. L.

(*2) *Thibaudeau*, ivi. L.

bito dopo ricevuti, se l'onestà nol ritiene, suo interesse è di rivolgerli a suo pro, o per lo meno, supponendolo probo, suo interesse è di non trascurare i proprj affari per far sì che i capitali sieno proficuamente impiegati. E' dunque impossibile il riportarsene senza riguardo ai terzi, anche nel caso in cui dapprima abbiano pari interesse, e non sollevar loro un contraddittore. Altre difficoltà conveniva togliere. Può darsi, che o l'interesse de' terzi sia opposto da buon principio a quello dell'assente di siffatta guisa, che le disposizioni ai primi più vantaggiose, divenissero all'incontro nocive al secondo, come p. e. ove l'assente abbia mestieri d'interrompere in loro confronto il corso della prescrizione, o fare qualche atto conservatore. Può accadere ancora, che l'interesse dell'assente sia così solo, che non sianvi de' terzi cui monti di procurargli le necessarie provvidenze. Ciò avviene v. g. se l'assente non abbia creditori, e tuttavia i suoi poderi, e case non sieno affittate, non raccolte le derrate, vicini a fallire i debitori. In queste due supposizioni non sonvi parti interessate, e quindi l'art. 112. non provvede più agl'interessi dell'assente presunto. Sotto tutti questi aspetti vi supplisce l'art. 114. costituendo generalmente il ministero pubblico difensore degli assenti presunti, e prescrivendo singolarmente che le istanze, le quali spettano ad essi, gli sieno partecipate. Il ministero pubblico dunque è al fatto delle dimande delle parti interessate, conclude per l'ammissione o la ri-

provazione, secondo che gli sembrano ragionevoli o no; e quando le conferma, prende cura coi ripari e savie cautele che suggerisce al tribunale, che l'interesse dell'assente non corra pericolo. Questa disposizione non è nuova. *Anticamente il Procuratore del Re era protettore degli assenti, ed invigilava sui loro interessi: la legge sussiste tuttavia* (*): „essa fu implorata“, (*2), e l'articolo di che si tratta la conserva in vigore.

CAPO II.

Della dichiarazione d'assenza.

Questo capo determina la maniera d'invocare la dichiarazione d'assenza, art. 115; quella di provarla, 116. 117.; e quella di giudicarla, 118. 119. Sua mira nelle regole da esso stabilite si è di prevenire ogni arbitrio. Era questo terribile da canto del giudice del pari, che della legge. Potea quegli risguardare l'assenza come dimostrata da circostanze non sufficienti, p. e., la sparizione, e contentarsi di alcuni indizj troppo frivoli, p. e. risultanti da una sola lettera. Era dunque mestieri antivenire l'arbitrio per parte del giudice rispetto due cose, i caratteri dell'assenza, e la natura delle prove di essa. Il modo di escluderlo era stringere il giudice a

(*) *Regnier*, p. v. 16. frut. (*2) Ivi = Legge 24 agosto an. 9. t. I. p. 191. e 192. L. 1790. titolo 8, art. 3. L.

certe regole. Quindi affinchè egli non avesse a tenere l'assenza per dimostrata da non bastevoli circostanze, l'art. 115. ne ha definiti i distintivi, e gli ha resi condizioni necessarie per accettare le istanze tendenti a far dichiarare assente un cittadino. Per impedire al giudice di essere troppo arrendevole alle prove, la natura di quelle ammesse ed il modo di raccoglierle è determinato dall'art. 116. Tutte queste norme sono intieramente negative, limitandosi a prescrivere che fuori di certe circostanze non sia dato retta a dimanda per dichiarazione d'assenza, che in mancanza di certe prove o formalità, la dichiarazione d'assenza non possa venire pronunciata. La circospezione potea certamente essere estesa in là contro l'arbitrio del giudice, rendendo positive le regole anzidette. Bastava ordinare, che il giudice fosse obbligato deliberare sulla dichiarazione d'assenza, ogni qualvolta i testimonj assunti nella inquisizione prescritta dall'art. 116 fossero concordi, e che le deposizioni loro confermassero il complesso delle circostanze disegnate dall'art. 115. Ma allora, fuggendo un estremo, si caderebbe nell'altro: volendo schifare l'arbitrio del giudice, sarebbesi rassodato quello della legge, ben più rischioso. Esso avrebbe infatti astretti i giudici a spogliare l'assente, malgrado la persuasione di commettere un'ingiustizia, e che l'assenza non sia certa. Una estensione indefinita, adoperata da loro con equità e saviezza, loro permetteva almeno di conservargli i beni: ecco come l'*arbitrio dell'uomo*

è meno paventevole di quello della legge (*). Ebbesi quindi cura di non legare il giudice con alcuna regola positiva, e gli fu dato valutare, secondo la coscienza, le circostanze ed il merito della prova. Questa è la massima dell'art. 117: questo è lo spirito di quelle tra le disposizioni del presente capo, che concernono il caso in cui la dichiarazione d'assenza possa essere impetrata, e la maniera di provare che essa vi sia. Quanto alle disposizioni che risguardano il metodo di giudicare l'assenza, esse tendono a introdurre le solennità e le diligenze che parvero più accomodate ad impedire gli sbagli, o farli riparare: tale si è la pubblicità data alle cause, ed alla dichiarazione d'assenza, tale si è la prudente lentezza imposta al giudice, che deve aspettare, durante un anno, il risul-tamento delle ultime pubblicazioni. Queste sono le disposizioni degli art. 118. 119.

PARTE I.

Come si possa invocare la dichiarazione d'assenza.

Art. 115. Quando una persona si sarà resa (63) assente dal luogo del suo domicilio, o della sua residenza, e dopo quattro anni non se ne saranno ricevute notizie, le parti interessate potranno ricorrere al tribunale di prima istanza, affinchè sia dichiarata l'assenza.

(*) *Il I. Console*, p. v. 4. frim. an. 10 = *Il Console Cambacérés*, p. v. 16. frut. an. 9 t. I p. 190. L.

(63) Qui i Sigg. Traduttori del Codice mancarono della solita loro, e non mai bastevolmente encomiata diligenza, rendendo colle dizioni *resa assente* l'*aura cessé de paraître* del testo. E' ben vero, che generalmente presso di

Per comprendere tutto ciò che riguarda la maniera d'invocare la dichiarazione d'assenza, era d'uopo determinare quali circostanze permettessero di domandarla, a chi, avanti qual Tribunale. L'art. 115. ordina su tutti e tre questi oggetti.

DIVISIONE I.

Quali circostanze permettano di domandare la dichiarazione d'assenza.

Vedemmo quali sieno i caratteri dell'assenza dichiarata (*). L'art. 115. gli stabilisce giusta i principj per noi esposti. Esso non concede di domandare la dichiarazione d'assenza, se non vi abbia allontanamento dal domicilio e dalla residenza, mancanza di nuove, ed il trascorrimento

noi l'assenza veniva computata ad ogni lontananza, e che una legge veneta 3. Marzo 1330 definisce assente tanto colui, del quale non si abbiano notizie, quanto chi fosse lontano dalla metropoli, o stesse anche solamente rinchiuso in propria casa. Ma dopo l'esatta differenza posta dalla novella legislazione tra i lontani dal domicilio e non assenti, gli scomparsi, gli assenti presunti, e gli assenti dichiarati, non deono queste idee ulteriormente confondersi. Sembra perciò che qui pure valendosi della frase da loro

medesimi adoperata all'art. 120, avessero i prelodati Signori traduttori a scrivere *cessò di farsi vedere* cioè scomparve. Infatti, dicea nella discussione 4. frim. an. 10. l'unico Guerriero, ed il primo Legislatore civile del secolo, può infatti avvenire, che nascano violentissimi indizj sulla morte di persona che non sia uscita del suo domicilio, quantunque non rinvenutone il cadavere. Quest'uomo si può dire scomparso ma non assente.

T.
(*) V. Nozioni generali, Divisione II. Suddiv. I. §. I. e II. L.

di cinque anni dopo la partenza e la mancanza di nuove. Queste circostanze oltracciò sono inseparabili, nè una sola basterebbe; poichè niuno è assente se non quando sia del tutto scomparso, e dopo un tempo sì lungo, da far temere che sia lontano il ritorno, o farne eziandio dubitare (*). Il principio della indivisibilità delle tre circostanze, conseguenza necessaria del sistema riguardante un tal soggetto, è stabilito evidentemente dal testo. Il Consiglio ebbe cura che la lettera, ond'è esposto, non lasciasse in ciò alcuna incertezza. La Sezione infatti nella ordinazione che ne proponeva, avea inavvertentemente definito l'assente: *Colui che fosse sparito sì dal suo domicilio, come dalla propria residenza, o del quale non si avesse alcuna contezza* (*2). Cancellata la congiunzione disgiuntiva o la copulativa e le venne sostituita (*3). Ripigliamo ciascuna di queste tre condizioni.

Condizione I. Allontanamento dal luogo del domicilio o della residenza.

La parola *domicilio* e *residenza* sono adoperate quali sinonimi in quest' articolo, acciocchè la sua disposizione abbracci così gli assenti, che han domicilio, come quelli che non hanno che una semplice residenza. Si dee credere, che

(*) V. *Nozioni generali*, 191. = Dettato II., art. 6. Divis. II. Suddiv. I. §. I. L. p. v. 24 frut. p. 211. L.

(*2) Dettato I. art. 1 p. (*3) Il Ministro della giustizia, ivi, = *Decisione*, ivi, L.

nessuno vorrà da cotale ordinazione conchiudere, che per motivare una dichiarazione d' assenza, basti che un tale sia assente dal suo domicilio, sebbene sia in alcuna delle sue residenze. Se la sofisticheria, giovandosi della distinzione che fa l' art. 116. tra il *domicilio* e la *residenza*, volesse opporre questa ridicola difficoltà, la si confuterebbe coll' articolo stesso, il quale non dà alcuno effetto all' allontanamento se non quando sia accompagnato da mancanza di nuove. Un uomo che abita una sua terra, per quanto essa si supponga distante, non è di coloro che lascino senza nuove.

Condizione II. Mancanza di nuove.

Questa seconda condizione non vuole spiegazione, se non circa la natura delle cose, che si debbono risguardare come quelle, che ci danno nuove dell' assente. La Commissione avea proposto su ciò alcuni articoli, ch' io non potrei far conoscere, nè render conto della discussione, dietro la quale furono levati, senz' essere costretto a ripetere il detto all' art. 117. (*).

Condizione III. Corso di cinque anni.

Qui è dove comincia il terzo de' periodi, di cui parlammo *alle nozioni generali*, quello in cui l' assenza dopo d' essere stata prima incerta,

(*) V. Capo II. Par. II. Divis. II. §. II. e III. L.

e dopo d'aver fatto nascere presunzioni, diviene talmente sicura che più non v'ha difficoltà a riconoscerla. *Gli usi sulla durata di questo periodo erano assai varj: a Parigi ed in una gran parte della Francia era di tre anni; in altre provincie di cinque, e in altre di sette, e di nove. Il trascorrimento di tre anni non parve bastevole; poichè nello stabilire la durata di questo primo periodo vuolsi considerar la cugione più ordinaria dell' assenza, che sono i viaggi marittimi, nel corso de' quali avviene che passino assai anni, prima che siasi potuto dare proprie nuove (*)*. Fu d' uopo adunque cercare un altro termine; ed ecco i principj colla cui scorta facea mestieri ragionare. Era necessario considerare „ da un canto che la dichiarazione „ d' assenza, il cui effetto si è di assegnare „ amministratori ai beni dell' assente, esser non „ doveva talmente rimota, che i beni si trovassero in uno stato di abbandono, mentre si „ vuol provvedere alla loro conservazione „ (*2); „ dall' altro non doveva essere tal dichiarazione „ talmente vicina, che l' assente non potesse „ essere avvertito, che si domandava giuridicamente contro di lui, e non avesse il tempo „ di prevenire „ (*3). La Commissione e la Sezione proposero il termine di cinque anni compiuti, come quello, che giusta tutti i calcoli di probabilità, s' allontanava egualmente da tutti e

(*) *Bigot-Préameneu*, espos de' mot. p. v. 12. vent. an. 11. t. II. p. 471. L.

(*2) *Ivi*, p. 473. L.

(*3) *Ivi*. L.

due gli estremi (*). Nel Consiglio questa proposizione non fu oppugnata; e se fu chiesto da principio che lo spazio di cinque anni fosse abbreviato, fu solo, come dicemmo (*²), a cagione di riflessioni fatte sull'interesse dell'assente, il quale, nel sistema allora presentato, rimarrebbe senza soccorso, sinchè fosse dichiarata l'assenza. Mercè queste considerazioni si venne a chiedere, che *il giudice non fosse sempre obbligato d'aspettare il compimento del primo periodo per pronunciare l'immissione in possesso. Vi sono dei beni immobili, i quali periscono per difetto di conservazione, come le case, e le officine* (*³). Ma l'articolo 112. che fu decretato dopo queste proposizioni, ne ha distrutti i motivi, provvedendo con mezzi più certi all'interesse dell'assente presunto.

DIVISIONE II.

Quali persone possano domandare la dichiarazione d'assenza.

L'art. 115. accorda alle parti interessate il diritto di domandare la dichiarazione d'assenza, come il 112. concede loro quello di chiedere che si provvegga agli affari dell'assente presunto: ma l'espressione *parte interessata* non si applica

(*) *Prog. del Cod. Civ.* Divis. III. in princ. L.
 Fib. I. tit. IV. art. 1 p. 25. (*³) *Il Console Cambacérés,*
 = *Dettato* I. art. 1. proc. ver. p. v. 16. frut. an. 9. t. I. p.
 16. frut. an. 9. t. I. p. 191. L. 196. L.
 (*²) Vedi Capo I. Par. I.

in amendue gli articoli alle stesse persone. Nell'ipotesi dell'articolo 112. questa espressione conviene ai creditori, ai socj e ad una moltitudine di altre persone, ma non accenna gli eredi (*); e nell'art. 115. riguarda questi soltanto, e lo sposo non assente; differenza prodotta tuttavia dallo stesso principio, perocchè da ciò solo procede, che le circostanze ne cangiano l'applicazione. In fatto i creditori, i socj, e tutti gli altri, cui riguarda l'art. 112. non hanno alcun legale interesse a domandare la dichiarazione d'assenza, come quelli che hanno il mezzo di prodursi alla giustizia, ed implorar que' rimedj richiesti dello stato de' loro affari. Dunque i soli eredi hanno interesse a far dichiarare l'assenza, a motivo dell'immissione in possesso, che tal dichiarazione loro concede. Gli articoli 120. 140. i quali accordano l'immissione in possesso solo a que', cui la legge chiama a succedere, cioè prima i parenti, in loro mancanza lo sposo, dopo il fisco, determinando il significato dell'espressione *parti interessate*, vengono a corroborare siffatta spiegazione. Vedremo altrove, se gli eredi presunti, di cui trattasi, sieno quelli che avevano questa qualità all'atto della sparizione, o que' che l'hanno all'atto che può implorarsi la dichiarazione d'assenza (*2). Fu chiesto nella discussione *se fosse avviso della Sezione di accordare agli eredi di grado poste-*

(*) V. Capo I. Part. I. sente titolo Sezione I. Parte Divis. IV. Suddiv. I. L. I. Divis. I. Suddiv. I. §. I. L.

(*2) V. Capo III. del pre-

riori il diritto del provocare la dichiarazione d'assenza, qualora i più prossimi trascurassero di farlo ()*. Al che fu risposto *che ogni parente di qualunque grado ha un tale diritto (*2)*: risposta che vuolsi intendere ne' termini della domanda, cioè che l'istanza è accordata a parenti di grado posteriore, nel solo caso che i più vicini trascurino di giovare del loro diritto.

DIVISIONE III.

Avanti qual Tribunale possa domandarsi la dichiarazione d'assenza.

Ci rimane ad esaminare avanti qual Tribunale il Codice Civile mandi le parti interessate. L'art. 115. si restringe a dire, che si produrranno al Tribunale di prima istanza, e gli altri articoli adoperano solo questa generica espressione il *Tribunale*. Il testo lasciando dunque alcuni dubbj, fa insorgere la questione stessa che l'articolo 112. Qual dunque n'è il Tribunale? Forse quello dove sono i beni, o pur quello del domicilio o della residenza? Se l'uno di questo pronunci solo, gli altri non debbono ingerirsi nel processo? La discussione risolve tutte queste difficoltà: per ben afferrare la quale è d'uopo ricordarsi, quale sia, rispetto all'assenza, il ministero del giudice. Questi riceve la domanda per dichiarazione d'assenza; pronuncia una sentenza

(*) *Il Cons. Cambacérés*, 192.

p. v. 16. frut. an. 9. t. I. p.

(*2) *Tronchet*, ivi, p. 192. L.

preparatoria per ordinare una doppia inquisizione, l'una nel luogo del domicilio, l'altra nel luogo della residenza; effettuata tale inquisizione, proferisce il giudizio: dei quali uffiej, alcuni non possono convenire al Tribunale del luogo dove sono i beni. Ciò che si dice di questo, non può dirsi del caso ove trattisi di provvedere agli affari dell'assente presunto. Che in allora il Tribunale del luogo dove sono i beni cooperi alle provvidenze che si vogliono dare, ben si comprende; poichè trattasi di reggere l'amministrazione de' beni immobili posti sotto la sua giurisdizione: ma qualora trattisi di dichiarazione d'assenza, riferendosi ciò unicamente alla persona, non può più cader dubbio, se non tra il Tribunale del domicilio, e quello della residenza. La mente dell'articolo 115. fu in questa parte posta in chiaro da' suoi autori, i quali vollero, che „ la domanda fosse ricevuta e la doppia inquisizione ordinata dal Tribunale del domicilio „ (*) „ che facendosi la inquisizione nella „ residenza, si facesse dal Tribunale del luogo, „ in forza di lettere *requisitorie*, ed altri modi „ usati „ (*2): *che il Tribunale del domicilio fosse il solo giudice dell'assenza* (*3), e pronunciasse la sentenza definitiva. Fu detto *che l'art. 117. prova che un solo Tribunale debba giudicare* (*4): esso dice: *il Tribunale delibe-*

(*) Defermon, Boulay, e stizia ivi.

Thibaudeau, p. v. 24. frut. (*3) Ivi.

an. 9. t. 1. p. 212. L.

(*4) Boulay ivi

L.

L.

L.

(*2) Il Ministro della giu-

rando ec.; ma il sollecitare due sentenze a due diversi Tribunali, produr poteva due diversi effetti (*). Il secondo dettato dalla Sezione presentato nella sessione 24. fruttidoro anno 9. voleva che la sentenza fosse pronunciata dietro le conclusioni del R. Procuratore e salva l'appellazione (*2); ma queste parole, nel terzo dettato profferito il 4. frim. anno 10. furono stralciate come inutili. Dissi all' art. 112. che erasi riguardata la facoltà di appellare, come bastevolmente stabilita dalle regole comuni intorno la giurisdizione (*3). Le conclusioni poi del R. Procuratore sono volute dall' art. 114. in tutti quegli affari che concernono l' assente presunto: determinazione che tutti abbraccia coloro, la cui assenza non è ancora dichiarata; ma l' articolo 116. dispone, che si procederà in contraddittorio col Procuratore Re-gio, il che fa supporre che vi dovrà dare le sue deduzioni.

PARTE II.

Come si provi l' assenza.

L' art. 116. definisce la natura delle prove che possono accettarsi, ed il metodo di raccoglierle: il 117. la forza che debbono avere, rispetto al giudice, le circostanze che caratterizzano l' assenza e le prove che la dimostrano.

(*) Il Ministro della giu- 213.
stizia, ivi L.

(*2) Dettato II art. 8. p.
v. 24. frut. an. 9. t. I. p.

(*) V. Capo I. Par. I.
Divis. II. Suddiv. III. L.

DIVISIONE I.

Quali prove siano accettate sul fatto dell' assenza, e come si raccolgano.

Art. 116. Per comprovare l' assenza, il tribunale sull' appoggio delle carte o documenti prodotti, ordinerà che si assumano informazioni in contraddittorio del Regio Procuratore, nel circondario del domicilio, ed in quello della residenza, se l' uno sia distinto dall' altra.

In argomento di prove bisogna sempre distinguere tre cose; i fatti, la prova de' quali può o debbe accettarsi; la natura delle prove che li possono dimostrare; il metodo di raccogliere. I fatti da provarsi vengono definiti dall' art. 115., e sono essi le tre circostanze che distinguono l' assenza: dunque al 116. non rimaneva che statuire sui due altri punti.

SUDDIVISIONE I.

Natura delle prove onde può giustificarsi l' assenza.

I fatti da provarsi ponno venire attestati, o impugnati da testimonj, e parimenti dimostrati o smentiti da carte ed altri fondamenti. La Commissione nel suo progetto avea data una regola sulla scelta de' testimonj. Voleva essa, *che fossero eletti per quello che si potesse tra i parenti dell' assente, ed in loro mancanza, tra i vicini più prossimi, ed amici (*)*. Le Corti

(*) Prog. del Cod. Civ. lib. I. tit. IV. art. 3. p. 25. L.

d' Appello di Caen, Orléans e Rennes, vi proposero una modificazione, dimandando „ che „ non si accettassero a testimonj i parenti *chiamati a succedere, o gli eredi presunti* „ (*); perciocchè *potendo instare per la immissione in possesso dei beni dell' assente, hanno interesse a certificarne l' assenza* (*2), e perciò la *testimonianza loro è naturalmente sospetta* (3*). Per le massime del diritto comune „ non si può „ essere testimonio (64) e parte interessata (*4). La Sezione levò l' articolo de' compilatori. Forse giusta il loro sistema, in cui la prova dipendeva da un semplice atto di contezza, era utile il proporre qualche norma atta a restringere l' abuso che si potea fare di questa formalità; forse erano necessarie le cautele da essi addotte, onde impedire, che, negletti i parenti, i vicini e gli amici, che debbono meglio essere al fatto delle cose, non si raccogliessero all' avventura certi testimonj, abbastanza creduli per deporre sopra voci incerte e sparse maliziosamente, o compiacenti per attestare il falso. Ma tali inconvenienti non sussistevano nel sistema della Sezione, per il quale l' assenza era dimostrata da una inquisizione fatta in contraddittorio col ministero pubblico, ed a cui il Tribunale non è forzato aderire. Al giudice non potea, nè dovea con-

(*) Osserv. della Corte d' Appello di Caen p. 4 = di Orleans p. 3 = di Rennes p. 17.

(*2) Osserv. della Corte d' Appello di Orléans, p. 3 L.

(*3) Osserv. di quella di Rennes, p. 17. L.

(64) *Nemo testis idoneus in re sua intelligitur.* L. 10. ff. de testibus. T.

(*4) Ivi. L.

cedersi maggiore facoltà. L'articolo dei compilatori diventava inutile, anzi incomodo. La Sezione riprovò del pari la ricerca delle Corti d' Appello di Caen, Orléans e Rennes, e spiegò essa medesima i motivi che la indussero a ciò fare. Le fu ciò ricordato nella discussione (*), ed il suo relatore soggiunse: *non essersi creduto necessario escludere i chiamati a succedere, perchè i parenti più vicini si presumono d' ordinario in miglior situazione d' avere nuove dell' assente. D'altronde non havvi sconcerto veruno; stantechè il Tribunale giudicherà sulla validità delle deposizioni contenute nell' inquisizione, e pondererà il risultamento delle prove* (*2). Quindi il Tribunale può ricevere a testimonio qualunque persona, e non è in debito di anteporre l'una all'altra. Del rimanente (e ciò deve pienamente assicurarsi) „ i testimonj „ non saranno esclusivamente chiamati dagli inquirenti, ma ancora dal ministero pubblico „ (*3). Per altro la prova testimoniale non è la sola accettata. Le lettere, gli atti, ogni carta finalmente idonea a giustificare o distruggere i fatti, debbono consultarsi. Sono le circostanze che porgono tali fondamenti; esse sono che determinano il grado di fede da questi meritata; era dunque impossibile l'ordinare, sia il modo di procacciarli, sia le qualità che avere deb-

(*) Tronchet, p. v. 24. (*3) Bigot-Préameneu, es-
frut. an. 9. t. I. p. 213. L. pos. de' mor. p. v. 12. vent.
(*2) Thibaudeau, ivi L. an. 11. t. II. p. 474. L.



bono (*). Ma la forma, in cui si raccogliessero le deposizioni de' testimonj, può essere dalla legge regolata; quindi il Codice Civile la definì, modificando le consuetudini d'allora, colla più felice e desiderabile mutazione. Ecco ciò che bisogna esporre.

SUDDIVISIONE II.

In quale forma si raccolgano le prove.

Già tempo le dichiarazioni de' testimonj si ammettevano senza esame, e contraddittorio. Allora *la dichiarazione d'assenza non era che un solo giudizio che metteva gli eredi in possesso dei beni. Altra solennità non occorreva per far giudicare questa ommissione, che produrre al giudice un atto di contezza, in cui fosse certificata l'assenza priva di notizie* (*2). Questa pratica (poichè, siccome dissi, non eravi legge) era difettosa nel suo principio, pericolosa nell'uso, funesta negli effetti. Peccava nel suo principio; 1. non facendo riunire che le prove che dimostravano l'assenza, e trascurando quelle che potevano escluderne i fatti; 2. attribuendo ad insufficienti dichiarazioni virtù di stabilire un fatto,

(*) Fu già detto alla Parte I. di questo Capo, *Divisione I. Condizione II.* che la Commissione aveva proposto qualche articolo, che parve troppo assoluto, intorno alla natura delle carte che debbono pro-

vare le ultime novelle date dell'assente. Vedi la seguente *Divisione II. §. III.* L.

(*2) *Bigot-Préameneu*, espos. de' mot. 12 vent. an. 11. t. II. p. 473. e 474. L.

di cui non toglievano realmente l'incertezza. Queglino i quali dicono non essersi avute notizie d'un assente, nulla provano, se non che non udirono che se ne ricevessero. Questa non è prova positiva. Non ne viene che nello stesso paese altre persone non ne abbiano altri indizj, e meno ancora dimostra, che l'esistenza degli assenti sia ignota in altre città, qualora massime sieno mercadanti (*). Le dichiarazioni erano tanto più incerte, quanto meno contraddette: l'atto di contezza non era che una semplice formola sottoscritta da' testimonj (*2): e tanto meno bastevoli „ quanto procacciate soltanto nel „ luogo del domicilio „ (*3). L'antica pratica era pericolosa nell'uso. „ Essa accendeva la „ cupidigia de' parenti coll'estrema facilità di „ ottenere la immissione in possesso. Bastava „ loro sedurre il picciol numero de' testimonj necessarj per un atto di contezza „ (*4). „ Agevolmente ne rinvenivano di compiacenti o creduli, non occorrendo cercarli che nel luogo „ del domicilio „ (*5); in cui poteva „ essere „ incerta l'esistenza dell'assente; ed era permesso intralasciare la testimonianza di quelli „ che, abitatori del luogo di sua continua permanenza, non l'aveano mai perduto d'occhio „ (*6). Finalmente le conseguenze della vecchia pratica erano veramente spaventevoli.

(*) Ivi.

(*2) Ivi, p. 474.

(*3) Ivi.

(*4) Ivi.

L. (*5) Ivi.

L. (*6) Tronchet, p. v. 24.

L. frut. an. 9. t. I. p. 22.

L. e 213.

L.

L.

L.

L.

„ Con un mero atto di contezza, di prova si
 „ lieve, quando eziandio è fatto in buona fede,
 „ si facile a carpirsi alla credulità, ad ottenersi
 „ colla corruzione, l'assente si vedea sposes-
 „ sato „ (*); e ne veniva senza fallo, avvegnachè
la formola in termini positivi ai giudici prodotta
nell'atto di contezza, ordinava in certa guisa
la sentenza d'immissione in possesso, sentenza
la quale pure non era che una semplice for-
mola (*2). Illazione di tale giurisprudenza era
 dunque „ un atto arbitrario, e l'indebolimento
 „ della tutela debita al diritto di proprietà „ (*3):
 abuso odievole che volgea in danno dell'assente
 il soccorso medesimo della legge, e lo spogliava
 realmente col mezzo inventato a conservarne i
 beni. Nondimeno la Commissione, che trovata
 avea questa giurisprudenza in vigore, vi si era
 conformata. Proponeva essa „ di far dimostrare
 „ l'assenza con atto di contezza „ (*4), e limi-
 tava soltanto, come si disse, la scelta de' testi-
 monj (*5). Il nuovo sistema lo dobbiamo alle
 osservazioni della Corte d'appello di Lione. Avea
 dessa opinato che *l'assenza dovesse provarsi con*
inquisizione fatta dal Tribunale di prima istanza
in contraddittorio col Procuratore Regio, e che
dovesse geminarsi, se i due domicilj dell'assente
fossero nella giurisdizione di diversi tribunali (*6).

(*) Bigot-Préameneu, es- I. tit. IV. art. 2. p. 25. L.
 pos. de' mot. p. v. 12. vent.
 an. 11. t. II. p. 475 e 476. L. (*5) V. Capo II. Par. I. L.
 (*2) Ivi, p. 475. L. Divis. I. Suddiv. I. L.
 (*3) Ivi, p. 476. L. (*6) Osserv. della Corte
 (*4) Prog. del Cod. Civ. lib. d' Appello di Lione, p. 19. L.

Tal proposto fu approvato dalla Sezione, che presentò al Consiglio un dettato giusta questo sistema, al quale non v'ebbe oppositori (*). Esso evitò l'antico abuso; la prova dell'assenza non nasce più da una vana formalità; una inquisizione è sostituita all'atto di contezza. In questo nuovo metodo, le deposizioni sono sviluppate; ciascuno separatamente si apre intorno le circostanze a lui note; „ non isfuggiranno dunque „ quelle diversità, variazioni o particolarità, „ che mettono sulla strada del vero „ (*2); e tanto più vi si distingueranno, quanto vi sarà un contraddittore imparziale, il ministero pubblico; egli disaminerà i testimonj e le testimonianze; determinerà l'opinione de' giudici sul grado di fede, cui meritano o per la morale o per la loro cognizione de' fatti; pondererà infine se dal pieno delle dichiarazioni risulti provata l'assenza. „ La scelta de' testimonj non è „ esclusivamente in balia delle parti interessate; „ ne produce anche il ministero pubblico „ (*3). *Ei si farà sollecito di chiamare tutti quelli le cui relazioni coll'assente potranno arrecare qualche lume sulla sorte di lui* (*4). Per ultimo „ non „ si prendono informazioni nel luogo del domicilio soltanto; si ricercano in quello della residenza „ (*5), e dovunque l'assente potè la-

(*) Dettato I. art. 2. p. spos. de' mot. 12. vent. succ. v. 16. frut. an. 9. t. I. p. citata p. 474. L.

192. = Dett. II. art. 8. p. v. (*3) Bigot Prémeneu, ivi L.

24. frut. p. 212. L. (*4) Ivi. L.

(*2) Bigot-Prémeneu, e- (*5) Ivi, p. 475. L.

sciare orme di se, essendo spirito della legge che si faccia inquisizione non solo in un luogo di residenza, ma anche *ovunque l'assente usi dimorare* (*).

DIVISIONE II.

Facoltà accordata ai giudici di valutare la forza delle circostanze e la virtù delle prove.

Art. 117. Il tribunale, nel provvedere sulla domanda, avrà inoltre riguardo ai motivi dell'assenza, ed alle cause le quali hanno potuto impedire che si abbiano notizie del presunto assente.

Ad escludere l'arbitrio del giudice, conveniva legarlo a regole positive? o all'incontro permettergli qualche libertà? Disputate le controversie nel Consiglio di Stato, fu detto, che conveniva dargli qualche libertà per rimuovere l'arbitrio della legge. Ora sussisteva l'arbitrio della legge, se il giudice avesse dovuto dichiarare l'assenza ogni qualvolta concorressero le tre circostanze dinotate all'art. 115., lontananza dal domicilio, mancanza di notizie, durata di tale stato di cose per cinque anni (*2). Sussisteva pure se il giudice avesse dovuto attenersi all'inquisizione, quando vi fosse un dato numero di testimonj unanimi. Tre punti adunque offre necessariamente a considerare l'art. 117. La discussione del sistema in massima, il ministero del giudice quanto ai fatti che caratterizzano l'assenza, e quanto al valore delle prove.

(*) *Tronchet*, p. v. 24.
frut. an. 9. t. I. p. 212. L.

(*2) V. Capo II. in princ. L.

§. I. *Discussione del sistema.*

In Consiglio di Stato fu sostenuto che le leggi dovessero porre delle norme precise, nulla concedendo all'arbitrio del giudice. *Le regole troppo positive*, fu detto, *portano seco senza fallo degli sconcerti, peccando sovente nell'applicazione; ma è disordine maggiore il non stabilirne* (*). „ Le leggi troppo precise aprono „ campo ad ingiustizia „ (*2); è vero che *sacrificano alcuno* (*3), ma in vista del particolare interesse vuol sapersi, *se tale inconveniente sia più pericoloso del sistema in cui l'interesse particolare è in balia dell'arbitrio de' giudici*. Nè si tratta già di noverare tutti i casi peculiari, ma di esporre al danno quei soli, cui la legge non potesse dar regola (*4). In vista dell'interesse generale *dee la legge essere diretta sulle considerazioni dell'utile pubblico, anzichè della giustizia privata*. Ora non permette questo affidare ai tribunali troppa autorità. I giudici non vincolati a regole possono divenire impunemente corrotti e prevaricatori; ove all'incontro sianvi norme che segnino un confine, ognuno conoscitore di queste può ordinare la sua condotta e le cose sue in guisa da procacciarsene l'applicazione, se sia favorevole, e d'evitarla se sia gli dannosa (*5). Alcuni interessi cionondimeno si troveranno lesi, senza che v'abbia nè errore,

(*) Berenger, p. v. 4 frim.

an. 10.

(2*) Ivi.

L.

L.

(*3) Ivi.

(*4) Ivi.

(*5) Ivi.

L.

L.

L.

nè inavvedutezza; ma tal disordine dovrà aver più di forza d'altro ben più universale (*)? A queste riflessioni fu risposto, che generalmente lungo la discussione del progetto del Codice civile vi furono frequenti lagni, perchè ai giudici non conceda abbastanza facoltà. Da quasi tutti i popoli fu sperimentato lo sconcio del troppo vincolare: non misero essi nelle leggi loro, se non principj generali, luminosi e fecondi di conseguenze. Fu conosciuto, che i casi d'applicazione essendo infinitamente varj, invano si tenterebbe determinarli tutti, e che non pertanto ommettendone alcuno, le leggi dettate con questo spirito di precisione sariano di necessità imperfette, e d'altronde viziose spesso nell'applicazione loro. Ragionevolmente si appone questa taccia al progetto del Codice civile. In molte circostanze si troverà esso oppugnare all'equità (*2). Sistema d'ogni illuminato legislatore deve essere, di porre de' gran principj ne' quali rinviengano i giudici le basi delle sentenze loro, non le sentenze pienamente stese (*3). Queste massime precipuamente debbono applicarsi alla materia degli assenti (*4). Già nelle precedenti discussioni erasi veduto, che la materia degli assenti in tutto il Codice civile è la meno suscettibile di regole positive (*5). Essa non può fondarsi che sovra presunzioni, ed è perciò im-

(*) Ivi.

L.

(*4) Thibaudeau, ivi. L.

(*2) Il I. Console, ivi. L.

(*5) Il Console Cambacérés,

(*3) Il Console Cambacérés, ivi.

L.

ivi.

L.

possibile assegnarle norme strette, che non concederebbero ai giudici il deliberare secondo le circostanze, che debbono pur valutarsi assai, ove non sienvi fatti positivi con cui motivarne la sentenza (). Il contrario ordine suppone che la legge possa essere ingiusta; tal massima deve bastare per farlo bandire. Ne' giudici, perchè uomini, può ritrovarsi ingiustizia: è contro la natura delle cose il trovarla nella legge, e che questa stringa suo malgrado il giudice ad iniquità. Del rimanente la quistione è mal fondata. Si riduce essa a conoscere se più sia dannoso vincolare i tribunali con definite regole d'applicazione, le quali ancora non impedirebbono loro d'essere ingiusti, se il volessero, o riportarsi ai medesimi per l'applicazione delle massime generali sulla esperienza dalla legge dettate. Non è fattibile esitare tra i due disordini, ove si consideri l'impossibilità di far leggi previdenti tutti i casi, e che non lascino all'arbitrio del giudice il numero maggiore di quelli su cui egli deve giudicare (*2). Il Consiglio persuaso da queste riflessioni stimò che il convincimento del giudice non dovesse sforzarsi con regole precise.*

§. II. Ministero del giudice nel valutare i fatti che per l'art. 115. caratterizzano l'assenza.

L'arbitrio della legge rispetto i distintivi dell'assenza non era stato escluso abbastanza aper-

(*) *Thibaudeau, ivi. L.* (*2) *Il I. Console, ivi. L.*

tamente dalla Commissione; poichè determinandosi, sembrò ch'essa li rendesse assoluti. Dichiarava essa infatti assente *chiunque, abbandonato il luogo di suo domicilio o di sua residenza, non fosse ricomparso per cinque anni, durante i quali non se n'abbiano ricevute nuove* (*).

„ La Sezione, attribuendo all'assenza gli stessi caratteri, non volle però che fossero definitivi, e si era tenuta a dire, che, sussistendo essi, „ *potrebbe* dichiararsi l'assenza „ (*2). Nel Consiglio di Stato la questione fu dapprima agitata quanto al termine solamente. Nella persuasione che cinque anni di sparizione non sieno indizio d'assenza, se non quando le circostanze non abbiano impedito all'assente di dare sue notizie, si fecero due proposizioni. La prima di *non dare al giudice alcuna regola positiva, ma facoltà di dichiarare l'assenza giusta le circostanze* (*3). Questo era soverchio: una facoltà indefinita avrebbe partorito l'arbitrio del giudice, e con alcune regole negative potea prevenirsi. La seconda proposizione mirava a *lasciare in vigore il diritto comune (che a senso del progetto era di poter generalmente dichiarare l'assenza dopo i cinque anni), ma di modificarlo però aggiungendovi, quando per altro circostanze particolari non facciano credere al tribunale, che l'assente non abbia potuto mandare sue*

(*) Prog. Cod. Civ. lib. I. 191. = Dett. II. art. 6. p. v. tit. IV. art. 1. p. 25. L. 24. frut. p. 211. L.

(*2) Dettato I. art. 1. p. (*3) Tronchet, p. v. 24. v. 16. frut. an. 9. t. I. p. frut. p. 225. L.

nuove (*). Questa proposizione diventò statuto nell' art. 117. E' facile desumerne lo spirito. Se piacque *prevenire l' arbitrio del giudice, non permettendogli dichiarare assente una persona, se non quando da un dato tempo non se ne ebbero nuove* (*2), per non introdurre quello della legge piacque eziandio che *il giudice non fosse obbligato dichiarare l' assenza per la sola ragione, che entro un corso determinato di anni, non abbia inviato sue novelle. Al suo convincimento e coscienza fu lasciato il decidere, se le circostanze dinotino assenza* (*3). Questi principj furono dall' art. 117. universalizzati, ed estesi anche ai due altri distintivi dell' assenza. Ecco le regole da quelli stabilite per ciascuno di questi. Sul fatto della lontananza il giudice deve in primo luogo verificare se sia reale. Nella discussione fu osservato, *che coloro, i quali instano per la dichiarazione d' assenza, debbono dar prova che colui, il quale vogliono dichiarato assente, abbia abbandonato il proprio domicilio. Può infatti avvenire, che nascano violentissimi indizj sulla morte di persona che non sia uscita del suo domicilio, quantunque non rinvenutone il cadavere. Quest' uomo si può dire scomparito, ma non assente* (*4). La correzione fu approvata (*5). Certa la realtà della lontananza, bisognerà in seguito esaminarne

(*) Il I. Console, ivi. L. frut. sud. p. 225. L.

(*2) Lo stesso, proc. ver. (*4) Lo stesso, ivi p. 212. L.
4. frim. an. 10. L.

(*3) Lo stesso, p. v. 24.

(*5) Decisione, ivi. L.

la cagione, e vedere se l'assenza non sia determinata per motivi attuali, ed atti a farne differire la dichiarazione; come il progetto palesato dall'assente di soggiornare qualche anno in distante paese, un viaggio impresso, sia di terra, sia di mare, che per l'oggetto suo, o per la lontananza esigesse tempo lunghissimo (*). Sulla mancanza di notizie, al giudice toccherà ponderare, se nissuna speciale causa abbia impedito di riceverne; come la cattività, lo smarrimento di una nave, o altri eventi, che potranno deliberare l'animo del giudice a protrarre il termine (*2). Sullo spazio dei cinque anni, dovrà parimenti il giudice attenersi alle circostanze, ed alla posizione particolare dell'assente. Un cittadino le cui ultime notizie si hanno dalle Indie, fu detto, non deve dichiararsi assente che dopo molto da che non se ne hanno, non potendo ei ritornare se non dopo assai tempo, e superando molti ostacoli (*3). Si giunse a pretendere per insino che non potesse costui riputarsi assente, se non trascorsi dieci anni (*4).

§. III. Ministero del giudice nel valutare le prove sui fatti che dimostrano l'assenza.

L'antica giurisprudenza non avea con abbastanza accuratezza escluso l'arbitrio della legge

(*) Bigot-Préameneu, es-
pos. de' mot. p. v. 12. vent.
sud. p. 475.

(*2) Lo stesso, ivi

(*3) Il I. Consele, p. v.
24 frut sud. p. 224 e 225. L.

(*4) Boulay, ivi, p. 225. L.

circa le prove dell'assenza. Allora infatti *la sentenza non era per così dire che una semplice formola* (*), e „ veniva determinata da un'altra formola chiamata *atto di contezza*, le cui espressioni erano talmente positive, che ordinavano loro in certa guisa la immissione in possesso „ (*2). Vizio pari a quello della vecchia pratica era inerente al progetto di Codice civile. Primieramente, come dissi (*3), riteneva la prova del semplice atto di contezza; quindi la Commissione, andando più in là, disponeva per fino sulla fede da prestarsi alle ultime nuove dell'assente: il perchè proponea due articoli. Col primo essa definiva il carattere che doveano avere le carte che le contenevano. L'articolo dicea così: *Le ultime notizie dell'assente dovranno risultare da atti autentici, o privati sottoscritti da lui o scritti di suo pugno, e in caso di contestazione, verificati da periti* (*4). Il secondo abilitava i Tribunali „ a ricevere la prova „ anche per testimonj della esistenza dell'assente „ in qualsivoglia tempo „ (*5). La Sezione, comunque proponesse di far provare l'assenza, non con un atto di contezza, ma per una inquisizione, avea ciò nondimeno presentati i due articoli (*6). Non erano essi incongrui al nuovo metodo; ed il secondo parve anzi necessario alla

(*) Bigot-Préamencu, espos. de' mot., p. v. 12. vent. succit. p. 475.

(*2) Ivi.

(*3) V. Capo II. Divis. I. Suddivis. II.

(*4) Prog. del Cod. Civ. lib. I. tit. IV. art. 4. p. 25. L.

(*5) Ivi, art. 5. L.

(*6) Dettato I. art. 4. 5.

proc. ver. 16. frug. sud., p. 193. L.

Sezione. Osservava essa che *il giudice non può citare testimonj, se non quando n' ha facoltà dalla legge* (*). Ora l'articolo allora assentito, e che divenne il 116. del Codice civile, gli concedeva, anzi ordinava di sentire i testimonj, le cui deposizioni tendessero a provare l'assenza: ma non si trovava autorità per quelli che la impugnassero. La Sezione volea supplire a questa lacuna *permettendo al giudice di mettere in opera tutti i mezzi che stimasse acconci a produrre il convincimento* (*2). Nel Consiglio questi articoli parvero positivi troppo. Può esservi, fu detto, un'opinione generale ed un numero di certezze, che nascano da circostanze diverse dalle esposte in questi due articoli; bisogna dunque rimettersi all'arbitrio del giudice (*3). Fu però proposto di levare i due articoli, e dire, che l'assenza si proverebbe con una inquisizione da valutarsi dal Tribunale a norma delle circostanze (*4). La qual proposizione venne approvata (*5). In conseguenza di questa la Sezione presentò il dettato seguente: *Il tribunale delibererà sulla dimanda per dichiarazione d'assenza, secondo ch'ei troverà sufficienti o no le prove sorgenti dall'inquisizione o da ogni altra carta e fondamento. Il giudizio seguirà sulle conclusioni del Procuratore Regio, salva appellazione* (*6). Produsse quindi un nuovo dettato

(*) Portalis, ivi.

(*2) Ivi.

(*3) Il l. Console, p. v. 16.
frut. sud, p. 193.

L.

L.

L.

(*4) Thibaudeau, ivi. L.

(*5) Decisione, ivi. L.

(*6) Dettato II art. 8. proc.

verb. 24. frut. sud. p. 213. L.

in cui racchiudeva tutte le regole sul potere accordato ai giudici, ed era così conceputo. *Il Tribunale, deliberando sulla domanda, avrà sempre riguardo ai motivi dell'assenza alla presunta durata di essa, ed alle cause da cui potè essere impedito l'arrivo di notizie di colui, sul quale cade prevenzione d'assenza. Egli valuterà le prove risultanti dall'inquisizione e dalle carte e fondamenti. Il giudizio ne seguirà sulle conclusioni del Procuratore Regio (*)*. A questo articolo nacque la discussione sul sistema in massima, che fu già esposta (*2). Ma indipendentemente dagli obbietti generali, che contrariavano il principio dell'articolo, venne combattuta la seconda disposizione. Voleasi che fosse essa per annichilare tutta la legislazione intorno gli assenti, sciogliendo i giudici dal seguire le norme da essa poste, e concedendo loro il pesare le prove emergenti dalla inquisizione, dalle carte, e dagli altri fondamenti (*3). Fu risposto che in un precedente articolo, 115, imponevansi ai giudici delle regole, da cui non gli svincolava quello in disamina. Esso non lascia loro dichiarare assente veruno, se non quando da cinque anni non se ne abbiano più novelle (*4). L'articolo venne approvato nella sessione 4. frim. an. 10. con due correzioni, che non ne risguardavano la massima. L'una mirava „ a sostituire

(*) Dettato III. art. 6. p.
v. 4. frim. an. 10.

(*2) V. Capo II. Par. II.
Divis. II. §. I.

(*3) Berenger, proc. ver. 4.
L. frim. an. 10.

(*4) Il I. Console, ivi L.

„ le voci *assente presunto* a quelle *prevenzione* (a)
 „ *d' assenza* „ (*) ; „ l'altra a non far giudi-
 „ care la dichiarazione d' assenza se non dopo
 „ cinque anni, e farla precedere da una sen-
 „ tenza preparatoria seguita dopo quattro an-
 „ ni „ (*2). Per tali correzioni si dovette rifor-
 mare il dettato dell' articolo; se ne levò la se-
 conda correzione per formarne gli art. 118. 119.
 e dall' art. 117. fu intieramente escluso questo
 statuto: *Il Tribunale valuterà le prove derivanti
 dall' inquisizione, dalle carte, e dai fondamen-
 ti*. Vuolsi da ciò concludere, che il Consiglio
 abbia mutato parere, e ritolto al giudice l' au-
 torità concessagli nella sessione 4. frim. rispetto
 al valore delle prove? Non mai; la disposizione
 fu levata per mera inutilità. Sarebbe stato me-
 stieri senza fallo conservarla, ove la legge aves-
 se accettato per prova un semplice atto di con-
 tezza; perchè non essendo che un attestato sot-
 toscritto non presente il giudice, e quindi una
 formola, a cui ciò non pertanto doveva dar pe-
 so, non avrebbe avuto nè modo, nè podestà di
 giudicare le deposizioni, ed in tal caso fora stato
 necessario accordargliela. Ma dacchè si ammet-
 teva l' inquisizione, se gli attribuiva con ciò solo
 ed in forza della ragion comune, facoltà di di-
 saminare le testimonianze, ponderarle, e non

(a) Il testo Francese di-
ce preuve d' absence erronea-
 mente.

(*) Il Ministro della Giu-
 stizia, Fourcroy e Boulay,

P. v. 4. frim. an 10. L.
 (*2) Il I. Console, ivi =
 T. Vedi la seguente Parte III.
 Divis. II. L.

aderirvi se non in quanto nel suo animo producessero il convincimento. Questo è supposto dall'art. 117. dandogli una regola per ciò che deve cercare nella inquisizione e fuori. Gli art. 118. 119. vanno più in là; essi consentono che il giudice abbia riguardo ad altri indizj; perocchè stabiliscono alcune formalità ed un termine a procurarglieli.

PARTE III.

Metodo di giudicare dell' assenza.

Qui non si parla delle forme in cui avrà a concepirsi la sentenza; tocca alle leggi sul processo il determinarle: ma delle condizioni, e delle solennità peculiari ordinate ad impedire e prevenire gli abbagli. Le disegna l'art. 118. il quale comanda la pubblicazione dei giudizj preparatorj e definitivi; ed il 119. il quale dispone che la sentenza non possa seguire se non un anno dopo l'inquisizione.

DIVISIONE I.

Pubblicazione de' giudizj preparatorj, e definitivi.

Art. 118. Il Regio Procuratore trasmetterà le sentenze (a) sì preparatorie che definitive, tosto che siano proferite, al Gran Giudice, Ministro della giustizia, il quale le farà pubblicare.

(a) Nella I. edizione: *giudicati*.

L.

La prova testimoniale è ammessa sul fatto dell'assenza, per essere la sola possibile, non già come quella, che vaglia piena fede. *Era mestieri dunque rintracciare mezzi più sicuri per iscuoprire la verità, e se uno ve ne sia, dal quale giovi sperare sommo effetto, si è quello di annettere alla dichiarazione d'assenza una pubblicità tale, che tutti coloro i quali in Francia potessero aver nuove dell'assente, sieno eccitati a darne, e possa l'assente medesimo conoscere per fama le spiacevoli conseguenze del suo lungo silenzio (*)*. Tale pubblicazione della sentenza diventa la più solenne e generale inquisizione (*2). Questa formalità non erasi dalla Commissione proposta. Giusta il suo sistema, essa diveniva inutile, anzi impossibile, quanto ai giudizj preparatorj: „ il Tribunale non ordinava „ l'inquisizione; tutto pendeva da un mero atto „ di contezza: il giudice non facea che una sen- „ tenza, cioè decreto definitivo, con cui deci- „ deva ad un tratto sulla dichiarazione d'as- „ senza, e sulla immissione in possesso „ (*3). Ciò nondimeno la Corte di Appello d'Amiens avea chiesto, che „ i giudicj d'immissione in „ possesso *provvisionale* o definitivo fossero pub- „ blicati, siccome quelli d'interdetto, separa- „ zione, e simili „ (*4). Ecco tutto il fattibile secondo il metodo della Commissione. La Sezione

(*) Bigot Préameneu, e-
spos. de' mot. p. v. 12. vent.
sud. p. 474.

(*2) Ivi, p. 475.

(*3) Ivi.

(*4) Osserv. della Corte
sud. p. 5.

L.

L.

L.

quantunque lo avesse mutato, ammettendo la prova per inquisizione, non avea pensato di perfezionarlo colla pubblicazione delle sentenze. Questa solennità fu nel seguente modo proposta discutendosi l'art. 120. L'art. 1. „ nel dettato della Sezione avea prescritto il termine „ di cinque anni per la dichiarazione d'assenza „ (*); „ il 6. metteva gli eredi in possesso „ immediatamente dopo trascorso esso termine „ (*2). Quest'ordine parve al Consiglio troppo subitaneo, e che fosse d'uopo usar delle cautele per render certa la pubblicità della dimanda per dichiarazione d'assenza, segnatamente nelle città lontane, e men popolate, ove non pertanto si possono avere novelle dell'assente (*3). Si propose quindi „ di pubblicare il „ giudizio che ordinava l'inquisizione „ (*4). A ciò fu opposto, che tal divisamento sarebbe stato necessario in tempi in cui fra le nazioni eranvi poche corrispondenze, e quindi meno agevole e meno frequente la comunicazione, ma che oggidì, aperte come sono tutte le parti del mondo, legati tutti i popoli pel commercio e per le relazioni politiche, sparsa sulla terra la civiltà, l'assente ha mezzi moltissimi di dare sue nuove, e però non era così utile la pubblicazione della sentenza (*5). Al che venne risposto, che la immissione in possesso provvisoria conceduta

(*) Dettato I. art. 1. p. v. 16. frutt. an. 9. t. 1. p. 191. L.

(*2) Dettato I. art. 6. ivi, p. 193. L.

(*3) Il I. Console, ivi. L.

(*4) Ivi. L.

(*5) Thibaudeau, ivi p. L. 196.

agli eredi è indispensabile; ma che dee rendersi il più possibilmente manifesta, per chiamare a se l'attenzione de' paesi commercianti. Il ritorno è talvolta sì difficile, che non è lecito trascurare le debite diligenze (*). Questo fu il parere approvato nel Consiglio. Si convenne eziandio sul tempo, durante il quale avessero ad aspettarsi gl'indizj, che potrebbero scaturire dalla anzidetta pubblicità, e la Sezione nel susseguente congresso presentò un articolo su di questo argomento. Erano in esso unite le due disposizioni, una delle quali ordina la pubblicazione, e l'altra disegna il termine durante il quale se ne debbano aspettare gli effetti (*2). Furono poscia divise nel dettato definitivo; della prima si fece l'art 118. della seconda il 119. Ma come si eseguirà tale pubblicazione? Erasi detto dapprima „ coll'inserire il giudizio nel bollettino „ (*3); quindi fu convenuto che la maniera sarà d'arbitrio, e che la legge se ne rimetteva alla saviezza del Ministro (*4). Egli metterà in opera non solo le carte pubbliche, ma solleciterà ancora nei paesi commercianti le corrispondenze di tutte le parti del mondo (*5).

(*) Il I. Console, ivi. L.

(*4) Boulay, p. v. 24. frut.

(*2) Dettato I. art. 9. p. p. 218.

L.

v. 24. frut. an. 9. t. 1. p.

(*5) Bigot-Prémeneu, e.

(*) Il I. Console, p. v. 16.

spes. de' mot. p. v. 12. vent.

frut. p. 195.

sud. p. 475.

L.

DIVISIONE II.

Dell' intervallo d' un anno voluto tra l' inquisizione e la sentenza definitiva.

Art. 119. Non si pronuncierà il giudicato di dichiarazione d' assenza, se non trascorso un anno dopo che si saranno ordinate le informazioni (a).

La pubblicità data alla dimanda per dichiarazione d' assenza sarebbe riuscita vantaggiosa anche non sospendendo la sentenza finale, ed i suoi effetti. Potea l' assente o direttamente, o dagli amici suoi avvisato, farla annullare. Ma la più semplice era sospendere il tutto, per nulla distruggere; e ciò tornava più utile all' assente eziandio, potendo accadere, che le dimostrazioni proprie ad annichilare le prove dell' assenza, non derivassero che da terze persone, ed allora non vi erano parti che facessero cassare il giudizio. Rintracciò dunque il Consiglio un modo di sospendere la immissione in possesso sino a che si potesse conoscere il risultamento della pubblicazione. Due se ne presentarono; 1. di pronunciare la sentenza, ma sospenderne l' esecuzione per un anno; 2. di prostrarre la sentenza medesima. Il primo fu proposto nella sessione 16. frutt. an. 9. (*): ma „ siccome la immissione in „ possesso si sarebbe procrastinata a sei anni, „ se la dichiarazione d' assenza si fosse giudicata

(a) *Le jugement de déclaration d'absence ne sera rendu qu' un an après le jugement, qui aura ordonné l'enquête.* Così il testo Francese. (*) Il I. Console, p. v. 16 frutt. an. 9. t. I. p. 195. L.

„ dopo cinque anni, giusta il decretato (*), e l'esecuzione ne fosse differita per un anno „ (*2), si deliberò, *che l'inquisizione sia fatta dopo quattro anni, e dopo questa la dichiarazione; che fosse essa ordinata dal Tribunale, e che l'immissione in possesso si accordasse un anno dopo* (*3). Nella sessione 4. frim. an 10. la Sezione proferì un *dettato conforme a questo sistema, che dicea: Il Procuratore Regio manderà il giudizio definitivo al Ministro della giustizia per essere pubblicato, e non sarà eseguibile che un anno dopo la sua data* (*4). Si vide che invece di modificare, per così dire, la sentenza con una condizione risolutoria, era più naturale prostrarla sino al punto in cui non vi fossero più ragioni onde non darle forza immutabile propria delle decisioni giudiziarie. Piacque dunque *che l'assenza non si dichiarasse se non dopo cinque anni; che trascorsine quattro seguisse un primo giudizio preparatorio soltanto, e che agli eredi impartisse l'amministrazione de' beni, purchè nello spazio del quinto anno non si ricevessero novelle dell'assente, che la sentenza definitiva, da emettersi un anno dopo solamente, venisse determinata da' fatti giunti a notizia del Tribunale in questo intervallo* (*5). Su queste basi fu dettato l'art. 119. Nondimeno le sentenze finali debbono pure pubblicarsi. Questa pubblicazione in vero

(*) V. Capo I. Part. I. Divis. I. Condizione III. L. v. 4 frim an. 11. L.
 (*2) Tronchet, ivi, p. 196. L. (*5) Il I. Console, p. v. 4.
 (*3) Il I. Console, ivi. L. frim. an. 10. L.

non arresterà la immissione in possesso, ma porgerà comodo all'assente di farla cessare, e riprendere il maneggio de' proprj beni.

CAP. III.

Effetti dell' assenza.

§. I. *Le conseguenze dell' assenza sono dalle leggi dirette secondo il principio ch' essa non debba giudicarsi per nissuna presunzione, sia della vita, sia della morte dell' assente.*

La Commissione nel suo progetto avea posto in testa di questo capo, e sotto il titolo di *disposizione generale*, un articolo così conceputo. *La legge reputa morto l' assente passati cento anni dal giorno della sua nascita; sino a tal punto il fatto della sua morte o vita rimane incerto, e le conseguenze dell' assenza sono determinate dalle distinzioni qui sotto stabilite (*)*.

Quantunque l' articolo non sia divenuto legge, il principio da esso stabilito sulla morte e sulla vita, forma base di tutto questo capo. Divenendo alle disposizioni particolari ci caderà esso tratto tratto sott' occhio. Ma qui vuolsi esporre il sistema, il quale addita le intenzioni con cui dal Codice civile sono definiti gli effetti dell' assenza,

(*) Prog. Cod. Civ. lib. I. tit. IV. art. 6. p. 25.



§. II. *Discussione del sistema sulla presunzione della morte dell' assente, e motivi per anteporre quello che venne approvato.*

Il sistema opposto fu non prodotto, ma per incidenza rammentato al Consiglio di Stato. Vo-
leasi che il progetto della Sezione non provve-
desse a tutti i casi che possono emergere dal-
l'assenza (*), ed a dimostrarlo furono letti al-
cuni articoli del Codice di Prussia che ordina-
no: 1. Che lo stato debba eleggere de' tutori
agli assenti per attendere alla conservazione de'
beni loro, quando da un anno intiero non se
ne abbiano notizie: 2. che dopo dieci anni d' as-
senza, senza aversene nuove, si possa diman-
dare giudizio di dichiarazione di morte: 5. che
l'effetto di tale dichiarazione sia di trasmettere
i beni a chi spettano, giusta le prescrizioni del-
la legge sulle successioni; di fare aprire ed
eseguire il testamento dell' assente, se sia stato
deposto in giustizia: 4. che se l' assente dopo
la dichiarazione di morte si presentasse, possa
rivendicare i suoi beni, purchè questi o il prez-
zo ricevuto esista tuttora; 5. che non ricompa-
rendo se non trent'anni dopo la dichiarazione
di morte, non abbia diritto di pretendere dal
possessore de' beni, in quanto essi vi corrispon-
dano, che il necessario mantenimento conveniente
al suo stato; 6. che in questo spazio i discen-

(*) Il Ministro della giu- p. 197.
stizia, p. v. 16. frut. sud.

denti dell' assente abbiano diritti uguali a lui (*). Questo sistema sulla dichiarazione di morte fu esaminato ed osservossi esservi in tale parte del Codice Prussiano tutti i mali della vecchia pratica, tanto saviamente riformata, ed olttracciò de' vizj ad esso particolari. Ridicola cosa si è dichiarare morto l' assente; l' assenza per se può essere presunzione di morte, ma, salvo caso di frode, la legge non ammette certezza che per via di prove. Strano egualmente si è il far poscia rinascere quello cui dichiarossi morto (*2). Fu quindi di nuovo messo in campo il principio dalla Commissione proposto, e che venne anche sancito. Un principio e più naturale e più semplice, fu detto, si è di avere la vita e la morte dell' assente, come incerte del pari (*3). Un assente agli occhi della legge non è nè vivo, nè morto (*4). In seguito il principio venne dilucidato nella sposizione de' motivi. Si partì, disse l' oratore del governo, da idee semplici e che non possano mai venire contrastate. Quando non sia passato molto tempo, dacchè una persona si è allontanata di sua casa, da tale assenza non può risultare presunzione di morte; ella dee tenersi per viva. Ma se pel corso di tanti anni non se ne abbiano nuove, si considera allora che le relazioni di famiglia, d' amicizia, di negozj sieno talmente proprie del cuore e del-

(*) Il Ministro della giustizia, p. v. 16. frut. sud p. 197.

(*2) Tronchet, ivi.

(*3) Ivi.

(*4) Portalis, p. v. 24. frut. p. 227.

L.

L.

l'abitudine umana, che l'interromperle assolutamente debba accadere per cause straordinarie, tra le quali si novera anche il tributo reso alla natura. Allora insorgono due contrarie presunzioni, l'una della morte per la mancanza di notizie, l'altra della vita per l'ordinario corso della medesima. La giusta illazione da queste due presunzioni opposte, si è lo stato d'incertezza. Il passare degli anni rende poscia più forte la presunzione della morte; ma non è meno vero ch'essa è più o manco contrapposta da quella della vita, e se, trascorsi certi periodi, si rende necessario prendere delle nuove disposizioni, debbono esse misurarsi giusta i varj gradi d'incertezza, e non esclusivamente dell'una o dell'altra presunzione di vita o di morte ().* Con queste massime combinate governa la legge gli effetti dell'assenza. Essa li riguarda in questo capo sotto tre aspetti; i beni presenti; i diritti eventuali; il matrimonio.

SEZIONE I.

Effetti dell'assenza quanto ai beni che l'assente possedea all'atto della sua sparizione.

L'immediato e principale effetto dell'assenza, si è la immissione in possesso: eccone i motivi, e l'oggetto. *E' necessario disporre sulla sorte*

(*) Bigot-Prâmeneu, espos. p. 470. 471.
de' mot. p. v. 12. vent. sud.

*de' beni che sono giacenti, e formano il patri-
monio attuale d' ll' assente; bisogna o dichiararli
vacanti, o sequestrarli (*)*. Tra questi due par-
titi non è ragione di esitare. L' assente, quando
almeno la legge politica non la proibisca, non
è delitto a punirsi collo spogliare l' assente (a);
essa è all' incontro, come vedremo, (2) un mo-
tivo di soccorrerlo; deve adunque la legge ordi-
narne il sequestro de' beni, onde farglieli ammini-
strare, e conservare. Si sarebbe senza fallo
potuto stabilire un amministratore legale, e ciò
erasi, come tra poco diremo, proposto dalla
Corte d' Appello di Parigi. Ma si pensò coi giu-
reconsulti di tutti i tempi, che meglio fosse in-
vitare l' affetto, e precipuamente l' interesse per-
sonale, in ajuto dell' assente; il che fece inventare
la immissione in possesso. Non occorre qui spie-
gare come la qualità di erede dovette a causa
dei diritti che porta seco essere un motivo di pre-
ferenza per chi n' è vestito. Non dobbiamo per
ora esaminare se non se come la immissione in
possesso ponga in moto l' interesse personale di
quello, cui si concede, per favorire l' interesse
dell' assente. Per toccare questa meta era pri-
mieramente mestieri levare tutto ciò che potesse
sconfortare dall' amministrazione dei beni di lui
le persone chiamate dalla legge ad assumerla.

(*) *Tronchet*, p. v. 16. l'ediz. sud. in 4. Vol. I. p.
frut. sud., p. 198. L. 148.

(a) Vedi della edizione ita- (2) V. *Nozioni generali*,
liana in 3. Vol. I. p. 235. Divis. I. Suddiv. I. L.
colla rispettiva nota 92. del-

Secondariamente invitarle a questo incarico con certi vantaggi, che senza essere gravemente pregiudizievole all'assente, li lusingassero nondimeno abbastanza. Obbligandoli a restituzioni troppo gravi, gli eredi se ne sarebbero senza dubbio scansati, *troppo sarebbe stato loro pesante il dar ragione delle derrate ricevute per gran numero d'anni (*)*, e „ la cui somma potesse „ eccedere il capitale „ (*2). Quanto agli utili ch'era fattibile conceder loro, gli uni erano presenti, gli altri futuri solamente e casuali. Gli è certo, che „ la facilità di conservare un patrimonio, che un giorno potrebbe diventar „ proprio, era per gli eredi un motivo onde accudirne all'amministrazione „ (*3); *che all'assente è vantaggioso che il sequestro de' suoi beni si faccia presso chi ha maggiore interesse di conservarli* (*4). Pure tale utilità è troppo distante, e talvolta troppo dubbia, a persuadere di certo gli eredi ad accettare cure tanto intricate e molteplici, quanto quelle del maneggio. La successione dell'assente non può darsi che per mezzo della presunzione o della prova di sua morte. Ora la legge sarebbe ingiusta, se non prolungasse questa congettura a termine lontanissimo. Quanto alla prova, nulla v'ha sì difficile ad ottenersi, talchè la speranza degli eredi si

(*) Bigot-Préameneu, *espos. de' mot. p. v. 12. vent. sud. p. 482.* t. I. p. 224. L.
 (*2) Portalis, *Tronchet*, *frut. an. 9.* L.
 (*3) Regnier, *ivi.* L.
 (*4) Tronchet, *p. v. 16, frut. an. 9. p. 198.* L.
Boulay, *p. v. 24. frut. an. 9.*

troverebbe riferita ad un tempo da non verificarsi più, o dipenderebbe da una condizione quasi impossibile. Più: potrebbero eglino venir delusi in ogni modo, non essendo certo che all'atto della successione l'assente abbia per eredi quegli stessi, che lo sono al punto della dichiarazione d'assenza. Era dunque necessario offerire delle utilità più sicure, più vicine e proprie a togliere ad un tratto le due difficoltà, che poteano dissuadere gli eredi. Due mezzi si presentarono, onde furono introdotte le due sorte d'immissione in possesso. L'uno era di prestare agli eredi tutti o parte de' frutti; ed è l'effetto della immissione in possesso *provisionale* dopo qualche tempo. *La vita dell'assente, che ogn'anno diventa più dubbiosa, le disgrazie che gli eredi possono incontrare, l'aumento del deposito, l'assiduità delle cure, cui sarebbe ingiusto lasciare sì a lungo non compensate, il rifiuto che si farebbe di tanto onerosa incumbenza, furono tutti motivi per deliberare che dopo un dato tempo agli eredi rimanesse il pro delle entrate (*)*. L'altro mezzo era di conceder loro il disporre de' beni, ma a tempo sì lontano, che il ritorno dell'assente fosse un caso straordinario, e con condizione nondimeno, che in tal caso l'assente avesse a raccogliere gli avanzi della sua sostanza; e questo è l'effetto della immissione in possesso definitivo. Già tempo il solo premio dei succes-

(*) *Bigot-Préameneu*, spos. II. c. II. p. 482.
 de' mot. p. v. 12. vent. an.

sori erano i frutti. Stimavasi che avendo l'assente potuto trascurare di mandar sue nuove, nè dovendo tal negligenza del pari che il sequestro ridondare in sua ruina, fosse abbastanza lasciare agli eredi i frutti (*). Questa giurisprudenza non appianava tutti gli ostacoli; togliea bensì in parte la prima difficoltà, offerendo agli eredi un utile presente, ma lasciava la seconda, „ facen-
 „ doli gravemente imputabili all'infinito, e per
 „ sempre, della loro amministrazione „ (*2). Si
 provide a ciò, singolarmente a Parigi, accor-
 dando loro alcun tempo dopo la immissione in
 possesso definitivo (*3), benchè questa prescri-
 zione abbia un altro motivo, che altrove dirò (*4).
 Dagli articoli, ond'è composta questa prima Se-
 zione, viene intanto ordinato quanto riguarda
 la immissione in possesso provvisoriale e defini-
 tivo. Ma siccome essa non ha altro fondamento
 che lo stato d'assenza, questo cessando, per
 tale rispetto dee sortire degli effetti che in se-
 guito bisognava determinare. Finalmente, dopo
 regolate le conseguenze dell'assenza quanto ai
 beni dell'assente, ai suoi eredi, ai legatarj, al
 conjuge presente, era indispensabile farlo anche
 riguardo i terzi, che nelle prime disposizioni non
 erano compresi. Questa sezione quindi sarà di-
 visa in quattro parti.

(*) *Tronchet*, p. v. 16. frut.
 an. 9. t. I. p. 198.
 (*2) *Ivi.*

(*3) *Ivi.*
 (*4) Capo III. Sez. I. Parte
 L. II. Divis. I. Suddiv. II. L.

PARTE I.

Della immissione in possesso provvisoriale.

Allor quando con un semplice atto di contezza l'assente veniva spossessato de' suoi beni, questa disposizione era tale da far credere non esservi luogo a difesa contro un atto arbitrario ed opposto ai diritti di proprietà. Ma ove dall'un canto i beni si troveranno deserti da cinque anni; ove dall'altro si saranno fatte tutte le possibili ricerche sulla esistenza dell'assente, e tentati tutti i mezzi per trasmettergli degli avvisi, la dichiarazione d'assenza non potrà lasciare veruna inquietudine: allora agli occhi del pubblico non sarà che un atto di conservazione, fondato sulla necessità vera, e per l'assente medesimo un atto di protezione che assicura il suo retaggio da una perdita che si rendeva inevitabile (*). Noi dobbiamo considerare due cose; a chi e come si conceda la immissione in possesso provvisoriale; quali ne sieno gli effetti. Questa prima parte sarà divisa in due.

DIVISIONE I.

A chi si conceda la immissione in possesso provvisoriale, ed a cui sia utile.

La immissione in possesso provvisoriale deve esaminarsi; 1. rispetto gli eredi dell'assente; 2.

(*) Bigot-Préameneu espos. 476.
de' mot. loc. cit. p. 475. e

rispetto i suoi donatarj, legatarj e tutti coloro i quali hanno sui beni di lui diritti soggetti alla condizione della sua morte; 3. rispetto lo sposo che seco lui è in comunione di beni.

SUDDIVISIONE I.

Della immissione in possesso provvisionale conceduto agli eredi dell' assente.

Sulla immissione in possesso provvisionale pei motivi che svolgeremo, il Codice Civile distingue tre casi. Quello in cui l' assente non abbia lasciato procuratore; quello in cui ne abbia eletto uno che tuttavia sussista; quello in cui la procura scada. Al primo provvede l' art. 120, in pari tempo deliberando a qual erede si permetta la immissione in possesso provvisionale, con quali condizioni, in qual forma, a qual tempo.

§. I. A quali eredi, con quali condizioni, in qual forma si conceda la immissione in possesso provvisionale, ed in qual tempo allorchè non vi sia procura.

Art. 120. Nel caso in cui l' assente non abbia lasciato verun procuratore per l' amministrazione de' proprj beni, i suoi eredi presuntivi al tempo in cui cessò di farsi vedere o delle ultime notizie avute di lui, potranno, in forza del giudicato definitivo che avrà dichiarato l' assenza, farsi immettere nel provvisionale possesso de' beni che spettavano all' assente al tempo della di lui partenza o delle ultime sue notizie, mediante cauzione, che garantisca la loro amministrazione.

Quali eredi sieno chiamati.

Primieramente erasi determinato in qual mano dovessero passare i beni. Basta che la

legge conosca esservi dell'incertezza nella vita, perchè il diritto degli eredi, rimanendo sempre casuale, acquisti maggiore probabilità; e poscia- chè i beni hanno a passare in mani diverse da quelle del padrone, i successori si presentano con un titolo più naturale di preferenza. La pratica in questa parte fu sempre uniforme; e gli eredi ognora anteposti. Nissuno d'altronde può avere maggiore interesse del conservare e ministrare questi beni, che chi n'avrà utile, se l'assente non ritorni. Per buona sorte l'affetto e la confidenza tra' parenti sono i sentimenti tuttavia più comuni; e devonsi presumere che tali sieno quelli dell'assente. Fu dunque conservata la regola che antepone gli eredi presunti (). E' mestieri osservare non pertanto, che questi non ritengono che per un momento i vantaggi della immissione in possesso, sempre che vi sia un erede istituito, o un legatario universale. Ecco il supposto dell'art. 123. (*2). Dalla Corte d'Appello di Parigi erasi proposto „ di negare nei dieci primi anni l'amministra- „ zione de' beni agli eredi, e farli maneggiare da „ un curatore o amministratore „ (*3). Ma questo suggerimento era fondato sulla falsa opinio- ne, che l'art. 13. del Progetto di Codice civile non concedesse nei dieci primi anni della immis- sione provvisoria agli eredi i frutti, e che in*

(*) Bigot-Préameneu, e II. §. II.

spos. de' mot. p. v. 12. vent.

sud. p. 477. e 478.

(*2) Vedi la segu. Sudd.

L.

(*) Osserv. di detta Corte

p. 17.

L.

L,

forza dell'art. 9 non affidasse loro che una amministrazione imputabile. Da ciò la Corte d'Appello di Parigi riputava, „ che un maneggio partito in molti sarebbe di necessità mal diretto, e che anzi gli eredi non istarebbero nei limiti di amministratori; e che dividendo i beni ed usandone quai padroni, verrebbero a deludere l'intenzione della legge „ (*). Essa preferiva quindi di „ affidare la prima amministrazione, che riguardava come soggetta a conti, ad uno solo, e non mandare in possesso gli eredi, se non passati i dieci anni, cioè „ quando, secondo il Progetto di Codice Civile (*2), l'amministrazione diveniva proficua „ (*3). Ma l'art. 13 che poi divenne il 127. del Codice civile non sanciva il supposto dalla Corte d'Appello di Parigi. Non dispensava esso gli eredi dal dar ragione, se non perchè dava loro i frutti, come prova la disposizione finale di esso: *Il Tribunale può soltanto accordare all'assente una somma convenevole a soccorrere i suoi primi bisogni* (*4). Essa non avrebbe avuto un fine, se gli eredi avessero dovuto restituire tutti i frutti; poichè in tal caso avrà ben l'assente diritto ad altro più che i meri alimenti. Un'altra questione era d'uopo decidere: se la qualità di erede, necessaria per ottenere l'immissione in possesso, dovesse considerarsi all'atto della

(*) Ivi.

L. sud. p. 18.

L.

(*2) V. la seg. Divis. II. Suddiv. II. §. III.

(*4) Prog. del Cod. Civ. l. I.

L. t. IV. art. 13. p. 27.

L.

(*3) Osserv. della Corte

sparizione o della dichiarazione d'assenza; intorno a che la Commissione, che nulla avea deliberato, erasi ristretta a dire: *i parenti in grado di succedere* (*). I tribunali d'Appello d'Aix, di Bordeaux, e di Lione, domandando „ che si determinasse qualche cosa su tal punto, „ proposero di chiamar coloro che avessero la „ qualità di eredi presunti al tempo della sparizione, cioè tanto della partenza, quanto „ dell'ultime nuove (*2). Il progetto della Sezione, la quale si limitava a dire *gli eredi presunti* (*3), era esposto in maniera non meno indeterminata, che quello della Commissione. Nel Consiglio di Stato si domandò *quali eredi sarebbero ammessi al possesso provvisorio, se quelli che fossero chiamati alla successione nell'atto che un tale si è allontanato, o que' che il fossero, pronunciato il giudizio di dichiarazione di assenza* (*4); al che venne risposto, *doversi ammettere coloro che si trovassero eredi all'atto dell'assenza* (*5). Il secondo dettato prodotto dalla Sezione espone questa spiegazione ed accennò gli eredi presunti *al momento della partenza o delle ultime nuove* (*6).

(*) *Iv.*, art. 9. p. 26. L.

(*2) *Conserv. della sud. Corre* 199.
di Aix, p. 4. = di *Bordeaux*,

p. 4. e 5. e di *Lione* p. 19. L.

(*3) *Dettato* I. art. 6. p.

v. 16. frut. an. 9. t. I. p. 193.

(*4) *Il I. Console*, *ivi*, p.

L.

(*5) *Tronchet*, *ivi*. L.

(*6) *Dettato* II, art. 10. p.

v. 24. frut. an. 9. t. I. p.

218. L.



Condizione con cui si accorda l'immissione in possesso.

L'amministrazione de' beni non è affidata senza cautela all'erede posto in possesso *provisorio*: dee prestar malleveria per la sua azienda: al che la Commissione avea aggiunto, e per sicurezza della restituzione de' mobili (*). Ma questa aggiunta, ch'era inutile, sarebbe stata insufficiente, se avesse dovuto limitar l'effetto della sicurtà. La Corte di Appello di Metz lo mandava, 1. „ che il Procurator Regio fosse „ contraddittore nell'interesse dell'assente per „ discutere intorno all'idoneità della malleveria „ (*2); „ 2. che la legge decidesse a chi „ rimetter si dovesse l'amministrazione, qualora „ gli eredi in grado a succedere esibir non potessero idonea fidejussione „ (*3); 3. che i figliuoli non fossero obbligati a dare malleveria, come quelli, che sotto la patria podestà, si presumono non avere alcuna proprietà „ (*4). Si ottenne lo scopo della prima proposizione coll'art. 114. il quale ordina, che si dovrà udire il pubblico ministero su tutte le domande intorno all'assente. La facoltà data a' Tribunali non lasciava che si ponessero di troppo precise regole. Le due proposizioni ultime furono trasandate.

(*) Prog. del Cod. Civ. l. I. p. 6.
t. IV. art. 12. p. 27. L. (*3) Ivi.
(*2) Osserv. di detta Corte, (*4) Ivi.

In qual modo sia accordata.

L'articolo 120. suppone, che l'*immissione* in possesso non sussegua di pieno diritto la dichiarazione d'assenza, ma che si pronunci una sentenza posteriore e separata. In fatti „ queste „ due cose non debbono essere confuse. La dichiarazione d'assenza è appoggiata all'incertezza della vita dell'assente, il cui silenzio „ permette di pronunciarla, poscia è d'uopo „ deliberare intorno a' suoi beni: la qual disposizione è ben distinta dalla dichiarazione d'assenza „ (*) .

In qual tempo, quando non v'abbia procura.

In quanto al tempo in cui si accorda l'immissione *provisoria*, l'art. 120. decide che avverrà dopo 5. anni.

§. II. *Dell'immissione in possesso provvisorio, quando vi abbia procuratore.*

Art. 121. Se l'assente ha lasciato procura, i suoi eredi presuntivi non potranno promuovere l'istanza per la dichiarazione d'assenza, o per la provvisoria immissione in possesso, se non dopo il decorso d'anni dieci, compiuti dal giorno in cui scomparve o da quello delle ultime di lui notizie.

Differenza tra l'antico e nuovo diritto nell'ipotesi che v'abbia procura.

„ Il nuovo è ben diverso dall'antico diritto

(*) *Tronchet*, p. v. 24. frut. sud., p. 222. L.

„ nel caso che non siavi procura „ (*) . La consuetudine più universale si era quella di non riguardare la procura quale ostacolo all'immissione in possesso dopo il termine consueto; quindi colui che prevedendo una lunga assenza avesse usate certe cautele, acciocchè il maneggio ed il segreto de' suoi affari fossero affidati a quello solo, che godeva la sua confidenza, non restava meno soggetto a vedere annientata da lì a pochi anni l'opera del suo volere, e del suo diritto di proprietà . E' vero che alcuni autori distinguendo la procura conferita ad un parente, da quella lasciata ad uno straniero, stimavano, che la prima eseguire si dovesse fino al ritorno dell' assente, o finchè si fosse provata la sua morte, e che la seconda potesse riversarsi dai parenti mandati in possesso; ma questa distinzione, che malagevolmente potrebbe difendersi, non fu ammessa, e il cessar troppo ratto l'effetto dei poteri affidati dall' assente, fu riguardato come cosa che non può conciliarsi nè colla ragione, nè colla equità (*2) .

Ragioni di distinguere l'assente che lasciò procura da quello che non ne lasciò .

La Commissione fu quella che pose la differenza tra l'assente che ha lasciato procura e quello che non ne ha lasciato; nè fu oppugna-

(*) Bigot-Préameneu, e-
pos. de' mot. loc. cit. p. 476. L. 477.

(*2) Lo stesso, ivi, p. 476.
L.

ta, che dalla Corte di Cassazione. Ma è d'uopo riflettere come questo Tribunale ragionasse secondo altro sistema. Non ammettendo in massima, che la vita e la morte dell'assente sieno egualmente incerte, voleva anzi, che non si avesse cura degli affari dell'assente propriamente detto, se non in proporzione della probabilità della sua morte. *Per semplificare la legislazione, dava per principio, che il dì in cui finiscono i cinque anni d'assenza senza nuove, sia quello, che, tranne alcune eccezioni, l'assente si riputasse morire (*)*. Le pareva quindi che la procura alterare non dovesse la presunzione della morte. *Perchè, diceva, prolungare un'amministrazione non cautelata? Perchè preferire un mandatario ad eredi presunti? Può una procura sussistere nel tempo stesso che la legge presume la morte che dà fine al mandato (*2)?* Secondo il sistema della Corte di Cassazione, la conseguenza era giusta; ma non ritenuto il suo sistema, la distinzione cui essa impugnava rimase tuttavia nella legge. Questa distinzione era appoggiata a tre ragioni. La prima *che l'amministratore costituito dalla volontà dell'assente deve anteporsi a colui che potesse assegnargli la legge (*3)*. La seconda, che „ l'assente il quale prov-
„ vede alla conservazione ed alla amministrazione
„ de' proprj beni, manifesta evidentemente il di-

(*) Osserv. della Corte di
Cassazione, p. 46.

(*2) Osserv. di detta Corte
p. 46.

(*3) Il I. Console e Thi-
baudeau, p. v. 24. frut. sup.
p. 229.

„ segno di rivenire , il perchè se ne può sperare „ il ritorno „ (*) . La terza si è , che l'assente il quale ha provveduto a' suoi affari , può avvisarsi di non essere obbligato a recar di se nuove , ed essendo ragionevole e giusta tal fidanza , non debbe tornargli a detrimento . *Nè si può riguardare come colui che abbia abbandonati i propri affari ; poichè si reputa avere preveduta una lunga assenza , avendo pensato al principale bisogno che essa trae seco , e si è con ciò dispensato dalla necessità d' una corrispondenza , qualora pure restasse lungo tempo lontano . Opposte presunzioni si alzano contro a colui che non abbia lasciato procura , perciocchè si crederebbe anzi ch' egli sperasse di presto ritornare , di quello che supporre che abbia negletta una precauzione così necessaria , a cui avendo mancato , s' è posto almeno nella necessità di supplirvi colla sua corrispondenza . Era dunque nell' uno , e nell' altro caso evidente l' errore , deducendosi le stesse conseguenze dalla mancanza di nuove per l' egual numero di anni (*2) .*

Quando possa domandarsi e pronunciarsi la dichiarazione d' assenza , se vi sia procura .

L' esservi una procura non mutò niente il diritto che determina la condizione e la solennità dell' immissione in possesso provvisorio ; ma solo

(*) Il I. Console , ivi , p. spos. de' mot. loc. cit. p.
220. 222. L. 477. L.
(*2) Bigot-Préameneu , e-

introdusse una differenza circa al tempo, in cui que' che vi sono chiamati possono domandarla, non che intorno allo spazio di tempo, in cui è lor permesso di chiedere la dichiarazione d'assenza. Non più dopo cinque anni, ma solo dopo dieci anni può essere pronunciata, avvisandosi che vi avrebbe una giusta proporzione tra le presunzioni, che determinano l'immissione in possesso, esigendosi per ispossessare l'assente, che ha lasciata una procura, un doppio tempo di quello, dopo cui si pronuncierebbe l'immissione in possesso de' beni dell'assente, che non abbia mandatario (*). Quindi la procura avrà effetto per dieci anni dopo la partenza o dopo le ultime nuove (*2): „ disposizione che induce una eccezione al principio generale, il qual vuole, „ che l'amministrazione de' beni dell'assente sia „ degli eredi „ (*3),

Quando vi abbia procura.

L'articolo è egli applicabile nel solo caso che la procura siasi emessa per fine d'assenza? Cotali procure si possono agevolmente distinguere, come quelle che hanno peculiari caratteri, per cui è agevole a conoscersi se l'assente le abbia conferite, prevedendo e sperando di ritornare, e sogliono essere generali, e talvolta ancora portano la ragione che ha determinato a segnarle (*4).

(*1) Ivi.

(*2) Ivi.

(*3) Tronchet, p. v. 14.

L. frut. an. 9. t. I. p. 220. 221. L.

L. (*4) Cretet, p. v. 24. frut.

an. 9. t. I. p. 223, L.

Ma il Codice Civile riguarda solo il fatto d'una procura esistente, senza indagar l'intenzione che l'ha fatta dettare, se il testo esclude ogni distinzione. Nel Consiglio fu domandato, come s'avrebbe a decidere il seguente caso? *Un uomo che i propri affari di commercio debbono condur lungi dalla sua dimora, prevedendo che non potrà se non dopo tempo lunghissimo dare sue nuove, per impedire che i suoi eredi non s'immischino ne' propri affari, spirato il tempo che possono domandare l'immissione in possesso definitivo, istituisce per trent'anni l'amministrazione del suo patrimonio: si domanda se quest'atto avrà i suoi effetti (*)* Si opinava „ che ove quest'atto „ dovesse avere la sua esecuzione, la legge do- „ veva spiegarsi, non potendosi considerarlo nè „ testamento, nè disposizione di ultima volontà „ (*2). Si sostenne per una parte, che la legge non poteva sotto alcuna relazione riputar valido cotale atto, dicendosi, che s'è causa mortis, offende le disposizioni che assegnano la successione all'erede, e s'è inter vivos non può aver vigore se non in quanto si esibisca la prova della vita dell'assente (*3). Si disse da un'altra parte, che quest'atto non sarebbe altro che una procura ordinaria di trent'anni, purchè l'assente avesse eletto solo alcuni amministratori, i quali dovessero rendergli conto della loro amministrazione. Non potendosi a tale inceppare un assente

(*) Il Cons. Cambacérés,
ivi, p. 225.

(*2) Ivi.

(*3) Tronchet, ivi, p. 225.

L. 226.

L.

L.

da non gli permettere di accordare ad altri il suo potere: proposizione indotta da questo principio, che l'assente non si può riputare nè vivo nè morto: quindi quell'atto il quale aver debbe il suo effetto, sendo vivo l'assente, non può non averlo, se non siavi la prova della morte di lui. A ciò si potrebbe opporre, che l'assente avrà potuto fare qualche disposizione in odio de' suoi eredi; al che si risponde, che in ciò le proibizioni sarebbero inutili; poichè avrebbe altri mezzi per soddisfare a quest'odio (*). Coll'art. 121. si è risolta la questione, stabilendosi a dieci anni la durata di qualunque procura; „ nel quale sistema l'atto non può „ essere eseguito oltre il termine assegnato alle „ procure „ (*2).

Del conto che debbe rendere agli eredi il procuratore dopo l'immissione in possesso.

La Corte d'Appello d'Aix e quella di Parigi dimandarono, „ che la legge permettesse agli „ eredi messi in possesso di costringere il procuratore a render conto allo spirare de' dieci „ anni „ (*3): ma questa facoltà è bastevolmente stabilita coll'art. 1993. nel titolo *Del mandato*. Gli eredi messi in possesso rappresentano l'assente in tutte le azioni che può aver ad eser-

(*) Portalis, p. v. 24. (*3) Osserv. della Corte
frut. an. 9. t. I. p. 226. L. sud. di Aix, p. 5. = di Parigi
(*2) Ivi, p. 225. L. p. 18. L.

citare, e quindi in quella che gli può competere contro al suo procuratore.

§. III. *Dell'immissione in possesso provvisorio ove cessi la procura.*

Art. 122. Lo stesso avrà luogo venendo a cessare la procura, ed in tale caso si provvederà all'amministrazione de' beni dell'assente, come è detto nel capo primo del presente titolo.

Il caso riguardato dall'art. 122. non fu preveduto dalla Commissione; quindi nel Consiglio di Stato si chiese su ciò una disposizione.

Se lo scadere della procura dia tosto luogo alla immissione in possesso.

Si accennò che „ la differenza posta tra l'assente che lasciò procuratore, e quello che no, era tra gli altri motivi fondata sulla congettura del suo ritorno „ (*). Perciò fu richiesto, se vivendo cotale speranza, e scadendo la procura nel corso de' cinque anni precedenti la dichiarazione d'assenza, sarebbe libero agli eredi invocare nei termini ordinarij il giudizio d'immissione in possesso (*2), cioè „ se in tal caso potessero gli eredi, dal giorno stesso in cui cessò la procura, sollecitare la dichiarazione d'assenza e l'immissione in possesso, o se dovessero conformarsi al disposto dall'art. 120. e protrarre la loro istanza sino al tra-

(*) Il I. Console, p. v. 24.
frut. 22. 9. t. I. p. 220. L.

(*2) Ivi.

„ scorrimento degli anni dieci „ (*) . La questione fu ventilata con calore: quegliino che sostenevano potersene fare la istanza appena scaduta la procura, facevano singolarmente forza sui principj proprj dell'argomento. *Le disposizioni pel caso in cui siavi un procuratore, diceano, sono eccezioni alla regola generale, che l'amministrazione de' beni dell'assente spetti all'erede. Questo principio dee sortire più no effetto, se l'eccettuazione, onde se ne sospendea l'esecuzione, cessi* (*2). Alla prudenza dell'assente fu concesso tutto quanto può essa produrre, dal momento che si rispetta per cinque anni la sua procura, e raddoppiasi il termine dopo il quale, se essa non fosse, si otterrebbe la immissione in possesso (*3). Questo primo favore non debbe trarne seco un secondo, di non permettere agli eredi i frutti se non dopo venti anni (*4). Oltre ciò il provvedimento dell'assente non fu così esteso come il dovea, non sostituendo nella sua procura, o non accordando al procuratore il diritto di sostituire (*5). Poneasi quindi in campo l'interesse dell'assente. „ Volendo aspettare, diceasi, il trascorrimento „ di dieci anni dopo finita la procura, i beni „ dell'assente rimanerebbero lungamente deserti „ (*6). A tali ragioni fu opposto, inten-

(*) Thibaudeau, ivi, p. 221. L.

(*2) Tronchet, ivi, p. 220. L.

(*3) Emmery, ivi, p. 221. L.

(*4) Ivi, p. 222. L.

(*5) Tronchet, p. v. 24. L.

frut. an. 9. t. I. p. 222. L.

(*6) Tronchet, ivi, p. 221. L.

dere esse a formare un sistema contrario ai principj dell'argomento; 1. facendo prevalere quello degli eredi all'interesse dell'assente; 2. non lasciando all'assente, il quale abbia provveduto alle cose sue, tutti i vantaggi che per la sua avvedutezza gli si debbono. Primieramente tutto il favore, diceasi, sta per l'assente, ove agli eredi non n'è concesso se non in ragione dell'interesse di lui (*). „ Questo si è l'unico „ scopo della legge „ (*2). „ Non si dà agli eredi „ l'immissione in possesso se non colla mira di „ assegnare degli economi a' beni di lui „ (*3); sicchè, quando siavi un procuratore, in qualsivoglia tempo sia scaduta la procura (*4), l'assente nullameno trovasi nello spazio dei dieci anni. durante i quali è supposto dall'art. 121. che l'interesse di lui non importi per anco l'immissione in possesso. Dunque gli eredi non debbono ottenerla se non dopo dieci anni (*5), nè debbono essi ritornare alla condizione in cui sarebbero, se non vi fosse stata procura. Ora nell'ultimo caso raccolgono eglino e consumano i frutti, salvo la restituzione dopo trascorsi i cinque anni: all'incontro, essendovi procura, non li ricevono e consumano se non dopo dieci anni (*6). In secondo luogo, proseguivasi, l'assente che avesse provveduto alle cose sue non ne ritrarrebbe l'utilità ch'ei volle procacciarsi,

(*) Portalis, ivi, p. 224. L.

(*2) Deferron, ivi, p. 220. L.

(*3) Portalis, ivi, p. 224. L.

(*4) Deferron, ivi, p. 220. L.

(*5) Ivi, p. 220. 221. L.

(*6) Il I. Console, ivi, p. L.

cioè di conservare per se le sue derrate per dieci anni, e di non avere, durante essi, ne' suoi beni che un economo. Eppure sarebbe iniqua cosa non trattarlo meglio dello sconsigliato, e non ridurre le sue entrate decennali in una somma ch'ei troverebbe al suo ritorno (*). La morte del suo procuratore non deve render vana la sua accortezza. Egli non ha per questo tralasciato di fare il possibile, onde evitare la disposizione che attribuisce i frutti dopo un dato tempo agli eredi (*2). E' vano distinguere queste due sorte d'assenti, se non n'è tale lo scopo (*3). „ Non „ vuolsi dunque dire che gli eredi dell'assente, „ il quale ha eletto un procuratore, abbiano a „ mandarsi in possesso; non si devono che porre „ nel luogo del procuratore di lui „ (*4). Si adduce invano, che, omettendo di sostituire, non abbia spinto abbastanza lungi il suo antivedimento. Non poteva egli morire anche il procuratore sostituito (*5)? Invano si oppone inoltre essere assai il rispettarne la procura, nè in forza di questo primo favore, doversene un secondo. Questo non è favore, ma giustizia; l'assente partì quieto colla fiducia d'aver assettate le cose sue (*6). Nulla si può a suo scapito concludere dalla sua pretesa negligenza, potendosi di rado rimproverare con equità ad un assente di non avere per quindici anni date sue nuove.

(*) Ivi.

L. 222.

L.

(*2) Regnier, ivi, p. 221.

(*4) Ivi.

L.

222.

L.

(*5) Réal, ivi.

L.

(*3) Il I. Console, ivi, p.

(*6) Réal, ivi, p. 222. L.

Pochi sono gl'indifferenti alla conservazione de' proprj beni, talchè trascurino d' informarsene: il lungo silenzio loro viene d' ordinario dall' impossibilità di mandarne novelle () . Finalmente qual modo fia di conciliare le disposizioni sull' assente, che non lasciò procuratore, quella su chi lo elesse, e quella sul riputato morto dopo cento anni di vita? La podestà pubblica invigila durante cinque anni per colui che non ha procuratore; l' assente non si presume morto se non dopo cent' anni; ora per quale congettura trattare l' assente con procuratore che sia morto, diversamente, che nell' intervallo de' cinque anni, trattasi quello che non ne ha costituito (*2)? Queste furono le ragioni, onde il Consiglio non permise agli eredi l' immissione in possesso immediata dopo la scadenza della procura.*

Discussione sul termine da stabilirsi.

Rimaneva per altro a definirsi il termine, e se ne fecero due proposizioni. 1. *Di lasciare ai Tribunali decidere a norma delle circostanze, se la procura debba prorogarsi e per quanto tempo* (*3). 2. „ *Di non privare indistintamente tutti* „ *gli assenti de' frutti, se non dopo uno spazio* „ *notabile* „ (*4); alcuni diceano *di quindici* (*5), altri *di venti anni* (*6). La prima proposizione

(*) *Regnier, ivi, p. 224. L.*

(*2) *Defermon, ivi p. 222. L.*

(*3) *Il I. Console, ivi, p. 223.*

(*4) *Tronchet, ivi. L.*

(*5) *Ivi. L.*

(*6) *Regnier, ivi. L.*

avea per base, che può essere interesse dell' assente, ora che la sua procura sia prorogata, ora che essa divenga inefficace (*). Essa fu appena discussa. Sulla seconda diceasi non potersi stabilire il termine di venti anni senza commettere ingiustizia cogli eredi, e recar nocumento all' assente medesimo. Questa opinione si avvalorava coi motivi onde fu ordinata l' immissione in possesso, cioè coll' utile che ritrae l' assente nell' avere degli amministratori de' suoi beni, e l' impossibilità di trovarne, ove eglino fossero stretti rendere le entrate di venti anni, cioè una somma pari al capitale. (*2). Queste ragioni s' impugnarono. „ Alla giustizia impetrata a pro „ de' successori opponeasi quella dovuta all' assente, l' interesse del quale debbe prevalere „ (*3). Quanto ai vantaggi, che per utile dell' assente è necessario assicurar loro, li trovano nel diritto di raccoglierne i frutti, godendoli e restituendoli senza pagarvi pro. Altronde precipuamente dee premere loro migliorare il patrimonio che gli aspetta (*4).

Sistema approvato.

Sulle due proposizioni non fu allora deliberato, ma nel congresso 4. frim. an. 10. la Sezione

(*) Portalis, ivi, p. 224. L.

(*3) Regnier, ivi, p. 223. L.

(*2) Boulay, ivi. V. Capo III. Sezione I. Degli effetti dell' assenza rispetto i beni ec.

(*4) Ivi, p. 224. Questa premura non era bastante; v. capo. III. Sezione I. or L. or citata.



propose un articolo, che con diverse espressioni contenea la prescrizione che venne sancita, e forma l'art. 122. di cui si parla. Dicea: *Se cinque anni dopo la sparizione o le ultime notizie dell'assente la sua procura scada per morte del mandatario, per rinunzia o qualsivoglia cagione, si provvederà all'amministrazione de' beni dell'assente a norma degli art. 1. 2. 3. (112. 113. 114. del Cod.) e gli eredi presunti non potranno instare per la dichiarazione d' assenza, se non trascorsi dieci anni dal giorno della partenza, o delle ultime nuove di lui (*)*. Il sistema approvato venne sposto dall'oratore del governo nel seguente modo. *Lo scadere della procura durante i dieci anni non muta le illazioni che divengono dal fatto di esservene stata una; dal qual fatto si dovettero cavare due conseguenze: la prima che gli eredi presunti non verrebbero messi nel possesso se non dopo il termine di dieci anni: la seconda che per le cose pressanti, scaduta la procura, si provvederebbe come per tutti coloro, che sono tuttora assenti presunti solamente (**).*

Questioni d' applicazione.

Si dimandò in Consiglio se il termine di dieci anni principierebbe dal giorno della partenza, o

(*) *Dettato III. art. 10. spos. de' mot. p. v. 12. vent. p. v. 4. frim. an. 10. L. an. 11. t. II p. 447. = Leroy,*
 (**2) *Bigot-Prémeneu, e- Tribuno, t. I. p. 251. L.*

da quello della scaduta procura ()*. Alla ricerca rispose il relatore della Sezione. Dopo ricordati i motivi per cui fu riprovata la proposta di accordare l'immissione in possesso al punto dello scadere della procura, aggiunse, *che queste idee già assentite furono regolo al dettato dell' articolo posto in disamina; che perciò l'intenzione dimostrata da un cittadino coll' eleggere procuratore, di scansare l'immissione provvisoria in possesso de' suoi beni, è rispettata; che nondimeno, non ricomparendo ne' dieci anni, non si debbe arguire dalla sua procura il distruggimento della presunzione d' assenza, che gli nacque contro ed aspettare altri cinque anni per farlo dichiarare assente: questa dilazione sarebbe superflua. Dunque trascorsi i dieci anni hanno gli eredi diritto di sollecitare la dichiarazione d' assenza. La savia lentezza portata da questo titolo nel processo, a cui dà luogo, si è all' assente presunto una garanzia bastevole (*2)*. Si fece anche un' altra osservazione. Fu richiesto che il termine di dieci anni non fosse assoluto. L' assente con procuratore, diceasi, è trattato come presente; pure ei non è tale: quindi le presunzioni che insorgono sul fatto della morte di lui, debbono sortire effetto (*3). Ecco la ragione onde il Consiglio accettò di buon principio la proposizione di rendere lo statuto estensivo, non restrittivo, e

(*) Lacuée, p. v. 4 frim. frim an 10.
an. 10. L.

(*2) Thibaudau, p. v. 4.

(*3) Portalis, ivi.

dire: Gli eredi presunti potranno invocare la dichiarazione d'assenza dopo dieci anni: *anzichè colla Sezione*: Gli eredi presunti non potranno invocare la dichiarazione d'assenza se non dopo dieci anni (*). Ma in seguito all'art. 130. il dettato diventò inutile; poichè quello afferma la massima che si volea esporre, cioè che la natura della morte dell'assente, facendo luogo alla successione, rende inopportune tutte le prescrizioni sulla *immissione* in possesso. Rispetto la sola congettura della morte, non vi si può dar peso, perocchè, siccome già fu detto, salvo caso di frode, la legge non si governa che per via di certezza (*2).

SUDDIVISIONE II.

Del godimento provvisorio concesso ai legatarij, donatarj e tutti che abbiano sui beni dell'assente diritti annessi alla condizione della morte di esso.

Art. 123. Allorquando gli eredi presuntivi avranno ottenuta la provvisorio immissione nel possesso, se esiste un testamento dell'assente, si aprirà a richiesta delle parti interessate o del Regio Procuratore presso il Tribunale; e i legatarij, donatarj, e tutti coloro che abbiano su beni dell'assente diritti dipendenti dalla condizione della sua morte, potranno esercitarli provvisoriamente, mediante cauzione.

Dall'art. 123 sono ordinati gli effetti dell'assenza quanto ai legatarij, donatarj e tutti che abbiano sui beni dell'assente diritti annessi alla condizione della morte di esso. Onde l'articolo

(*) Regnaud, *ivi.* = *Decisio-*
sione, *ivi.*

(*2) V. Capo III. *Degli*
effetti dell'assenza, §. II. L.

venga applicato, è mestieri che tutti coloro, cui spetta, giustifichino primieramente la qualità, da cui viene il loro diritto. Sotto questo aspetto voglionsi dividere in due ordini; la qualità degli uni risulta da atti manifesti; tali sono i donatarj dell' assente; quella degli altri non può verificarsi che per mezzo del testamento dell' assente, il quale è atto segreto; tali sono i legatarj, e gli eredi istituiti. La qualità de' primi è certa, ma quella de' secondi, essendo incerta, e nondimeno chiamandoli l' art. 123. all' uso provvisoriale dei loro diritti, dovette anzi tutto definire come potrebbero giustificarla col testamento. Poste una volta le qualità tutte, le persone dall' articolo indicate sono a pari condizione; dunque le medesime disposizioni bastano per tutte. Quindi l' art. 123. si riduce a due punti: l' apertura del testamento dell' assente; il *provvisoriale* conceduto a tutte le persone comprese nell' articolo.

§. I. *Del testamento dell' assente.*

Sul testamento dell' assente convenne deliberare, se avesse ad aprirsi, quando, e quali persone avrebbero veste per farne l' istanza.

Apertura del testamento.

L' apertura del testamento non erasi esplicitamente proposta dalla Commissione; essa nondimeno la supposea, chiamando al godimento *provvisoriale* i legatarj. Ma per non essersi espressa

precisamente abbastanza, lasciava in questo articolo una lacuna, non essendole possibile designare le persone che avrebbero diritto ad impetrare l'apertura del testamento (*). „ Le Corti „ d'appello di Parigi e Bordeaux riprovavano lo „ statuto che permetteva ai legatarij il godimento „ provvisorio, come importante l'apertura del „ testamento, quando la morte sola, a loro dire, „ può attribuire il diritto di svelare il segreto „ delle sue ultime disposizioni „ (*2). „ Ora, „ dicea la Corte d'Appello di Parigi, all'atto „ dell'immissione in possesso, la morte dell'assente non è nè certa nè legalmente dimostrata „ (*3), „ nè legittimamente presunta, „ soggiungea quella di Bordeaux, se non passati cento anni dal giorno della nascita „ (*4). Ciò non ostante al parere della Commissione avea sottoscritto la Sezione del Consiglio di Stato, quanto all'accordare il *provvisorio* ai legatarij; ma, a somiglianza della Commissione, non erasi spiegata manifestamente sull'apertura del testamento (*5). La questione fu proposta nel Consiglio di Stato (*6), nè venne tosto decisa: si disse soltanto che *il provvisorio essendo proficuo a tutti che v'abbiano interesse, debbe aprirsi il testamento dell'assente appena che sia*

(*) Prog. del Cod. Civ. l. I. tit. IV. art. 21., p. 28. L.

(*2) Osser. della sud. Corte di Parigi, p. 23. = di Bordeaux, p. 7. L.

(*3) Osser. della Corte di Parigi p. 23. L.

(*4) Osserv. di quella di Bordeaux, p. 7. L.

(*5) *Dettato* l. art. 8. p. v. 16. frut. an. 9. t. I. p. 193. L.

(*6) *Il Cons. Cambacérès*, ivi, p. 197. = *Il I. Console*, ivi, p. 198. L.

tale dichiarato, affinchè i legatarj fruiscano provvisionalmente ()*. In una sessione posteriore, si suppose, come cosa già convenuta „ che il „ testamento debba dischiudersi „, (*2). Parve per altro alla Sezione che il Consiglio opinasse diversamente, e *che si trovasse disconvenevole aprire il testamento di chi non ha contro di se che lievi congetture di morte* (*3). Essa avea quindi cambiato il suo progetto, e proponea, *di rimettere a più lontano tempo l'apertura del testamento* (*4), cioè „ invece di dare ai legatarj il godimento provvisoriale dopo l'immissione degli eredi in possesso ugualmente provvisoriale, essa non li chiamava più, se non dopo l'immissione in possesso definitivo „, (*5). Allora la questione fu ventilata, ed assertivamente decisa. Era essa legata, come si vede, con quella di sapere: se i legatarj, i donatarj, e tutti coloro, i cui diritti soggiacciono alla condizione della morte dell'assente, avessero, come gli eredi, ad ottenerne il godimento provvisoriale. Le ragioni che determinarono per il sì in questa ultima controversia, si sporranno a suo luogo (*6). Esse necessariamente valsero per la risoluzione della prima; essendo siffattamente connesse. Ma ciò che parve indurre singolarmente il Consiglio ad assentire l'apertura del testamento si è, che senza tale cautela si

(*) *Tronchet*, ivi, p. 199. L.

(*2) *Tronchet*, p. v. 24. L. p. 227.

(*3) *Thibaudeau*, ivi. L.

(*4) *Ivi*.

(*5) *Dettato* I. art. 18. ivi L.

(*6) Vedi il segu. §. II, L.

potrebbe deludere l'intenzione della legge, che è di accordare l'immissione in possesso ai veri eredi dell'assente „ potendo avvenire, che gli „ eredi presunti non ne sieno i veri, e che „ l'assente abbia istituito o de' legatarj universali, o degli eredi a suo piacere. Quindi per „ ispuntare lo scopo della legge voleansi ordinare le cose sì che non avessero a mutarsi „ nell'apertura del testamento „ (*). Così ordinato il diritto, „ il Codice civile tolse l'incertezza che sino allora durò sulla esecuzione „ provvisoria del testamento fatto dall'assente „ prima di partire „ (*2). Oltracciò questo metodo in nulla contraria la massima dell'inviolabilità de' testamenti *Generalmente i testamenti non debbono eseguirsi se non morto il testatore; le leggi romane portavano la severità per insino a punire di falso chiunque si fosse fatto lecito divenire* (64) *all'apertura del testamento di persona ancora viva; ma statuivano in pari tempo che essendovi dubbio sull'esistenza del testatore, il giudice potesse, date le necessarie disposizioni, permetterne l'apertura* (*3).

(*) Il I. Console, p. v. 24. frut. an. 9. t. I. p. 228. L.

(*2) Bigot-Préameneu, espos. de' mot. p. v. 12. vent. an. 11. t. II. p. 478. L.

(64) *Is qui aperuerit vivi testamentum legis Corneliae poena tenetur: ff. de lege Cornelia de falsis l. 1. § 5.*

Si dubitetur utrum vivat an decesserit is cuius quis quod

ad causam testamenti pertinet inspicere describique postulat dicendum est, praetorem causa cognita statuere id debere ut, si liquerit eum vivere non permittat inspicere tabulas: et ut ipsam scripturam quis inspiciat, et sigilla et quid aliud ex tabulis velit spectare. T.

(*3) Ivi, p. 478. e 479. L.

Quando il testamento debbe aprirsi.

Per l'art. 123. non dee aprirsi il testamento se non dopo l'immissione degli eredi in possesso. I motivi di questa sono gli stessi della disposizione che segna il momento in che principia il godimento provvisoriale de' legatarj, donatarj, e tutti che abbiano sui beni dell'assente diritti annessi alla condizione della morte di lui, e di cui si vedrà al paragrafo seguente.

Sulla istanza di chi si apra il testamento.

La Commissione e la Sezione nel primo e secondo dettato non aveano, come vedemmo (*) additate le persone alla istanza delle quali aprirsi il testamento. Su questo punto fu disposto dappoichè si decise che l'immissione degli eredi in possesso provvisorio abilitasse ad aprirlo. Il terzo dettato conforme a quello dell'art. 123. stabilisce che si farà sulla istanza delle parti interessate, e del Procuratore Regio (*2). In Consiglio questa disposizione fu approvata senza dibattimento; ma chi sarà parte interessata? Non già i legatarj, la cui qualità non è determinata se non a testamento palese. Forse gli eredi presunti? Eglino soli invero hanno una veste certa per impetrare l'apertura del testamento. Ma di rado profitteranno di questo diritto; il loro in-

(*) V. il principio di questo §. I.

(*2) Dettato I. art. 11. p. L. v. 4. frim. an. 10. L.

teresse generalmente non gl'indurrà a sollecitare l'esecuzione d'un atto che forse gli spoglia. Si scorge per altro qualche caso in cui la disposizione può essere loro vantaggiosa, e ciò bastava per non ommetterla; v. g. se uno degli eredi giustamente congetturò che l'assente gli abbia nel suo testamento attribuito il titolo di legatario universale; o anche lasciato un legato particolare più considerevole della sua parte d'eredità; egli dimanderà l'apertura del testamento. Ma tali casi sono scarsissimi, e fu intenzione della legge che le ultime volontà degli assenti fossero eseguite, perchè *le loro disgrazie non debbono togliere la facoltà di testare* (*). A tal fine non essendo certi di pervenire coll'autorità accordata alle parti interessate, si ebbe cura di aggiungere un'altra disposizione che produrrà di certo l'apertura del testamento, ed è l'autorità conferita al ministero pubblico pari a quella delle parti interessate. Il Procuratore Regio, se vi sarà un testamento, supplendo all'inerzia degli eredi, si farà dovere d'instare per l'apertura.

§. II. *Esercizio provvisorio delle ragioni de' legatarj donatarj, e tutti che abbiano sui beni dell'assente diritti annessi alla condizione della morte di lui.*

Dall'art. 123. i legatarj, donatarj, e tutti che abbiano sui beni dell'assente diritti annessi

(*) Il L. Console, p. v. 24. frut. an. 9 t. I. p. 228. L.

alla condizione della morte di lui, ne ricevono l'esercizio provvisorio. Esso statuisce quando il loro godimento cominci, e la garanzia che ne dovranno dare.

Motivi onde fu accordato questo provvisorio.

Il provvedimento loro concesso dall'articolo ha per base uno de' motivi per cui n'ebbero gli eredi l'immissione in possesso provvisorio. Infatti se „ il dubbio che rimane sull'esistenza „ dell'assente „ (*), se „ il timore che non „ ricompaja „ (*2) „ sembrano bastanti per „ abilitare gli eredi al conservamento delle cose „ se, che per la morte di lui ad essi divengono „ no, ed a fruirne eziandio, perchè non concedere con pari ragione ai legatarij universali „ o particolari l'uso delle cose, cui sono ugualmente chiamati a ricevere per la morte del „ testatore „ (*3)? „ Il provvisorio debbe essere di profitto a tutti che hanno interesse di „ ottenerlo „ (*4).

Quando il provvisorio cominci.

Potea la legge ordinare il principio del godimento provvisorio dei donatarij, legatarij ec. o

(*) *Bigot-Préameneu*, e- frut. an. 9. t. I. p. 228. = *Il*
spos. de' mot. p. v. 12. vent. *I. Console*, ivi = *Tronchet*,
an. 11. t. II. p. 479. L. ivi p. 229 = *Bigot-Préame-*
(*2) *Il I. Console*, p. v. neu, espos. de' mot. loc. cit. L.
24. frut. an. 9. t. I. p. 228. L. (*4) *Tronchet*, p. v. 16.
(*3) *Maleville*, p. v. 24. frut. an. 9. t. I. p. 199. L.

dopo i cinque anni dalla sparizione dell'assente, cioè quando la dichiarazione d'assenza può sentenziarsi; o dopo tale dichiarazione; o finalmente solo dopo l'immissione degli eredi nel possesso *interinale*. La Commissione s'era tenuta a quest'ultima condizione (*). La Corte d'Appello di Grenoble tacciava d'improvvido l'articolo della Commissione, ed apponevale di non avere statuito, *come s'avessero a dirigere i donatarij e legatarij per ottenere il possesso provvisorio dei legati loro, se gli eredi presunti non avessero chiesto l'immissione in possesso interinale, o non vi fossero dell'assente, nè eredi presunti, nè conjuge* (*²). Ma questa Corte non esponeva qual legislazione v'avrebbe creduta conveniente. Più s'innoltrava la Corte d'Appello di Lione proponendo d'autorizzare i donatarij e legatarij dell'assente all'uso provvisorio del loro diritto sospeso sino alla morte di lui, dal momento che gli eredi presunti avessero potuto ottenere l'immissione in possesso provvisorio, quando eziandio non l'avessero voluto domandare (*³). Nel qual sistema non sarebbe stata necessaria nemmeno la dichiarazione d'assenza. La Sezione era colla Commissione (*⁴), e del pari il Consiglio (*⁵). Il Tribunato propose di far aprire il testamento, e cominciare il godimento dei

(*) Prog. del Cod. Civ. l. I. t. IV. art. 21. p. 28.

(*²) Osserv. della Corte di appello di Grenoble, p. 5. L.

(*³) Osserv. della Corte di Lione p. 20.

(*⁴) Dettato l. art. 8. p. v. 16. frut. an. 9. t. I. p. 193.

(*⁵) Compilazione comunicata al Tribunato, art. 11. p. v. 12. frim. an. 10. L.

donatarj, legatarj ec. dopo la dichiarazione d'assenza, e così motivò: l'articolo, tal quale è nel progetto, attribuisce, come dovea, alle parti interessate il diritto di far aprire il testamento; vuole che i legatarj, donatarj, e tutti simulmente quelli che sui beni dell'assente abbiano dei diritti dipendenti dalla condizione della morte di lui, possano fruirne intanto. Ma nel mentre avvalorà tutti questi diritti, non ne permette l'esercizio se non quando gli eredi presunti avranno ottenuta l'immissione in possesso provvisoriale. Ora può avvenire che questo fatto non abbia mai luogo, essendo l'immissione in possesso a puro beneficio degli eredi presunti. Non è fattibile rimettere l'esercizio d'un diritto reale all'avvenimento di un fatto che può non avvenire mai. Parve quindi, chiudeva il Tribunato, che l'uso del diritto si dovesse concedere dopo la dichiarazione d'assenza, e nel caso in cui non vi fosse immissione in possesso provvisoriale, l'azione per l'esercizio de' diritti dovesse indirizzarsi contro un curatore ad hoc (*). Onde sentire la forza delle ragioni che non diedero approvare nè il proposto della Corte d'appello di Lione, nè quello del Tribunato, bisogna rammentare con qual ordine, e sotto quale aspetto gl'interessi delle varie persone aventi diritto all'immissione in possesso, appartengano a questa disposizione. Il precipuo si è l'interesse dell'assente; l'immissione in possesso fu singolarmente introdotta

(*) Osserv. mmes. del Tribunato.



per conservarne ed amministrarne i beni (*). L'interesse degli eredi non è che secondario. Si porge loro qualche vantaggio per allettarli ad accettare un economia, di cui fruiranno senza fallo, se l'assente non ritorna; ma di cui si spera nondimeno ch'egli goderà prima di loro (*2). Tale speranza dura massimamente sinchè dura l'immissione in possesso provvisoriale. Non bastano cinque anni perchè s'abbia a disperare che l'assente rivenga. Chiamati un tratto gli eredi a fruire anticipatamente una parte delle entrate, di cui li dovea rendere possessori la morte dell'assente, non v'era ragione per non mettere le cose, in quell'ordine che dovrebbe produrre la morte dell'assente, per non concedere il godimento della *provvigione*, ai legatarij, donatarj ec. Ma siccome dalla sola immissione in possesso potea statuirsi questa *provvisoria* situazione, la quale non era avanti stata introdotta che per fare luogo all'istanza dell'immissione in possesso, era un discostarsi dalla massima della legge, concedendo l'esercizio de' loro diritti ai legatarij, donatarj, e tutti finalmente che non potevano avere pretensioni, se non in ragione del concorso che l'immissione in possesso avrebbe stabilito tra essi e gli eredi, e il cui godimento non giova per nulla all'assente, per l'interesse, del quale fu istituita l'immissione in possesso.

(*) V. Capo III. Sezione I.
Degli effetti dell'assenza ec, L.

(*2) Ivi.

Guaranzia da essi dovuta.

Il godimento conceduto ai legatarj, donatarj, ec., non essendo che provvisionale, era mestieri obbligarli a dare sicurtà „ La Commissione non „ la faceva riferire che alla restituzione delle cose „ mobili „ (*): nondimeno può avvenire, secondo le circostanze, ch'ei la debbano anche per altre restituzioni. La disposizione fu perciò renduta generica, dicendo soltanto che i legatarj, donatarj ec. daranno cauzione. Con tale dettato l'effetto della sicurtà è steso ad ogni restituzione fattibile, laddove l'assente facesse ritorno. Quanto fu detto sulla cauzione degli eredi lungo la discussione (*2), si applica del pari a quella che viene data dai legatarj. Veniamo al conjuge in comunione di beni.

SUDDIVISIONE III.

Del consorte in comunione dei beni coll' assente.

Art. 124. Il conjuge che è in comunione di beni, se elegge di continuare nella medesima, potrà impedire l'immissione provvisionale nel possesso e l'esercizio provvisionale di tutti i diritti dipendenti dalla condizione di morte dell'assente, o potrà a preferenza prendere o conservare l'amministrazione de' beni dell'assente. Se il conjuge fa istanza per lo scioglimento provvisionale della comunione, consegnerà i suoi beni personali, e rientrerà nell'esercizio de' suoi diritti tanto legali che convenzionali, mediante cauzione per le cose soggette a restituzione.

La moglie, eleggendo di continuare nella comunione, conserverà il diritto di potervi in seguito rinunciare.

L'art. 124. distingue tra lo sposo in comunione di beni, che ne elegga la continuazione,

(*) Prog. di Cod. Civ. l. I. (*2) V. Cap. III. Par. I.
t. IV. art. 21. p. 28. L. Divis. I. Suddiv. I. §. I. L.

e quello che ne dimanda il provvisionale scioglimento.

§. I. *Del conjuge in comunione di beni che ne elegga la continuazione.*

La disposizione sul conjuge di cui si parla, non erasi proposta nè dalla Sezione nè dalla Commissione. Al Consiglio di Stato parve che questa ommissione rendesse il titolo difettoso. Si disse *dover esso provvedere alle mogli degli assenti, ed impedire che gli eredi posti nel possesso provvisionale, non le caccino di casa il marito* (*). Infatti „ l'articolo 123. consomi-
 „ gliava la sorte loro a quella degli eredi, con-
 „ cedendo l'uso provvisorio dei diritti e vantaggi
 „ che loro verrebbero dalla morte dell' assen-
 „ te „ (*2). *Ma tale prescrizione non bastava: facea mestieri ordinare eziandio, che la moglie non fosse sturbata nelle sue abitudini e compiacenze dall'interesse degli eredi collaterali; ella non può ad un tratto essere e non essere moglie, e non deve stare agli eredi del marito lo spogliarla del titolo e stato di consorte, se dessa voglia conservarlo* (*3). Troppo infelice sarebbe la sorte di lei, se l'assenza del marito le togliesse i vantaggi del matrimonio (*4). Più: l'immissione degli eredi in possesso potea partorire ancora lo sconvolgimento degli affari dello sposo

(*) Il I. Console, p. v. 24.
 frut an 9. t. I. p. 226. L.
 (*2) Boulay, ivi. L.

(*3) Il I. Console, ivi. L.
 (*4) Lo stesso, ivi, p. 227. L.

assente. *Se p. e. il marito si è allontanato per operazioni proprie del negozio che sua moglie maneggi seco lui, gli eredi potrebbero, dopo cinque anni, venire a dissipare il suo commercio, e ruinare ad un tempo la moglie e lui stesso* (*).

„ Se anche gli eredi fossero i figli della moglie „ presente „ (*2) „ lo sconcerto sarebbe uguale; „ e d'altra parte ella può avere giusti motivi „ per lagnarsi di loro „ (*3). Agli sconcii osservati si cercò dunque un riparo. Qualunque esso fosse, dovea esser utile tanto alla moglie che al marito presenti, essendo il rischio simile per tutti due. La prima idea che si offerì al Consiglio fu „ di „ dare allo sposo presente la facoltà di conservare o sciogliere la comunione „ (*4); perchè facendola proseguire, o troncandola suo malgrado, potea, secondo le circostanze, essergli pregiudizievole per quello statuto medesimo diretto a favorirlo.

Dall' antica giurisprudenza era negata la facoltà di proseguire la comunione.

Il continuare la comunione era contrario all' antica pratica. Prima del Codice civile la consuetudine più generale era di troncarla per intanto dal giorno in che gli eredi presunti, dopo il tempo d' assenza necessario, aveano fatta contro il conjuge presente la istanza d' immis-

(*) Defermon, ivi.

L.

(*2) Lacuée, ivi.

L.

(*3) Il I. Console, ivi.

L.

(*4) Thibaudeau, ivi, p.

L.

226.

sione in possesso dei beni dell' assente. Essa era sciolta del pari dal giorno che il consorte presente avea per questo rispetto proposta azione contro gli eredi dell' assente. Cessata l' assenza, la comunione si avea come non mai sciolta, e gli eredi messi in possesso, doveano dar ragione di tutti i beni onde era costituita (*).

Disamina ed accettazione della massima.

Contro la proposizione di concedere allo sposo presente la scelta di continuare o sciogliere la comunione, si opposero in Consiglio i principj del contratto di società. Gli è impossibile, diceasi, obbligare gli eredi a restare contro loro volontà in un contratto di socio (*2). Si rispose, che gli eredi in tal caso non hanno verun personale interesse; eglino non fruiscono che per l' assente, entrano provvisionalmente ne' diritti di quello, ne soggiacciono alle obbligazioni; il continuare la comunione non è dunque, almeno da questo lato, contrario ai principj (*3). Che d' altra parte possono ammettersi tutte le finzioni favorevoli alla moglie. Il matrimonio di lei ritiene di pieno diritto tutte le sue qualità; ma si può, come il voglia suo interesse, lasciar sussistere o troncare la comunione, e far luogo

(*) Bigot Préameneu, espos. frnt. an. 9 t. I p. 226. L.
de' mot. p. v. 12. vent. an. 11. (*3) Thibaudeau, ivi, p.
t. II. p. 479. L. 226 227. L.
(*2) Tronchet, p. v. 24.

alla sopradote (65); finalmente ammettere tutto ciò che le conserva le sue utilità (*). Ora vuol ragione ed equità, che il conjuge presente, la cui situazione è già sì sventurata, non risenta nella sua disgrazia che il minor possibile nocu-mento, e massime a vantaggio, e capriccio degli eredi. Eglino non ebbero mai pretensione che il consorte presente dovesse, suo malgrado, rimanere in comunione di beni con loro; con qual diritto lo astringeranno a scioglierla, se gli giova continuarla, o meglio, come permetter loro di contrastare un diritto che ha per base la fede del contratto nuziale? Se basti l'incertezza a porli nel possesso provvisorio de' beni, non debbono su di essa, eredi, aventi un diritto precario e

(65) *Douaire*, dal latino *dotarium*. Ecco la diversità che passa da questa dizione a quella *gains de survie*, di cui vedi al Tomo I. la nota 115. *Gains de survie* significa qualsivoglia assegno sopradotale; *douaire*, differendo come la specie dal genere, vuol propriamente dire quei beni, che il marito, sposandosi, assegna alla moglie, onde averne questa l'usufrutto, lui morto, nel tempo della vedovanza. *Usufructus certae cujusdam partis bonorum mariti, quae superstiti uxori conceditur*. E' però vero, che talvolta anche nelle stesse consuetudini francesi si trovano l'una per l'altra sovente adoperate, tanto quelle

dizioni, come pure *augment de dot* nel generico significato di sopradote, *donatio propter nuptias*. Del rimanente il *Douaire* è soggetto a tutte le regole proprie dei *gains de survie*. Diceasi *douaire préfix* quando cadeva sopra una designata porzione di beni, a questo obbligati; appellavasi all'opposto *coutumier* quando non si era prefisso, e consisteva per ordinanza di Filippo Augusto nella metà dei beni del marito all'atto delle nozze, e per le consuetudini di Normandia nell'usufrutto della terza parte. Si usò tra Lombardi eziandio, ed era la quarta parte del patrimonio maritale. T.

(*) *Portalis*, ivi, p. 228. L.

provvisionale, poter contro l'intenzione di una d'le parti, frangere un contratto (66) *sinallagmatico* (*). Ecco i motivi onde la scelta fu approvata.

Il marito che abbia scelto continuare in comunione, non può più rinunziarvi.

Quantunque per altro non vi fosse distinzione da fare tra il marito e la moglie circa il soccorso dovuto al conjuge presente, era necessario separarli per gli effetti della comunione continuata. Il marito, come signore di essa non ha mai diritto di ripudiarla: se sia svantaggiosa, dee portare la pena di sua mala amministrazione. La donna all'incontro per diritto comune ha facoltà di rinunziarvi, non dovendosele addossare gli effetti d'una amministrazione non sua. Sui diritti ulteriori del marito non potea dunque nascere questione; ma era mestieri esaminare, 1. se la moglie, una volta scelto di continuare nella comunione, perdesse il jus di poscia rinunziarvi; 2. supposto in lei tale diritto, quando cesserebbe.

(66) Il contratto è *sinallagmatico* o bilaterale quando i contraenti si obbligano reciprocamente gli uni verso gli altri Cod. Nap. art. 1102. La giurisprudenza romana distinguendo il contratto bilaterale dal *sinallagmatico*, come il genere dalla specie, definiva

quest'ultimo: *cum ultra verbi contractus aliquid utrinque agitur; quoties scilicet ex utriusque parte aliquid fit quo uterque obligatus est* l. 7. ff. de pactis. T.

(*) Bigot-Préameneu, espos. de^e mot. 12. vent. an. 11. t. II. p. 479. e 480. L.

Se alla moglie competa questo diritto.

Fu richiesto che la consorte, dopo scelto di continuare in comunione, non se ne potesse più ritirare; stantechè, diceasi, potrebbe non ripudiarla, se non dopo averne dissipata la sostanza: il che segnatamente accaderebbe, ove l'assente fosse un negoziante, i cui beni stanno tutti in un magazzino, o in un portafoglio, e del quale la consorte può agevolmente abusare nella concessale amministrazione. Coll'obbligo in che ella è di fare l'inventario, non si evita questo disordine: poichè l'inventario non toglie il disporre de' mobili, e non ne impedisce il traffugamento o la perdita (*). Ma si riconobbe che la moglie la quale elesse continuate in comunione all'atto dell'immissione nel possesso interinale, non può spogliarsi della facoltà di rinunziarvi in progresso, sendole lecito per diritto comune domandarne lo scioglimento in ogni tempo (*2). Toglierle questa facoltà sarebbe cosa tanto più ingiusta, quanto può darsi che i negozj impresi anzi la partenza dello sposo finiscano male, e dall'altra parte i diritti ch'ella ha nell'economia de' beni comuni, non sono così estesi come quelli del marito: essa non può nè ipotecarli, nè alienarli; l'amministrazione, provenutale dall'assenza, non è per lei che un peso, il quale non deve rapirle un diritto acqui-

(*) Regnaud, p. v. 4. frim.
an. 10. L.

(*2) Regnier, ivi.

L.

stato avanti la partenza del marito, pel contratto nuziale o per legge () .*

Entro qual tempo ella debba usarne .

Cionondimeno erasi ricercato, che si definisse un termine per la facoltà conceduta alla moglie di rinunciare alla comunione. Non debbe essa avere il diritto, si dicea, di scioglierla e rientrarvi inopportunamente ed a suo grado in pregiudizio degli eredi (*). Si rispose, che la donna non sa d'ordinario i pesi della comunione, e quali scorgonsi successivamente, sarebbe perciò ingiusta cosa il dare un termine perentorio alla facoltà di ripudiarla. La moglie oltracciò non potrà dilapidare i beni comuni, venendone fatto un inventario (*3). Tali ragioni doveano prevalere, se la proposta fosse stata di assegnare un termine alla ripudia durante l'immissione nel possesso provvisorio; ma si voleva soltanto che il diritto di rinunciare fosse estinto dopo l'immissione degli eredi nel possesso definitivo, (*4). In questo modo, siccome osservò il relatore, la proposizione era equa, ma l'art. 129 ordinando le cose definitivamente, sgombrava ogni equivoco; perocchè, siccome esso determina quando i diritti delle parti tutte interessate vengano regolati, così è manifesto che

(*) Bigot Préameneu, espos. an. 10.

de' mot. p. v. 12. vent. an.

L. t. II. p. 480.

(*) Maleville, p. v. 4. frim.

an. 10.

(*)3 Regnier, p. v. 4. frim.

L. an. 10.

(*)4 Thibaudreau, ivi. L.

la moglie deve allora ultimare i suoi ()*. La facoltà di proseguire in comunione essendo già ammessa, voleansi con questa massima dirigere gli effetti; nel che più quistioni si offerivano.

1. Se la moglie che non è naturalmente chiamata all'economia de' beni comuni, eleggendo la continuazione, acquistasse tale diritto. 2. Se si darebbe nondimeno l'immissione nel possesso dei beni che non sono comuni. 3. Se ai legatarij, donatarij, e tutti che abbiano sui beni dell'assente diritti vincolati alla condizione della morte di lui, dovesse concedersi il *provisionale*.

Il conjuge che elegge proseguire in comunione ha il maneggio de' beni ond' è costituita.

Intorno la prima questione si pensò *non potersi obbligare lo sposo presente a rimettere i beni e l'economia agli eredi dell'assente: non sarebbero questi messi in possesso se non come depositarij. Ora quale sconvolgimento d'idee nel chiamar depositarij d'una società degli estranei, presente il socio a mezzo? Il conjuge presente si è comunemente la donna; ma non sono esse pure le donne atte ad amministrare i proprij beni? E fuori del caso d'assenza, morendo il marito, e lasciando figliuoli, non è la moglie che governa e la propria sostanza e quella de' figliuoli, che meritano ben più favore che non gli eredi collaterali (*)?*

(*) Ivi.

(*) Bigot-Prémeneu, e- L. spos. de' mot. p. v. 12. vent.
an. 11. t. II. p. 480. L.

Egli esclude gli eredi dall'immissione in possesso degli altri beni.

Sulla seconda questione montava considerare dall'un canto, che i frutti de' beni proprj all'uno de' consorti sono comuni, benchè nol sieno i fondi; dall'altro che l'immissione nel possesso attribuisce agli eredi parte di questi frutti, sicchè non potesi ammettere l'immissione in possesso *interinale* pei beni non comuni, senza levare alla continuante comunione una parte notabile de' suoi effetti. Quindi fu detto in Consiglio esser mestieri „ che lo sposo presente amministrasse i „ beni tutti dell'assente, o li cedesse tutti agli „ eredi; nè avervi media proporzionevole „ (*). Questa osservazione fece nascere il progetto „ di „ dare la cura de' beni fuori di comunione al „ conjuge presente, anzi che agli eredi „ (*2): „ poichè, sottrarre il conjuge dalle vessazioni de' „ gli eredi collaterali, era il più efficace mezzo „ di conseguire il fine prefisso „ (*3). La proposizione fu accettata. *Il conjuge in comunione di beni, se vuole continuare, impedisce l'immissione in possesso degli eredi, ed ha diritto di prendere o conservare, ad esclusione di essi, l'amministrazione de' beni medesimi* (*4). La parola *prendere* usata dall'art. 124. fu aggiunta dietro l'osservazione fatta dal Tribunato, che la

(*) Boulay, p. v. 24. frut.
an. 9. t. I. p. 220.

(*2) Tronchet, ivi, p. 227. L.
(*3) Boulay, ivi. L.

(*4) Bigot-Préamencu, e-
spos de' mot. p. v. 12 vent.
an. 11. t. II. p. 480. L.

parola *conservare* non poteva applicarsi se non al marito, e che *la parola prendere convien solo alla moglie dell'assente, come quella, che non avendo prima alcun diritto sulla direzione della comunanza, di cui solo è capo il marito, debbe esserne investita, e perciò debbe prenderla (*)*.

Egli esclude del pari il godimento provvisorio dei legatarj, donatarj ec.

La terza quistione non era stata proposta al Consiglio. Il Tribunato si avvisò, *che il conjuge godente comunità di beni potesse impedire non pure l'immissione in possesso provvisorio, accordata agli eredi presunti, ma ben anche l'esercizio provvisorio accordato dall'articolo precedente a' legatarj, donatarj, ed altri aventi diritto (*)*: la qual proposizione fu ammessa (*3) per la stessa ragione, come agevolmente si scorge, per cui venne negata l'immissione in possesso agli eredi. Perocchè non si poteva accordare l'immissione provvisoria a' donatarj, legatarj ec. senza sottrarre alla comunione i frutti delle cose legate, donate, o di quelle onde l'assente avea diritto di riserbarsi il godimento. Fin qui pel caso che il conjuge presente scelga la continuazione della comunanza.

(*) Osser. mmss. del Tri- bunato. L.
bunato = *Dettato definitivo*, (*3) *Dettato definitivo*, art.
art. 13. p. v. 22. vendem. 13 p. v. 22. vendem. an. 11.
an. 11. t. II. p. 58. e 59. L. t. II. p. 58. e 59. L.

(*) Osser. mmss. del Tri-

§ II. *Del conjugue in comunità di beni, che ne domandi la dissoluzione provvisoria.*

La seconda parte dell'articolo spetta al conjugue che elegga lo scioglimento provvisorio: esso articolo ne determina le conseguenze. Questo conjugue, preferendo i vantaggi e la sopradote si mette a livello del conjugue fuori di comunione, e si colloca nella classe delle persone, cui s'applica l'art. 123. *L'antico esercizio delle ragioni e dei diritti matrimoniali della moglie, era un abuso; vi avea per verità una liquidazione; ma tutti i beni rimanevano in mano degli eredi messi in possesso, e ciò perchè, se il marito ricomparisse, la comunanza si riguardasse come non mai disciolta, e dovessero rendergli conto de' beni che la componevano. Ma cotal motivo non è giusto; e dallo scioglimento interinale deesi anzi dedurre la conseguenza, che la moglie riprenda intanto tutti i suoi diritti. Perchè gli eredi, anzi che la moglie stessa, saranno i depositarj delle fortune di lui? E se hanvi questioni su cui siasi potuto esitare nel titolo degli assenti, si è appunto intorno all'obbligo ingiunto alla moglie di esibire malleveria per le restituzioni che mai si dovessero fare (*)*.

(*) *Bigot-Préameneu espos. 11. t. II. p. 481*
de' mot. p. v. 12. vent. an.

DIVISIONE II.

Degli effetti dell'immissione in possesso provvisionale.

Vedute le disposizioni risguardanti le persone, cui è accordata l'immissione in possesso interinale, veggiamo ora quelle che regolano gli effetti di questa immissione; e prima era d'uopo determinarne il carattere; il che si è fatto coll'art. 125. Conveniva in secondo luogo stabilire le conseguenze di questo carattere circa i beni dell'assente; il che vien definito dagli art. 126. 127. 128.

SUDDIVISIONE I.

Definizione dell'immissione in possesso provvisionale.

Art. 125. Il possesso provvisionale non sarà che un deposito, il quale conferirà a quelli che l'otterranno, l'amministrazione dei beni dell'assente, rendendoli responsabili verso il medesimo, nel caso in cui ricomparisca o si abbiano di lui notizie.

L'immissione interinale essendosi introdotta solo per dare amministratori ai beni dell'assente, non poteva esser altro che un deposito. Per una necessaria illazione l'articolo dichiara, che cesserà il deposito come prima o l'assente si riproduca o se ne abbiano nuove; e che renderà i depositarj obbligati a rendergli conto della loro amministrazione. „ La Commissione aveva esteso „ queste conseguenze della definizione solo al-

„ l'immissione in possesso provvisorio accordato „ agli eredi „ (*) . La Sezione si era prima ristretta entro gli stessi limiti (*2); ma dopo, senza uscirne in quanto alle persone, l'avea fatta generale e senza eccezione in quanto alle circostanze, decidendo, che il ritorno dell'assente obbligasse i mandati in possesso a restituire ed a render conto *in ogni caso* (*3). Ma il Tribunato domandò, che si tacessero le parole *in ogni caso*, dicendo *trovarsi nel titolo assai casi che il possesso interinale lascia di essere un deposito; quindi purer convenevole il levare espressioni che ci presentano una generalità la quale in fatto non è* (*4). Il Tribunato domandò pure, che l'effetto dell'articolo si estendesse oltre gli eredi, e che „ quindi invece di annetterlo solo all'immissione in possesso provvisorio, si annettesse generalmente a „ qualunque possesso provvisorio, acciocchè com- „ prendesse anche l'amministrazione legale del „ conjuge presente „ (*5); le quali correzioni furono accordate (*6). L'articolo abbraccia esso oltre il conjuge in comunione, anche i legatarj, donatarj, e tutti coloro, i cui diritti sono subordinati alla condizione della morte dell'assente? Non vi ha dubbio; poichè niuna ragione avrebbe

(*) Prog di Cod. Civ. l. I. p. v. 4 frim an. 10. L.
 t. IV. art. II. p. 26. L.
 (*2) Dettato I art. 9. p. L.
 v. 16. frutt an. 9. t. I. p. L.
 194 = Dettato II. art. 14 p. L.
 v. 24. frut p. 218. e 219. L. 14. p. v. 22. vendem. an. 11.
 (*3) Dettato III. art. 23. t. II. p. 59. L.
 (*4) Osserv. inuss del Tri-
 bunato L.
 (*5) Ivi. L.
 (*6) Dettato Definitivo, art.

potuto stabilire in ciò alcuna differenza tra loro e gli eredi, o il conuge in comunanza; quindi questa generalissima espressione *possesso provvisorio* applica l'articolo a tutti que' che, a cagione di assenza, sono possessori de' beni dell'assente, e gli art. 130. 131. non lasciano in ciò alcuna dubbiozza. Laonde tutto ciò che dirassi intorno agli effetti pel possesso interinale riguarda indistintamente tutte queste persone. Passiamo ora alle conseguenze del principio stabilito dall'articolo 125. le quali sono espresse negli articoli 126. 127. 128.

SUDDIVISIONE II.

Conseguenze del principio stabilito nell' art. 125, ossia effetti dell'immissione in possesso provvisoriale, riguardo ai beni dell'assente.

Art. 126. Coloro che avranno ottenuta l'immissione provvisoriale in possesso, ed il conuge che avrà eletto di continuare nella comunione, dovranno far procedere all'inventario dei mobili e delle scritture dell'assente, in presenza del Regio Procuratore presso il tribunale di prima istanza, o d'un giudice di pace richiesto dallo stesso Regio Procuratore.

Il tribunale ordinerà, se vi è luogo, la vendita di tutto o di parte del mobiliare. Nel caso di vendita, se ne impiegherà il prezzo, non che i proventi scaduti.

Quelli che avranno ottenuta la provvisoriale immissione in possesso, potranno, per loro cautela, fare istanza che si proceda da un perito nominato dal tribunale, alla visita degli stabili, all'effetto di verificarne lo stato. La relazione del perito verrà omologata in presenza del Regio Procuratore, e le spese saranno dedotte dai beni dell'assente.

Art. 127. Quelli che in forza della provvisoriale immissione, o della legale amministrazione, avranno goduti i beni dell'assente, non saranno obbligati a restituire (a) che il quinto dei proventi, se il medesimo ritorna prima dei quindici anni compiuti dopo il giorno della sua assenza (b) ed il decimo, qualora ritorui dopo quindici anni.

Trascorsi trent'anni, apparterrà loro la totalità dei proventi.

Art. 128. Non potranno alienare nè ipotecare i beni stabili dell'assente coloro i quali non li possederanno che a titolo d'immissione provvisoriale.

(a) Il testo dice: *lui rendere, cioè restituirgli, all'as-*

(b) *Disparition nel testo.*

Queste conseguenze si riferiscono, 1. alle formalità richieste, onde assicurare l'assente dagli scialacquamenti; 2. a quelle che proteggono gli amministratori de' suoi beni da ingiuste domande; 3. ai diritti che dee conferire il godimento interinale in quanto ai mobili, alle rendite e al disporre dei beni immobili.

§. I. Formalità stabilite per assicurare l'assente dagli scialacquamenti, ossia dell'Inventario.

Era possibile che gli amministratori de' beni dell'assente fossero o negligenti o corrotti; e l'abuso di potere che dovea temersi, consistere poteva o in distrarre alcuna parte de' mobili, o in far perdere i titoli che gli assicurassero la proprietà de' suoi stabili: quindi la legge previene cotale abuso, ordinando, che si faccia inventario de' mobili, non che de' titoli dell'assente. Or ci rimane a vedere a chi sia imposta l'obbligazione di fare l'inventario e con chi debba farsi.

A quali persone sia imposta l'obbligazione di far compilare l'inventario.

A regolare il primo di questi due punti conveniva esaminare due questioni: 1. se la formalità dell'inventario fosse da prescriversi solo agli eredi immessi in possesso, oppure anche al conjuge che si conservi in comunità di beni, e che, come gli eredi, sia amministratore generale dei beni dell'assente: 2. se questa formalità aspettasse anche a coloro che hanno solo un'ammini-

strazione secondaria v. g. i donatarj e legatarj particolari, come il conjuge fuori di comunione o che la disciolga. I. *Questione* „ La Commissione „ aveva ingiunto di fare l'inventario agli eredi „ mandati in possesso „ (*), e il dettato approvato dal Consiglio di Stato non si estendeva più in là (*²). Il Tribunato domandò che la disposizione fosse generale, e *che invece di dirsi gli eredi presunti che avranno ottenuto ec. si dicesse que' che avranno ottenuto ec. (*³); la qual domanda era appoggiata su ciò, che, giusta l'articolo 125, oltre gli eredi presunti, possono essere messi in possesso anche quelli che hanno pur qualche diritto, come i legatarj ed i donatarj. L'articolo non dovea dunque limitarsi ai soli eredi presunti (*⁴). La proposizione fu dal Tribunato così accolta (*⁵). Quindi giusta l'articolo 126. tutti coloro che hanno ottenuta per intanto l'amministrazione generale de' beni dell'assente, sono obbligati di far formare l'inventario. II. *Questione*. La ragione, onde fu prescritta la formalità dell'inventario agli amministratori generali de' beni dell'assente, s' applica in diritto parimente a coloro ai quali il loro possesso interinale conferisce un'amministrazione parziale p. e. i donatarj e legatarj particolari, il conjuge fuori di comunanza di beni, o quello*

(*) Prog. di Cod Civ lib. bunato, an. 10. L.
I. t. IV art. 12. p. 26. L. (*⁴) Ivi. L.

(*²) *Compil. comunicata al* (*⁵) *Dettato definitivo*, art.
Tribunato, art. 14. p. v. 12. 15. p. v. 22. vend. an. 11. t.
frim. an. 10. L. II. p. 59. L.

(*³) *Osser. mms. del Tri-*

che la discioglie; nè vi ha dubbio, che, ove non si fosse fatto inventario, non sieno obbligati a procurar che si faccia. Ma in punto di fatto non si scorge in qual circostanza quest' obbligazione possa aver luogo. I legatarj, donatarj e tutti quelli i cui diritti sono soggetti alla condizione della morte dell' assente, non possono ottenerne interinalmente l' esercizio, se non dappoichè gli eredi sono stati messi in possesso provvisorio; il quale non accordandosi mai se non sotto la condizione che si faccia inventario, viene in tal modo adempiuta la formalità. Questa riflessione non s' applica però nè agli eredi instituiti, nè ai legatarj universali, essendo possibile che l' erede mandato in possesso, veggendo che il godimento de' beni gli è tolto da loro, ometta di farne inventario; nel qual caso l' obbligazione cade sopra di quelli.

Con chi debba farsi l' inventario.

Giusta la disposizione che costituisce il ministero pubblico difensore dell' assente, o soprantendente di coloro che hanno con esso lui qualche interesse a trattare, il Procurator Regio esser debbe chiamato all' inventario. La Commissione l' aveva proposto, ma non avea spiegato se gli desse diritto di sostituire un altro in sua vece (*). La Corte di Appello di Poitiers proponeva „ di fare in ciò adempiere il ministero della parte pubblica dal Giudice di Pace

(*) Prog. di Cod. Civ. lib. I. t. IV. art. 12 p. 26. L.

„ o da un membro della municipalità , invece
 „ del Regio Procuratore „ (*). Si sarebbero lesi i
 principj intorno alla distribuzione de' poteri , fa-
 cendo intervenire la municipalità ; poichè gli am-
 ministratori non debbono essere incaricati di uf-
 ficj proprj dell' autorità giudiziaria . Fora stato
 diviso il pubblico ministero , delegando in tal
 caso per esso il Giudice di Pace : stantechè e
 prima e dopo l' inventario il Procuratore Regio
 avrebbe operato a pro dell' assente . Oltrechè si
 sarebbe a mani troppo deboli affidato l' interesse
 di questi . Le Corti di Appello di Liegi , e Nanci
 fecero altra proposta ; dimandarono , non già che
 si escludesse il Procurator Regio , ma che „ a
 „ scanso di spese potesse farsi rappresentare dal
 „ Giudice di Pace o dal Podestà „ (*2) . „ La
 „ Sezione , e poscia il Consiglio accordarono al
 „ Procurator Regio di sostituire il Giudice di
 „ Pace unicamente „ (*3) . Pure erasi al Consiglio
 manifestato qualche sospetto , intorno la piena
 libertà che l' articolo sembra concedere all' anzi-
 detto Procuratore di servirsi del Giudice di Pa-
 ce , che più gli cada in acconcio . *E' naturale ,*
diceasi , che la legge abbia a delegarne sempre
quello del domicilio , e non abbandoni all' arbi-
trio del Procurator Regio una scelta che po-
trebbe essere fraudolenta (*4) . A ciò soggiunse

(*) Osserv. di detta Corte , 194. = *Dettato*, II art. 15. p.
 p. 5. L. v. 24 frut. p. 219. = *Dettato*

(*2) Osserv. della detta Corte III. art. 14 p. v. 14 frim.
 di Liegi , p. 4. = di Nanci , p. 4. L. an. 10. L.

(*3) *Dettato* I art. 10. p. (*4) *Tronchet*, p. v. 4. frim.
 v. 16. frut. an. 9. t. I. p. 22. 10. L.

il relatore, non essersi dalla Sezione proposto di far delegare dal Procurator Regio il Giudice di Pace, se non per accrescere la circospezione, onde vuole assicurarsi il conservamento de' beni dell' assente. Il Procurator Regio ne difende i diritti; egli offre maggiore garanzia che non un Giudice di Pace. Quindi s' ei non può traslocarsi è natural cosa, che costituisca quel giudice di pace nel quale ha migliore confidenza (*). Il dettato approvato gli permetteva delegare questo ministro (*2). Il Tribunato disse, sembrar massima che un Giudice di Pace non possa esser commesso dal R. Procuratore: tale facoltà parer riserbata ai giudici del tribunale; la voce ricercato (a), soggiungeva il Tribunato, conviene forse meglio all' uopo, e d' altronde produrrà lo stesso effetto (*3). La correzione fu accettata (*4). L' inventario essendo ordinato per l' interesse dell' assente, questa formalità è d' obbligo.

§. II. Formalità sancite onde guarentire gli amministratori de' beni dell' assente da indebite ricerche; o della visita de' beni immobili.

La legge nell' obbligo di fare un inventario dà in pari tempo all' assente una guarenzia per l' integrità de' suoi beni, ed un' altra all' economo,

(*) Thibaudeau, ivi. L.
 (*2) Compil. comunicata al Tribunato art. 14. P. v. 12. L.
 frim. an 10.
 (a) Réquis.
 (*3) Osserv. nims. del Tribunato. L.
 (*4) Dettato definitivo, art. 15. p. v. 22. vendem. an. 11, t. II. p. 59. L.

quanto alla resa de' titoli, e beni mobili; ma lo lascia esposto, rivenendo l' assente, *a dibattimento intorno lo stato in cui gli furono assegnati i beni* (*). Poichè, comunque l' inventario de' titoli provi quali stabili posseda, non ne dimostra lo stato. Per rendere intera la garanzia dell' amministratore, l' art. 126. gli diede autorità di farlo constare col mezzo di periti. La visita dee farsi da un perito eletto dal Tribunale: il rapporto è omologato in presenza del pubblico ministero; le spese, come d' amministrazione, si traggono dai beni dell' assente. La Corte d' Appello d' Angieri volea che „ non essendo fatto dimostrare lo stato de' beni immobili, si presumesse averli le persone messe „ in possesso, ricevuti in buono stato „ (*2). Ma il Codice civile in questa parte lasciò le cose nei termini del diritto comune. La formalità della visita de' beni immobili è permissiva soltanto, essendo sancita per l' interesse dell' amministratore; è una guarentia offertagli dalla legge; a lui solo sta deliberare se gli convenga o no.

§. III. *Diritti sopra le varie sorta di beni, ond' è composto il patrimonio dell' assente, conferiti per l' immissione in possesso a coloro che l' ottengono.*

Eccoci ai diritti che l' immissione in possesso attribuisce a que' che l' ottengono nelle diverse

(*) Bigot-Préameneu, espos.

de' mot. p. v. 12. vent. an. p. 1.

11. r. II. p. 478.

(*2) Osserv. di detta Corte

L.

L.

specie di beni ond'è composto il patrimonio dell'assente.

Diritti sui beni mobili.

L'art 126. definisce ciò che avverrà de' beni mobili dell'assente, cioè delle suppellettili ad uso della persona, o della casa, di quelle che costituiscono uno stabilimento, come le mercatanzie, gl'istrumenti per fabbriche etc. dei frutti naturali o civili dovuti, e tanto più del soldo sonante e dei capitali riscossi e da riscuotersi. Esso autorizza il Tribunale ad ordinare la vendita dei mobili propriamente detti, ed obbliga i posti nel possesso ad impiegare il prezzo così de' frutti che dei capitali. La causa di tal disposizione si è che l'immissione nel possedimento interinale, non essendo che una mera economia, quegli che la conseguiscono debbono soggiacere alle regole medesime dei tutori, curatori, ed altri quali siensi amministratori. La Commissione volea che la vendita della masserizia avesse luogo *ogni qual volta non fosse troppo mediocre* (*). Ma potendo l'interesse dell'assente, a norma delle circostanze, esigere ora ch'essa vendasi, ora che si conservi, fu preferito rendere lo statuto permissivo, e rimettersi alla prudenza dei giudici. Pure l'opposizione dello sposo presente deve essa ritenersi il Tribunale? Osservossi al Consiglio, *che per questo*

(*) Prog. di Cod. Civ. lib. I. tit. II. art. 2. p. 26. L.

articolo il Tribunale si terrebbe abilitato a far seguire tal vendita, non ostante simile contraddizione: che potrà quindi decretare la vendita dei magazzini d'un negoziante, quantunque alla moglie tornasse utile il proseguimento del commercio. Cotale disposizione in se pericolosa, diceasi, s'accordava male con quella che conferisce l'amministrazione de' beni al conjuge presente. La fiducia che in lui pone la legge, non permette che si conceda ai Tribunali la balia in loro supposta da questo articolo (*). Si rispose, essere l'impugnata disposizione d'interesse all'assente, e che al Tribunale si aspettava la facoltà di deliberare, secondo i bisogni (*2). Talvolta è necessario vendere i mobili, onde non periscano. Imprudente cosa sarebbe dunque avere in questo caso riguardo all'ostinazione della moglie (*3). Oltracciò gl'interessi di lei non rimangono sacrificati; avvegnachè la istanza del Regio Procuratore non diventa pel Tribunale una regola invariabile, nè scioglie i giudici dall'obbligo di esaminare, se la deliberazione proposta da quello stia coll'interesse de' conjugi (*4). Sicchè nel caso d'opposizione dal canto del consorte presente, nascerebbe una contestazione su cui dovrebbe il Tribunale decidere con cognizione di causa (*5). „ La Commissione, siccome si è detto, avea ordinata „ la vendita de' mobili, nel caso che non fos-

(*) Defermon, p. v. 12 frim.
an. 10. L.

(*2) Thibaudeau, ivi. L.

(*3) Regnier, ivi. L.

(*4) Regnier, ivi. L.

(*5) Réal, ivi. L.

„sero troppo pochi „(*) „ Questa restrizione, „ come inducente arbitrio, dimandò la Corte „ d'appello di Agen che si escludesse „ (*2). Quella di Poitiers voleva che *la mediocrità si determinasse, p. e. a 500. franchi* (*3). Quella di Parigi osservò *potere la masserizia esser molta, e nondimeno di rilievo il conservarla; v. g. una biblioteca preziosa, una raccolta rara di antichità, o di storia naturale, che l'assente avrà riunito con dispendio sa quanti fastidj e spese, e di cui sarebbe ingiusta cosa spogliarlo col titolo di provvidenza, sull'incertezza del suo ritorno* (*4). La restrizione fu levata. La Corte d'appello di Parigi chiese che *i mobili dell'assente si vendessero nel modo prescritto per quelli de' minori, cioè all'asta, dopo gli avvisi* (*5). Questa imposizione di forma soverchio precisa poteva mettere a repentaglio l'interesse dell'assente: se si trattasse p. e. d'una stamperia, d'una manifattura, un contratto da tu a tu poteva divenire più utile all'assente, che non una solenne vendita, la quale obbligando a scompagnarne lo stabilimento, esponeva a trarre men profitto dallo smercio dei separati capi. Al Tribunale fu lasciata la più gran libertà.

(*) Prog. di Cod. Civ. l. I. p. 4. L.
 § IV. art. 12. p. 26. L. (*4) Osserv. di detta Corte, p. 18. L.
 (*2) Osserv. di detta Corte, p. 5. L. (*5) Ivi. L.
 (*3) Osserv. di detta Corte,

Diritti sulle entrate.

Si è veduto altrove per quali motivi alle persone immesse nel possesso si concedettero dei diritti sulle entrate dell'assente (*). Or qui si trattava solo di determinare questi diritti. Il tempo in cui dapprima cessava l'obbligo di rendere all'assente ritornato le sue entrate era diverso, secondo i diversi paesi, ed in tutti esso terminava assolutamente a un dato punto; talchè l'assente rivenendo, e trovando anche una considerabile sostanza, rimaneva privo di tutti i soccorsi che potevano abbisognargli all'atto dell'arrivo. In molte provincie dopo dieci anni gli eredi non erano più tenuti rendere le derrate: altrove per ischermirsi da tal debito voleansi quindici anni dalla immissione in possesso; a Parigi la consuetudine portava a venti anni dopo l'immissione anzidetta (*2). La Commissione „ avea abbracciata la massima dell'antica pratica, giusta la quale tutto era delle persone „ messe in possesso, e dopo dieci anni d'assenza, le sollevava essa dal dar ragione „ (*3). Questo metodo era difettoso ed il senso d'umanità lo rifugge. Come conciliar mai colle idee di giustizia e di proprietà lo stato d'un assente che mira i suoi eredi presunti fatti ricchi delle sue entrate per lungo corso di anni, senza po-

(*) V. Capo III. Sezione I. spos. de' mot. p. v. 12, vent.
 Degli effetti dell' assenza ri- an. 11. t. II. p. 482. L.
 spetto ec. L. (*3) Prog di Cod Civ I.

(*2) Bigot-Préameneu, e. l. t. IV. art. 13. p. 27. L.

ter da loro esiger nulla, onde soddisfare ai molteplici bisogni che gli sopravverranno atteso un simile spoglio? D'altra parte, il pieno godimento delle entrate a beneficio degli eredi; è opposto al titolo loro di meri depositarj. In ragione di compenso ricevano parte di esse; tal parte sia maggiore o minore, secondo la durata dell'assenza; ma l'assente ritornando possa loro presentarsi come proprietario, avente diritto ad una parte delle derrate da loro fruite (*). Anche varie Corti d'appello erano insorte contro l'accennato sistema. Quella di Limoges l'avea riprovato del tutto. „ Essa non concedea liberamente alle persone immesse nel possesso se „ non le spese d'economia „ (*²). Quella d'Orléans riputava che tale concessione di tutti i frutti ed entrate dell'assente, questo scarico di non rendergli conto veruno al suo ritorno, fosse troppo rigido ed in certo modo contrario eziandio all'umanità, per la quale ripugna l'accrescere le disgrazie, che per avventura tennero l'assente lontano dalla patria, ed impedito dal mandare sue nuove; contrario ai principj generali che non fanno lecito ad alcuno portare la prescrizione contro il proprio titolo, nè per se mutare la causa ed il principio del possesso (*³). La predetta Corte volea che „ almeno la disposizione non fosse efficace, qualora nei dieci

(*) Bigot-Préameneu, espos. p. 3.
de' mot. p. v. 12. vent. an.

11. t. II. p. 482 e 483.

(*²) Osserv. di detta Corte

L.
(*³) Osserv. della Corte
suddetta di Orléans, p. 4. L.

„ anni si fossero ricevute novelle dell' assente-
 „ te „ (*) . La quale proposta è in parte am-
 messa dall' art 131. Le Corti d' appello di Bor-
 deaux , Bourges e Lione procuravano infirmare
 il sistema „ accordando col nome di sovveni-
 „ mento all' assente che ritorni una considere-
 „ vole porzione delle sue entrate „ (*2) . La
 stessa Commissione aveala modificata , ma in ge-
 nerale „ permettendo ai Tribunali di concedere
 „ all' assente , ritornato dopo dieci anni , una
 „ congrua somma per soccorrerne i primi biso-
 „ gni , e che essa non determinava „ (*3) . Que-
 ste ordinazioni erano state dal Consiglio assen-
 tite: solo „ avea esso posto a quindici anni il
 „ tempo in cui l' immissione nel possesso solle-
 „ verebbe dalla restituzione delle entrate „ (*4) .
 Il Tribunato osservò , *che attribuendo al ritorno
 dell' assente prima di quindici anni l' effetto di
 ricuperarne tutti i frutti raccolti sino allora , e
 dopo i quindici anni quello di privarlo di tutti ,
 i posti in possesso nel primo caso non ottene-
 vano bastevole beneficio , nel secondo l' assente
 era troppo malmenato . Questi chiaroscuri di
 favore e di rigidità rispettiva colpiscono ancora
 più se l' assente ritorni un giorno prima o un
 giorno dopo i quindici anni . Il Tribunato giu-
 dicò miglior cosa pareggiare le utilità ; per lo*

(*) Ivi .

(*2) Osserv. della Corte
 d' appello di Bordeaux , p 5.
 6. = di Bourges , p. 3. = di
 Lione , p. 19.

L.

(*3) Prog. di Cod. Civ. l. I.
 t. IV art. 13 p. 27.

L.

(*4) *Compil. comunicata al
 Tribunato , art. 15. p. v. 12.
 L. frim. an. 10.*



che approvò una scala graduata a tre tempi. Il ritorno nel primo e nel secondo arreca sempre all'assente ed ai messi in possesso diritto sui frutti, ma con diversità proporzionevole alla prossimità o lontananza del ritorno. Nel solo caso di ritorno nel terzo periodo di tempo, perde l'assente qualunque beneficio sui frutti () . Avea quindi proposto il Tribunato „ di obbligare „ le persone mandate in possesso provvisorio a „ restituire tre quarti delle entrate prima dei „ quindici anni; la metà da questi sino a trenta; e dappoi li liberava da qualunque restituzione „ (*2) . Questo sistema venne approvato colla differenza per altro, che „ gl'im- „ messi nel possesso prima dei quindici anni restituiscono quattro quinti, e dopo i quindici „ sino a trenta un solo decimo „ (*3) . La riserva fatta in favore dell'assente escludeva, almeno quanto alle prescrizioni dell'art. 127., la modificazione proposta dalla Commissione. L'assente che ritorna durante l'immissione in possesso, recuperando in parte le sue rendite, non occorre più che il Tribunale gli aggiudicasse un sovvenimento; ma la correzione fu collocata altrove, e connessa all'art. 129. essendovi luogo di applicarla nel caso che si tratti della immissione in possesso definitivo. Nella disamina fu chiesto, se l'erede il quale non sia stato a*

(*) Osserv. mmss del Tribunale.
L.

(*2) Osserv. mmss del Tribunale.
L.

(*3) Dettato definitivo, art. 16. p. v. 22. vendem. an. 11
t. II. p. 59. L.

parte del godimento che reca l'immissione in possesso, potrà dopo quindici anni ricercarne la sua porzione; l'articolo, si diceva, è limitativo, e sembra escluderlo ()*. Si rispose che *la legge chiamando a fruire provisionalmente tutti gli eredi, colui fra questi che vi avrebbe diritto, e non ne avesse ricevuta la sua quota, potrebbe ognora farsene render conto dai coeredi (*2)*.

Diritti intorno alla disposizione dei beni immobili.

Non essendo l'immissione in possesso altro che un semplice deposito, non trae seco il diritto nè di vendere nè d'ipotecare i beni stabili. „ La „ Commissione aveva esposta cotal massima, ma „ non assoggettandovi che gli eredi presunti „ (*3) che giusta il sistema di lei erano i soli amministratori generali (*4); i legatarj, donatarj e tutti che abbiano diritti soggetti alla condizione della morte dell'assente non vi erano compresi. La Corte di Cassazione disse, *che, esigendo il progetto di Codice civile una sicurtà per la resa delle cose mobili rilasciate ai donatarj, legatarj ec., doveasi medesimamente divietar loro la facoltà di vendere gli stabili donati o legati (*5)*. Essa voleva per altro che il solo assente potesse farne

(*) *Defermon*, p. v. 4 frim. L. Par. I. Div. I. Suddiv. III.
an. 10.

(*2) *Thibaudeau*, ivi. L. §. I. L.

(*3) *Prog. di Cod. Civ. I. I.* (*5) *Osserv. della Corte di*
tit. IV. art. 14 p. 27. L. *Cassazione*, p. 5e. L.

valere il divieto. *Esprimendo, dicea, non potere gli eredi messi nel possesso provvisorio vendere o ipotecare se non rispetto l'assente, si schiva la questione, se, anche non tornato il medesimo, la validità della vendita possa venire contestata (*)*. Di queste osservazioni la prima parte fu abbracciata, ed il Consiglio dilatò la proibizione a tutti che abbiano, per qualunque titolo, ed in forza dell'assente, un possesso provvisorio. La seconda non partorì alcuna formale prescrizione; poichè il divieto spettante all'interesse dell'assente, pel diritto comune non può addursi se non da colui a favore del quale è stabilito, o suoi rappresentanti.

PARTE II.

Dell'immissione in possesso definitivo.

Art. 129. Se l'assente avrà continuato per lo spazio di trent'anni dopo la provvisorio immissione in possesso, o dopo l'epoca in cui il conuge in comunione avrà presa l'amministrazione de' beni dell'assente, oppure quando sieno trascorsi cent'anni compiuti dalla nascita dell'assente, le cauzioni resteranno disciolte: tutti coloro che ne avranno il diritto, potranno domandare la divisione dei beni dell'assente, e far pronunziare dal tribunale di prima istanza la definitiva immissione in possesso.

L'immissione in possesso definitivo e provvisorio non sono della stessa natura; la provvisorio non è che un deposito, la definitiva trasferisce la proprietà. La questione era a vedere se la proprietà per questo modo trasmessa, sarebbe immutabile, o si risolverebbe pel ritorno dell'as-

(*) Ivi p. 47.

sente. La Commissione la volea „ immutabili „ le „ (*). Questo sistema venne combattuto; non avea sostegno nella legislazione attuale, nè si poteva quindi introdurre, che creando nuovi principj: ma questi avrebbero ad un tratto offeso il rispetto dovuto alla proprietà, la giustizia, l'umanità, lo spirito della legislazione sugli assenti ed i sentimenti della natura. Secondo le massime della legislazione attuale, gli eredi non avrebbero potuto diventare proprietari incommutabili, se non per una di queste due ragioni; o perchè, essendo presunta la morte dell'assente, se ne verificherebbe la successione, o perchè, in forza della prescrizione di trent'anni, sarebbero diventati acquistatori. Ora la congettura della morte dell'assente non è accettata, se non trapassati cent'anni dalla nascita di lui, e quanto alla prescrizione, non poteva essa impetrarsi. *Onde prescrivere, è necessario il possesso animo domini. Se in questo argomento potesse ammettersi la prescrizione, dovrebbe aver principio soltanto dal giorno in cui il possesso degli eredi si fa definitivo, come quello d'un estraneo; e si rifletterà, che, dando la legge al possesso provvisorio la durata di trenta anni, non rimane spazio veruno tra esso, e la trasmissione irrevocabile della proprietà, talchè avviene, che gli eredi presunti acquistino, senza prescrizione distinta, e senza avere un sol giorno posseduto animo domini. Il diritto degli eredi non può fondarsi sopra la prescrizione, essendo a ciò un ostacolo perpetuo*

(*) Prog. di Cod. Civ. lib. I. t. IV. art. 14. p. 27. L.

la qualità loro (*) . Dietro tali principj si giunse a sostenere „ che la prescrizione contro l'as-
 „ sente e suoi figli, pure assenti, non dovesse
 „ concedersi, non solo durante l'immissione prov-
 „ visoria, ma nemmeno dopo la definitiva. se
 „ non fosse di cento anni; che contro i collate-
 „ rali non dovesse acquistarsi, se non trent'anni
 „ dopo l'immissione in possesso definitivo, e che,
 „ da questo caso in fuori, non avesse luogo,
 „ se non contro i terzi „ (*2). Il sistema non
 venne intieramente approvato, ed i figli dell'as-
 sente non furono svincolati dagli effetti della
 prescrizione di anni trenta (*3). Ora, dovea il
 legislatore, con novelli principj, trasferire alle per-
 sone messe nel possesso la proprietà immutabile?
Il riguardo dovuto alla proprietà vuole che l'as-
sente ricuperi il suo patrimonio in ogni tem-
*po (*4). Venga egli o i suoi figli, quando che*
sia, non debbono essere spogliati per inabilità
*a stare (67) in giudizio (*5). Si è contro uma-*
nità aumentare le disgrazie in cui potè esser

(*) Osserv. della Corte d'ap-
 pello di Rennes p. 4. L.

(*2) Osserv. della Corte
 d'appello di Poitiers, p. 4.
 e 5. L.

(*3) Vedi l'art. 137. L.

(*4) Il Console Cambacérés
 p. v. 16. frut. an. 9. t. I. p.
 196 e 197 = Osserv. della
 Corte d'appello di Bordeaux
 p. 6. L.

(67) *Fin de non recevoir*:
 tale si è la legale indicazio-
 ne francese di quelle ecce-

zioni che il reo produce, sen-
 za entrare nel merito della
 causa, onde escludere l'at-
 tore dal presentarsi in giu-
 dizio, o ch'egli ne sia inca-
 pace per se, come il minore
 e la moglie, senza la concor-
 renza del tutore e del ma-
 rito; o perchè domandi cosa
 non soggetta a giudizio, come
 nel caso d'incorsa prescri-
 zione. T.

(*5) Il Console Cambacérés,
 p. v. 16. frut. t. I. p. 196. L.

travolto l'assente, lungi dalla patria, ed impedito di raggiugnare di se; privare di tutti i suoi beni un infelice, schiavo forse nelle mani d'un popolo barbaro, in altro emisfero, o naufrago in un'isola deserta (*). Si è contro giustizia, che allora quando ei procacciò modo di restituirsì in patria, dopo trent'anni, possano gli eredi presunti togliergli il suo, colla prescrizione (*2). „ L'equità insorgerebbe contro questi „ nuovi proprietarj „ (*3). „ Non sarebbe ribut- „ tante lo spogliare, senza riparo, chi, essen- „ dosi allontanato, compiuta la maggiore età, „ ritornasse in quella di soli cinquanta sei anni? „ Di arricchirne assolutamente gli eredi presun- „ ti, lui vivente, e sotto i suoi occhi? *viventis* „ *nullus haeres* „ (*4). D'altronde sarebbe uno scostarsi dallo spirito della legislazione intorno gli assenti, il preferire all'interesse dei medesimi quello delle persone messe in possesso. „ Co- „ tale, per se iniqua, preferenza offenderebbe „ eziandio tutti i sentimenti della natura. L'as- „ sente si vedrebbe tolto il patrimonio, in fa- „ vore di coloro, che, per vincoli di sangue, erano „ obbligati a conservarglielo; e se costoro fos- „ sero i suoi figliuoli, darebbe loro la legge „ prescrizione contra l'autore della loro vita „ (*5)?

(*) Osserv. della Corte di Caen, p. 4. = di Colmarre p. 2. L. appello d'Orléans, p. 4. = di L. Poitiers, p. 4. e 5. L.

(*2) Osserv. della Corte di appello di Rennes, p. 4. L. appello di Poitiers, p. 5. L.

(*3) Osserv. della Corte di appello di Colmarre, p. 3. = di L. appello di Bourges, p. 3. = di Lione p. 19. L.

(*4) Osserv. della Corte di appello di Rennes, p. 4. L.

(*5) Osserv. della Corte di appello di Colmarre, p. 3. = di L. appello di Bourges, p. 3. = di Lione p. 19. L.

Quindi gli scrittori tutti concordano in dire, che l'immissione nel possesso definitivo non liberò mai dall'obbligo di restituire all'assente il proprio retaggio, s'ei ritorni ()*. Sancì dunque il Codice civile, che la proprietà trasferita colla immissione nel possesso definitivo, si risolve col ritorno dell'assente (*2). Ma la disposizione fu moderata in guisa, che nè agli eredi, nè ai messi in possedimento, nè ai terzi che seco lui negoziarono potesse nuocere (*3). Dall'art. 129. è determinato il caso in cui si ottiene l'immissione nel possesso definitivo; la forma con cui si concede; gli effetti che ne scaturiscono.

DIVISIONE I.

Del caso in cui si ottiene l'immissione nel possesso definitivo.

In due casi si accorda l'immissione in possesso definitivo: 1. Quando il possesso provvisorio durò trent'anni; 2. quando passarono cento anni dalla nascita dell'assente. Nelle due ipotesi la prescrizione ha per base diversi principj; nel primo sta sopra motivi di pubblico e di privato interesse; nel secondo sulla presunzione della morte dell'assente.

(*) *Tronchet*, p. v. 16. frnt. II. Divis. II. Suddiv. II. L.
 an. 9. t. I. p. 198. L. (*3) *Ivi.* L.
 (*2) Vedi Capo III. Parte

SUDDIVISIONE I:

Della immissione nel possesso definitivo dopo trent'anni di provvisorio.

In questa prima suddivisione esamineremo a quali principj sia appoggiato lo statuto, che, dopo trent'anni di possesso provvisorio, concede l'immissione nel definitivo, e quando debba aver principio lo spazio di trent'anni.

L'immissione nel possesso definitivo in questa ipotesi non è fondata sulla congettura della morte dell'assente.

Si disputò, se, nel caso di che si parla, l'immissione nel possesso definitivo dovesse concedersi sulla congettura della morte dell'assente. „ Comunque la Commissione avesse evidente „ temente affermata la massima per l'incertezza „ della vita e della morte dell'assente, sino al „ compimento in lui dei cento anni; ella proponea d'altra parte, di rendere gli eredi „ messi nel possedimento definitivo proprietarj „ assoluti; la quale disposizione pareva aver per „ principio la presunzione della morte dell'assente, dopo trent'anni di possesso provvisorio „ nale „ (*). Alle Corti d'appello di Bordeaux, Bourges, Caen, Colmarre, Grenoble, Orléans, e Rennes parve in ciò rinvenire una

(*) Prog. di Cod. Civ. L. I. t. IV. art. 6 e 14 p. 25. 27. L.

contraddizione. „ Se l'assente si ha per vivo „ sino a cent'anni, perchè riputarlo morto „ dopo trenta „ (*)? Quella di Parigi all'incontro pretendea che i due casi dovessero intieramente pareggiarsi, e che, così dopo trenta, come dopo cent'anni, dovesse scaturire presunzione di morte, e farsi luogo alla eredità dell'assente. Ecco in quali termini sponeva il suo pensiero. *La presunzione che nasce da cent'anni d'assenza è fondata sopra due testi del diritto romano (ff. de usufr. ibid. de usufr. leg.) in cui è sancito, che l'usufrutto lasciato ad una pubblica istituzione non duri oltre i cento anni, che è, dice la legge, il termine più lungo della vita umana; e quindi arguirono i giureconsulti, con molta ragione, che l'assente ancora non debba tenersi per vivo sopra i cento anni, e che anzi dopo cento anni, dal giorno di sua nascita, debba presumersi morto. Tal presunzione è giustissima, ma non sola. Infatti, non vuolsi qui esaminare, sotto un aspetto generale, sin dove possa dilungarsi la vita umana; ma, partendo da un dato punto, a qual termine debba probabilmente finire: ora niuno pretenderà che possa un uomo durare in vita sino a cento anni, computati da qualunque tempo di essa. Già si citarono le leggi romane, e vedemmo come ragionino, considerando la cosa in astratto; ma ben altrimenti parlano, quando si tratta in partico-*

(*) Osserv. della Corte di 4. = di Colmarre p. 2. = di appello di Bordeaux, p. 6. = di Grenoble p. 6. = di Orléans Bourges, p. 3. = di Caen, p. p. 4. = di Rennes, p. 4. L.

lare d'un tale, di cui vuolsi, anticipatamente e per divinazione, calcolare l'esistenza. Ecco che cosa ordinano quanto al computo della falcidia nei legati di alimenti, pensioni annue, rendite vitalizie, d'usufrutto, e simili. Qualunque siasi l'età del legatario, la legge non presume che i legati possano durare più di trent'anni, e perciò essa considera di una egual durata quelli pure di questa natura fatti ad una pubblica istituzione: lib. LXVIII. ff. ad leg. falcid: bisogna convenire anzi, che, dietro l'esperienza ed i risultamenti che porgono le tabelle mortali, questa durata estimativa è tuttavia troppo lunga. E' una verità per l'umana specie amara, ma che non può annichilarsi nè dal nostro rincrescimento nè dalla contraria brama, che qualunque ben aitante uomo, a qualunque punto (68) del suo viaggio mortale, non può ripromettersi

(68) O il testo è mutilo, o noi non intendiamo la forza di questo calcolo o l'espressione o il calcolo è fallato. Come mai un uomo che si allontani p.e. di venti anni non si può ragionevolmente promettere di viverne altri 12. e toccare i trenta due? Veggiam bene che nissuno può ripromettersi di vivere da un minuto all'altro; ma in un calcolo d'approssimazione è ben certo che, di cento persone, 90 circa giungeranno dal dato al citato termine. Nicolò Bernulli nel suo libro *de usu artis conjecturandi in jure*, e parlando appunto del

tempo in cui un assente debba riputarsi morto, afferma che ciò avvenga quando due gradi di probabilità stanno per la morte, in ragione di uno per la vita. Procedendosi con tale computo, che lascia nondimeno troppo di forza alle presunzioni, in fatto così rilevante, è certo per le tavole discretamente esatte del Sig. Déparcieux dell'Accademia reale delle scienze ed arti, che di 814. persone viventi all'età di vent'anni 271. giunsero all'età di 72. Da ciò si vede quanti si possono promettere, presi all'età di 20. anni, sopra viverne altri 52.

ragionevolmente più di dieci o dodici anni di vita. E tutta la teorica e pratica dei contratti vitalizj sta su questi notissimi calcoli. Tanto meno potrà dunque la legge essere censurata per rigidità ed ingiustizia, se a trent'anni stabilirà la presumibile vita d'una persona. Aggiungiamo esservi nel proposito nostro una circostanza notevole, che sembra togliere ogni incertezza. Non si parla meramente d'un uomo, che vivea già trent'anni, e che perciò appunto si presume attualmente morto, ma di chi già da trenta anni non manda sue nuove. Ora è mai verosimile e presumibile, che persona viva stia trent'anni

e che la Corte d'appello di Parigi impoveriva di troppo l'umana vita. Leggansi anche le tavole del Sig. Buffon in fine al T. 3 della sua storia naturale. Computando scolarmente colle tavole suddette s'avrebbe che degli 814 un solo quarto giungesse ai 75. e non si possano ragionevolmente avere tutti per morti se non dopo anni 93. cioè 73. d'assenza. Ecco perchè, trattandosi della dissoluzione del matrimonio, qualunque sia la equa disposizione intorno i beni dell'assente, non se ne presume la morte che a 100. anni compiuti dalla nascita. Dicemmo presumere, posciachè non sono pochi gli esempj de' vissuti oltre i cent'anni. Basti per una la seguente nota riferita da Plinio il vecchio. Lib. 7. cap. 49. nel censo fatto ese-

guire da Vespasiano. *Centum viginti annos*, dice egli, *Parmae tres edidere Brixelli unus CXXV, Parmae duo CXXX. Placentiae unus CXXXI. Faventiae una mulier CXXXII. Bononiae L. Terentius M. filius, Arimini vero M. Aponius, C. et L. Tertulla CXXXVII. Circa Placentiam in collibus oppidum est Vellejadium, in quo CX. annos sex detulere, quatuor centenos videnos, unus CXL. M. Mutius M. filius Galenus Felix. Ac ne pluribus moremur in re confessi, in regione Italiae octava (cioè da Rimini sino a Piacenza) *centenū annorum censi sunt homines LIV. centenū denū homines LVII centenū videnū quinū homines duo, centenū tricenū homines quatuor, centenū tricenū quinū totidem, centenū quadrigenū homines tres. T.**

senza dare sue nuove? senza far conoscere in qualche modo la sua esistenza ai parenti, agli amici, ai compatriotti, ai convicini, e dove supponesi ch'egli abbia lasciati i suoi beni? La legge non presume per parte di veruno sì lunga rinuncia ai proprj diritti, essa pose il termine di trent'anni, come il più lungo che conceda, a promuovere ogni sorta d'azioni, rivendicare qualunque proprietà, verificare qualsivoglia credito, e, dopo questo, presume essa la deserzione; non perchè assolutamente, ed in certi straordinarj casi, lo spazio da lei prefisso non possa essere insufficiente, ma perchè non dispose essa in ragione de' casi straordinarj, essendo fatta per gli ordinarj e comuni, e non pei radi e singolari. Finalmente al pubblico monta che i beni non sieno viziati di troppo lunga inalienabilità: che possano, almeno dopo un dato tempo, essere posti in commercio, e che la proprietà ne venga assicurata. Ecco perchè gli ordinatori stessi del Codice, discostandosi dai volgari principj, determinarono, che dopo trent'anni gli eredi presunti dell'assente possano dimandare la immissione nel possesso definitivo, e diventino, in forza del giudizio che loro l'aggiudicasse, proprietarj assoluti. Ecco perchè nel titolo dell'usufrutto art. 40. dichiararono, in opposizione alle romane (69) leggi, da cui in questa parte

(69) Le leggi romane che qui si citano, sono le seguenti l. 23. Cod. §. 1. de sacrosanctis ecclesiis = l. 8. ff. de usu et usufructu et redditu

et habitatione ec. = l. 56 ff. de usufructu et quemadmodum ec. Ecco il testo di una. Si usufructus municipibus legatus erit, quaeritur quo usque

deviano, che l'usufrutto conceduto ad una comunità d'abitanti, o ad un pubblico stabilimento non duri che trent'anni, e si vede che generalmente limitarono a cotal termine tutte le azioni e l'esercizio di qualunque diritto. A che furono eglino dunque sì riservati in definire la vita presumibile dell'assente? Nostro avviso è che debba dire la legge, presumersi morto l'assente, non solo trent'anni dopo il possesso provvisorio, ma dopo le ultime nuove, così come cent'anni dopo il giorno della sua nascita, e doversi estendere questo principio ad ogni argomento; doversi tener per verificata la successione d'un assente, tanto nell'uno, quanto nell'altro caso, e conferirla a quelli tra i suoi parenti, che al momento delle ultime notizie si trovavano in grado di succedergli (*). La Corte d'appello anzidetta non liberava dalla restituzione gl'impossessati dei beni dell'assente, s'ei ritornasse: anzi suo sistema era, che in qualunque tempo si riproducesse l'assente, anche dopo la riputata verificazione dell'eredità e l'immissione nel possesso definitivo, gli eredi presunti possessori de' beni dovessero, sull'istanza di lui, rendergli quelli tra essi che potessero avere in loro mano; ma nello stato in cui fossero, e senza restituzione di frutti. Tale disposizione, di cui non parlò il progetto,

in eo usufructu tuendi sint. stat: qui finis vitae longis-
Nam si quis eos perpetuo tue-
tur, nulla utilitas erit nuda
proprietatis semper absceden-
te usufructu. unde centum
annos observandos esse con-
stat: qui finis vitae longis-
simus esset. l. 8. ff. de usu et
usufru. et reddit.
 (*) Osserv. della Corte di
 appello di Parigi, p. 20. 21.
 L.

soggiungeva la sullodata Corte, è giustissima; poichè alla fine la presunzione, qualunque siasi, debbe cedere alla verità; e, se gli eredi presunti possono venire sollevati dal restituire ciò che più non hanno, nol possono per quello che tuttavia è in loro mano. Caderebbe ancora in acconcio l'aggiungere, che se tutti o la maggior parte de' beni si rinvenissero alienati, gli eredi presunti potrebbero essere condannati a passargli, vita durante, una pensione corrispondente al valore dei beni, di che si tratta, allo stato attuale di loro fortuna, ed ai bisogni di lui (*). Tale proposta non ebbe i suffragi; si ritenne la massima generale, che, sino a cent'anni dalla nascita dell'assente, la vita e la morte ne sieno del pari incerte; e la congettura della morte non fu ammessa come motivo all'immissione in possesso finale, ove esso sia conseguenza del provvisorio.

Principj dai quali dipende l'immissione in possesso definitivo accordato in conseguenza del provvisorio.

Tale immissione ha per base, 1. l'interesse dell'assente, motivo già altrove esposto (*): 2. una regola d'ordine pubblico. Si è veduto esservi un termine, oltre il quale, non fora nè giusto nè consono al pubblico interesse di lasciare gli eredi in istato cotanto precario. Poichè dall'un

(*) Osserv. della Corte d'appello di Parigi, p. 22. (*) Cap. III. Sez. I. Degli effetti dell'assenza rispetto ec. l.

canto trascorsero dalla sparizione per lo meno trenta cinque anni, il ritorno sarebbe un evento dei più straordinarj; dall'altro, fa mestieri che la sorte degli eredi sia finalmente consolidata. Lo stato della famiglia loro può esser andato soggetto a notabili cambiamenti, per matrimonj, per morti e per tutti i casi che succedono in così lungo spazio di tempo. E' mestieri finalmente che i beni dell'assente ritornino in commercio, e che ogni ragione sulle entrate termini da parte degli eredi (*).

Da qual tempo debba scorrere il termine di trent'anni.

La Corte di Cassazione, era d'avviso, che il termine di trent'anni decorresse dal giorno in cui l'assenza fosse divenuta legale, anzichè da quello dell'immissione provvisoria in possesso. Gli eredi presunti, diceva essa, hanno una facoltà, non una obbligazione di farsi porre nel possesso interinale, e potendo quindi essere questo più o meno differito, sembra convenire che in tale argomento i varj termini debbano principiare da un punto fisso, piuttostochè dall'incerto del possedimento provvisoriale (*2). La proposizione non fu approvata, essendo utile agli eredi, e non all'assente.

(*) Bigot-Préameneu, espos.
de mot. p. v. 12. vent. an. 11.
t. II. p. 483.

(*2) Osserv. di detta Cor-
te, p. 47. 48.

SUDDIVISIONE II.

Della immissione in possesso definitivo dopo cent'anni dalla nascita (a) dell'assente.

Nondimeno la massima, che l'assente non abbiassi nè morto nè vivo, non dovea estendersi oltre ogni probabilità. Sopravviene indubitatamente un punto, in cui bisogna a forza presumere la morte dell'assente, quello che non può attribuirsi che alla più lunga vita, e cui toccano pochissimi. Perciò, per una antichissima regola, l'assente si ebbe per morto al compimento in lui di cento anni. Questa regola fondata sulla ragione fu dedotta nel Codice civile e nella applicazione di essa, venne abbandonato il progetto della Commissione. „ Esimeva essa gli „ eredi dal chiedere l'immissione nel possesso „ definitivo, dopo cent'anni dalla nascita dell'assente, e dava luogo all'eredità di pieno diritto „ (*) Il Codice civile all'incontro del trascorrimento di cent'anni non fa che un mezzo di giungere all'immissione in possesso definitivo: „ allora soltanto agli eredi non occorre „ aspettare lo spazio de' trent'anni dalla legge „ opposto alla successione loro „ (*2). Questo sistema è più utile così all'assente, come agli eredi. Quegli non può venire spogliato, se prima

(a) L'originale dice *morte*, IV art. 18 p. 28. L.
ma sembra a tutta ragione, (*2) Thibaudau, p. v. 16.
che debba leggersi *nascita*. frut. an. 9. t. I. p. 199. L.

(*) Prog. di Cod. Civ. I. I. r.



non è giudiziariamente provato ch'egli sia di fatto assente, e che dalla sua nascita sieno passati cent anni: questi ponno più agevolmente usare del diritto di disporre de beni, stantechè i terzi, cui si proponesse di venderli ovverosia obbligarli, trattano con più fiducia, essendovi un giudizio, che non nell'incertezza, se gli eredi abbiano anticipato il tempo, in cui l'eredità loro divenga.

DIVISIONE II.

Forma con cui si accorda l'immissione in possesso definitivo.

Nei due casi, in cui ha luogo l'immissione nel possesso definitivo, debbe concedersi dal tribunale di prima istanza. Vano è ripetere intendersi quello del domicilio dell'assente, il che già fu detto (*). Quanto alle persone, che hanno veste per impetrare l'immissione in possesso definitivo, egli è manifesto, essere quelle che hanno ottenuto, o sono idonee ad ottenere l'immissione nel provvisorio. Rispetto al modo di far pronunziare l'immissione in possesso definitivo, venne additato dall'oratore del governo pel caso in cui si dimandi, trascorsi i trenta anni del provvisorio. *Il Tribunale pone in essere, colle forme ordinarie, cioè con un inquisizione in confronto del Regio Procuratore, che, dalla prima*

(*) Capo II. Par. I. Divis. III.

immissione in possesso, l'assenza continuò, senza che se ne sieno ricevute novelle, e giudica l'immissione finale ()*. Suppone infatti il testo dell'articolo, che v'abbia ad essere una nuova acquisizione, esigendo che *l'assenza sia stata continua*; fatto che in tal caso deve provarsi dall'attore. Non si fece spiegazione pel caso, in cui la dimanda ha per motivo la congettura di morte; ma è chiaro che allora voglionsi giustificare due fatti; il giorno in cui nacque l'assente, e la continuità dell'assenza, essendovi immissione nel possesso interinale; in caso diverso l'assenza medesima. Questa seconda condizione è di diritto. Qualunque immissione in possesso così provvisorio, come definitivo, non potendo accordarsi che pel titolo d'assenza, basterà provare ch'essa sussista tuttora, quando sarà stata conosciuta anteriormente; e se nol sarà, fia d'obbligo dimostrare ch'essa sia, e farla dichiarare. Non pertanto in quest'ultimo caso non sarà dovere l'impetrare prima l'immissione nel possesso provvisorio: la presunzione della morte dell'assente nata dopo i cent'anni di vita dà campo all'immediato possesso definitivo,

DIVISIONE III.

Effetti dell'immissione nel possesso definitivo.

Comunque la proprietà che viene trasmessa

(*) *Bigot-Préameneu*, espos. 11. t. II. p. 433.
de' mot. p. v. 12. vent. an.

in forza della immissione nel possesso finale possa risolversi col ritorno dell'assente (*), essa conferisce nondimeno, sinchè dura, i medesimi diritti che se fosse invariabile. Da questo principio derivano i quattro seguenti effetti. 1. Autorizza la divisione tra gli eredi, perchè l'immissione in possesso introduce una specie di successione condizionata, che pone le cose nell'essere in cui restar debbono, se l'assente non ritorni. 2. E per conseguente essa conferisce ai messi in possedimento la disposizione de' fondi, cui possono vendere ed ipotecare, come ogni altro proprietario. 3. Fa loro raccogliere i frutti, essendo il godimento eziandio uno dei diritti della proprietà (70). 4. Scioglie le sicurtà; l'obbligo loro non può protrarsi oltre l'amministrazione di cui è garante: ora l'immissione in possesso definitivo rende gli amministratori proprietari, e non più a veruno soggetti.

PARTE III.

Cessazione dell' assenza.

Vi è assenza, come si disse, ogniquale volta è ignoto il sito in cui dimora l'assente, e che è incerto s'egli esista o no. Essa finisce quando

(*) V. la Par. II. di questa Sezione I. nel prin. L. *il diritto di godere, e disporre delle cose nella maniera la*

(70) Infatti all' art. 544. di questo Codice si definisce così *più assoluta, purchè non se ne faccia uso vietato dalle leggi o dai regolamenti.* T. *la proprietà: La proprietà è*

tale stato di dubbiezza è tolto; ciò che avviene per due modi, o colla nuova della morte dell'assente, o con quella della vita. L'effetto generale della cessata assenza si è di sconvolgere tutto ciò che da essa venne; ma questo è moderato secondo che vada applicato all'uno o all'altro degli accennati casi. E' dunque convenevole distinguerli; il primo è ordinato dall'art. 130., il secondo dal 131. 132.

DIVISIONE I.

Cessazione dello stato d'assenza per certezza della morte dell'assente.

Art. 130. La successione dell'assente dal giorno della sua morte verificata, resterà aperta a vantaggio dei parenti che in quell'epoca saranno i più prossimi; e coloro che avranno goduto i beni dell'assente, saranno tenuti a restituirli, eccettuati i frutti da essi acquistati in forza dell'articolo 127.

La morte dell'assente provata fa luogo alla successione. Se l'ordine dell'eredità seguisse quello dell'immissione in possesso, non vi sarebbe stato che mutare; ma non è così. „ La morte „ dell'assente può avvenire in tempo, che gli „ eredi sieno altri da quelli messi in possesso „ provvisoriale „ (*). Ora *il punto della morte, quando sia certo, regola l'ordine della vocazione* (*²). Su di questi principj è fondato l'art. 130. e determina quindi, 1. che la morte provata dell'assente faccia luogo all'eredità; 2. che

(*) Il I. Console, p. v. 16.
frut. an. 9. t. I. p. 199. L.

(*²) Tronchet, ivi. L.

i suoi eredi più prossimi *all'atto della morte di lui* vi sieno chiamati; 3. che i ritenitori dei beni per titolo di possesso siano tenuti restituirli ai successori, meno per altro i frutti con la proporzione, e giusta le regole segnate dall'art. 127. Queste disposizioni eransi presentate dalla Commissione (*).

DIVISIONE II.

Cessazione dell'assente per la certezza della vita dell'assente.

La vita dell'assente diviene certa così per prova, come per la presentazione dell'assente in persona; questo doppio modo di cessare dell'assente è ammesso dagli art. 131. 132. Ma l'esistenza dell'assente può farsi certa in due diversi ordini di cose: durante l'immissione in possesso provvisoriale, e quella nel definitivo. Giusta il sistema della Commissione questa distintiva non partoriva effetto veruno. Vedemmo, che il progetto spogliava l'assente che ritornasse solamente dopo l'immissione nel possesso definitivo (*₂): non dovette perciò la Commissione aver pensiero del ritorno dell'assente, se non nel caso che avvenisse durante l'immissione nell'*interinale*; perciò essa era stata lì. Ma una volta riprovato il sistema della proprietà irrevocabile, conseguente dall'immissione nel possesso definitivo, il Codice civile

(*) Prog. del Cod. Civ. I. (*₂) V. il Capo III. al prin.
L. r. IV. art. 19. p. 29. L. della Par. II. L.

ebbe a comprendere entrambi i casi: il primo coll' art. 131; il secondo col 132.

SUDDIVISIONE I.

Effetti di tale evento durante l'immissione provvisoria.

Art. 131. Se pendente la provvisoria immissione in possesso ricomparisce l'assente, o resta provata la sua esistenza, cesseranno gli effetti del giudicato dichiaratorio di assenza, salvo, se vi sia luogo, le cautele conservative prescritte per l'amministrazione dei suoi beni nel capo primo del presente titolo.

Quando l'immissione in possesso non è che provvisoria, il cessare dell'assenza tronca una semplice amministrazione. Conseguenze di questo generale effetto sono; 1. d'obbligare i ritenitori dei beni dell'assente a restituirglieli; 2. di abilitarlo a chieder loro conto dell'amministrazione; 3. di verificare il ricorso contro le sicurtà, tanto per le non fatte restituzioni, quanto per le mancanze d'economia, di cui debbono dar ragione i messi in possedimento. La resa però dei frutti è limitata nei termini dell'art. 127. Presentandosi l'assente, non restano a darsi ulteriori disposizioni; ma avendosi soltanto le prove di sua esistenza, e non rivenendo egli, non bisogna che i beni rimangano deserti fino al suo arrivo. Sarà questo un motivo, onde conservare il possesso provvisorio sino al ritorno dell'assente? Tale prescrizione poteva, a norma de' casi, togliergli una porzione delle sue entrate; e d'altra parte il cessar dell'assenza deve annullare tutte le straordinarie disposizioni volute dall'assenza

medesima. Risolve perciò l'art. 131. che la sentenza, onde fu aggiudicata l'immissione in possesso provvisorio, perda i suoi effetti dal momento che l'esistenza dell'assente è provata. Ma con altro mezzo si provvede, acciocchè non pertanto le cose di lui non deteriorassero pel definire dell'amministrazione. Vuole l'art. 131. che all'occorrenza si possano dare rispetto lui gli ordini sanciti dal capo I. pegli assenti presunti.

SUDDIVISIONE II.

Effetti durante il possesso definitivo.

Art. 132. Se anche dopo la definitiva immissione in possesso ricomparisce l'assente, o resta provata la sua esistenza, ricupererà i suoi beni nello stato in cui si troveranno, il prezzo di quelli alienati, ovvero i beni col prezzo medesimo acquistati (71).

Se l'immissione nel possesso è definitiva, il ritorno dell'assente toglie qualche cosa più d'una semplice amministrazione: esso distrugge una pro-

(71) Il testo francese dice: *ou les biens provenant de l'emploi qui auroit été fait du prix des ses biens vendus*: cioè: ovvero i beni provenienti dall'impiego del prezzo de' suoi beni venduti. A vedere che non inutilmente si è così compilato lo statuto, con tali espressioni, basti tra cento il solo esempio che segue: l'erede dell'assente vende un podere per due mila scudi, e con questi ne compra un altro; poscia vende anche questo, e, sia per sorte di contratto, sia per aumento temporario, ne ritrae scudi due mila cinque cento. In questo caso il prezzo è di 2000 l'impiego del prezzo di 2500 e per forza della traduzione l'erede non sarebbe obbligato restituire che i 2000. scudi di prezzo, ove la manifesta lettera dell'articolo impone la resa dei 2500. d'impiego. T.

prietà: imperocchè, quantunque i messi nel possesso non l'abbiano che risolvibile, essa è non ostante realissima, e, sinchè durò, attribui loro il diritto di godere e, disporre delle cose in modo affatto assoluto. L'assenza cedendo vi pone fine per l'avvenire, ma non toglie l'essenza già di questo diritto sin qui, e non può quindi struggere gli effetti che ne sorti. Ecco la ragione per cui „ l'art. 132. obbliga l'assente a ripigliare i „ suoi beni nello stato in cui sono „ (*). „ Gli „ eredi non hanno obbligo di restituirgli se non „ i rimasti nelle loro mani „ (*2), „ non gli è „ permessa azione nemmeno sulle vendite che se „ ne potrebbero aver fatte „ (*3) *ei non ha che il diritto di chiedere, o il prezzo, o la sostanza proveniente da esso* (*4). „ Tali modificazioni eransi richieste dalle Corti d'appello „ di Colmarre e di Parigi che impugnavano il „ sistema della Commissione, nel quale l'immissione definitiva trasmetteva la proprietà senza „ riparo „ (*5).

(*) *Il Console Cambacérés*, p. v. 16. frut. ivi. p. 197. L.
 p. v. 16 frut. an 9 t. I. (*4) *Bigot-Préameneu*, e-
 p. 197 = *Bigot-Préameneu*, spos. de' mot p. v. 12 vent.
 esp. de' mot. 12. vent. an. 11. an. 11. t. II. p. 483. L.
 t. II. p. 483. L. (*5) *Osserv. della Corte di*
 (*2) *Osserv. della Corte di* Colmarre, p. 3. = *di Parigi*
 appello di Parigi, p. 22. L. p. 22. L.
 (*3) *Il Cons. Cambacérés*,

Effetti dell'immissione in possesso generalmente rispetto ai terzi.

L'immissione nel possesso provvisorio o definitivo porta degli effetti quanto a due specie di terze persone; i figli dell'assente, e gli estranei.

§. I. *Dei figli dell'assente.*

Art. 133. I figli e discendenti in linea retta dell'assente potranno egualmente, entro i trent'anni, computabili dal giorno della definitiva immissione in possesso, domandare la restituzione dei suoi beni, come è disposto nell'articolo precedente.

I figli dell'assente presenti sono di necessità in primo grado tra coloro che hanno diritto ad essere mandati in possesso; quindi quanto fu detto circa gli eredi presunti, è da applicarsi loro. Ma rimaneva a prevedersi un altro caso, quello in cui l'assente avesse una discendenza non conosciuta nei trentacinque anni, che devono passare almeno prima che gli eredi presunti sieno stati posti nel definitivo possesso. I discendenti non debbono essere spogliati dai collateralì col pretesto di tale immissione definitiva. Infatti se queglino provano l'esistenza o la morte dell'assente, cessa ogni diritto in questi; se non provano nè l'una nè l'altra hanno per lo meno nella qualità di discendenti un titolo di prelazione ad ottenere il possesso de' beni (*).

(*) Bigot Prémencu, espos. 11. t. II. p. 484.
de' mot. p. v. 12. vent. an.

Dalla Commissione questi figliuoli erano stati trattati con rigore estremo. „ Invero, allorchè si „ presentavano nel corso della immissione nel „ possesso provvisorio, essa li ponea nel luogo „ degli eredi, che l'aveano ottenuta; ma, dopo „ il definitivo, ne gli escludeva, se non erano in „ caso di adempiere alle tre seguenti condizioni: „ 1. giustificare la morte del padre loro ad un „ tempo certo: 2. provare che allora fossero „ minori: 3. instare nei trenta anni consecutivi „ alla immissione nel possesso definitivo „ (*). Queste massime erano anche conseguenze del sistema della Commissione. Siccome essa al possesso definitivo apponea l'effetto di trasferire la proprietà assoluta contro l'assente medesimo, essa accordava miglior favore ai figli che al padre, concedendo loro questo ricorso. Non era dunque meraviglia, se da quelli volesse una duplice prova, che non si fosse acquistata la proprietà incommutabile contro il loro autore, e che, s'eglino pure non avessero tosto ricorso, ne gli scusasse la minore età, non potendo essere favoreggiati più dell'assente, che rappresentavano, se non in ragione dell'impotenza, in cui erano stati di operare. Dal medesimo sistema nasceva la prescrizione di trent'anni stabilita successivamente verso di loro, ma poteva accettarsi anche in un sistema diverso, qual disposizione d'ordine, diretta ad impedire che l'intem-

(*) Prog. di Cod. Civ. l. I. e 28.
t. IV. art. 16. e 17. p. 27.

pestive istanze non isconvolgersero lo stato delle famiglie. Le disposizioni presentate dalla Commissione furono trovate troppo aspre da molte Corti d'appello. *Perchè, dicea quella di Bourges, tanto rigore contro degli infelici fanciulli? Ed in loro confronto, qual favore possono meritare dei collaterali? Il sistema sull'immissione definitiva è iniquo e barbaro, massime nei figliuoli che non hanno verun demerito: non basta ch'eglino perdano i frutti (*)?* Quelle di Metz, e Mompellieri dimandavano, „ che almeno i figliuoli non andassero soggetti alla condizione, „ sovente impossibile, di giustificare la morte „ del padre „ (*2). E quella di Poitiers voleva anzi, „ che la prescrizione di trent'anni, dopo „ l'immissione nel possesso definitivo, non fosse „ menomamente ammessa contro gli assenti figliuoli dell'assente „ (*3). Riprovata la traslazione irrevocabile della proprietà, pel definitivo possesso, furono escluse le due condizioni di cui era base. L'art. 132. non esige dai figli la prova della morte del padre, nè della loro età minore a quel tempo: ma contro loro ammette la prescrizione di trent'anni. Si avvisò che i diritti di successione, trasmessi dall'autore loro, debbano, come tutti i diritti ed azioni, andare soggetti a prescrizione. *La ragione loro non si farà dunque più buona, se, dopo il possesso*

(*) Osserv. di detta Corte, lieri, p. 8. L.
 P. 4. L. (*3) Osserv. di detta Corte
 (*2) Osserv. di detta Corte p. 4. L.
 di Metz p. 7. = di Mompel-

provvisionale, sieno trascorsi altri trent'anni. Totale immissione ha trasferito nei collaterali la proprietà dei beni, e posteriormente eziandio avranno eglino posseduto per tempo più lungo, che non è necessario a produrre la prescrizione. Devono eglino aver diritto di opporla anche ai discendenti dell'assente, che non avranno a largnarsene se, dopo sessantacinque anni per lo meno dalla sparizione, non sono più abilitati ad una dimanda, che, siccome tutte le azioni di diritto, deve essere sottoposta a prescrizione ().*

§. II. Dei terzi estranei.

Art. 134. Dopo il giudicato declaratorio di assenza, chiunque avrà ragioni esercibili contro l'assente, non potrà sperimentarle che contro coloro i quali saranno stati messi in possesso dei beni, o che ne avranno la legale amministrazione.

Essendo per l'art. 112. ordinato, come gli estranei possano, avanti l'immissione in possesso, promuovere le loro azioni contro l'assente, non rimaneva che a risolvere contro chi le userebbero di poi. Ecco il soggetto dell'art. 134. Esso indirizza i terzi estranei contro quelli, cui è accordata l'immissione in possesso de' beni dell'assente. Infatti, da che vi sono degli economi, è manifesto ch'eglino diventano parte avversaria di chiunque fa procedere contro l'assente, a causa de' beni ch'essi amministrano. Lo statuto erasi proposto dalla Commissione (*2). Queste pa-

(*) *Bigot-Práameneu*, espos. de' mot. p. v. 12. vent. an. 11. t. II. p. 484. L.

(*2) *Prog. di Cod. Civ. I. tit. IV. art. 22. p. 28. L.*

role, o che ne avranno l'amministrazione legale, furono aggiunte sulla inchiesta del Tribunato. „ Oggetto dell'aggiunta era singolarmente di „ comprendere nell'articolo il caso dello sposo „ che abbia scelto continuare nella comunione „ ne „ (*) ; ed inoltre l'espressione generale posta in uso abbraccia del pari gli eredi istituiti nella totalità de' beni, ed i legatarj universali. Il Tribunato aveva proposto anche „ di fare in „ dirizzare le azioni contro un curatore *ad hoc*, „ ogni qualvolta non vi fosse amministrazione „ legale; nè esigeva per questo la nomina d'un „ curatore in ogni caso, ma dove occorresse „ soltanto „ (*2). Con tale mira è dettato l'art. 112. „ (*3) e provvede a tutto; poichè non ne cessa l'effetto, se non quando vi sia la dichiarazione d'assenza, che non è promossa che per giungere all'immissione in possesso.

SEZIONE II.

Effetti dell'assenza quanto ai diritti casuali che possono competere all'assente.

Quantunque tutto il sistema del titolo degli assenti abbia per base, che l'assente non si consideri nè morto nè vivo (*4), e che tale principio sia già da noi stato conosciuto in molte di-

(*) Osserv. mmss. del Tri- III. Suddiv. III. L.
bunato. L. (*4) Capo III. *Degli effetti*
(*2) Ivi. L. *dell'assenza*, §. I. II. L.
(*3) Capo I. Par. I. Divis.

sposizioni; gli è certo non pertanto, che precipuamente nella sezione che abbiamo per le mani se ne vede il dominio; essa non contiene articolo veruno, che non ne derivi o mediatamente, o immediatamente. Da questo principio infatti procedono due conseguenze: la prima che quando un tale si presenta per esercitare un diritto, che non può avvenire se non per la morte dell'assente, è obbligato a provare che l'assente più non viva: la seconda che se per l'opposto il diritto da esercitarsi suppone la vita dell'assente, è obbligato a provare che ei viva. Quindi a cagione d'esempio „ gli eredi dell'assente, che „ vogliano succedere, sono obbligati a provare „ la sua morte; ovvero la sua vita, se vogliono „ che egli abbia a succedere „ (*) . La prima di queste regole è il fondamento dell'art. 130, il quale, tranne il caso della presunzione per esso stabilita, vuole che non abbia mai luogo la successione dell'assente, se non dopo provata la sua morte. La seconda regola è l'oggetto dei quattro articoli onde è composta questa sezione. L'art. 135. stabilisce la regola in modo affatto generico: il 136. determina le conseguenze dell'esclusione intorno all'ordine di succedere: il 137. serba all'escluso la domanda di eredità: il 138. poi riserba i frutti a coloro, che godettero di lor porzione d'eredità.

(*) *Tronchet*, p. v. 16. frut. an. 9. t. I. p. 197.

§. I. REGOLA GENERALE: *Obbligazione di provare la vita di quello, mercè il quale si domanda un diritto verificato.*

Art. 135. Chiunque reclamerà un diritto competente a persona di cui s'ignori (72) l'esistenza, dovrà provare che la medesima persona esisteva quando si è fatto luogo a tale diritto: senza questa prova, la domanda sarà dichiarata inammissibile.

Questa regola non fu fatta per l'assente; non gli si può applicare, se non perchè trovasi collocato in circostanze, in cui essa sortir debbe il suo effetto; ragione, onde renduta in questo articolo generale, si estendesse a chiunque, la cui *esistenza non fosse riconosciuta*. Ma questa regola non ha effetto, qualora non sia domandata dalle parti interessate, come quella che solo stabilisce una inabilità di figura giudiziale

(72) Non senza ragione a questa voce ci discostammo noi lungo l'esposizione dal testo dei Sigg traduttori, e scrivemmo *non sia riconosciuta*. Tale dizione, nel senso più comune, così presso i francesi, come presso di noi vale conoscere una cosa già da noi altre volte conosciuta, e nel senso propriamente legale significa *confessare*. Ora nè in quello, nè in questo senso s'è mai inteso il negativo d'ignorare che è il *sapere*, talvolta per traslazione espresso col verbo *conoscere*, non mai con quello di *riconoscere*. Dicasi lo stesso della frase *non consti* adoperata in pari senso nel seguente arti-

colo 136. Se noi andiamo errati lo stimino gli amorevoli leggitori colla scorta del seguente testo. *Si deve distinguere* (nel caso dell'art 135.) *l'assente la cui vita non è certa, dall'assente la vita del quale è riconosciuta dalle parti interessate a contrastarla*. Tronchet proc. verb. 4. frim. an 10 E' manifesto che il vocabolo *reconnuë* qui, anche secondo l'eposto del N. A., non può pigliarsi che nel senso legale di *confessare*, onde scrisse egli: *applicarsi l'art. 113 all'assente presunto solo allorquando la sua vita fosse o riconosciuta o piuttosto non impugnata dalle parti interessate.* T.

in loro favore: vantaggio, al quale, giusta i principj per noi esposti nel titolo preliminare, esse parti possono rinunciare (*). Laonde, se, per esempio, gli eredi dell'assente non impugnassero la sua esistenza per quanto incerta si fosse, egli succederebbe: perciò nella compilazione schivandosi di parlare di *vita incerta*, si usò la espressione *esistenza non riconosciuta* (*2).

§. II. *Esclusione di colui, la cui esistenza non sia riconosciuta, dalle successioni che avvengono a suo favore e conseguenze di questa esclusione.*

Art. 136. Aprendosi una successione alla quale sia chiamata una persona di cui non consti l'esistenza, sarà quella devoluta esclusivamente a quelli coi quali essa avrebbe avuto il diritto di concorrere, od a coloro cui sarebbe spettata in sua mancanza (a) (73).

L'art. 136. applica formalmente la regola stabilita coll'art. 135. al caso che un tale, la cui esistenza non sia riconosciuta, venga chiamato ad una successione. Questo articolo pronuncia contro costui un'assoluta esclusione, abbracciando nel testo le due maniere, onde si può succedere ad una eredità; prima cioè il

(*) Vedi Volume I. edizione in 8. p. 214; edizione in 4. p. 135.

(*2) Vedi il fine del seguente §. II.

(a) Nella I. edizione: in mancanza dell'assente.

(73) Risulta da questo articolo e dai seguenti che colui

al quale è conferita l'eredità spettante all'assente la possiede e gode qual *pro-erede*, *quia se gerit pro heredem, vel putat se heredem esse*. Quindi egli userà ed adempirà tutti i diritti e doveri che vanno annessi alla qualità di *pro-erede*. T.

caso che concorrono più coeredi dello stesso grado; poscia quello che un tale sia chiamato unicamente, perchè solo in grado di succedere. Ma a quali assenti s'applica l'esclusione? Forse all'assente soltanto dichiarato, oppure anche al presunto?

Se l'esclusione sia limitata all'assente dichiarato, oppure si estenda anche al presunto.

Ecco come insorse questa questione, che fu ventilata nel Consiglio. Approvati gli articoli 135. 136. osservò taluno, che *avvenendo all'assente una eredità avanti la dichiarazione d'assenza, e dichiarandosi poscia l'assenza, gli eredi di esso dovrebbero restituirla; poichè la dichiarazione d'assenza il fa riputar morto dal giorno della sparizione: il qual caso, aggiungevasi, che può non men di frequente aver luogo, non essendosi preveduto, si proponeva in conseguenza di riempir la lacuna con questo articolo: Se una successione o alcun altro diritto ha luogo a pro dell'assente, dopo la sua sparizione e prima che sia dichiarato tale, e poscia non ritorni, o non sia provato che visse, quando ebbe luogo il diritto o la eredità, i suoi eredi dovranno restituirla a coloro ch'egli ne avrà privati (*)*. La corte d'appello di Aix aveva già osservato, „ poter avvenire che abbia luogo una „ successione anzichè sieno spirati i primi cinque

(*) *Maleville, p. v. 4. frim. an. II.*

„ anni di assenza; nel qual caso era d'uopo o
 „ sospenderne la divisione, finchè non sieno com-
 „ piuti i cinque anni, il che non pareva nè
 „ giusto nè consentaneo al pubblico interesse, o
 „ assegnare *interinalmente* la sua parte all'assente,
 „ coll' obbligazione di restituirla dopo la dichia-
 „ razione d' assenza „ (*). Fu opposto nel Con-
 „ siglio, *che la presunzione di morte non potrebbe*
in tal caso riferirsi fino al giorno di sua par-
tenza, poichè non è legalmente provato (*2).
 L'autore della proposizione rispose, *che vi avea*
differente giurisprudenza intorno la questione del
tempo nel quale l'assente si presumesse mor-
to: che a Tolosa ed a Bordeaux si reputava
tale solo dopo dieci anni, ma che a Parigi si
presumeva morto nel dì della sua sparizione, o
di sue ultime nuove (*3). Tale risposta non ri-
 solveva la difficoltà, come quella che non ac-
 cennava alcun mezzo per conoscere il dì della
 partenza. Ma pur questa era solo una questione
 incidente; perocchè la principale si riferiva alla
 massima della proposizione. Prima che si decidesse,
 se la presunzione di morte cominciasse dal dì
 della sparizione, era d'uopo esaminare se sa-
 rebbe essa l'effetto della dichiarazione d' assenza.
 L'autore della proposizione si era su di ciò evi-
 dentemente ingannato, ritenendo per certo, che
la dichiarazione d' assenza riputar facesse morto
l'assente, mentre si riconobbe anzi essere la

(*) Osserv. di detta Corte an. 10. L.
 P. 5. L. (*3) Maleville p. v. 4. frim.
 (*2) Réal, p. v. 4. frim an. 10. L.

vita e la morte dell'assente del pari incerte, se non passati cent'anni dalla sua nascita (*). Il perchè avvisando il Consiglio non dover modificare così semplice e naturale principio, la proposizione non venne accettata. Questa fu tuttavia l'occasione, che, discutendosi una più rilevante quistione, si esaminò quando l'incertezza della vita e della morte dovesse avere cominciamento; se durante la presunzione d'assenza, per modo che escludesse dalle successioni non pur l'assente dichiarato, ma eziandio il presunto; ovvero soltanto dopo la dichiarazione d'assenza, di modo che l'assente presunto, riputandosi vivente, raccogliesse le successioni, che avessero luogo a suo favore. I pareri furono sulle prime diversi. *Dopo la dichiarazione d'assenza*, dicevano alcuni, *non essendo la vita dell'assente più probabile della morte, debbe provarsi per raccogliere una eredità: laddove, finchè l'assenza non sia legalmente riconosciuta, l'assente è dalla legge riputato vivo, purchè non ne sia provata la morte* (*2). Altri osservarono, *esservi alcune azioni soggette alla condizione di provare l'esistenza di colui in nome del quale sono intentate. Di tal fatta, diceasi, è l'azione per pagamento di una vendita vitalizia, non che l'azione per domanda di eredità. Se un procuratore di un assente si produca per ricevere una eredità in nome del suo mandante, il cui man-*

(*) Capo III. Degli effetti del' assenza, §. I. II. L. an. 10. (*2) Portalis, p. v. 4. frim. L.

dato abbia una data troppo antica, non verrà ascoltato, ove non provi esser vivente l'erede per lui rappresentato. Queste regole non si debbono confondere colle presunzioni dalla legge ammesse, qualora trattisi di provvedere all'amministrazione de' beni dell'assente, il quale verrà escluso dalla successione, anche prima che sia dichiarata l'assenza, quando non si provi la sua esistenza; nè potrà riprodursi, se non coll'azione in domanda di eredità, la quale dura trent'anni (*). E' d'uopo esporre le ragioni, onde ciascuno di questi sistemi fu sostenuto, oppugnato e difeso. Ciò che venne detto per istabilire il primo, e rifiutare il secondo può ridursi a tre punti. Si fece dapprima questione sul principio stesso, su cui il secondo sistema è appoggiato. *Se vi sono ragioni, diceasi, per decidere che l'assente non possa andare in possesso d'una eredità, qualora non sia provato esser vivente, non ve ne sono puranche di altrettanto convincenti, per non permettere ad un coerede, che debbe concorrere con esso lui, di ricevere esclusivamente l'eredità, ove non provi lui esser morto (*2)?* Si posero secondariamente in chiaro lume gl'inconvenienti che s'incontrerebbono, non riputando vivo l'assente presunto. *Ne avverrebbe, diceasi, che un cittadino, appena imbarcato, diverrebbe incapace a succedere (*3).* „ Invano „ avrebbe lasciato un procuratore „ (*4); e s'ei

(*) Tronchet, ivi.

L.

(*3) Réal, ivi.

L.

(*2) Il I. Console, p. v. 4.
frim. an. 10.

L.

(*4) Portalis, ivi.

L.

risiedesse in America, inutilmente manderebbe uno a rappresentarlo nella divisione di una eredità; poichè potrebbe domandarsi la prova che ei sia vivo, col pretesto che per ventura fosse morto tra la sottoscrizione e l'arrivo del mandato. Nella quale ipotesi più non vi sarebbe alcuna relazione tra gli abitanti di diverse contrade, e dovrebbe pur cancellarsi dalla legislazione il principio, che permette di operare per mezzo di procuratore (*). Mercè queste riflessioni si conchiudeva, doversi restringere la necessità delle certificazioni di vita alle sole rendite vitalizie (*2), e che per tal modo, ove un assente abbia lasciato procuratore, la prova ch'ei viva, onde ammetterlo a succedere, non dee esigersi prima che sia dichiarata l'assenza (*3). Finalmente venne osservato, che la questione pareva già talmente decisa dall'art. 113., che, approvandosi l'opposto avviso, dovrebbe mutarsi l'articolo medesimo. Se in fatto, diceasi, il presunto assente è incapace di succedere, non si possono conservare nella legge le disposizioni risguardanti il modo di raccogliere i retaggi che hanno luogo a suo favore (*4); le quali disposizioni costituiscono appunto l'art. 113., il qual suppone che la eredità sia per toccare a lui (*5). Ma confutandosi queste obbiezioni fu risposto alla prima colla giurisprudenza. L'erede presente, diceasi, succede sempre, senza che gli sia

(*) Portalis, ivi.

(*2) Ivi.

(*3) Ivi.

L.

L.

L.

(*4) Il I. Console, ivi. L.

(*5) Maleville, ivi. L.

mestieri provar la morte dell' assente ; poichè , trattandosi di successione , i Tribunali non conoscono altri eredi , che quelli che si presentano , salvo agli assenti il diritto di rivolgersi in progresso a questi eredi , e di far loro restituire quella parte che poteva ad essi spettare (*). Non si sono mai accettati nelle eredità i procuratori degli eredi assenti , la cui vita fosse incerta , e allora solamente non richiedevansi attestazioni di vita , quando o la data della procura non potesse far insorgere alcun dubbio , o fosse certo vivere il rappresentato (*2). Tutto si riduce a questa semplice distinzione : què che si producono a raccogliere una eredità per l' assente , debbono provare ch' ei viva ; ma què che si presentano per ereditare in mancanza dell' assente , non sono obbligati a provar nulla , come coloro che traggono da se medesimi i loro diritti , ed esclusivamente gli esercitano , allorchè niuno vi abbia che possa seco loro concorrere (*3). Questa giurisprudenza , soggiungeasi , ha solida base . Per succedere è d' uopo provar che si viva : laonde , ove un tale adduca il fatto della vita per entrare a parte di una eredità , è in debito di provarlo (*4). Alla seconda obbiezione venne opposto , che gli accennati inconvenienti non erano veri : poichè l' assente non perde irrevocabilmente il diritto , per non aver somministrata la prova di sua vita , rimanendogli la peti-

(*) Il Ministro della giustizia , p. v. 4. frim. an. 10. L.

(*2) Tronchet , ivi. L.

(*3) Il Console Cambacérés , ivi. L.

(*4) Regnier , ivi. L.

zione di eredità che dura trent'anni (*). Spiegandosi finalmente l'art. 113., fu conciliato col sistema nel quale l'assente presunto non si reputa nè vivo nè morto. Diceasi *doversi distinguere l'assente, la cui vita non è certa, dall'assente la vita del quale è riconosciuta dalle parti interessate a contrastarla; come sono coloro cui il Regio Procuratore è incaricato di rappresentare nelle successioni, e cui riguardano le leggi 24. Agosto 1790; 11. febbrajo 1791: e gli altri sono quelli ai quali s'applica l'articolo (*2).* Questo sistema la riportò; e l'art. 136; oltrechè non distingue per alcun modo l'assente presunto dall'assente dichiarato: la sua ordinazione, non che quella dell'articolo precedente, fu universalizzata, onde impedire che questa distinzione non venisse in uso, e acciocchè l'art. 113. fosse applicato all'assente presunto solo allorquando la sua vita fosse o riconosciuta o piuttosto non impugnata dalle parti interessate. Infatti la parola *assente* era adoperata in amendue gli articoli 135. 136. (*3). Al Consiglio fu osservato, *che questa locuzione evitava*

(*) Ivi.

(*2) Tronchet, ivi.

(*3) Questi articoli erano così concepiti.

Art. 22. Chiunque invocasse un diritto, che non si verificasse in un tale, la cui esistenza fosse contrastata, dopo la sua partenza, dovrà provare che questo tale esisteva allorchè verificossi il diritto; finchè non siasi fatta

L. questa prova, sarà inammissibile la sua dimanda. *Det- tato 3. proc. verb. 4. frim. an. 10.* L.

Art. 23 Qualunque eredità, sarà esclusivamente conferita ai soli parenti coi quali l'assente avrebbe avuto diritto di concorrere, od ai parenti del grado susseguente. *Det. 3. ivi.* L.

l'equivoco dell' art. 113., dal quale potrebbesi conchiudere, che, trattandosi di successione, non abbiavi altro assente che il dichiarato; poichè su di ciò si chiama indifferentemente assente colui che non si trovi nel luogo ()*. Per la qual cosa fu proposto, che al termine *assente* si sostituissero queste parole: *Quegli la cui esistenza non sia riconosciuta* (*2). Tal proposizione fu ammessa.

Effetti dell' esclusione quanto all' ordine di succedere.

Anche un' altra difficoltà bisognava togliere. Se le persone impossessate si presentassero per ricevere un' eredità in testa dell' assente, e si chiedesse loro la prova ch' ei vivesse al tempo della verificata successione; non riuscendo tal prova, a chi dovea conferirsi l' eredità? Ai rappresentanti l' assente, o a quelli che dopo lui fossero i più vicini di grado nell' ordine di succedere? La successione è concessa dall' art. 136. a coloro che in mancanza dell' assente sono chiamati ad ereditare; se l' assente avesse a concorrere con dei coeredi, l' eredità è divisa tra questi; se nel suo grado egli fosse il solo, essa passa agli eredi del grado seguente. Dunque i rappresentanti dell' assente ne sono esclusi, e non possono esserne a parte che per proprio titolo. Con questa disposizione l' art. 136. rafferma la

(*) Ivi.

L. (*2) Ivi.

L.

massima, che anche dopo la dichiarazione d'assenza, la vita e la morte dell'assente rimangono egualmente incerte (*) Imperocchè se la presunzione della morte di esso fosse motivo della sua esclusione, non vi ha dubbio che i rappresentanti n'avrebbero dovuto prendere il luogo.

§. III. *L'esclusione dell'assente non è irrevocabile.*

Art. 137. Le disposizioni dei due precedenti articoli avranno luogo senza pregiudizio dell'azione di petizione di eredità e degli altri diritti spettanti all'assente, ed a' suoi rappresentanti, ed aventi causa da esso, e non si estingueranno che trascorso il tempo stabilito per la prescrizione. (74)

L'esclusione contro l'assente sancita dall'art. 136. potea opporglisi al suo ritorno. Poteasi dire non esser riparabile, e contrastargli il diritto di promuovere nei trenta anni la petizione d'eredità. L'art. 137. previene questa falsa applicazione della legge, riservandogli al ritorno il diritto di tale domanda.

§. IV. *Essa concede i frutti nei tempi intermedj.*

Art. 138. Finchè l'assente non si presenterà, o le azioni a lui competenti non saranno promosse in suo nome, quelli che avranno avuta la successione, lucreranno i frutti da essi precetti in buona fede (75).

(*) Portalis, ivi.

(74) La petizione di eredità, che dai Dottori si definisce *actio qua quis hereditatem vindicat, quæ ad ipsum jure pertinet*, viene prescritta col decorso di trent'anni art.

L. 2262. Cod. Napol. e ll. 7. e 10. Cod. Just. *de petitione heredit.*

T. (75) Questo articolo racchiude una di quelle massime di legale equità che sono di tutti i tempi, e di tutti

L'assente, venendo a recuperare l'eredità, potea anche pretendere che i suoi diritti fossero retrogradi all'atto che quella si verificò, e che se gli appartenga quindi ragione sui frutti da altri raccolti sino al punto del suo godimento. Cotale erronea pretensione è frenata dall'art.

i Codici; cioè che il possessor di buona fede acquista i frutti che raccoglie. In altri luoghi del medesimo Cod. Nap. è ritenuto un tale principio, e specialmente nell'articolo 549. ove si dichiara espressamente, che il semplice possessore fa suoi i frutti solamente quando possiede in buona fede. In varie leggi romane eziandio si riscontra questo principio di diritto: ne riporteremo due che per la precisione e sapienza con cui furono dettate meritano bene di essere lette. La prima è la legge 25. §. I. ff. de usuf. *Bonae fidei possessor in percipiendis fructibus id juris habet quod dominis praediorum tributum est.* La seconda è la leg. 136. ff. de reg. jur: *Bona fides tantundem possidenti praestat quantum veritas quoties lex impedimento non est.* Vedi inoltre la l. 48. ff. de acq. rer. dom.

Questo articolo abbisogna di rischiaramento laddove dice, che quelli che avranno avuta la successione lucreranno i frutti percetti in buona fede. Di qual buona fede si parla? Il senatusconsulto ad petitionem haereditatis factam, ra-

gionando di eredi di buona fede li definisce *bonae fidei possessores sunt qui se haeredes esse existimant*: e per l'opposito *malae fidei possessores qui cum scirent haereditatem ad se non pertinere hanc invaserunt.* La buona fede qui descritta sembra non esser quella dall'articolo voluta; poichè costoro sono già possessori di buona fede per l'articolo antecedente 136. e l'articolo medesimo 138. il suppone. A che dunque si riferirà questa buona fede? A noi sembra che questa frase nulla più aggiunga che una semplice ragione del disposto dall'articolo, e che il vero netto senso del medesimo sia il seguente: coloro che avranno raccolta la eredità a norma degli art. 136. e 137. finchè non si presenti l'assente ec. cioè finchè i possessori dell'eredità suddetta sieno di buona fede, lucreranno i frutti da essi percetti in buona fede, cioè lucreranno i frutti di tale eredità, i quali frutti, atteso le disposizioni dell'art. 136. non che del 138. sono raccolti in buona fede, finchè non si presenti ec.

T.

138, che risolve non avere voluto la legge derogare alla massima generale, che il possessore di buona fede guadagna i frutti.

SEZIONE III.

Effetti dell' assenza rispetto il matrimonio.

Dei due articoli ond' è composta questa sezione, il primo concerne il nuovo matrimonio che potea stringersi dallo sposo presente; la seconda gli concede l' eredità, se l' assente non abbia eredi.

§. I. Del nuovo matrimonio contratto dallo sposo.

Art. 139. L' assente il di cui consorte ha contratto un altro matrimonio, sarà egli solo ammesso ad impugnare questo matrimonio, o personalmente o col mezzo di un suo procuratore munito della prova della di lui esistenza.

Tre cose voglionsi esaminare nell' art. 139. la validità del matrimonio per se; chi possa opporre la nullità; lo stato del figliuolo nato di tal matrimonio.

Natura di questo matrimonio.

E' regola in ogni tempo avvalorata, che non può contrarsi un secondo matrimonio senza lo scioglimento del primo. Giusta una pratica quasi universale, la presunzione nascendo dalla più lunga assenza, e dalla più invecchiata età, fosse pure di cent' anni, non è accettata a supple-

mento di prova per la morte di uno de' conjugi. Non può il contratto più rilevante di tutti dipendere da una semplice presunzione, sia per dichiarar nullo il già formato, sia per istringere un nuovo, il quale, ritornando l'assente, non sarebbe che soggetto di scandalo e di disturbi. Se il consorte d'un assente avesse contravvenuto a norme sì certe, se avesse stretti dei nuovi legami, senza riportare la prova dello scioglimento de' primi; tal matrimonio fora nullo, e l'assente che ricomparisse conserverebbe solo il diritto di legittime nozze (). Da tal regola erasi discostata la Commissione nell'autorizzare il conjugé presente a maritarsi, ove l'assente avesse compiuti i cent'anni. L'articolo da essa proferito era questo: *L'assenza di uno de' consorti, senza che se ne abbiano avute notizie, non basta per abilitare l'altro a contrarre un nuovo matrimonio; egli non vi può essere ammesso se non colla positiva prova della morte dell'altro conjugé, quando almeno l'assente non abbia compiuti i cent'anni* (*²). Le Corti d'appello d'Orléans e Tolosa chiedeano, „ quali „ sarebbono i diritti dell'assente, se ritornasse, „ quantunque in età di cent'anni „ (*³). „ Quella „ di Parigi ricorreva contro l'eccezione dalla „ Commissione proposta, e voleva che si tenesse „ la regola ordinaria di non ammettere un se-*

(*) Bigot-Préameneu, espos. I. r. IV. art. 27. p. 29. L. de' mot. p. v. 12. vent. an. (*³) Osserv. della detta II. r. II. p. 484. L. Corte di Orleans, p. 6. = di (*²) Prog. di Cod. Civ. I. Tolosa p. 5. L.



„ condo matrimonio , se non se svincolato il primo , sia per morte , sia per divorzio „ (*). Il ricorso ebbe esito , e quindi l'osservazione delle Corti d'appello d'Orléans e Tolosa divenne senza scopo .

Chi possa impugnare il matrimonio .

La Commissione avea proposto di concedere allo sposo assente d'impugnare il matrimonio stipulato durante la sua lontananza. *Questa disposizione trasmutava in legge le belle massime dell'avvocato generale Gilbert-de-Voisins , che dicea ; l'incertezza della morte di uno de' congiugi non deve mai far luogo a stringere un matrimonio nuovo , ma neppure a sturbare un matrimonio già contratto (*2).* La disposizione venne approvata . *Si volle dunque , che il matrimonio stipulato durante l'assenza non potesse venire oppugnato che dallo sposo medesimo , alla sua venuta , o dal procuratore di lui . La maestà del matrimonio non concede essere posta a pericolo per l'interesse pecuniario de' collaterali , e dee bastare ai figli d'una congiunzione di buona fede l'esercitare i diritti loro di legittimità , diritti che , in tal caso , non potrebbero contrariarsi nemmeno dai medesimi figli del primo talamo (*3).* Nondimeno la forma del dettato esibito dalla Commissione era sconvenevole . Diceva

(*) Osserv. di detta Corte, L. spos. de' mot. p. v. 12. vent. p. 29.
 (*2) Tronchet, p. v. 4. frim. t. II. p. 485. L.
 an. 10. L.

(*3) Bigot-Préamencu , e-
 t. II. p. 485. L.

essa: se per altro accadesse, che si fosse contratto un nuovo matrimonio, non potrebbe venire sciolto, sul solo pretesto dell'incertezza della vita e della morte dell'assente; e sinchè l'assente scomparso non si riproduca o non ricorra, per mezzo di procuratore speciale, munito della prova positiva dell'esistenza di questo conjugge (*). Già le Corti d'appello di Besanzone e di Bordeaux aveano osservato „ essere contro la „ dignità della legge lo stabilire, in un articolo (*2), un divieto di matrimonio, e prevenire nel seguente che potesse violarsi „ (*3). La osservazione fu ripetuta nel Consiglio di Stato. *I due articoli presentati, diceasi, sembrano contrariarsi. Sancisce il primo, che l'assenza dell'uno de' consorti non autorizza mai l'altro a stipulare nuove nozze: suppone il secondo che tali nozze siensi potute stringere* (*4). Almeno il vizio è nel dettato. Comunque la saviezza delle massime, che sono base dell'ultimo articolo, non possa venire contestata, è vi però alcuna incongruenza nel modo con che sono espresse: l'eccezione offre una troppo manifesta contraddizione alla regola. E' mestieri che la legge, prevedendo la possibilità di tali maritaggi, non sembri autorizzarli apertamente: essa non dee che porgere un rimedio per l'evento che

(*) Prog. di Cod. Civ. l. I. t. IV. art. 28. p. 29.

(*2) Veggasi l'art. 27. del Prog. del Cod. or or riportato.

(*3) Osserv. della detta Corte di Besanzone, p. 3 = di Bordeaux, p. 7. e 8.

(*4) Béranger, p. v. 4. frim. L. an. 10.

possa accadere (*). Perciò nel testo dell'art. 139. si evitò l'enunciazione del divieto, che è di diritto comune, e si disse soltanto „ che il marito, il quale avesse potuto stipulare lo „ sposo presente, non potrà impugnarsi che da „ quello assente „ (*2).

Stato de' figliuoli di tale matrimonio.

Dimandava la Corte d'appello di Rennes *qual sarebbe lo stato civile de' figliuoli del secondo matrimonio? La legge dee provvedervi*, soggiungea essa. *In massima, la buona fede del secondo matrimonio, o anche quella dell'uno de' coniugi, basta per assicurare lo stato de' figli* (*3). Questo principio fu poscia stabilito dagli art. 201. 202. del Codice civile: era vano annunziarlo nel titolo *degli assenti*. Esso applicasi al caso eziandio dell'art. 139. *Lo stato civile d'un fanciullo nato da simile matrimonio*, disse l'oratore del governo, *dipende dalla buona fede con cui venne questo contratto da' suoi genitori, o anche da uno di loro. Non solo la persona, alla quale si congiunge taluno in secondo matrimonio, può avere ignorato il primo nodo; può anche avvenire che lo sposo dell'assente abbia creduto d'avere prove positive della morte di lui, ingannato da false relazioni, o da narrazioni erronee contenute*

(*) Thibaudeau, ivi. L.

(*3) Osserv. di detta Corte

(*2) Ivi = *Decisione*, ivi. L. p. 18.

L.

in atti autentici, o in qualsivoglia altra guisa ()*.

§. II. *Lo sposo presente raccoglie il retaggio dell' assente che non abbia lasciato erede.*

Art. 140. Se il conjuge assente non avrà lasciati parenti capaci (a) di succedergli, l' altro conjuge potrà dimandare l' immissione provvisionale nel possesso dei beni.

In mancanza di parenti dell' assente, l' articolo 140 chiama il conjuge presente ad usare la facoltà che gli è concessa dall' articolo 767. del Codice civile, ed a succedere all' assente. La Corte d' appello di Parigi tenea questo articolo come inutile e fuori di luogo in questa sezione. *Essendo lo sposo, in difetto di parenti, erede legittimo, essa diceva, è chiaro, senza esprimerlo, ch' egli potrà dimandare l' immissione in possesso de' beni del suo consorte assente, se non abbia parenti idonei a succedergli: e questo incontrastabile diritto sarà viemmaggiormente fuori di pericolo, se gli articoli della sezione, dettati accuratamente, come essere lo debbono, sieno concepiti in termini generali che chiamino indistintamente tutti gli eredi presunti. Bisogna d' altra parte riflettere, che tale articolo è mal collocato nella sezione medesima: Degli effetti dell' assenza rispetto il matrimonio. Nell' articolo non si parla del matrimonio, ma soltanto d' un diritto utile della moglie o del marito (*2). Il*

(*) *Bigot-Préameneu*, e- grado di succedergli; in francesi *habiles à ec.*
spos. de' mot. p. v. 12. vent.
an. 11. t. II. p. 485. L.

(*2) Osserv. della Corte di appello di Parigi, p. 23. L.

Consiglio non fu mosso da questa osservazione. Dall'art. 140. è determinato uno degli effetti dell'assenza quanto al matrimonio: imperocchè sono queste due cause del matrimonio e dell'assenza riunite, che conferiscono allo sposo presente il diritto di far valere il titolo *unde vir et uxor*, quanto alla successione dello sposo assente. E' dunque l'articolo qui nel suo luogo. Non era inutile. Infatti l'art. 120. accorda l'immissione in possesso agli eredi dell'assente, senza distinzione, ma eravi poi sicurezza, che nell'applicazione non si pretendesse ridurre tal vocazione agli eredi del sangue, o a coloro che fossero espressamente mentovati nel titolo?

CAP. IV.

Della vigilanza sui figli minori del padre scomparito.

La legge non dovea tenersi al caso che la madre fosse scomparsa; posciachè avendo il padre autorità su tutta la famiglia, e podestà patria ne' suoi figli, la sparizione della madre in nulla cambia lo stato delle cose. Ma non è così, ove sia il padre che sparisca. Se l'assenza di lui lo facesse presumere morto, non ne verrebbe impaccio: il titolo *Della minore età, della tutela, e della emancipazione* costituisce ai figli un protettore ed un sostegno. Ma, non riputandosi l'assente nè vivo nè morto, questo titolo non poteva invocarsi, e la legge doveva ordinare quello che avevasi a fare. Ciò che potea

compiere di meglio era applicare a questo caso possibilmente le regole della tutela. Dovea essa prevedere tre ipotesi; quella in cui vivesse la madre; quella in cui la madre fosse morta; e quella in cui i figliuoli fossero nati d'altro matrimonio che quello concluso collo sposo presente. Alla prima si riferisce l'art. 141.: alla seconda il 142.: alla terza il 143.

§. I. *Del caso in cui vi sia la madre.*

Art. 141. Qualora il padre siasi reso assente (a) lasciando figli in età minore nati da un comune matrimonio, la madre ne avrà la cura, ed eserciterà tutti i diritti del marito, relativamente all'educazione ed amministrazione de' loro beni.

L'art. 141. si limita ad applicare al caso, in cui vi sia la madre, le disposizioni dell'art. 390 che le conferiscono la tutela di pieno diritto, sopravvivendo al padre.

§. II. *Del caso in cui la madre sia morta.*

Art. 142. Sei mesi dopo l'allontanamento (b) del padre, se a quell'epoca fosse morta la madre, o venisse a morire prima che sia stata dichiarata l'assenza del padre, la cura de' figli verrà dal consiglio di famiglia conferita agli ascendenti più prossimi, ed in mancanza di questi ad un tutore provvisorio.

Non essendovi più madre, o morendo prima della dichiarazione d'assenza, vuole l'art. 142. che la tutela sia data dal consiglio di famiglia col metodo ordinato nella sezione IV. del capo II. al titolo *Della minore età, della tutela e dell'emancipazione*, ragguagliando questo caso a quello della morte di ambi i genitori. La Commissione volea che dall'assenza sino allo stabi-

(a) V. la nota 63.

(b) V. la citata nota 63.

mento della tutela decretato dal consiglio di famiglia, corresse lo spazio di sei mesi (*). „ Le „ Corti d'appello di Agen, Lione, Metz ed „ Orléans insorsero contro questo termine, sem- „ brando loro pericoloso il lasciare sì a lungo „ i figliuoli in uno stato di abbandono „ (*2). Ma è mestieri risovvenirsi di ciò che fu detto intorno i varj periodi in che si distinse l'assenza, e del disordine di por mano da bel principio alle cose di un uomo, la cui assenza non ha tuttavia un carattere abbastanza probabile, onde sia possibile presumerla (*3). Uno spazio di sei mesi non è troppo lungo, acciocchè l'assenza acquisti almeno un grado leggiero di probabilità.

§. III. *Del caso che i figli sieno nati d'altro matrimonio.*

Art. 143. Lo stesso si osserverà nel caso in cui uno de' coniugi resosi assente lascierà figli in età minore nati da un precedente matrimonio.

Allorquando i figliuoli sono d'altre nozze da quelle che erano tra l'assente e lo sposo presente, questi non ha verun diritto alla tutela: essa dee passare nella famiglia loro (*4), ed ecco il disposto dell'art. 143.

(*) Prog. di Cod. Civ. l. I. tit. IV. art. 31. p. 30.

(*2) Osserv. della Corte di appello di Agen p. 5. = di Lione p. 20. = di Metz, p. 9. = d'Orléans, p. 6.

(*3) V. *Nozioni generali*, Divisione II. Suddivis. I. §. II.

(*4) V. il titolo *Della minore età, della tutela e dell'emancipazione.*

APPENDICE

APPENDICE

ANALISI

DI ALCUNI GIUDICATI ^(a)

DELLE CORTI DI FRANCIA

RELATIVI AGLI ARTICOLI DEL CODICE

CONTENUTI NEL PRESENTE VOLUME

DEI TRADUTTORI

GIAMBATTISTA PAGANI e GIOVAMMARIA FEBRARI

CORTE D'APPELLO DI BRUXELLES

STATO CIVILE — RETTIFICAZIONE — MINISTERO PUBBLICO

Domandandosi la rettificazione d'un atto dello stato civile, vi si provvederà dal tribunale competente, previe le conclusioni del Regio Procuratore, e salva l'appellazione. *Art. 99 del Cod. Nap.*

QUESTIONI

Questione I. *Allorchè un tale, domandata rettificazione del suo atto di nascita, si appella dalla sentenza di prima istanza, può citare il Procurator Regio, ed arringare seco lui in contraddittorio?*

(a) Si è creduto far cosa grata ai lettori nell'aggiungere per appendice al secondo volume la presente Analisi tratta dalla Raccolta francese di giudicati, intitolata: *Giurisprudenza del Codice Civile opera dei Signori BAVOUX e LOISEAU*. Le materie legali su cui versa il presente volume sono quasi affatto nuove all'Italia; e però era utile lo svilupparne meglio qualche punto teorico con riportarne la pratica applicazione. Che se paresse agli autori che cotai lavoro non venisse discaro al Pubblico, si assumerebbero essi il non lieve incarico di continuarlo sino al termine dell'opera, toccando però solo alcuni argomenti e principali e nuovi e difficili del Codice stesso.

Questione II. *Un tale fu sempre, e massime negli atti pubblici, chiamato Tizio, mentre nell'atto di nascita gli fu posto il nome di Cajo: ora chiede egli rettificazione di tal atto, sostituendosi al nome Cajo quello di Tizio. Si deve aderire a tal domanda?*

DECISIONE

Fu giudicata negativamente e l'una e l'altra questione.

Motivi favorevoli al giudizio della questione I.

E' indubitato che i Regj Procuratori d'ogni grado non esercitano il loro ministero in via di azione, ma di requisizione. Così è disposto per l'impero Francese dall'art. 2. tit. 8. della legge 24. agosto 1790., e per il Regno d'Italia dal *Regolamento Organico* 13. giugno 1806. all'art. 110. Se in massa è ciò vero, lo è molto più nel caso compreso dall'art. 99. Cod. Nap., il quale dice, che, instandosi per rettificazione di un atto dello stato civile, *vi si provvederà dal Tribunal competente, previe le conclusioni del Regio Procuratore, e salva l'appellazione.* Quindi è manifesto, che in questa materia, come in qualunque altra, è ufficio del R. Procuratore di dare le sue conclusioni, cioè di annunziare la sua opinione, non qual parte interessata, ma quale oratore imparziale del pubblico vantaggio. Non puossi dunque risguardare come avversario, contro cui sia lecito fare delle istanze, ed impetrare che venga condannato nelle spese. Questo sistema sarebbe assai disconvenevole, opposto alla lettera ed allo spirito della legge, che scemerebbe non poco l'alta dignità ch'essa volle attribuire al carattere di Procuratore del Re.

Motivi favorevoli al giudizio della questione II.

Questo tale pretende che sia incorso errore nel suo atto di nascita, portando egli il nome di

Cajo, mentre viene egli disegnato come Tizio e dal volgo e negli atti pubblici ed anche nei posteriori atti dello stato civile. Il ragionamento pertanto di costui equivale a questo: io nascendo non dovea essere appellato Cajo, poichè negli atti posteriori fui denominato Tizio. Il quale ragionamento si confuta da se. Non è forse l'atto di nascita che determina il nome di una persona? Non è quest'atto il primo elemento della possessione di stato? Gli altri atti dello stato civile non sono stabiliti a porre in essere i nomi delle persone, ma bensì è a ciò ordinato l'atto di nascita, come si rileva dal testo dell'art. 57. Codice Napoleone.

CORTE DI CASSAZIONE

ATTO DI NASCITA - FALSITA' - QUERELA CRIMINALE.

QUESTIONE.

La falsa supposizione in un atto di nascita d'un matrimonio tra il padre e la madre del fanciullo, costituisce un delitto di falso?

Il Tribunale criminale e speciale del dipartimento del *Pas-de-Calais* giudicò affermativamente.

DECISIONE.

La Corte di Cassazione decise che non vi fosse in tal atto falsità.

Motivi favorevoli alla decisione.

La legge sugli atti dello stato civile non ordina che sia dichiarato nell'atto di nascita, se i genitori fossero legati in matrimonio. L'articolo 56. del Codice costringe il padre a dichiarare la nascita del figlio al pubblico ufficiale, e per il successivo art. 57. non è tenuto se non se ad indicare il giorno, l'ora,

il luogo della medesima, il sesso del figlio, e nulla più concernente lo stesso: nè è già obbligato di enunciare se il fanciullo sia legittimo. Per la qual cosa tale dichiarazione può ommettersi, oppure non essere esatta, senza che incorra il padre in delitto di falso; perocchè è certo, non potersi verificare tal delitto, che allorquando cada la infedeltà e menzogna sopra parti sostanziali e costitutive l'atto stesso, non sopra parti indifferenti e deposizioni sovrabbondanti. Tale dichiarazione adunque può esser falsa, e non alterare nè l'atto, nè l'oggetto della legge. Essa non costituisce verun diritto in favor della madre o del figliuolo, ed in pregiudizio d'altri: quindi non essendovi uno degli estremi del delitto di falso, *il danno altrui*, non può considerarsi che una bugiarda asserzione, degna di rimprovero, ma non di punizione.

Obbietto e Risposta.

Obbietto. Una prova che la qualificazione del padre non è estranea all'atto di nascita di un figlio, si è, che per comprovare questi la sua legittimità, produr debbe l'atto di nascita a termine dell'art. 319. così concepito = *La filiazione della prole legittima si prova con gli atti di nascita iscritti sul registro dello stato civile.*

Risposta. Questo è un manifesto errore. Il riportato articolo 319. non ha altro oggetto, come il fa vedere il titolo sotto cui è posto, che di enumerare le *prove di filiazione della prole legittima.*

Il solo, il vero senso di tale articolo si è, che l'atto di nascita *fa prova* che il figlio in esso iscritto *appartiene al marito ed alla moglie* che vi sono disegnati come suoi genitori; ma non prova già che questi sieno veramente *maritati*, nè che il loro figlio sia *legittimo*. Infatti il matrimonio, senza cui non v'ha legittimità di prole, si giustifica, non colla menzione che di esso si faccia nei registri di nascita, ma con una copia della celebrazione di

matrimonio rilasciata dall' ufficiale dello stato civile, giusta l' art. 45. La Corte di Cassazione in Parigi, nella causa di un certo Meynard, con solenne decreto 18 vent. an. 11. ha già deciso, che l'età, il matrimonio e la morte fossero provati con atti separati, estraendone le copie dai registri che sono proprj a ciascuno di essi.

CORTE D' APPELLO DI BORDEAUX.

INTERDIZIONE - COMPETENZA - DOMICILIO.

La donna maritata non ha altro domicilio che quello del marito . . . Art. 108, del Cod. Nap.

Il maggiore il quale trovasi in uno stato abituale d'imbecillità, di demenza o di furore, deve essere interdetto, quand' anche un tale stato presentasse de' lucidi intervalli. Art. 489.

Ogni domanda d' interdizione sarà proposta avanti il tribunale di prima istanza. Art. 492.

QUESTIONE.

Allorchè la moglie, abbandonato il domicilio del marito, vive da più anni appresso il padre e la madre che abitano in luogo diverso, in quale dovrà promoversi contro di lei l'istanza d' interdizione?

DECISIONE.

La Corte decise non essere incompetente il domicilio del padre e della madre, ove da più anni dimorava la suddetta moglie.

Ragioni favorevoli alla decisione.

L' articolo 492. ordina semplicemente di portare la domanda per interdizione avanti il Tribunale di prima istanza, senza indicare, se debba questo esser quello del domicilio di diritto, o del luogo del domicilio di fatto, ove soggiorna la persona che si

vuole interdire. Il silenzio della legge significa, che essa intende doversi tale domanda promuovere innanzi al Tribunale più opportuno a verificare i fatti sui quali suole appoggiarsi tale istanza; cioè innanzi a quello del luogo dove la persona da interdarsi risiede da molto tempo, e dove noti sono i fatti che possono provare il senno o la demenza di lei. Là stanno i giudici, che, conoscendo la persona che si deve interdire, sono in istato di giudicare qual fede meritino le allegate testimonianze, e di ben bilanciare la verosimiglianza e gravità de' fatti che si adducono. Che se la donna da interdarsi sarà per ventura lontana cento leghe dal domicilio del marito, attenendosi strettamente all' art. 108., il tribunale competente, onde interrogare cotal donna, dovrà farla tradurre per sì lungo cammino alla propria sede; e così de' testimonj ec., metodo perciò pieno di difficoltà e d' inconvenienti.

Ragioni contrarie alla sentenza.

Per rimediare al grave incomodo di far venire la donna ed i testimonj al tribunale del domicilio del marito, può quest' ultimo con una lettera *requisitoria* commettere al tribunale, sotto la cui giurisdizione risiede la donna, d' interrogarla, ricevere le sue risposte e le attestazioni de' testimonj.

I valenti e dotti autori della *Giurisprudenza del Codice Civile*, BAVOUX professore di diritto, e LOISEAUX avvocato, pensano che si possa prevenire siffatta difficoltà, ed adempiere insieme assai meglio allo scopo della legge, ottenendo un atto di notorietà, che faccia legalmente constare lo stato della persona da interdarsi. Ma con loro pace si osservi, che l' articolo 496. prescrive imperteribilmente che il tribunale interrogherà il convenuto nella camera del consiglio: che se ciò non fosse fattibile, sarà interrogato nella sua abitazione da uno de' giudici a ciò deputato. Aggiunge di più, che il Regio Procuratore sarà presente all' interrogatorio. Come

dunque passar sopra a queste essenziali formalità rigorosamente dalla legge ordinate quali condizioni necessarie a poter pronunziare l'importantissimo atto della interdizione di un cittadino? Varie altre osservazioni di rilievo si potrebbero porre in campo a dimostrare l'insufficienza di questo *atto di notorietà*; ma la sola addotta pare che valga per cento altre.

Nè i processi verbali del Consiglio di Stato, nè i discorsi degli oratori del Governo, nè quelli dei relatori del Tribunato offrono verun lume su questo punto. In mezzo a questo silenzio si deve ritenere operativa pel caso la regola, che la donna maritata non ha altro domicilio da quello del marito in fuori; massimechè la domanda per interdizione rileva più che ad altri al marito.

Nè si dica che la disposizione dell'art. 108. è fondata sopra una presunzione, la quale viene distrutta tosto che viva la moglie lontana dal marito. Ciò non è vero; se il fosse, si stabilirebbe la massima che la moglie abbia diritto a crearsi un domicilio da se. Il testo dell'articolo suddetto contiene una disposizione escludente un tal diritto. L'articolo 1388. dello stesso Codice dice, che non possono i conjugii derogare alle disposizioni *proibitive* in esso contenute, tra le quali v'ha pur quella portata dall'art. 108.

Un passo del Signor *Dagar* tolto dal suo dizionario intitolato *Nouveau Ferrière* alla parola *Divorce* Sez. I. del diritto nuovo, spargerà non poca luce su questa materia. *La donna non ha altro domicilio che quello del marito. Tale disposizione è proibitiva e di pubblico diritto: la donna non può contravvenirvi, giacchè la legge la vede ognora ov'ha suo domicilio il marito e perchè è incapace di darsene un altro, neppure colla autorità del marito. La legge comprende sotto questa regola anche la residenza? L'art. 214. può risolvere il dubbio. Esso dispone, che la moglie è obbligata ad abitar col marito, ed a seguirlo ovunque egli creda op-*

portuno di stabilire la sua residenza. *Da ciò risulta che la moglie non può avere altra residenza che quella del marito; che se in fatto abiti altrove, agli occhi della legge è reputata sempre abitare col marito.*

Da tutto ciò luminosamente risulta, che il domicilio legale degli sposi non può esser diviso. Che se ciò è, non si potrà dire coi giudici di Bordeaux, che avendo l'art. 492. semplicemente ordinato di portare la domanda per interdizione innanzi al tribunale di prima istanza, se ne ha a concludere, che il legislatore intese di quel tribunale che più fosse atto a raccogliere le addotte prove; ma è più ragionevole al contrario il dire, che, non avendo specificato il tribunale, deve intendersi che abbia lasciato sussistere i principj nel titolo del domicilio stabiliti.

CORTE D' APPELLO DI PARIGI.

TUTELA ONEROSA - DOMICILIO DEL MINORE.

..... Il minore non emancipato avrà il domicilio del padre e della madre o del tutore. *Art. 108. del Cod. Nap.*

QUESTIONE.

Il minore che in uno stesso tempo ha la madre tutrice, ed un tutore oneroso incaricato del maneggio della tutela, sarà validamente citato al domicilio di esso tutore?

DECISIONE.

Fu giudicato negativamente dal Tribunale e dalla Corte.

Motivi della sentenza.

Nel caso proposto il domicilio del minore è evidentemente quello della madre, a cui in qualità di tutrice è affidata la cura della persona del mi-

nore; e non già il tutore *oneroso*, il quale, benchè abbia il carattere tutorio, non può tuttavia riguardarsi che come un agente delle faccende della tutela, non ammettendo la legge distinzione veruna tra tutore *onorario* ed *oneroso*.

Aggiunge il difensore della parte, che se la madre avea acconsentito a giovare dell' opera di un amministratore, ella non ripartì con lui però gli attributi della tutela. Il domicilio di una persona è indivisibile; la tutela lo è egualmente, massime quando viene assunta dalla madre. L' art. 108 colloca il domicilio del minore presso quello del *padre, madre o tutore*: la madre nel caso nostro unisce queste due qualità.

Motivi contraddittorj.

Quando il minore è sotto la protezione della madre e del tutore, non v' ha dubbio che in caso di litigio gli atti giudiziarij sieno bene intimati o all' una o all' altro; anzi è più conveniente indirizzarli al tutore, trattandosi di affari pecuniarij, giacchè per la nomina di un tutore *oneroso* le cure della madre si restringono alla educazione del fanciullo. La lotta giudiziaria non aspetta più a lei, che sarebbe inoltre un peso grave alle sue spalle.

TRIBUNALE D' APPELLO DI DQUAY.

ASSENZA — MINISTERO PUBBLICO.

Il tribunale, sulla istanza della parte che ha prevenuto, deputerà un notaio a rappresentare i presunti assenti, nella formazione degli inventari, de' conti, delle divisioni e liquidazioni in cui saranno interessati. *Art. 113. del Cod. Nap.*

Il ministero pubblico è specialmente incaricato di vegliare agli interessi delle persone presunte assenti, e sarà sentito in tutte le dimande che le riguardano. *Art. 114.*

Apprendosi una successione alla quale sia chiamata una persona di cui non consti l'esistenza, sarà devoluta esclusivamente a quelli coi quali essa avrebbe avuto il diritto di concorrere, o a coloro coi sarebbe spettato in sua mancanza. *Art. 136.*



Se allorchè si verifica una successione a pro di un assente, ma la cui assenza non sia dichiarata con giudicati, il pubblico ministero può esigere che questo assente venga rappresentato in una divisione da notajo specialmente delegato, oppure sia questo il caso di conferire l'eredità a coloro coi quali la persona assente avrebbe avuto diritto di concorrere.

SENTENZA PRIMA.

Il Regio Procuratore presso il tribunale civile di Lilla espone a quel tribunale che era morta certa vedova Marion; che fra i costei eredi contavasi un suo figliuolo sparito da dieci in undici anni; che gli altri eredi erano andati al possesso di tutta la facoltà della defunta Marion, e che aveansi già divisi i mobili. Per lo che in virtù dell'articolo 114. del Codice civile ricercava che fosse delegato un notajo a rappresentare il figlio Marion presunto assente, negli inventarj, conti, divisioni e liquidazioni, ove avesse interesse di entrare.

Il tribunale giudicò giusta l'istanza del Regio Procuratore.

Gli eredi della vedova Marion si appellarono.

DECISIONE D'APPELLO.

Il Tribunale di Appello annullò il giudizio del Tribunal Civile per li seguenti motivi, decidendo, che la eredità tutta della vedova Marion sia devoluta esclusivamente agli altri eredi di lei in conformità dell'art. 136, salvo il diritto di petizione di eredità competente al figlio assente Marion in forza dell'articolo 137.

Motivi a favore del giudicato d'appello.

Fra i diritti di un assente convien distinguere quelli che aveva acquistati già al momento della sua

sparizione, da quelli che si fossero in lui verificati dopo quel momento. I primi sono regolati della Sez. I. Cap. III. tit. IV. lib. I. art. 120. e segu. del Cod. Napol. gli altri dalla Sezione II. del medesimo titolo, art. 135. e segu.

Intorno ai diritti *acquistati* al tempo della sparizione, siasi o no dichiarata l'assenza, aspetta al pubblico ministero lo invigilare su di essi, essendo posti sotto la sua protezione. Quindi, a cagion di esempio, se l'assente prima di sparire abbia acquistato il diritto di raccogliere una eredità, il Regio Procuratore per gli art. 113. 114. dovrà aver cura che l'assente non venga a patir pregiudizio nella sua qualità di erede.

Ma se trattisi al contrario di diritti *eventuali*, che si verifichino dopo l'assenza, convien ricorrere alla citata Sezione II. e dirigersi a senso dell'articolo 136, il quale prescrive in tal caso, che la successione sia per intero devoluta a coloro che sarebbero concorsi coll'assente, o succeduti in sua mancanza. Si dirà forse che questo articolo non parli che degli assenti dichiarati? Si osservi l'espressione: *Aprendosi una successione alla quale sia chiamata una persona di cui non consti l'esistenza . . .* essa è generale: nè si restringe ai dichiarati assenti, ma comprende tutti coloro la cui esistenza è incerta. Sarà dunque l'art. 136. applicabile all'assente Marion, la cui vita è fuori di dubbio incerta. Qualunque diritto si venisse a chiedere in nome dell'assente, era duopo cominciare dal provar la sua esistenza: tale pur era l'antica giurisprudenza. Provi dunque il Regio Procuratore questa esistenza: se non esiste, non potrà certo succedere a sua madre. Finchè non si produca una tal prova, avrà sempre luogo la disposizione dell'art. 136. Che se questo assente ricomparirà, avrà ognora diritto di rivendicar la sua quota coll'azione di petizion di eredità a lui riservata dall'art. 137.

Motivi contrarj al giudicato d'appello.

Ad onta di tali ragionamenti persisteva il Regio Procuratore nel suo primo parere.

Diceva che la distinzione di diritti acquistati e diritti eventuali non dee ammettersi che rispetto l'assente dichiarato: che le sezioni del citato titolo IV., nelle quali si fa tale distinzione, venendo dietro al capo in cui si tratta della *dichiarazione di assenza*, tutte le ordinazioni in quelle contenute si riferiscono a questo stato di assenza dichiarata: che il figlio Marion non è dichiarato assente: che nel capo 3. titolo 4. del Codice non debbonsi ricercare le regole per risolvere la presente questione; in quello non si tratta che *degli effetti dell' assenza*, e qui non v'ha che una semplice *presunzione di assenza*, per la quale è duopo attenersi al capo I. ove si parla di essa particolarmente. Diceva, che in questo capo non si fa parola della distinzione di diritti acquistati e diritti eventuali: che il ministero pubblico per disposizione generale ed assoluta è incaricato di vegliare agli interessi del presunto assente, art. 114.; che non è lecito scemare allo statuto quella estensione che vi ha dato la legge. Infatti, potrebbesi a ragione spogliare un cittadino de' suoi diritti, e rimuoverlo da una debita successione, mentre non è dichiarato assente? Ciò violerebbe di troppo i diritti di proprietà.

Tali sono le prescrizioni del Codice in tale argomento; le quali si riducono a due punti: o un tale viene *dichiarato assente*, e allora conviene ammettere la distinzione de' diritti acquistati e diritti eventuali: o non è che *presunto assente*, e in allora tutti i suoi diritti cadono sotto la ispezione del pubblico ministero.

Avvertimento.

Altre Corti d'appello, come quelle di Liegi, di Brussella, e di Riom giudicarono questa massima in

conformità del surriferito giudizio della Corte d'appello di Douay. Queste Corti pare che abbiano a loro favore la discussione. Veggasi la compilazione del Sig. Loaré all'articolo 136 lungo il presente volume Capo III. Sez. II. §. II.

Altre Corti poi, come quelle di Colmarre e di Poitiers, ritennero un parere contrario a quello delle summentovate. Nella sessione 24 frut. an. 9. del Consiglio di Stato fu proposta una legge, avente per titolo = *Delle persone allontanate dal loro domicilio e non ancora dichiarate assenti* = Questo progetto agli articoli 1. e 4. stabiliva espressamente che si sarebbero conservati i beni e diritti che si verificherebbero in pro dell'assente non dichiarato. Sebbene non abbia cotal titolo ricevuto la sanzione legislativa, se ne conservò tuttavia lo spirito lungo la discussione, e fu base all'accettata distinzione di *presunzione d'assenza*, e *dichiarazione d'assenza*, di modo che dietro semplice presunzione d'assenza non si può privare un assente, non dichiarato tale, dei diritti di successione che potessero avvenirgli, per accordarli ai coeredi di lui. Vedi t. 2. p. 16. 17. 19. 20. 36. 37. *Discussioni nel Consiglio di Stato* stampate in Mantova con accuratezza e precisione trasportate nella lingua italiana da una società di letterati giureconsulti, fra quali a cagion di onore nominiamo il Signor CARLO FRANZINI.

Tale è difatti la soluzione che dà a questa controversia il dottissimo ed acutissimo Senatore Maleville nella sua *Analisi* tomo 1. p. 152. ediz. franc. „ lo suppongo, dice egli, che l'assente non sia „ stato dichiarato tale, il che avverrà di frequente: „ la regola insegnata nell'art. 135. Cod. Nap. si „ applicherà a questo tale? Parmi di no; poichè „ tutte le disposizioni di questo titolo fanno due „ supposizioni; una che l'assente non sia stato di- „ chiarato tale, l'altra che lo sia: e a quest'ulti- „ mo solamente deve applicarsi l'articolo. Io pen- „ so quindi, che rispetto i non dichiarati assenti „ convenga osservare le ordinazioni del capo I.,

„ massimechè non avendo presa alcuna informazione
 „ per aver tracce di questo sparito, non deesi di
 „ leggieri reputar morto „. E intorno all' articolo
 136. dice: „ che qui si parla del *dichiarato assente*;
 „ poichè, se nol fosse, sarebbe chiamato a succe-
 „ dere, ed un notajo sosterebbe le sue veci, giusta
 „ l' art. 113. “

DECISIONE DEFINITIVA

della Corte di Cassazione.

Il Tribunal supremo di cassazione in Parigi tron-
 cò colla sua decisione ogni controversia, e dispiegò
 la vera intenzion della legge, insegnando, che le pa-
 role dell' art. 136., *una persona di cui non consti
 l' esistenza (un individu dont l' existence ne sera
 pas reconnu)* non debbono intendersi che di per-
 sone delle quali non sia stata dichiarata l' assenza;
 vale a dire, che la *presunzione d' assenza* non è suf-
 ficiente ad autorizzare i coeredi dell' assente a con-
 seguire la porzione di eredità spettante all' assente.

SENTENZA DEL TRIBUNAL DI REIMS.

ASSENZA - SUCCESSIONE.

Per comprovare l' assenza, il tribunale sull' appoggio delle carte e dei docu-
 menti prodotti, ordinerà che si assumano informazioni in contraddittorio del Regio
 Procuratore, nel circondario del domicilio, ed in quello della residenza, se l' uno
 sia distinto dall' altra. Art. 106. del Cod. Nap.

QUESTIONE.

*Per comprovare l' assenza di un militare, che
 essendo collocato alla difesa di una fortezza,
 scomparve dopo la resa di questa, si debbono as-
 sumere informazioni sì nel circondario del suo do-
 micilio, che in quello della fortezza che difendeva?*

SENTENZA .

Fu deciso che si procedesse alle prescritte informazioni nel solo circondario del domicilio. *Sept. 26. prat. an. 11.*

Motivi affermativi .

Si rispondeva dall' altra parte , che una fortezza dal nemico assediata , non può in verun modo riguardarsi qual luogo di residenza del soldato che vi sta a difesa . Questo soggiorno è meramente accidentale, non dovendovi egli rimanere se non quanto il richieggano i bisogni della patria . La residenza di un militare non è in verun luogo determinato, ma bensì ovunque v' abbian palme da cogliere . L' art. 116. non parla di siffatta residenza ; perocchè non può riputarsi un tale residente in certo luogo , se non allorquando vi faccia volontariamente un abituale e lungo soggiorno, senza però aver l'intenzione d' ivi stabilir domicilio .

Motivi contraddittorj.

Il Regio Procuratore , ch' era l' opponente , richiamava a sostegno della sua opinione la lettera dell' articolo , il quale ordina la doppia inquisizione e nel luogo del domicilio e in quello della residenza . Se era mai possibile il rintracciar novelle di questo soldato , lo era nella fortezza ov' ebbe residenza . Invano si opporrebbe che la sua dimora colà non era spontanea , ma forzata : poichè la volontà va misurata allora soltanto , che si tratta di determinare il domicilio ; ma la residenza è cosa tutta di fatto . Per aver dimorato in un luogo , basta avervi vissuto .

Motivi del Tribunale .

Il Tribunale dichiarò che non poteasi considerare residenza il soggiorno che un soldato all'armata fa in una fortezza, dove sta ognora accidentalmente .

TRIBUNAL DI BRUSSELLA .

DICHIARAZIONE D'ASSENZA .

Quando una persona si sarà resa assente dal luogo del suo domicilio o della sua residenza, e dopo quattro anni non se ne saranno ricevute notizie, le parti interessate potranno ricorrere al tribunale di prima istanza, affinché sia dichiarata l'assenza . *Art. 115 del Cod. Nap.*

QUESTIONI .

Questione I. *Il tempo d'assenza decorso anzi la pubblicazione del Codice, può entrare nel computo del termine voluto per la dichiarazione di assenza?*

Questione II. *L'uno de' due presunti eredi dell'assente, può costringer l'altro a chiedere seco lui cotale dichiarazione?*

SENTENZA .

Circa la prima questione fu deciso affermativamente, e circa la seconda negativamente . *Sent. 12. frut. an. 11.*

Intorno la questione I.

Diceasi da una parte, che, volendosi computare gli anni di assenza passati avanti la pubblicazione del Codice, si dava effetto retrogrado alla legge, estendendo il suo impero sul tempo trascorso . Colui che per titolo legale amministra i beni dell'assente, andrebbe sottoposto a questo effetto ogni qualvolta ai presunti eredi fosse libero l'imputare

il tempo della sua amministrazione nel termine richiesto per farla cessare.

Rispondevasi dall'altra parte, che il Codice, permettendo in genere di far dichiarare l'assenza di una persona sparita da un certo qual tempo, non prescrive che questo tempo avesse a decorrere dalla promulgazione del Codice stesso: prescrizione che non è lecito di sottintendere. Deve aver paruto indifferente al legislatore che questo termine scorresse prima o dopo il Codice: nell'una e nell'altra supposizione il termine è sempre quello. Dov'è dunque la retroazion della legge? Non evvi retroazioni di legge se non se quando essa rapisca un diritto acquistato.

Intorno la questione II.

Il Codice permette agli eredi dell'assente di far dichiarare l'assenza, ma non lo comanda. Questo è un diritto stabilito in favor degli eredi, del quale è in loro potere il giovare o no.

Dicevano gli avversarj, che chi è presunto erede della metà dee cooperare alla *procedura* necessaria per ottenere la dichiarazione di assenza. Godrà pur questo erede dei beni dell'eredità; e quindi pur anche convenevole che ne sopporti i pesi, e divida le spese che occorrono per l'*immissione* in possesso. Sarebbe ingiusto che tra due eredi uno solo portasse il carico di un processo che ridonda eziandio in vantaggio dell'altro.

Motivi del Tribunale.

La legge non considera solo l'assenza futura da computarsi dopo la sua pubblicazione; ma riguarda semplicemente il fatto dell'assenza che avrà durato il termine prescritto.

La legge non *ordina* in nessun modo alle parti interessate di ricorrere ai tribunali, ma solamente *permette* di farlo.

DOMICILIO .

MASSIME .

Il fatto solo dell'abitazione non costituisce il domicilio, ma la residenza.

La residenza è un progetto di domicilio.

L'intenzione chiaramente manifestata di trasferire in un tal luogo il domicilio, non è che un progetto.

Per formar domicilio vi debbono concorrere e l'intenzione e il fatto.

Il domicilio conferisce altrui un diritto certo, del quale non si può essere arbitrariamente spogliati.

Il domicilio offre una sicurezza contro la mala fede, e dei mezzi certi per trovare chi volesse sottrarsi.

Il domicilio ci munisce e preserva contro ogni sorpresa.

Il domicilio è indivisibile.

Per cambiare il primo domicilio vi vogliono prove positive e intenzione formale.

Una carica temporaria non vale a far cangiare domicilio. Il fatto non suppone necessariamente l'intenzione, poichè l'intenzione ha i suoi caratteri propri e particolari. Altronde semplici induzioni non bastano per dare e torre un diritto.

Il *domicilio reale originario* è quello che ciascuno acquista nel luogo di sua nascita.

Il *domicilio reale elettivo* è quello che ciascuno si costituisce e colla volontà e col fatto.

Il *domicilio convenzionale*, che è quello che viene dalle parti eletto in un contratto, vale soltanto per quegli atti che concernono il contratto stesso.

Per istabilire un domicilio generale non vale convenirlo in un contratto.

Il *principale stabilimento* di un uomo vi è nel luogo ove nasce.

Le principali circostanze che caratterizzano il luogo del *principale stabilimento*, e quindi talvolta la traslazione di domicilio, sono ove un tale ha il centro de' suoi affari, ove tiene le sue carte, ove paga le contribuzioni volontarie, personali, mobiliari, ove esercita i suoi diritti politici, ove risiede la maggior parte dell'anno, e da dove partendo, dicesi essere in viaggio fuori di paese, ov' è nel registro della guardia nazionale ec.

Giacchè il domicilio consiste più nella volontà che nel fatto, ne segue che l'imbecille, il furioso ed il minore, non essendo capaci di consenso, non possono contrarne un nuovo.

Il padre non può obbligare il figlio emancipato a seguire il proprio domicilio. Quindi non può indursi che il nuovo domicilio del padre abbia dovuto di necessità determinare quello del figlio.

Il domicilio acquistato prima del Codice non può cambiarsi per le nuove disposizioni del medesimo.

Accettandosi una carica a vita, si acquista domicilio ov' essa dee esercitarsi, ancorche siasi dappoi rinunziata.

Il domicilio di un interdetto è invariabile, durante la interdizione; ed il cangiamento di domicilio de' curatori non può pregiudicare alla stabilità di quello (a).

Per la combinazione delle differenti leggi intorno al divorzio risulta, che la residenza di sei mesi consecutivi nel medesimo luogo, basta per costituire il domicilio in questa materia, come in quella del matrimonio (b).

La donna maritata è incapace di darsi da se un domicilio separato da quello del marito.

Il marito non può autorizzar la moglie a disgiungersi di domicilio.

(a) Sentenza 7. termid. an. 11. del Tribunal di Parigi.

(b) Sentenza 29. termid. an. 11 del Tribunale civile di Sedan.

La legge suppone che la moglie abbia la residenza del marito.

La residenza di un militare non è in verun luogo determinato; ma ovunque la difesa della patria lo chiama. (c)

Non si reputa riseder uno in un luogo, se non quando vi fa volontariamente un soggiorno abituale e lungo, senza aver perciò l'intenzione di formarvi domicilio.

ASSENZA.

MASSIME.

La prima operazione a cui dee dar luogo la presunzione d'assenza, si è di far dichiarare l'assenza stessa.

Per dichiarare l'assenza si assumono informazioni nel domicilio e nelle residenze dell'assente.

E' lecito agli eredi dell'assente il far dichiarare l'assenza; ma non è ordinato.

L'uno de' coeredi presunti dell'assente non può costringer l'altro a seco unirsi per promuovere la dichiarazione di assenza.

In fatto di assenza la *procedura* non può esser sommaria; il Codice anzi esige la più grande solennità.

L'assente non può esser riputato nè vivo nè morto.

La presunzione d'assenza non è sufficiente ad autorizzare i coeredi dell'assente a conseguire la porzione di eredità spettante all'assente.

Non può succedere ad una eredità quell'assente, la cui vita non sia riconosciuta.

(c) *Sentenza del Tribunal di Reims.*

Il Regio Procuratore è incaricato di vegliare agli interessi degli assenti.

I diritti che sono posti sotto la protezione del Regio Procuratore, sono quelli che l'assente ha già acquistato all'atto della sparizione.

E' duopo distinguere i diritti già *acquistati* dall'assente al momento della sua sparizione, ed i diritti *eventuali* in lui verificati dopo l'assenza.

La questione della *qualità* di colui che domanda l'immissione in possesso, non può farsi che soddisfatta le seguenti condizioni: che sia dichiarata l'assenza: che le sentenze sì preparatorie che definitive sieno spedite al Gran Giudice Ministro della Giustizia: che sia trascorso un anno dopo la sentenza che ordina le informazioni.

INDICE

DEL VOLUME SECONDO.

<i>Atti dello Stato Civile. Nozioni generali pag.</i>	1
<i>Perchè i registri non si tengano più dai</i>	
<i>Parrochi „</i>	4
<i>Istituzione degli ufficiali dello stato Ci-</i>	
<i>vile „</i>	5
<i>Il Codice civile nulla prenunzia intorno agli</i>	
<i>ufficiali, cui verranno affidati i registri . „</i>	6
<i>Piano di questo titolo „</i>	7
<i>Perchè non vi si comprendano gli atti di</i>	
<i>adozione, e di divorzio „</i>	8
<i>CAP. I. Disposizioni generali „</i>	10
<i>PARTE I. Degli atti „</i>	ivi
<i>DIVISIONE I. Quali sposizioni si richieggano</i>	
<i>e quali sieno proibite negli atti dello</i>	
<i>Stato Civile „</i>	ivi
<i>SUDDIVISIONE I. Quali esposizioni sieno ri-</i>	
<i>chieste „</i>	11
<i>SUDDIVISIONE II. Quali sposizioni sieno</i>	
<i>proibite „</i>	12
<i>Regola I. „</i>	ivi
<i>Regola II. „</i>	13
<i>DIVISIONE II. Metodo della comparsa delle</i>	
<i>parti „</i>	14
<i>DIVISIONE III. De' testimonj chiamati agli</i>	
<i>atti „</i>	15
<i>Differenza tra i testimonj e i dichiaranti „</i>	16
<i>Qualità che aver debbono i testimonj . „</i>	17
<i>Della citazione de' testimonj „</i>	18
<i>DIVISIONE IV. Delle solennità, e della for-</i>	
<i>ma esteriore degli atti „</i>	21
<i>Della lettura degli atti alle parti, e della</i>	
<i>sottoscrizione „</i>	ivi

<i>Se dovesse ordinarsi che tutti gli atti dello Stato Civile si scrivessero in francese</i> ..	22
<i>Se la legge dovesse prefiggere agli ufficiali dello Stato Civile i moduli degli atti, ed obbligarli a conformarvisi</i> ..	23
<i>Uso de' moduli che furono mandati agli ufficiali dello Stato Civile posteriormente al Codice</i> ..	25
<i>Sul bollo degli atti dello Stato Civile</i> ..	27
PARTE II. Dei registri ..	ivi
DIVISIONE I. Del numero de' registri ..	28
DIVISIONE II. Forma de' registri ..	31
SUDDIVISIONE I. Della sottoscrizione de' registri ..	ivi
SUDDIVISIONE II. Della forma in cui tengonsi i registri ..	33
§. I. Della scrittura degli atti per intiero ..	ivi
§. II. Della iscrizione degli atti in margine per sommario ..	35
DIVISIONE III. Della Chiusa, e del Deposito de' registri, come pure delle carte prodotte per la formazione degli atti ..	37
SUDDIVISIONE I. Della Chiusa, e del Deposito de' registri ..	ivi
<i>Da chi debban chiudersi i registri</i> ..	ivi
<i>Se debban deporsi presso l'Amministrazione o presso i Tribunali</i> ..	38
<i>Proposta della Commissione</i> ..	ivi
<i>Proposta della Sezione</i> ..	39
<i>Motivi per depositare i registri presso l'Amministrazione</i> ..	ivi
<i>Risposte a questi motivi</i> ..	42
<i>Ragioni per cui fu deciso che i registri si depositassero presso i Tribunali</i> ..	43
SUDDIVISIONE II. Deposito dei documenti ..	44
DIVISIONE IV. Uso dei registri ..	46
PARTE III. Modo di supplire le prove derivanti dagli atti, e dai registri ..	48

DIVISIONE I. <i>Del caso in cui manchino i registri</i>	49
DIVISIONE II. <i>Del caso in cui lo Stato Civile non sia stato scritto nei registri</i>	54
PARTE IV. <i>Ragione che debbono dare i ministri incaricati di tenere o di custodire i registri</i>	58
§. I. <i>Quali ministri sieno responsabili</i>	60
§. II. <i>A quali fatti si riferisca la responsabilità</i>	61
§. III. <i>Effetti di questa responsabilità</i>	ivi
§. IV. <i>Del rendimento di ragione</i>	62
<i>Chi può sollecitare il rendimento di ragione</i>	ivi
<i>Con qual forma si promova il rendimento di ragione</i>	63
<i>Avanti qual Tribunale debbasi instare per il rendimento di ragione</i>	64
CAPO II. <i>Degli atti di nascita</i>	67
PARTE I. <i>Atti di nascita nelle circostanze ordinarie</i>	ivi
§. I. <i>Delle dichiarazioni di nascita</i>	ivi
§. II. <i>Delle persone dei dichiaranti, e della compilazione dell'atto</i>	69
<i>Nella legislazione anteriore al Codice civile, la dichiarazione di nascita era d'obbligo, e l'ommissione ne veniva punita</i>	ivi
<i>I motivi di queste disposizioni perdettero il loro vigore</i>	70
<i>Ragioni per cui la pena fu abolita, e l'obbligo di dichiarare le nascite cangiato in puro consiglio</i>	71
<i>La mancanza della dichiarazione è ciò non pertanto punita, ove degeneri in soppressione di stato</i>	72
<i>L'ufficiale dello Stato Civile ha diritto di conoscere se i dichiaranti, ed i testimoni sieno noti</i>	ivi

<i>Se la madre non maritata debba esser dichiarata, benchè nol consenta . . . „</i>	74
<i>Se la madre non maritata possa indicare il padre del bambino „</i>	75
<i>§. III. Della forma dell'atto di nascita „</i>	78
<i>Perchè si esprima l'ora della nascita . „</i>	ivi
<i>In qual caso il padre debba nominarsi . „</i>	79
<i>§. IV. Degli atti di riconoscimento di un bambino „</i>	80
<i>PARTE II. Degli atti di nascita ordinati in circostanza particolare „</i>	81
<i>§. I. Del modo di accertare la nascita dei bambini esposti „</i>	82
<i>§. II. Modo di accertare le nascite sul mare „</i>	84
<i>CAPO III. Degli atti di matrimonio . „</i>	89
<i>PARTE I. Delle pubblicazioni di matrimonio, e degli atti che le concernono . „</i>	ivi
<i>DIVISIONE I. Della forma delle pubblicazioni „</i>	90
<i>§. I. Qual ufficiale faccia le pubblicazioni „</i>	ivi
<i>§. II. Numero delle pubblicazioni . . . „</i>	91
<i>§. III. Intervallo tra le pubblicazioni . „</i>	92
<i>§. IV. Giorno in cui debbono farsi le pubblicazioni „</i>	ivi
<i>§. V. Luogo in cui debbono farsi le pubblicazioni „</i>	95
<i>§. VI. Modo di provare le pubblicazioni „</i>	ivi
<i>DIVISIONE II. Dell'esposizione dell'atto di pubblicazione, e del tempo che può celebrarsi il matrimonio „</i>	96
<i>DIVISIONE III. Delle pubblicazioni oltre un anno „</i>	97
<i>PARTE II. Delle opposizioni „</i>	98
<i>§. I. Degli atti d'opposizione „</i>	ivi
<i>§. II. Della menzione degli atti d'opposizione e del loro togliimento . . . „</i>	100
<i>§. III. Degli effetti delle opposizioni . „</i>	ivi
<i>PARTE III. Fatti che i contraenti debbono</i>	

giustificare	101
DIVISIONE I. Delle prove che non vi sieno opposizioni	ivi
DIVISIONE II. Delle prove dell' identità „	103
§. I. Come le parti comprovino la loro iden- tità	ivi
§. II. Forma dell'atto di contezza . . „	104
§. III. Omologazione dell'atto di contezza „	105
DIVISIONE III. Sulle prove dell'assenso delle persone da cui dipendono i contraenti „	ivi
PARTE IV. Del luogo in cui si celebra il matrimonio: della celebrazione: dell'atto che se ne stende	106
§. I. Del luogo in cui si celebra il matri- monio	ivi
§. II. Della celebrazione del matrimonio „	109
§. III. Della forma dell'atto „	112
CAPO IV. Degli atti di morte „	114
PARTE I. Maniera di provare le morti nei casi ordinarj	115
§. I. Cautele per accertarsi della morte „	ivi
§. II. Dei testimonj chiamati alla compila- zione dell'atto di morte „	118
§. III. Delle esposizioni nell'atto di morte „	ivi
PARTE II. Del modo di provare le morti ne' casi straordinarj	119
§. I. Della morte negli spedali „	ivi
§. II. Della morte violenta, e dell'atto che se ne stende	121
§. III. Degli atti di morte seguita per ese- cuzione di pena capitale „	123
§. IV. Come sieno provate le morti nelle prigioni, o nelle case d'arresto, e di detenzione	124
§. V. Negli atti di morte compilati giusta gli articoli 82. 83. 84., non se ne espon- gono le cause	125
§. VI. Modo di far constare le morti sopra	



<i>il mare</i>	128
CAP. V. <i>Degli atti dello Stato Civile spettanti i militari fuori del territorio francese</i>	129
CAP. VI. <i>Della rettificazione degli atti dello Stato Civile</i>	135
PARTE I. <i>Chi debba fare la rettificazione degli atti dello Stato Civile</i>	135
§. I. <i>Chi possa ordinare la rettificazione dei registri</i>	ivi
§. II. <i>Chi possa instare per la rettificazione</i>	ivi
<i>La rettificazione de' registri non può farsi che giusta la massima stessa</i>	140
§. III. <i>In qual forma debba farsi la rettificazione</i>	142
PARTE II. <i>Effetti della rettificazione</i>	143
PARTE III. <i>Esecuzione de' giudizj di rettificazione</i>	144
<i>Formole degli atti dello Stato Civile</i>	ivi
I. <i>Dichiarazione della nascita d' un figlio legittimo fatta dal padre</i>	ivi
II. <i>Dichiarazione della nascita d' un figlio legittimo fatta dal raccoglitore o dalla levatrice o dal medico o da persona presso cui la donna partorì, se il dichiarante ne conosca la madre</i>	146
III. <i>Dichiarazione della nascita d' un figlio naturale fatta dal Padre</i>	147
IV. <i>Dichiarazione della nascita d' un figlio naturale fatta da tutt' altri che il Padre, se il nome, e lo stato della madre sia conosciuto</i>	150
V. <i>Dichiarazione della nascita d' un figlio naturale fatta da un procuratore del padre</i>	152
VI. <i>Dichiarazione fatta nel caso d' un fanciullo ritrovato. Formola del processo</i>	

verbale	154
VII. Ricognizione d'un figlio fatta dal padre o dalla madre dopo l'iscrizione di esso sul registro dello Stato Civile . . .	155
VIII. Ricognizione del figlio fatta dal pa- dre, e dalla madre simultaneamente	157
IX. Formola delle pubblicazioni di matri- monio tra maggiori	158
X. Formola di pubblicazione pei minori as- sistiti da padre e madre, o da uno di loro	159
XI. Formola dell'atto di matrimonio tra maggiori, i padri e le madri de' quali consentano o sieno trapassati . . .	161
XII. Formola di celebrazione pei minori assistiti dal padre e madre, o da uno di essi	164
XIII. Formola di matrimonio per un mi- nore nato da parenti ignoti . . .	165
XIV. Formola della celebrazione di matri- monio, per il quale, in forza d'una dispensa, v'ebbe una sola pubblicazione	167
XV. Formola della celebrazione di matri- monio pei maggiori, che subordinarono atti rispettosì ai loro ascendenti . .	168
XVI. Formola di un atto di matrimonio, alla celebrazione del quale sia soprag- giunta qualche opposizione tolta o per consenso o per sentenza	169
XVII. Formola di matrimonio, in seguito al quale si fa la ricognizione de' figli nati anteriamente	170
XVIII. Formola di matrimonio stipulato con dispensa dei gradi	172
XIX. Atto di morte	173
TITOLO III. Del Domicilio. Nozioni Generali	
Del domicilio politico, e del civile . .	174
Motivi per dettar regole sul domicilio civile	176

<i>Delle varie sorti di domicilio civile . . .</i>	177
<i>Dell'unità del domicilio civile reale . . .</i>	180
<i>Divisione del titolo in tre parti . . .</i>	182
PARTE I. Del domicilio delle persone sui juris ed indipendenti	183
DIVISIONE I. Lo stabilimento principale è il carattere distintivo del domicilio . . .	ivi
SUDDIVISIONE I. Delle difficoltà che s'in- contrano nell'applicazione di questo prin- cipio	184
SUDDIVISIONE II. Era egli possibile torre totali difficoltà con una regola unica, e generale?	15
§. I. Disamina della proposizione di sta- bilire il domicilio civile nel luogo del domicilio politico	186
§. II. Disamina della proposizione di deter- minare il domicilio dal principale sta- bilimento	191
§. III. Deliberazione	194
DIVISIONE II. Della mutazione di domi- cilio	195
SUDDIVISIONE I. Come segua la mutazione di domicilio	ivi
§. I. Quali cause costituiscano il domici- lio elettivo	197
<i>Sistema della necessità di un termine . . .</i>	199
<i>Sistema escludente ogni termine . . .</i>	204
§. II. Quali persone possano eleggersi il do- micilio	206
SUDDIVISIONE II. Come si conosca essere avvenuta mutazione di domicilio . . .	ivi
§. I. Del caso in cui vi sia una dichia- razione di domicilio	207
<i>Effetti della dichiarazione di domicilio, e dove abbia a farsi</i>	ivi
<i>La dichiarazione del domicilio non può essere forzata</i>	208

§ II. Del caso in cui non siavi dichiara- zione di domicilio „	209
Del valore in genere delle circostanze nelle questioni di domicilio „	ivi
Degli indizj che divengono dall' accettazione di cariche pubbliche „	212
PARTE II. Del domicilio di quelli che per diritto o per fatto sono soggetti all' auto- rità o direzione altrui „	215
DIVISIONE I. Del domicilio di quelli che per diritto sono soggetti all' autorità o direzione altrui „	ivi
DIVISIONE II. Del domicilio di quelli che pel fatto sono soggetti all' autorità altrui „	218
PARTE III. Dell' applicare le disposizioni sul domicilio, e delle eccezioni di cui sono suscettive „	219
DIVISIONE I. Delle regole per l' applicazione de' principj intorno al domicilio . . „	ivi
DIVISIONE II. Eccezione alle disposizioni sul domicilio reale, ossia del domicilio con- venzionale „	223
TITOLO IV. Degli Assenti. Nozioni Generali „	225
DIVISIONE I. Della necessità di ordinare il sistema della legislazione, e determi- nare le regole sull' assenza „	226
SUDDIVISIONE I. Della incertezza, e diver- sità delle regole dalla pratica stabilite sull' assenza „	ivi
SUDDIVISIONE II. Delle cause onde le regole divennero insufficienti „	228
DIVISIONE II. Oggetto, e piano di questo titolo „	229
SUDDIVISIONE I. Degli Assenti . . . „	230
§. I. Quali persone reputi la legge assenti „	ivi
§. II. Distinzione degli assenti in presunti, e dichiarati, e diversi periodi dai quali l' as- senza dipende „	231

§. III. Come la legge su questi periodi modifichi i soccorsi che accorda agli assenti „	232
Sistema della Commissione e della Sezione intorno al punto; se dovesse il legislatore curarsi dell'assente semplicemente presunto „	233
Considerazioni su cui questo sistema è fondato „	234
Conseguenze di tale sistema „	235
Dibattimento e riprovazione di questo sistema nel Consiglio di stato „	237
SUDDIVISIONE II. Dei terzi interessati nell'assenza „	240
SUDDIVISIONE III. Piano del titolo degli assenti „	242
CAP. I. Della presunzione d'assenza. Le prescrizioni di questo capo non concernono le persone soltanto lontane dal domicilio loro „	244
Per quanto spetta a queste persone continuano ad essere in vigore le leggi 24. Agosto 1790, 21 Febb. e 6 Ottobre 1791 „	246
Divisione del Capo in tre parti „	248
PARTE I. In quali circostanze, da quale autorità, come, e sulla istanza di chi si provveda alle cose dell'assente presunto „	249
DIVISIONE I. In quali circostanze si provveda alle cose dell'assente presunto „	250
DIVISIONE II. Qual Tribunale provvegga agli interessi del presunto assente „	253
SUDDIVISIONE I. Perchè questa incumbenza sia data alla podestà giudiziaria „	254
SUDDIVISIONE II. Se l'incumbenza sia data al Tribunale di prima istanza del domicilio o a quello del luogo dove sono posti i beni „	ivi
SUDDIVISIONE III. Le sentenze del tribunale saranno soggette ad appellazione „	258

DIVISIONE III. Quali disposizioni possano essere date	259
SUDDIVISIONE I. La legge non potea che rimettere ai Tribunali la scelta delle deliberazioni da farsi	263
SUDDIVISIONE II. Se la legge dia ai tribunali qualche norma positiva	264
SUDDIVISIONE III. Se la legge prefigga ai Tribunali delle regole negative e che escludano certe disposizioni	265
§. I. Motivi onde non permettere ai Tribunali di creare curatori agli assenti	266
§. II. Confutazione di questi motivi	268
§. III. La legge nè prescrive nè vieta questa disposizione	271
DIVISIONE IV. Quali persone possano impetrare queste deliberazioni	272
SUDDIVISIONE I. Chi sieno le parti interessate	ivi
SUDDIVISIONE II. Come la legge per mezzo delle parti interessate provveda ai bisogni dell' assente presunto	274
PARTE II. Del caso singolare in cui si verifichi un' eredità in favore dell' assente presunto	275
PARTE III. Intervento del pubblico ministero negli affari che concernono l' assente presunto	277
CAPO II. Della dichiarazione d' assenza	279
PARTE I. Come si possa invocare la dichiarazione d' assenza	281
DIVISIONE I. Quali circostanze permettano di domandare la dichiarazione d' assenza	282
Condizione I. Allontanamento dal luogo del domicilio o della residenza	283
Condizione II. Mancanza di nuove	284
Condizione III. Corso di cinque anni	ivi
DIVISIONE II. Quali persone possano doman-	

dare la dichiarazione d' assenza . . . „	286
DIVISIONE III. Avanti qual Tribunale possa domandarsi la dichiarazione d' assenza „	288
PARTE II. Come si provi l' assenza . . . „	290
DIVISIONE I. Quali prove siano accettate sul fatto dell' assenza , e come si raccolgano „	291
SUDDIVISIONE I. Natura delle prove onde può giustificarsi l' assenza „	ivi
SUDDIVISIONE II. In quale forma si raccolgano le prove „	294
DIVISIONE II. Facoltà accordata ai giudici di valutare la forza delle circostanze , e la virtù delle prove „	298
§. I. Discussione del sistema „	299
§. II. Ministero del giudice nel valutare i fatti che per l' art. 115. caratterizzano l' assenza „	301
§ III. Ministero del giudice nel valutare le prove sui fatti che dimostrano l' assenza „	304
PARTE III. Metodo di giudicare dell' assenza „	309
DIVISIONE I. Pubblicazione de' giudizj preparatorj , e definitivi „	ivi
DIVISIONE II. Dell' intervallo d' un anno voluto tra l' inquisizione , e la sentenza definitiva „	313
CAP. III. Effetti dell' assenza	
§. I. Le conseguenze dell' assenza sono dalle leggi dirette secondo il principio ch' essa non debba giudicarsi per nissuna presunzione , sia della vita , sia della morte dell' assente „	315
§. II. Discussione del sistema sulla presunzione della morte dell' assente , e motivi per anteporre quello che venne approvato „	316
SEZIONE I. Effetti dell' assenza quanto ai	

beni che l' assente possedea all' atto della sua sparizione „	318
PARTE I. Della immissione in possesso provvisionale „	323
DIVISIONE I. A chi si conceda la immissione in possesso provvisionale, ed a cui sia utile „	ivi
SUDDIVISIONE I. Della immissione in possesso provvisionale concesso agli eredi dell' assente „	324
§. I. A quali eredi, con quali condizioni, in qual forma si conceda la immissione in possesso provvisionale, ed in qual tempo allorchè non vi sia procura „	ivi
Quali eredi sieno chiamati „	ivi
Condizione con cui si accorda l' immissione in possesso „	328
In qual modo sia accordata „	329
In qual tempo, quando non v' abbia procura „	ivi
§. II. Dell' immissione in possesso provvisorio quando vi abbia procuratore . . . „	ivi
Differenza tra l' antico e nuovo diritto nell' ipotesi che v' abbia procura „	ivi
Ragioni di distinguere l' assente che lasciò procura da quello che non ne lasciò . . „	330
Quando possa domandarsi e pronunciarsi la dichiarazione d' assenza se vi sia procura „	332
Quando vi abbia procura „	333
Del conto che debbe rendere agli eredi il procuratore dopo l' immissione in possesso „	335
§. III. Dell' immissione in possesso provvisorio ove cessi la procura „	336
Se lo scadere della procura dia tosto luogo alla immissione in possesso „	ivi
Discussione sul termine da stabilirsi . . . „	340

<i>Sistema approvato</i>	341
<i>Questioni d' applicazione</i>	342
SUDDIVISIONE II. Del godimento provvisoriale concesso ai legatarij, donatarij, e tutti che abbiano sui beni dell' assente diritti annessi alla condizione della morte di esso	
<i>§ I. Del testamento dell' assente</i>	344
<i>Apertura del testamento</i>	ivi
<i>Quando il testamento debba aprirsi</i>	349
<i>Sulla istanza di chi si apra il testamento</i>	ivi
§ II. Esercizio provvisoriale delle ragioni de' legatarij, donatarij, e tutti che abbiano sui beni dell' assente diritti annessi alla condizione della morte di lui	
<i>Motivi onde fu accordato questo provvisoriale</i>	350
<i>Quando il provvisoriale cominci</i>	351
<i>Cuaranzia da essi dovuta</i>	ivi
<i>355</i>	
SUDDIVISIONE III. Del consorte in comunione de' beni dell' assente	
<i>§ I. Del conjuge in comunione di beni che ne elegga la continuazione</i>	ivi
<i>Dall' antica giurisprudenza era negata la facoltà di proseguire la comunione</i>	356
<i>Disamina ed accettazione della massima</i>	357
<i>Il marito che abbia scelto continuare in comunione non può più rinunziarvi</i>	358
<i>Se alla moglie competa questo diritto</i>	360
<i>Entro qual tempo ella debba usarne</i>	361
<i>Il conjuge che elegge proseguire in comunione ha il maneggio de' beni ond' è costituita</i>	362
<i>Egli esclude gli eredi dall' immissione in possesso degli altri beni</i>	363
<i>Egli esclude del pari il godimento provvisorio dei legatarij, donatarij ec.</i>	364
<i>365</i>	
§ II. Del conjuge in comunità di beni, che	

<i>ne domandi la dissoluzione provvisoria „</i>	366
DIVISIONE II. <i>Degli effetti dell' immissione in possesso provvisoriale „</i>	367
SUDDIVISIONE I. <i>Definizione dell' immissione in possesso provvisoriale „</i>	ivi
SUDDIVISIONE II. <i>Conseguenze del principio stabilito nell' art. 125. ossia effetti dell' im- missione in possesso provvisoriale, riguar- do ai beni dell' assente „</i>	369
§. I. <i>Formalità stabilite per assicurare l' as- sente dagli scialacquamenti, ossia dell' in- ventario „</i>	370
<i>A quali persone sia imposta l' obbligazione di far compilare l' inventario „</i>	ivi
<i>Con chi debba farsi l' inventario „</i>	372
§. II. <i>Formalità sancite onde garantire gli amministratori de' beni dell' assente da in- debitate ricerche, o della visita de' beni im- mobili „</i>	374
§. III. <i>Diritti sopra le varie sorte di beni ond' è composto il patrimonio dell' as- sente conferiti per l' immissione in possesso a coloro che l' ottengono „</i>	375
<i>Diritti sui beni mobili „</i>	376
<i>Diritti sulle entrate „</i>	379
<i>Diritti intorno alla disposizione dei beni im- mobili „</i>	383
PARTE II. <i>Dell' immissione in possesso defi- nitivo „</i>	384
DIVISIONE I. <i>Del caso in cui si ottiene l' im- missione nel possesso definitivo „</i>	388
SUDDIVISIONE I. <i>Della immissione nel pos- sesso definitivo dopo trent' anni di provvi- sorio „</i>	389
<i>L' immissione nel possesso definitivo in que- sta ipotesi non è fondata sulla congettura della morte dell' assente „</i>	ivi
<i>Principj dai quali dipende l' immissione in</i>	

possesso definitivo accordato in conseguenza del provvisorio	395
Da qual tempo debba scorrere il termine di trent'anni	396
SUDDIVISIONE II. Della immissione in possesso definitivo dopo cent'anni dalla nascita dell'assente	397
DIVISIONE II. Forma con cui si accorda l'immissione in possesso definitivo	398
DIVISIONE III. Effetti dell'immissione nel possesso definitivo	399
PARTE III. Cessazione dell'assenza	400
DIVISIONE I. Cessazione dello stato d'assenza per certezza della morte dell'assente	401
DIVISIONE II. Cessazione dell'assenza per la certezza della vita dell'assente	402
SUDDIVISIONE I. Effetti di tale evento durante l'immissione provvisoria	403
SUDDIVISIONE II. Effetti durante il possesso definitivo	404
PARTE IV. Effetti dell'immissione in possesso generalmente rispetto ai terzi	406
§. I. Dei figli dell'assente	ivi
§. II. Dei terzi estranei	409
SEZIONE II. Effetti dell'assenza quanto ai diritti casuali che possono competere all'assente	410
§. I. Regola generale: obbligazione di provare la vita di quello mercè il quale si domanda un diritto verificato	412
§. II. Esclusione di colui, la cui esistenza non sia riconosciuta dalle successioni che avvengono a suo favore e conseguenze di questa esclusione	413
Se l'esclusione sia limitata all'assente dichiarato oppure si estenda anche al presunto	414

<i>Effetti dell' esclusione quanto all' ordine di succedere.</i>	421
§. III. <i>L' esclusione dell' assente non è irrevocabile</i>	422
§. IV. <i>Essa concede i frutti nei tempi intermedi</i>	ivi
SEZIONE III. <i>Effetti dell' assenza rispetto il matrimonio</i>	424
§. I. <i>Del nuovo matrimonio contratto dallo sposo</i>	ivi
<i>Natura di questo matrimonio</i>	ivi
<i>Chi possa impugnare il matrimonio</i>	426
<i>Stato dei figliuoli di tale matrimonio</i>	428
§. II. <i>Lo sposo presente raccoglie il retaggio dell' assente che non abbia lasciato erede</i>	429
CAP. IV. <i>Della vigilanza sui figli minori del padre scomparito</i>	430
§. I. <i>Del caso in cui vi sia la madre</i>	431
§. II. <i>Del caso in cui la madre sia morta</i>	ivi
§. III. <i>Del caso che i figli sieno nati d' altro matrimonio</i>	432
ANALISI di alcuni giudicati delle Corti di Francia relativi agli articoli del Codice contenuti nel presente volume; dei Traduttori	435
CORTE D' APPELLO DI BRUXELLES. <i>Stato civile. Rettificazione. Ministero pubblico</i>	ivi
<i>Questioni. Decisione</i>	436
<i>Motivi favorevoli al giudizio della questione I.</i>	ivi
<i>Motivi favorevoli al giudizio della questione II.</i>	ivi
CORTE DI CASSAZIONE. <i>Atto di nascita. Falsità. Querela criminale</i>	437
<i>Questione</i>	ivi
<i>Decisione</i>	ivi
<i>Motivi favorevoli alla decisione</i>	ivi
<i>Obbietto, e risposta</i>	438

CORTE D'APPELLO DI BORDEAUX. In-	
<i>terdizione. Competenza. Domicilio . . .</i>	439
<i>Questione</i>	ivi
<i>Decisione</i>	ivi
<i>Ragioni favorevoli alla decisione . . .</i>	ivi
<i>Ragioni contrarie alla sentenza . . .</i>	440
CORTE D'APPELLO DI PARIGI. Tutela one-	
<i>rosa. Domicilio del minore</i>	442
<i>Questione</i>	ivi
<i>Decisione</i>	ivi
<i>Motivi della sentenza</i>	ivi
<i>Motivi contraddittorj</i>	443
TRIBUNALE D'APPELLO DI DOUAY. As-	
<i>senza. Ministero pubblico</i>	ivi
<i>Questione</i>	444
<i>Sentenza I.</i>	ivi
<i>Decisione d' Appello</i>	ivi
<i>Motivi a favore del giudicato d' Appello . . .</i>	ivi
<i>Motivi contrarj al giudicato d' Appello . . .</i>	446
<i>Avvertimento</i>	ivi
<i>Decisione definitiva della Corte di Cassazione</i>	448
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI REIMS	
<i>Assenza. Successione</i>	ivi
<i>Questione</i>	ivi
<i>Sentenza</i>	449
<i>Motivi affermativi</i>	ivi
<i>Motivi contraddittorj</i>	ivi
<i>Motivi del tribunale</i>	450
TRIBUNAL DI BRUSSELLA. Dichiarazione	
<i>d' assenza</i>	ivi
<i>Questioni</i>	ivi
<i>Sentenza</i>	ivi
<i>Intorno la Questione I.</i>	ivi
<i>Intorno la Questione II.</i>	451
<i>Motivi del tribunale</i>	ivi
<i>Domicilio. Massime</i>	452
<i>Assenza. Massime</i>	454
<i>Indice del volume secondo</i>	457

TAVOLA

Delle distanze di ciascun Capo-Luogo de' qui sottonotati Dipartimenti dalla Città di Milano, col ragguaglio del miriametro alle miglia comuni, ossia ex-Lombarde, ed alle miglia geografiche, portata dal decreto 7. Novembre 1806. di S. A. I. il Principe Vice-Re.

Giunta promessa al T. I. nota 73.

Nome del Dipartimento	Capo-Luogo	Miglia comuni ossia ex-Lombarde	Miglia geografiche di 60. al grado	Miriametri
Adriatico	Venezia . . .	181 $\frac{1}{2}$	175	decimi 32 : 4
Bacchiglione	Vicenza . . .	137	132	24 : 4
Brenta . .	Padova . . .	155 $\frac{1}{2}$	150	27 : 8
Istria . . .	Capo d' Istria	290 $\frac{1}{2}$	280	51 : 9
Passariano	Udine . . .	240 $\frac{1}{2}$	232	43 : -
Piave . . .	Belluno . . .	219	211	39 : 1
Tagliamento	Treviso . . .	177	171	31 : 7





*Questa Edizione è sotto la tutela delle Leggi,
essendosi presentate le debite copie alla superiore
Autorità ed adempiuti agli altri obblighi di stampa.*





5643

13 FEB. 1953









DIPARTIMENTO DI
DIRITTO PRIVATO

ANT

C

39

2

Università Padova

nè inavvedutezza; ma tal disordine dovrà aver più di forza d'altro ben più universale (*)? A queste riflessioni fu risposto, che generalmente lungo la discussione del progetto del Codice civile vi furono frequenti lagni, perchè ai giudici non conceda abbastanza facoltà. Da quasi tutti i popoli fu espressa la loro opinione, che non vincolare: non si può. E non principj generali, che non producano le conseguenze. Fu osservato che l'applicazione essenziale dell'articolo tenterebbe determinare la facoltà, ommettendone al giudice lo spirito di perfezione, e d'altra considerazione loro. Rispose che si taccia al progetto le circostanze si trovano (*2). Sistema deve essere, di poter rinvenire i giudici non le sentenze massime precipue materia degli articoli discussioni erasi assenti in tutto scettibile di regolamento fondarsi che so-

(*) Ivi.

(*2) Il L. Console,

(*3) Il Console Can-

ivi.



possibile assegnarle norme strette, che non concederebbero ai giudici il deliberare secondo le circostanze, che debbono pur valutarsi assai, ove non sienvi fatti positivi con cui motivarne la sentenza (*). Il contrario ordine suppone che la legge possa essere ingiusta; tal massima deve farla bandire. Ne' giudici, perchè



contro la
, e che
ad ini-
fonda-
sia dan-
e regole
impedi-
olessero,
ne delle
la legge
ue disor-
far leggi
no all'ar-
di quelli
siglio per-
convinci-
con re-

are i fatti
assenza.

ntivi del-
anza aper-

ole, ivi. L.